

Corsi - Seminari
Formazione Professionale

Mod. 770/2014 semplificato

ed. Aprile 2014

The logo for INAZ, featuring the word "INAZ" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid red rectangular background.



INAZ Srl
Soc. Unip.

Viale Monza 268 – 20128 Milano
Tel. 02 277 181 – Fax 02 2047 655

P.I. C.F. R.I. 05026960962
C.S. € 360.000 int. vers.
R.E.A. Milano 1791351

www.inaz.it
info@inaz.it
PEC inaz@legalmail.it

ISO 9001:2008 RINA N.24206/01/S
ISO 27001:2005 RINA N.253/14

Questa pubblicazione e' stata realizzata per finalità didattiche e costituisce supporto documentale alle giornate di formazione e non e' destinata alla vendita.

COPYRIGHT INAZ SRL Soc. Unip. 2014 - I diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compreso copie fotostatiche, film didattici e microfilm) sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle norme internazionali in materia di diritti d'autore.

RESPONSABILITA' - L'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze.

AVVERTENZA – INAZ SRL Soc. Unip. si riserva di modificare la presente documentazione senza preavviso, motivo per cui lo stesso e' da ritenersi puramente indicativo.

MARCHI REGISTRATI - Tutte le diciture riguardanti prodotti ed applicativi che possono essere menzionati nella pubblicazione, sono marchi registrati dalle rispettive Aziende licenziatrici.

Dispensa chiusa in redazione in data 29/04/2014

SOMMARIO

IL MODELLO 770/2014 SEMPLIFICATO	5
Soggetti obbligati	5
Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti	5
Sintesi delle novità del mod. 770/2014 Semplificato	6
La modulistica 2014	6
Trasmissione telematica	25
Predisposizione della dichiarazione	27
Momento della presentazione	27
Prova di presentazione della dichiarazione	28
Obblighi/Adempimenti dell'Intermediario	28
Sanzioni e Ravvedimento operoso	29
Guida alla compilazione del mod. 770/14 Semplificato	31
Il Frontespizio della dichiarazione	31
Sez. "Tipo di dichiarazione"	31
Sez. "Dati relativi al sostituto"	33
Sez. "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"	34
Sez. "Redazione della dichiarazione"	35
Sez. "Firma della dichiarazione"	42
Sez. "Visto di conformità"	44
Guida alla compilazione della comunicazione lavoro dipendente	44
Guida alla compilazione della comunicazione lavoro dipendente	46
PARTE A – Sez. "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme" (punti da 1 a 22)	46
Introdotta lo scorso anno (770 Semplificato 2013), insieme alla relativa sezione " Dati relativi al rappresentante", il punto 22 della Parte A della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente deve essere compilato in caso di contribuenti incapaci (compreso il minore), indicando il codice fiscale del relativo rappresentante.	51
PARTE B – Sez. "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi" (punti da 1 a 39)	52
I dati delle addizionali regionali all'Irpef	58
I dati delle addizionali comunali all'Irpef	60
Compilazione dei punti relativi all'addizionale regionale e comunale irpef	61
Gli acconti da assistenza fiscale trattenuti (o "sospesi")	62
I crediti non rimborsati da assistenza fiscale (punti da 36 a 39)	63
PARTE B – Sez. "Altri Dati" (punti da 101 a 146)	64
Le detrazioni per carichi di famiglia, famiglie numerose e relativo credito	64
Le detrazioni per lavoro dipendente	72
Le detrazioni per gli oneri e gli oneri detraibili	73
Le detrazioni per canoni di locazione e il relativo credito	74
I Contributi per la previdenza complementare	78
Bonus e stock option soggetti all'addizionale Irpef 10% - (Dirigenti e Co.co.co. del "settore finanziario")	86
"Dati relativi ai conguagli" - Incapienza in sede di conguaglio (Punti da 201 a 203)	88
PARTE B – Sez. "Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro" (punti da 251 a 261)	92
Conguaglio complessivo di somme per incremento della produttività erogate da altri soggetti	96
PARTE B – Sez. "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta" (Punti da 301 a 316)	100
PARTE B – Sez. "Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata" (Punti da 351 a 362)	103
PARTE B – Sez. "Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata" (Punti da 401 a 413)	104
PARTE B – Sez. "TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – Passaggi da indennità equip. al TFR" (Punti da 420 a 452)	110
PARTE B – Sez. "TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001 (Punti da 454 a 470)	115
PARTE B – Sez. "Dati Riepilogativi" (Punti da 491 a 507)	120
PARTE B – Sez. "ART. 2122 CODICE CIVILE" (Punti da 508 a 510)	123
LE ANNOTAZIONI (Punti da 601 a 654)	123
Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico (Punti da 701 a 719)	123
	125
PARTE C - Dati previdenziali ed assistenziali Inps	126
PARTE C - Dati assicurativi INAIL	130
PARTE "D" - Dati relativi all'assistenza fiscale 2013	131
Sez. Assistenza 2013 (punti da 1 a 120)	131
Sez. "Rettifiche" (punti da 121 a 146)	137
Sez. "Conguagli non effettuati o non completati" (Punti da 103 a 135)	140
Sez. "Dati del C.A.F. o professionista abilitato" (Punti da 136 a 140)	142
Casi particolari di compilazione della comunicazione lavoro dipendente	143
Richiesta del lavoratore del conguaglio di altri redditi	143
Le operazioni societarie straordinarie	143

<i>Lavoratore deceduto ed Eredi del lavoratore deceduto</i>	145
Sez. "Dati relativi al percipiente delle somme" (Punti da 1 a 14)	148
Sez. "Riservato ai percipienti esteri" (punti da 15 a 18)	149
Sez. "Dati relativi alle somme erogate" (Punti da 18 a 36)	149
Sez. "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa" (punti 42 e 43)	154
Sez. "Redditi erogati da altri soggetti" (punti da 44 a 55)	155
IL PROSPETTO SS - Dati riassuntivi	158
Sez. SS2 "Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale"	158
Sez. SS3 "Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi"	161
Sez. SS4 "Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie"	162
IL PROSPETTO ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	163
Dati specifici della prima sezione	163
Dati specifici della seconda sezione	163
Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate	163
Sezione I – Erario	165
Sezione II – Addizionale regionale	174
Casi particolari di compilazione del Prospetto "ST"	174
IL PROSPETTO SV – Trattenute di addizionali comunali all'Irpef	177
I dati richiesti dal Prospetto SX	178
Codici tributo per la compensazione in F24 dei crediti scaturenti dal mod. 770	178
Altre particolarità	178
Guida alla compilazione del prospetto SX	180
IL PROSPETTO SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010	188
Struttura del Prospetto SY	188
Cenni di carattere normativo	188
Casi in cui non si applica la ritenuta 20%	190
Esempi applicazione della ritenuta 20%	190
Esempi di NON applicazione della ritenuta 20%	190
Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore	191
Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta	191
Applicazione "parziale" della ritenuta	191
Doppia ritenuta	191
Adempimenti a carico del terzo erogatore	192
Compilazione del Prospetto SY	193
Le operazioni societarie straordinarie	196
Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto	196
Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto	198
NOVITÀ FISCALI 2014: IL DECRETO 66/2014	200
Credito IRPEF: la circolare 8/E dell' Agenzia delle Entrate	201

IL MODELLO 770/2014 SEMPLIFICATO

Il modello **770/2014 semplificato**, relativo all'anno d'imposta 2013, insieme alle connesse istruzioni per la compilazione, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, pubblicato sul sito internet della predetta Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Soggetti obbligati

Tale modello deve essere presentato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per comunicare **in via telematica** i dati fiscali relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi.

Più precisamente, devono presentare la dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO coloro che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988 nonché coloro che nel 2013 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.

Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti

Il modello risulta composto:

- dal **Frontespizio** (Informativa Privacy + n. 2 facciate),
- dalle **comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente**, assimilati ed assistenza fiscale (Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; Parte B - Dati fiscali; Parte C - Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi; Parte D - Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2013, per il periodo d'imposta 2012, per un totale di n. 6 facciate per percipiente);
- dalle **comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi (n. 1 facciata per percipiente);
- dai **prospetti SS**, Dati riassuntivi (n.2 facciate), **ST**, Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive (sezione I, Erario, n. 1 facciata; sezione II, Addizionale regionale, n. 1 facciata), **SV**, Trattenute di addizionali comunali all'Irpef (n. 1 facciata), **SY**, Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010 ed **SX**, Riepilogo dei crediti e delle compensazioni (n. 1 facciata).

Sintesi delle novità del mod. 770/2014 Semplificato

Come è ormai consuetudine anche quest'anno, la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770/2014, riporta una serie di importanti novità, sia di carattere strutturale, per quanto concerne la modulistica, sia di compilazione. Le ragioni risiedono nella necessità di allineare i modelli alle modifiche legislative intervenute o, più semplicemente, nella esigenza di migliorare le modalità di esposizione di dati e specifiche informazioni.

Di seguito, indichiamo brevemente, le novità e le modifiche che caratterizzano la dichiarazione mod. 770 semplificato di quest'anno e che saranno, nel prosieguo di questa dispensa, oggetto di commento e di approfondimento:

- **Frontespizio**

- I codici da utilizzare per il campo "Eventi eccezionali";
- Introduzione della casella "SV" nella "sezione IV" del riquadro "Redazione della dichiarazione";
- Nuova casella "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX" del riquadro "Redazione della dichiarazione";
- Istituzione del nuovo campo "Attestazione" nella sezione "Firma della dichiarazione";

- **Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente**

Novità presenti nella certificazione CUD 2014

- Precisazioni concernenti la corresponsione di soli redditi esenti
- Eventi Eccezionali: nuovi codici
- Novità in materia di erogazioni liberali in favore di Onlus e di partiti e movimenti politici
- Eliminazione dei punti 118 "Detrazione fruita comparto sicurezza" e 119 "Compenso erogato comparto sicurezza"
- Nuovo punto 130 "Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2"
- Eliminazione dei punti 352 "Compenso erogato comparto sicurezza" e 354 "Detrazione"
- Eliminati i punti 136 "Redditi al netto del contributo di perequazione" e 137 "Contributo di perequazione"

- **Novità del 770/2014**

- **Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente**

- Parte B: TFR corrisposto dal Fondo di Tesoreria

- **Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo**

- Introduzione codice comune e caselle addizionali comunali

- **Prospetto SS**

- Istituzione nuovi punti addizionale comunale lavoro autonomo

- **Prospetti ST e SV**

- Modifiche annotazioni

- **Prospetto SX**

- Precisazioni su compensazioni e descrizioni

La modulistica 2014



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

 Titolare del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.A. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Correttiva/integrativa parziale	Eventi eccezionali
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Cognome ovvero Denominazione		Nome	
	Codice fiscale	Codice attività	Telefono o cellulare prefisso numero	
	Fax prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica		
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno
				Sesso (barrare la relativa casella) M F
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.
Data della variazione giorno mese anno				
ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Sede legale mese anno		Comune	Provincia (sigla) Codice Comune
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese anno	Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune
Frazione, via e numero civico			C.a.p.	
				Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)
Stato (tab. SA)		Natura giuridica (tab. SB)	Situazione (tab. SC)	

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale	Codice carica	Data apertura fallimento giorno mese anno	Data carica giorno mese anno
Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
Indirizzo estero	Telefono o cellulare prefisso numero	Codice fiscale società o ente dichiarante	

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ciascuna sezione è alternativa alle altre

Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX

☐

SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)	Presenza di modello 770 ordinario 2014
SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/>			

SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)
SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/>		

SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	(barrare la casella)	Presenza di modello 770 ordinario 2014
SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/>		

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)	Presenza di modello 770 ordinario 2014
SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/>		

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Invio avviso telematico all'intermediario

☐

Attestazione

☐

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	
Ricezione avviso telematico	
Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	



COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

PARTE A

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

Codice fiscale 1		Cognome 2		Nome 3	
Sesso 4	Data di nascita 5	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013			Provincia (sigla) 13	Codice comune 14	
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE			Provincia (sigla) 16	Codice comune 17	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014			Provincia (sigla) 18	Codice comune 19	Cod. Stato estero 21

Dati relativi
al rappresentante

Codice fiscale 22

PARTE B

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir 1		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir 2		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir 3	
Ritenute Irpef 5		Addizionale regionale all'Irpef 6		Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013 7	
Addizionale comunale all'Irpef 9		Rapporti cessati 2013 12		Addizionale regionale 2013 rapporti cessati 8	
Ritenute Irpef sospese 14		Addizionale regionale all'Irpef sospesa 15		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2013 16	
Acconto 2013 17		Saldo 2013 18		su trattenute 2013 a saldo 19	
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 21		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 22		Acconti Irpef sospesi 23	
Prima rata di acconto cedolare secca 26		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 27		Acconti cedolare secca sospesi 28	
Saldo addizionale comunale all'Irpef 31		Acconto tassazione separata 32		Imposta sostitutiva 33	
Credito Irpef non rimborsato 36		Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 37		Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 38	
Credito non riconosciuto per famiglie numerose 105		Credito per famiglie numerose recuperato 106		Credito riconosciuto per canoni di locazione 110	
Credito non riconosciuto per canoni di locazione 109		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 114		Anno di percezione reddito estero 115	
Totale detrazioni 113		Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 120		Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 121	
Imposta estera definitiva 117		Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione		Differenziale 125	
Versati nell'anno 122		Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 123		Importo totale 124	
Previdenza complementare per familiari a carico 127		Codice fiscale del familiare a carico 128		Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 129	
Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 131		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 132		Codice fiscale degli enti o casse 133	
Contributo di solidarietà 137		Contributo di solidarietà sospeso 138		Numero giorni marittimi 139	

ALTRI DATI

Imposta lorda 101	Detrazioni per carichi di famiglia 102	Detrazioni per famiglie numerose 103	Credito riconosciuto per famiglie numerose 104
Credito non riconosciuto per famiglie numerose 105	Credito per famiglie numerose recuperato 106	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 107	Detrazioni per oneri 108
Detrazioni per canoni di locazione 109	Credito riconosciuto per canoni di locazione 110	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 111	Credito per canoni di locazione recuperato 112
Totale detrazioni 113	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 114	Anno di percezione reddito estero 115	Reddito prodotto all'estero 116
Imposta estera definitiva 117	Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 120	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 121	
Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione			
Versati nell'anno 122	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 123	Importo totale 124	Differenziale 125
Previdenza complementare per familiari a carico 127	Codice fiscale del familiare a carico 128	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 129	Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 130
Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 131	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 132	Codice fiscale degli enti o casse 133	Assicurazioni sanitarie 134
Contributo di solidarietà 137	Contributo di solidarietà sospeso 138	Numero giorni marittimi 139	Applicazione maggiore ritenuta 135
			Casi particolari 136

Codice fiscale del percipiente

Progressivo Comunicazione

ALTRI DATI	Altri redditi 140		Abitazione principale 141		Periodo di pensione 142	codice 143	Redditi esenti 144	ammontare 145	Bonus e Stock option 146	eccedenza
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO					REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI				
	Irpef da trattare dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013 201		Irpef trattata dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013 202		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 203		Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1 204		Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2 205	
	Codice fiscale 206		Causa 207		Reddito conguagliato 208		Straordinario conguagliato 209			
	Ritenute 211	Ritenute sospese 212	Imposta sostitutiva 213		Imposta sostitutiva sospesa 214		Addizionale regionale 215			
	Addizionale regionale sospesa 216	Addizionale comunale acconto 2013 217	Addizionale comunale saldo 2013 218		Addizionale comunale a saldo sospesa 219		Addizionale comunale in acconto sospesa 220			
SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO									
	Totale redditi 2013 251		Totale ritenute operate 252		Ritenute sospese 253		Vedere istruzioni 254		Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir 255	
	Codice fiscale 256		Redditi 257		Ritenute operate 258		Ritenute sospese 259			
	Vedere istruzioni 260		Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir 261							
REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA									
	Totale redditi 301		Totale ritenute Irpef 302		Totale add. regionale all'Irpef 303		Totale ritenute Irpef sospese 304		Totale add. reg. all'Irpef sospesa 305	
	Causale 306	Redditi 307	Titolo 308		Ritenute Irpef 309		Addizionale regionale all'Irpef 310		Ritenute Irpef sospese 311	
	Addizionale reg. all'Irpef sospesa 312	Periodo di partecipazione 313 anni mesi		Aliquote 314		Anticipazioni reintegrate 315		Codice fiscale del sostituto 316		
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 351		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 352		Totale ritenute operate 353		Totale ritenute sospese 354			
	Anno apertura successione 355	Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 356		Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 357		Ritenute operate 358				
	Ritenute sospese 359	Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.) 360		Periodo d'imposta 361		Codice fiscale del sostituto 362				
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA									
	Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 401		Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 402		Detrazione 403		Ritenuta netta operata nell'anno 404		Ritenute sospese 405	
	Ritenute operate in anni precedenti 406	Ritenute di anni precedenti sospese 407		Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 408		TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 409		TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda 410		
	TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 411	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 412		TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 413						
	DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO									
	Data di inizio rapporto di lavoro 414 giorno mese anno		Data di cessazione rapporto di lavoro 415 giorno mese anno		Quota eccedente 416		Giorni di sospensione 417		Tempo deter. 418	
									Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) 419	
	INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ									
	Periodo di commisurazione 420 anni mesi		Periodo convenzionale 421 anni mesi		Tempo parziale 422 anni mesi		Ammontare erogato nel 2013 423		Titolo 424	
									Rate 425	
									Erogato in anni precedenti 426	
	Altre indennità									
	Anno di ultima erog. 429	Ammontare erogato nel 2013 430		Titolo 431		Erogato in anni precedenti 432		Anno di ultima erog. 433		Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 434
	TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR									
	Periodo di commisurazione 435 anni mesi		Periodo convenzionale 436 anni mesi		Tempo parziale 437 anni mesi		TFR maturato 438		TFR erogato nel 2013 439	
									Titolo 440	
									Rate 441	
									Rate 442	
	TFR erogato in anni precedenti 443									
	TFR erogato in anni precedenti 444		Anno di ultima erog. 445		TFR destinato al fondo 446		Percentuale 447		Riduzioni riconosciute dal fondo 448	
	Altre indennità									
	Ammontare erogato nel 2013 449		Titolo 450		Erogato in anni precedenti 451		Anno di ultima erog. 452		Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 453	

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Comunicazione _____

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001																					
Datore di lavoro 454		Fondo di tesoreria 455		Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 456																	
Periodo di commistione 457 anni mesi		Periodo convenzionale 458 anni mesi		Tempo parziale 459 anni mesi 460 %		TFR															
						TFR maturato 461								TFR erogato nel 2013 462							
Titolo 463		Rate 464 465		TFR erogato in anni precedenti 466																	
				Anno di ultima erog. 467																	
				TFR destinato al fondo 468																	
Altre indennità																					
Ammontare erogato nel 2013 469				Titolo 470		Erogato in anni precedenti 471				Anno di ultima erog. 472				Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 473							
PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE																					
Natura iscritto 474		Periodo di contribuzione al 31/12/2000 475 anni mesi				Ammontare erogato nel 2013 476				Titolo 477		Erogato in anni precedenti 478									
Anno di ultima erog. 479		Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 480																			
										Vedere istruzioni 481		TFR interamente destinato al fondo pensione 482									
PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE																					
Periodo contribuzione dal 1/1/2001 483 anni mesi		Ammontare erogato nel 2013 484				Titolo 485		Erogato in anni precedenti 486				Anno di ultima erog. 487		Redditi già assoggettati ad imposta 488				Vecchi iscritti a vecchi fondi 489			
ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985										RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973											
Ritribuzione media biennio precedente 490				Aliquota 491		Erogazioni rapporti cessati ante 1974 492														Totale imponibile 493	
DATI RIEPILOGATIVI																					
Reddito di riferimento 494				Vedere istruzioni 495		Aliquota 496 Clausola		Aliquota 497 Clausola		Riduzioni 498											
Totale imponibile 499				Imposta complessiva 500				Detrazioni d'imposta 501				Detrazione di cui al decreto 20/03/08 502				Ritenute operate in anni precedenti 503					
Ritenute di anni precedenti sospese 504				Ritenute operate nel 2013 505				Ritenute del 2013 sospese 506				IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA Anno 2013 507				Anni precedenti 508					
COMPENSAZIONI																					
Ris.33/2003 509				Ritenute post 01/01/2007 510				Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 511													
ART. 2122 CODICE CIVILE																					
Codice fiscale del dipendente deceduto 512								Codice fiscale dell'avente diritto 513								Quota spettante per le indennità erogate 514					
ANNOTAZIONI																					
Codice		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	
		620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
		640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654					
DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO																					
Relazione di parentela		Codice fiscale										N. mesi a carico		Minore di tre anni		Percentuale di detrazione spettante		Detrazione 100% affidamento figli			
C 701 Coniuge		702										703		704		705		706			
F1 704 Primo figlio		D 705										707		708		709		710			
F 711		A 712 D 713										714		715		716		717			
F 711		A 712 D 713										714		715		716		717			
Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose																		719 %			

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Comunicazione _____

PARTE C**DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS**SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATISEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE
E CONTINUATIVESEZIONE 3
INPS GESTIONE
DEPENDENTI PUBBLICI
(EX INPDAP)DATI
ASSICURATIVI
INAIL

1	Matricola azienda	2	INPS	3	Altro	4	Imponibile previdenziale	5	Imponibile ai fini IVS	6	Contributi a carico del lavoratore trattenuti		
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens													
Tutti 7 <input type="checkbox"/> Tutti con l'esclusione di 8 <input type="checkbox"/>													
T G F M A M G L A S O N D													
9	Compensi corrisposti al collaboratore	10	Contributi dovuti	11	Contributi a carico del collaboratore trattenuti	12	Contributi versati						
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens													
Tutti 13 <input type="checkbox"/> Tutti con l'esclusione di 14 <input type="checkbox"/>													
T G F M A M G L A S O N D													
15	Codice fiscale Amministrazione	16	Progressivo azienda	17	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	18	Pens.	19	Prev.	20	Enpdep Cred./Enam	21	Anno di riferimento
23	Totale imponibile pensionistico	24	Totale contributi pensionistici	25	Totale imponibili TFS	26	Totale contributi TFS	27	Totale imponibile TFR				
28	Totale contributi TFR	29	Totale imponibile Gestione Credito	30	Totale contributo Gestione Credito	31	Totale imponibile ENPDEP/ENAM	32	Totale contributi ENPDEP/ENAM				
33	Qualifica	34	Posizione assicurativa territoriale	C.	C.	35	Data inizio giorno mese	36	Data fine giorno mese	37	Codice comune	38	Personale viaggiante

PARTE D**ASSISTENZA 2013**

SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE									
1	Mese	2	Importo rimborsato	3	Imposta trattenuta	4	Interessi	5	Importo effettivamente trattenuto
SALDO IRPEF 2012 CONIUGE DICHIARANTE									
7	Importo rimborsato	8	Imposta trattenuta	9	Interessi				
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE									
11	Imposta trattenuta	12	Interessi	13	Importo rimborsato a seguito di rettifica	14	Importo effettivamente trattenuto		
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE									
16	Imposta trattenuta	17	Interessi	18	Importo rimborsato a seguito di rettifica				
ADDITIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE									
20	Importo rimborsato	21	Importo trattenuto	22	Interessi	23	Importo effettivamente trattenuto	25	Codice regione
ADDITIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE									
26	Importo rimborsato	27	Importo trattenuto	28	Interessi	30	Codice regione		
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE									
31	Importo rimborsato	32	Importo trattenuto	33	Interessi	34	Importo effettivamente trattenuto	36	Codice comune
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE									
37	Importo rimborsato	38	Importo trattenuto	39	Interessi	41	Codice comune		
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE									
42	Importo rimborsato	43	Importo trattenuto	44	Interessi	45	Importo effettivamente trattenuto	47	Codice comune
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE DICHIARANTE									
48	Importo rimborsato	49	Importo trattenuto	50	Interessi	52	Codice comune		
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE									
53	Imposta trattenuta	54	Interessi	55	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione	56	Importo effettivamente trattenuto		

Codice fiscale del percipiente

Progressivo Comunicazione

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione		
58	59	60		
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	
62	63	64	65	
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi		
67	68	69		
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato	Importo effettivamente trattenuto	
71	72	73	74	
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato		
76	77	78		
PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto	
80	81	82	83	
PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica		
85	86	87		
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione	Importo effettivamente trattenuto	
89	90	91	92	
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ CONIUGE DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione		
94	95	96		
Tipo ⁹⁸ conguaglio <input type="checkbox"/> Rettificativo ⁹⁹ <input type="checkbox"/> Integrativo ¹⁰⁰ <input type="checkbox"/> Mod. 730/2013 ¹⁰¹ <input type="checkbox"/>				
SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE				
Mese	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto
102	103	104	105	106
				Richiesta di minore acconto ¹⁰⁷ <input type="checkbox"/>
SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE				
	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Richiesta di minore acconto
	108	109	110	111
				<input type="checkbox"/>
SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE				
	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto
	112	113	114	115
				Richiesta di minore acconto ¹¹⁶ <input type="checkbox"/>
SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE				
	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Richiesta di minore acconto
	117	118	119	120
				<input type="checkbox"/>

Codice fiscale del percipiente

Progressivo Comunicazione

RETTIFICHE		Mese 121	Imposta trattenuta saldo irpef 2012 dichiarante 122	Imposta trattenuta saldo irpef 2012 coniuge 123	Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2013 dichiarante 124	Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2013 coniuge 125
			Importo trattenuto addizionale regionale 2012 dichiarante 126	Importo trattenuto addizionale regionale 2012 coniuge 127	Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 dichiarante 128	Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 coniuge 129
			Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 dichiarante 130	Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 coniuge 131	Imposta trattenuta acconto tassazione separata dichiarante 132	Imposta trattenuta acconto tassazione separata coniuge 133
			Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività dichiarante 134	Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività coniuge 135	Cedolare secca locazioni 2012 dichiarante 136	Cedolare secca locazioni 2012 coniuge 137
			Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 dichiarante 138	Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 coniuge 139	Contributo di solidarietà dichiarante 140	Contributo di solidarietà coniuge 141
			SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
		Mese 142		Imposta trattenuta 143		Imposta trattenuta 144
			SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
				Imposta trattenuta 145		Imposta trattenuta 145
CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI			SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE			
		Esito 147	Importo non rimborsato 148	Importo non trattenuto 149	SALDO IRPEF 2012 CONIUGE	
			PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 152	Importo non trattenuto 153	Importo non rimborsato 154	Importo non trattenuto 155
			ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE		ADDIZIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 156	Importo non trattenuto 157	Importo non rimborsato 158	Importo non trattenuto 159
			ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 160	Importo non trattenuto 161	Importo non rimborsato 162	Importo non trattenuto 163
			SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE		SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 164	Importo non trattenuto 165	Importo non rimborsato 166	Importo non trattenuto 167
			SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 168	Importo non trattenuto 169	Importo non rimborsato 170	Importo non trattenuto 171
			ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE		ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE	
			Importo non rimborsato 172	Importo non trattenuto 173	Importo non rimborsato 174	Importo non trattenuto 175
			IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE	
			Importo non rimborsato 176	Importo non trattenuto 177	Importo non rimborsato 178	Importo non trattenuto 179
			CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE		CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 180	Importo non trattenuto 181	Importo non rimborsato 182	Importo non trattenuto 183
			PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 184	Importo non trattenuto 185	Importo non rimborsato 186	Importo non trattenuto 187
			SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
			Importo non rimborsato 188	Importo non trattenuto 189	Importo non rimborsato 190	Importo non trattenuto 191
			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DICHIARANTE		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ CONIUGE	
			Importo non rimborsato 192	Importo non trattenuto 193	Importo non rimborsato 194	Importo non trattenuto 195
DATI DEL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO		Vedere istruzioni 196	Codice fiscale 197	Numero di iscrizione all'albo 198	Data ricezione Mod. 730-4 199	Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo 200
		<input type="checkbox"/>			2013	2013


**COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO,
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			
DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2		Nome 3
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6	
					Prov. nascita (sigla) 7
	Comune 8		Provincia (sigla) 9	Codice regione 10	Codice comune 11
	Via e numero civico 12		Erede 13 <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali 14	
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 15		Località di residenza estera 16		
	Via e numero civico 17		Codice Stato estero 18		
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 19	Anno 20	Anticipazione 21 <input type="checkbox"/>	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 23	
	Codice 24	Altre somme non soggette a ritenuta 25		Imponibile 26	Ritenute a titolo d'acconto 27
	Ritenute a titolo d'imposta 28		Ritenute sospese 29	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 30	
	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 31		Addizionale Regionale sospesa 32	Addizionale comunale a titolo d'acconto 33	
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 34		Addizionale comunale sospesa 35	Imponibile anni precedenti 36	
	Ritenute operate anni precedenti 37		Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 38	Contributi previdenziali a carico del percipiente 39	
	Spese rimborsate 40		Ritenute rimborsate 41		
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	Somme corrisposte prima della data di fallimento 42		Somme corrisposte dal curatore/commissario 43		
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	Causale 44	Codice fiscale 45		Imponibile 46	
	Ritenute a titolo d'acconto 47	Ritenute a titolo d'imposta 48		Ritenute sospese 49	
	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 50	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 51		Addizionale Regionale sospesa 52	
	Addizionale comunale a titolo d'acconto 53	Addizionale comunale a titolo d'imposta 54		Addizionale comunale sospesa 55	



| | | | |

Mod. N.

11

Pag. 17

Codice fiscale

Mod. N.

Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1 <input type="text"/>	Ritenute a titolo d'imposta 2 <input type="text"/>	Ritenute sospese 3 <input type="text"/>	
		Addizionale regionale a titolo d'acconto 4 <input type="text"/>	Addizionale regionale a titolo d'imposta 5 <input type="text"/>	Addizionale regionale sospesa 6 <input type="text"/>	
		Addizionale comunale a titolo d'acconto 7 <input type="text"/>	Addizionale comunale a titolo d'imposta 8 <input type="text"/>	Addizionale comunale sospesa 9 <input type="text"/>	
Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie	SS4	Addizionale regionale 2012 non trattenuta nel 2013 1 <input type="text"/>	Addizionale comunale 2012 a saldo non trattenuta nel 2013 2 <input type="text"/>	Addizionale comunale acconto 2013 3 <input type="text"/>	
		Assistenza 2013			
		Saldo IRPEF 2012 4 <input type="text"/>	Primo acconto IRPEF 2013 5 <input type="text"/>	Addizionale regionale 2012 6 <input type="text"/>	Saldo addizionale comunale 2012 7 <input type="text"/>
		Acconto addizionale comunale 2013 8 <input type="text"/>	Secondo acconto IRPEF 2013 9 <input type="text"/>	Acconto tassazione separata 10 <input type="text"/>	Imposta sostitutiva premi di produttività 11 <input type="text"/>
		Cedolare secca locazioni 2012 12 <input type="text"/>	Primo rata acconto cedolare secca 2013 13 <input type="text"/>	Seconda rata acconto cedolare secca 2013 14 <input type="text"/>	Contributo di solidarietà 15 <input type="text"/>



Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N.

11

Sezione I
Erario

Codice fiscale

Mod. N.

Sezione II
Addizionale
regionale

	Periodo di riferimento		Trattenute effettuate		Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno											
ST14	1		2		4	5	6	7					
	8	Interessi	9	Ravvedimento	10	Note	11	Codice tributo/Capitolo	12	Tesoreria	13	Codice regione	14
ST15	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST16	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST17	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST18	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST19	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST20	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST21	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST22	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST23	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST24	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			
ST25	1		2		4	5	6	7					
	8		9		10		11	12	13	14			



SEMPLIFICATO
2014

**PROSPETTO SV**

Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

CODICE FISCALE

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

Mod. N.

1 2 3 4

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)												Eventi eccezionali	
												1	2
Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato							
mese	anno												
SV1		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV2		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV3		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV4		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV5		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV6		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV7		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV8		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV9		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV10		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV11		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV12		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		
SV13		1	2	4	5	6	7						
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento					
8		9		10		11	12	14	giorno	mes	anno		

Country	Percentage
USA	85
UK	75
France	70
Germany	65
Italy	60
Spain	55
Japan	50
China	45
India	40
Brazil	35
South Africa	30
Canada	25
Australia	20
South Korea	15
Sweden	10
Norway	5
Denmark	5
Finland	5
Ireland	5
Portugal	5
Greece	5
Turkey	5
Poland	5
Czech Republic	5
Slovakia	5
Hungary	5
Romania	5
Bulgaria	5
Slovenia	5
Croatia	5
Serbia	5
Bosnia and Herzegovina	5
Montenegro	5
Albania	5
Macedonia	5
Bulgaria	5
Romania	5
Slovakia	5
Czech Republic	5
Hungary	5
Poland	5
Turkey	5
Greece	5
Portugal	5
Ireland	5
Denmark	5
Norway	5
Sweden	5
South Korea	5
Australia	5
Canada	5
South Africa	5
Brazil	5
India	5
China	5
Japan	5
Italy	5
Germany	5
France	5
UK	5
USA	5

PROSPETTO SX

Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Mod. N.

	SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da compenso per assistenza fiscale	Versamenti 2013 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008	
		1	2	3	4	5	
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24	Crediti maturati nel 2013	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2013	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
		2	3	4	5	6	7
Importo complessivo	SX4						
		Codice					
Erario	SX5						
Addizionale comunale 2007	SX6						
Ente impositore	SX7	1					
	SX8						
	SX9						
	SX10						
	SX11						
	SX12						
	SX13						
	SX14						
	SX15						
	SX16						
	SX17						
	SX18						
	SX19						
	SX20						
	SX21						
	SX22						
	SX23						
	SX24						
	SX25						
	SX26						
	SX27						
	SX28						
	SX29						
	SX30						
Regioni a statuto speciale	SX31	VA ¹	SA ²	SI ³			
Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)	(di cui trasferito al consolidato 1)				2
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)	(di cui trasferito al consolidato)				
Riepilogo altri crediti	SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2013 1	credito utilizzato in F24 2			ammontare credito residuo 3
	SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2013 1	credito acquisito 2	credito ceduto 3		credito utilizzato in F24 4
			credito utilizzato a scomputo 5	ammontare credito residuo 6			
	SX38	Credito riconosciuto per famiglie numerose	anno 2013 1	credito recuperato 2			
	SX39	Credito riconosciuto per canoni di locazione	anno 2013 1	credito recuperato 2			
	SX40	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	credito spettante nel 2013 1	credito utilizzato 2		credito residuo 3	



CODICE FISCALE

Age Group	Percentage
18-24	15%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	30%
55-64	35%
65-74	40%
75-84	45%
85+	50%

PROSPETTO SY

**Somme liquidate a seguito di procedure
di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25
del D.L. n. 78/2010**

Mod. N.

11

		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1	Eventi eccezionali		2	
Sezione I									
Riservata al soggetto erogatore delle somme		Codice fiscale debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio					
	SY2	1		2					
		Somme erogate		Ritenute operate	Ritenute non operate				
		3		4		5	<input type="checkbox"/>		
	SY3	1		2					
		3		4		5	<input type="checkbox"/>		
	SY4	1		2					
	3		4		5	<input type="checkbox"/>			
SY5	1		2						
	3		4		5	<input type="checkbox"/>			
SY6	1		2						
	3		4		5	<input type="checkbox"/>			
Sezione II									
Riservata al debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia	Somme erogate		Tipologia
	SY7	1		2		3		4	
		Somme erogate		Tipologia	Somme erogate		Tipologia	Somme erogate	
		6		7		8		9	
	SY8	1		2		3		4	
		6		7		8		9	
	SY9	1		2		3		4	
		6		7		8		9	
	SY10	1		2		3		4	
		6		7		8		9	
	SY11	1		2		3		4	
	6		7		8		9		
Sezione III									
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010		Codice fiscale beneficiario		Ammontare del bonifico		Ritenute effettuate			
	SY12	1		2		3			
	SY13	1		2		3			
	SY14	1		2		3			
	SY15	1		2		3			

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 207/2008 (convertito in L. n. 14/2009) c.d. "Mille proroghe", al calendario per l'invio delle dichiarazioni fiscali, il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770 semplificato è stato definitivamente fissato al **31 luglio di ciascun anno**, allineando la scadenza a quella già prevista per il mod. 770 Ordinario.

Si tratta di una modifica di carattere strutturale in quanto il decreto è intervenuto direttamente a modifica del testo del Regolamento di cui al DPR 322/1998 concernente i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel caso specifico del modello 770 semplificato, l'art. 42, c. 7 ter, lett. e) del decreto in parola, sostituendo all'art. 4 c. 3 bis del DPR 322/1998 la parola "marzo" con la parola "luglio" ha di fatto fissato al 31 luglio il termine di trasmissione in via telematica del mod. 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta comprese le amministrazioni dello stato anche con ordinamento autonomo che effettuano ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e che risultano tenuti al rilascio delle certificazioni mod. CUD. Con riferimento al modello **770/2014, la scadenza è fissata al 31 luglio 2014.**

Esposizione dei dati

Per quanto concerne l'esposizione dei dati all'interno del modello 770 Semplificato 2014, si può osservare come vengano confermate le modalità espositive introdotte dall'Agenzia delle Entrate già lo scorso anno. I dati fiscali, pertanto, **vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale**, con conseguente superamento della precedente modalità di esposizione basata, al contrario, sul troncamento delle cifre decimali.

Esempio

I seguenti dati in euro: 55,505; 65,626; 65,493;

Nel modello 770 andranno esposti come segue: 55,51; 65,63; 65,49.

Gli importi relativi ai dati **contributivi dell' INPS e dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici**, che nelle istruzioni degli scorsi anni dovevano essere indicati all'unità di euro previo arrotondamento delle cifre decimali, **sono anch'essi da esporre in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.**

Presentazione della dichiarazione

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei "gestori incaricati"

Si rammenta che come da quattro anni a questa parte, nell'ambito delle istruzioni alla presentazione del modello (in particolare, presentazione telematica diretta, presentazione telematica tramite intermediari abilitati, dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni e dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi) e alle modalità di abilitazione (sia per il canale Entratel che per quello Fisconline) sono state precisate le modalità di abilitazione e di accesso ai servizi telematici previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009 che ha recepito le disposizioni del Garante per la Privacy. In pratica, come si legge nell'ambito delle motivazioni del provvedimento citato, è stato necessario modificare il sistema in uso per le **credenziali d'accesso** attribuite agli utenti dei servizi telematici diversi da persona fisica prevedendo, fra l'altro, l'onere della **comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati identificativi dei cosiddetti "gestori incaricati" e degli "operatori incaricati"** (cioè persone fisiche che effettuano transazioni telematiche con credenziali proprie, in nome e per conto delle società cui appartengono).

Modalità di presentazione

Sono quattro le possibili e alternative modalità di presentazione della Dichiarazione:

TRASMISSIONE INTEGRALE: Frontespizio, Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, Prospetti SS, ST, SV, SX e SY. L'ipotesi riguarda:

- il sostituto tenuto a presentare esclusivamente il modello 770 semplificato;
- il sostituto tenuto a presentare anche il mod. 770 ordinario che, non avendo effettuato compensazioni "interne" tra le ritenute del semplificato e le ritenute dell'ordinario, abbia optato per l'invio integrale del modello 770 semplificato.

TRASMISSIONE PARZIALE: Frontespizio, Comunicazioni lavoro dipendente, Comunicazioni lavoro autonomo, Prospetto SS e Prospetto SY, **senza i Prospetti ST, SV e SX** (versamenti e compensazioni inclusi nei Quadri ST, SV e SX del mod. 770 ordinario). Tale modalità di trasmissione riguarda i sostituti tenuti a presentare anche il mod. 770 ordinario.

E' facoltativa, quando i sostituti non hanno effettuato compensazioni "interne", ai sensi del DPR 445/97, tra i versamenti attinenti al mod. 770 semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e versamenti relativi al modello ordinario (redditi di capitale).

E' obbligatoria, nell'altra ipotesi, quando cioè i sostituti d'imposta hanno operato compensazioni tra i versamenti attinenti al mod. 770 semplificato con quelli del mod. 770 ordinario.

TRASMISSIONE SEPARATA IN 2 PARTI:

Risulta possibile presentare il modello 770 Semplificato in n. 2 distinte parti:

- una contenente le comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente;
- l'altra contenente le comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo.

In caso di presentazione suddivisa, unitamente alle comunicazioni di lavoro dipendente occorre inviare separatamente anche il prospetto dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (ST), il prospetto (SV) relativo alle trattenute di addizionali comunali, il prospetto (SS) dei dati riassuntivi relativi alle comunicazioni contenute nella medesima parte, il prospetto delle compensazioni (SX) nonché il prospetto delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (SY).

Unitamente alle comunicazioni di lavoro autonomo occorre inviare separatamente analoghi prospetti (ST, SV, SS, SX ed SY). Da quest'anno, il prospetto SV dovrà essere inviato nelle specifiche casistiche che saranno oggetto di commento di questa dispensa.

In sintesi:

prima parte:	Frontespizio, comunicazioni lavoro dipendente con i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY;
seconda parte:	Frontespizio, comunicazioni lavoro autonomo con i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY.

Condizioni per la suddivisione del modello

La possibilità di presentare il modello semplificato suddiviso in due parti è, però, subordinata al verificarsi di precise condizioni.

In particolare, il sostituto d'imposta può scegliere di suddividere il modello semplificato se nell'anno **2013**:

- sono state operate ritenute sia nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati, delle indennità di fine rapporto e delle trattenute di assistenza fiscale (oggetto della prima comunicazione di cui si compone il modello) che nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (oggetto della seconda comunicazione di cui si compone il modello);
- **non sono state effettuate compensazioni interne tra le ritenute relative a ciascuna comunicazione** di cui si compone il modello semplificato;
- **non sono state operate compensazioni interne tra le ritenute attinenti al modello 770 Semplificato e quelle relative al modello Ordinario.**

Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare anche il modello ordinario e abbia effettuato compensazioni interne tra le ritenute sui redditi di capitale e le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, dovrà includere i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni esclusivamente nel modello ordinario e non avrà la possibilità di presentare il modello 770 Semplificato suddiviso in due parti. In tale ipotesi, il prospetto SS dovrà essere contenuto nel modello semplificato.

Le suddette modalità di presentazione vanno rappresentate in una delle 4 sezioni del riquadro "Redazione della dichiarazione" del Frontespizio.

Trasmissione telematica

La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica. Non può essere presentata tramite banche convenzionate o uffici postali, né tramite raccomandata (o altro mezzo equivalente).

Quando si considera "presentata" la dichiarazione

La dichiarazione si considera "presentata" nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Prova di presentazione della dichiarazione

La prova di presentazione della dichiarazione è data dalla **comunicazione** fornita, per via telematica, **dell'agenzia delle entrate che attesta, in assenza di errori, l'avvenuto ricevimento della dichiarazione**. Non costituisce prova di presentazione il semplice messaggio di conferma di avvenuta trasmissione. La comunicazione di ricezione della dichiarazione può comunque essere richiesta senza limiti di tempo sia da parte del contribuente che dall'intermediario a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine del **31 luglio 2014** ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (circ. Ministero Finanze n. 195/E del 24/9/1999).

Trasmissione telematica.

La dichiarazione può essere trasmessa:

- direttamente dal sostituto d'imposta, oppure
- tramite un intermediario abilitato scelto tra quelli individuati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, revisori contabili, notai ecc.).

Trasmissione diretta

La dichiarazione predisposta dal sostituto d'imposta può essere trasmessa direttamente attraverso:

- il servizio telematico Entratel;
- il servizio telematico Internet (Fisco Online), ovvero tramite

I servizi telematici Internet ed Entratel e sono accessibili all'indirizzo: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Individuazione del sistema di trasmissione

L'utilizzo di uno dei due predetti canali (Internet o Entratel) dipende, innanzitutto, dal numero dei percipienti per i quali si presenta la dichiarazione: E' possibile utilizzare il servizio Internet nel caso in cui i percipienti non superino le 20 unità e sempreché non si è già abilitati alla trasmissione telematica attraverso il servizio Entratel.

E' necessario, invece, utilizzare il servizio Entratel quando il predetto numero complessivo dei percipienti è superiore a 20.

Le istruzioni precisano che il conteggio del numero dei percipienti deve essere fatto rilevando il numero complessivo delle comunicazioni (di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) indicato nel Frontespizio, riquadro "**Redazione della dichiarazione**".

In caso di presentazione del modello 770 Semplificato in forma separata, il superamento del limite di 20 soggetti in una sola parte del predetto modello comporta l'obbligo di presentare attraverso Entratel entrambe le parti del modello 770 Semplificato.

Il medesimo obbligo scatta, inoltre, qualora il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare oltre al modello 770 semplificato per un numero di soggetti non superiore a 20 anche il modello 770 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20.


I soggetti già abilitati ad Entratel devono comunque servirsi di tale servizio (c.m. n. 21/E del 5 marzo 2001).

SOSTITUTO CHE "SEPARA" IN 2 PARTI IL MOD. 770 SEMPLIFICATO



Servizio telematico Entratel, se una delle due parti del modello contiene un numero di comunicazioni superiore a 20.

SOSTITUTO OBBLIGATO A PRESENTARE SIA IL MOD. 770 SEMPLIFICATO CHE IL MOD. 770 ORDINARIO



Servizio telematico Entratel, se una delle due dichiarazioni contiene un numero di soggetti superiore a 20.

Gestori incaricati ed operatori incaricati

E' richiesta l'identificazione diretta dell'incaricato ("gestore incaricato" persone fisica) che fisicamente effettua l'invio, in nome e per conto della società.

Le istruzioni spiegano, che con riferimento a quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, ai fini di adeguare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008 in base alle quali non è più prevista la possibilità di utilizzare credenziali generiche.

Pertanto, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione **tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi devono essere comunicati:**

- a) **per via telematica**, tramite il proprio rappresentante legale abilitato, ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- b) **con modalità cartacea**, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta su apposita modulistica, all'ufficio delle entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'Ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale sia dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati possono a loro volta anche nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA.

Le suddette istruzioni sono state aggiunte al fine di uniformare i servizi telematici alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy).

Entratel / internet: computo del numero di soggetti

Ai fini del computo dei soggetti in base ai quali determinare il servizio (Entratel o Internet) da utilizzare per la trasmissione telematica delle dichiarazioni occorre fare riferimento:

- per il modello semplificato, al numero di comunicazioni indicate nel Frontespizio nel riquadro "Redazione della dichiarazione";
- per il modello semplificato "separato" al numero di comunicazioni indicato in ciascuna parte;
- per il modello ordinario, al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR; nel caso di più righe riferiti allo stesso soggetto, gli stessi devono essere conteggiati più volte.

Trasmissione tramite intermediari abilitati

Gli Intermediari di cui all'art. 3 comma 3 DPR 322/1998 hanno l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni predisposte su incarico del dichiarante mentre hanno la facoltà di trasmettere quelle predisposte dal dichiarante stesso o da altro soggetto.

In entrambi i casi, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione deve rilasciare al sostituto d'imposta:

- l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica, debitamente sottoscritto e datato ancorché rilasciato in forma libera;
- entro 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate e firmata dal contribuente;
- entro lo stesso termine, la copia della comunicazione di avvenuta ricezione trasmessa dall'Agenzia delle entrate in via telematica all'utente che ha effettuato l'invio. Detta ultima comunicazione costituisce la prova per il contribuente dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Società appartenenti a Gruppi di Imprese (società controllante e società controllate)

È prevista la facoltà per i gruppi societari, nell'ambito dei quali vi sia almeno una società o ente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, di procedere alla trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni di tutti, o anche solo di una parte dei soggetti appartenenti al gruppo, per il tramite di una qualunque società o ente appartenente al gruppo anche non obbligato in proprio all'invio telematico. In tal caso va obbligatoriamente utilizzata la procedura **«Entratel»**.

La società del Gruppo che intenda incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, deve consegnarla debitamente sottoscritta alla società incaricata la quale è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al medesimo gruppo da quando viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Definizione di Gruppo


Si considerano appartenenti al gruppo (la verifica va effettuata al momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione):

i soggetti «controllanti», siano essi enti (anche non commerciali) e/o società (incluse società di persone);

le società di capitali «controllate» aventi la natura di s.p.a. S.a.p.a. ed S.r.l. possedute, direttamente o indirettamente, per una quota superiore al 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale possibilità è prevista in ogni caso:

- per le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 e del D.Lgs. n. 87/1992;
- per le imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991 e nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 40 del D.Lgs. n. 87/1992.

Predisposizione della dichiarazione**Momento della presentazione**

LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA PRESENTATA NEL GIORNO IN CUI RISULTA CONCLUSA LA RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Prova di presentazione della dichiarazione

INVIO DIRETTO

INVIO TRAMITE INTERMEDIARIO

INVIO TRAMITE SOCIETA' DEL GRUPPO



Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. In particolare, in base a tali disposizioni, è necessario:

che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;

che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi;

effettuare la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La prova della presentazione è data dalla **comunicazione** rilasciata per via telematica dall'agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare **da uno a cinque giorni lavorativi** successivi alla ricezione della dichiarazione. Tale comunicazione resta disponibile nel sistema telematico per trenta giorni, trascorsi i quali la ricevuta può essere richiesta solamente ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai termini di presentazione, le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente **"scartate"**, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 195/E del 24 settembre 1999).

Obblighi/Adempimenti dell'Intermediario**L'INTERMEDIARIO
DEVE**

Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'**impegno** a trasmettere i dati contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nel riquadro *"Impegno alla presentazione telematica"* nel Frontespizio della dichiarazione.

Rilasciare al sostituto d'imposta, **entro 30 giorni** dal termine previsto per la Presentazione della dichiarazione per via telematica l'**originale della dichiarazione** debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione.

Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse anche su supporti informatici.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI



Sanzioni e Ravvedimento operoso

Per l'applicazione delle sanzioni e del ravvedimento occorre avere riguardo ai termini per la presentazione del mod. 770/2014 semplificato che come è noto scadono il 31 luglio 2014. La violazione si considera "formale" quando l'errore o l'omissione non incide sulla determinazione del reddito, dell'imposta, del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo.

Violazioni	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta Dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate Dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio Dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni. 	dal 120 al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.
<ul style="list-style-type: none"> presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa) con ritardo non superiore a 90 giorni (in tale ipotesi la dichiarazione è valida; ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione; manca o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente; dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate 	da euro 258,00, a euro 2.065,00,
<ul style="list-style-type: none"> per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata 	euro 51,00
<ul style="list-style-type: none"> ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati inferiore a quello accertato 	dal 100 al 200% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.
<ul style="list-style-type: none"> omissione o incompletezza, nella dichiarazione degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 	da euro 516,00 a euro 4.131,00.
<ul style="list-style-type: none"> omesso o carente versamento delle ritenute alla fonte operate importi versati oltre le scadenze prescritte 	30% ¹ dell'importo non versato.
<ul style="list-style-type: none"> ritenuta alla fonte non operata in tutto o in parte 	20% dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.
<ul style="list-style-type: none"> Documenti utilizzati per i versamenti diretti non contenenti gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata 	Da euro 103,00 a euro 516,00


Ravvedimento

E' possibile regolarizzare attraverso l'istituto del "ravvedimento" (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97) le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

¹ La sanzione è ridotta:

- ad 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Ipotesi di ravvedimento	Sanzione ridotta
Dichiarazione tardiva o integrativa entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione	Sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
Omesso od insufficiente versamento	 <p>La violazione può essere regolarizzata entro 14 giorni dall'omesso versamento con una sanzione pari a 0,20% per giorno di ritardo. Raggiunto il 15 giorno la sanzione da applicare è quella seguente</p> <p>La violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3 % per cento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009; 1% dal 1° gennaio 2010; 1,5% dal 1° gennaio 2011; 2,5% dal 1 gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3‰ (pari ad 1/10 del 30%).</p> <p>Le violazioni non regolarizzate entro i 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.</p> <p>L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 2,5% dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.</p>
Dichiarazione infedele - Integrativa oltre 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione	<p>La sanzione minima prevista, pari al 100% delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 12,5%, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; • venga presentata una dichiarazione integrativa. <p>Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/8, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • venga presentata la predetta dichiarazione integrativa; • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovute, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. <p>Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/8 alle medesime condizioni descritte in precedenza.</p>
Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24	<p>Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).</p> <p>Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi al codice fiscale, al periodo di riferimento, al codice tributo, alla suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.</p>

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2014

Il Frontespizio della dichiarazione

Sez. "Tipo di dichiarazione"

Nella predetta sezione è possibile specificare, barrando gli appositi campi, se la Dichiarazione che si trasmette rappresenta una dichiarazione "Correttiva nei termini", una "Dichiarazione integrativa" oppure una "Correttiva/integrativa parziale".

Campo "Correttiva nei termini"

Il sostituto può presentare entro il termine di presentazione ordinario una nuova Dichiarazione correttiva per rettificare o integrare la dichiarazione già presentata. Tale dichiarazione sostituisce quella presentata in precedenza. In tal caso va barrata la casella "Correttiva nei termini". Il campo è alternativo al successivo punto "Dichiarazione Integrativa".

Campo "Dichiarazione integrativa"

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria, il sostituto d'imposta può presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo **una dichiarazione integrativa**:

- nell'ipotesi di ravvedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del D.L.vo n. 472/97, per correggere omissioni o errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Tale dichiarazione può essere presentata se non sono iniziati accessi o ispezioni e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta (un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore) oltre alla corresponsione degli interessi di legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2 comma 8 del DPR 322/1998, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori ed omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- ai sensi dell'art. 2 c. 8 bis del DPR 322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per sanare errori ed omissioni la cui correzione determina un risultato a favore del contribuente (ad esempio, un minor debito d'imposta, un maggior credito d'imposta). Il credito eventualmente risultante dalla predetta dichiarazione può essere utilizzato in compensazione orizzontale ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

Nelle suddette ipotesi va barrata la casella "Dichiarazione integrativa". Si ritiene utile precisare che è possibile presentare la dichiarazione integrativa solo se è stata presentata la dichiarazione originaria.

Campo "Correttiva/integrativa parziale".

Il campo origina dall'esigenza di dare immediato risalto alla circostanza che la dichiarazione correttiva nei termini o la dichiarazione integrativa è presentata con riferimento alle sole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. In tale evenienza, recitano le istruzioni, **occorre barrare anche la casella "Correttiva/Integrativa parziale"**. Il campo va barrato se contestualmente è barrato il campo "correttiva nei termini" oppure "Dichiarazione Integrativa". La facoltà di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa parziale è concessa ai soli sostituti d'imposta che hanno già presentato la dichiarazione contenente un **numero di comunicazioni superiore a 200 e che, in tal caso, occorre comunque trasmettere il prospetto SS integralmente compilato aggiornato in coerenza alle modifiche presenti nelle comunicazioni.**

La dichiarazione "Correttiva/integrativa parziale" può riguardare, nel caso che sia già stato presentato il modello 770/2014 semplificato in relazione a un numero di comunicazioni superiore a 200, **anche i prospetti ST, SV e SX** che si intendono correggere o integrare.



- La rettifica parziale della dichiarazione NON è consentita se la dichiarazione contiene un numero complessivo di certificazioni inferiore a 200.
- E' obbligatorio inviare il prospetto SS Totale a seguito di integrazioni relative alle certificazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
- La dichiarazione correttiva/integrativa parziale prevede sempre la sostituzione dell'intera comunicazione o dell'intero prospetto.
- Non è possibile sostituire singoli campi del modello 770/2014 semplificato.

Predisposizione della Dichiarazione "correttiva/integrativa" parziale

Invio delle sole comunicazioni da correggere

Per la rettifica o l'integrazione della dichiarazione prima della scadenza del termine (31 luglio 2014) o successivamente a tale data i sostituti d'imposta possono inviare solamente le comunicazioni che si intendono modificare.

Le istruzioni avvertono tuttavia che la possibilità di produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" (anche in presenza di trasmissione del modello in due parti) mediante l'invio delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare è consentita ai soli sostituti d'imposta che hanno presentato il modello 770 semplificato **con un numero di comunicazioni superiore a 200**.

In tale ipotesi la Dichiarazione sarà costituita:

- dal **Frontespizio**, nel quale andranno barrate a seconda dei casi una delle due caselle "correttiva nei termini" o "dichiarazione integrativa" insieme alla nuova casella "correttiva/integrativa parziale";
- dalle Comunicazioni da integrare o correggere, complete di ogni loro parte, utilizzando gli stessi numeri progressivi presenti sulla dichiarazione originaria;
- dal **prospetto SS** aggiornato delle modifiche apportate alle Comunicazioni.

Il dato da indicare nel campo "numero comunicazioni" del **Frontespizio** dovrà coincidere con quello indicato nel Frontespizio della dichiarazione originaria.

Ovviamente i sostituti che hanno precedentemente trasmesso una dichiarazione **con un numero di comunicazioni fino a 200**, saranno obbligati a ritrasmettere integralmente la propria dichiarazione.

Invio di ulteriori comunicazioni

Nell'ipotesi di nuove comunicazioni da trasmettere non presenti nella dichiarazione originaria, dovrà essere rispettata la progressione numerica. Alle nuove comunicazioni da trasmettere dovranno essere attribuiti, nel campo *"Progressivo comunicazione"*, i numeri di comunicazione successivi partendo dall'ultimo utilizzato sulla dichiarazione originaria ovvero in una delle 2 parti in cui la stessa è stata suddivisa.

In tale ipotesi la Dichiarazione sarà costituita da:

- dal **Frontespizio**, nel quale andranno barrate, a seconda dei casi, una delle due caselle *"correttiva nei termini"* o *"dichiarazione integrativa"* insieme alla nuova casella *"correttiva/Integrativa parziale"*
- dalle nuove **ulteriori comunicazioni** con i rispettivi numeri progressivi come sopra specificato;
- dal **Prospetto SS** aggiornato delle modifiche apportate alle Comunicazioni.

Nel campo "numero comunicazioni" del Frontespizio dovrà essere indicato il numero complessivo delle comunicazioni inviate (numero originario + nuove).

Le predette modalità di integrazione e di correzione della dichiarazione dovranno rispettare la modalità di trasmissione prescelta per la dichiarazione originaria (vedi riquadro "Redazione della dichiarazione").

Prospetti ST, SV, SX ed SY da correggere o integrare

Tali modalità di compilazione vanno utilizzate anche per la correzione o l'integrazione dei Prospetti ST, SV e/o SX ed SY.

In tal caso, i prospetti vanno compilati integralmente.

Dichiarazione tardiva

Con le dovute sanzioni amministrative la dichiarazione può essere tardivamente presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni si considerano omesse.

**Campo "Eventi eccezionali"**

Il campo "Eventi eccezionali", situato in alto a destra nella seconda facciata del frontespizio del modello 770 Semplificato, richiede l'esposizione di un codice identificativo di talune situazioni di eccezionale gravità, per le quali il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione, a seguito di specifiche Ordinanze/Decreti di sospensione.

I codici che è possibile utilizzare per la compilazione di tale casella sono:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'art 23, comma 12 octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; **è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;**
- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Rispetto alle istruzioni dello scorso anno, si può osservare come l'unica variazione di rilievo, relativa alla casella in commento, riguardi il codice da utilizzare in presenza di contribuenti colpiti da "altri eventi eccezionali". Quest'anno, per evidenziare tale ipotesi, dovrà, infatti, essere utilizzato il codice 4 e non più il codice 7.

Ulteriore modifica, seppur di scarso interesse pratico, concerne la integrazione del significato del codice 3, a cui viene aggiunto l'inciso sopra evidenziato, concernente l'ulteriore proroga della sospensione, operata dalla L. n. 147/2013.

Più situazioni riguardanti Eventi diversi

Si rammenta che in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Sez. “Dati relativi al sostituto”

Nel riquadro **“Dati relativi al sostituto”** si segnala, con riferimento al campo **“Codice attività”**, la precisazione secondo cui deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. La tabella di classificazione delle attività economiche è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito internet del ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le istruzioni ministeriali precisano che l'indicazione del numero di **“Telefono o cellulare”**, **“Fax”** e **“indirizzo di posta elettronica”**, è facoltativa e che le suddette informazioni sono utili per ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Persone Fisiche

Nel campo **Comune di Nascita**, il sostituto nato all'estero deve indicare, al posto del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco il campo Provincia.

I dati relativi alla **Residenza anagrafica o al domicilio fiscale** vanno riportati con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione. Se rispetto alla dichiarazione dello scorso anno è cambiato il domicilio fiscale deve essere indicata la data della variazione.

Nel campo **“Codice comune”** deve essere indicato il **codice catastale del Comune** rilevabile dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del **modello UNICO 2014 PF**, fascicolo 1, nonché dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, www.finanze.gov.it.

Altri Soggetti

I dati relativi alla **“Sede Legale”** o al **“Domicilio fiscale”** (se diverso dalla sede legale) vanno indicati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se manca la Sede legale, nel rigo **“domicilio fiscale”** va indicata la sede amministrativa.

Le società e gli enti non residenti devono indicare, la Stabile organizzazione in Italia (se esistente) in luogo della Sede legale. In presenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Nel campo **“Codice comune”** deve essere indicato il **codice catastale del Comune** (vedasi in proposito quanto già accennato per il riquadro **“persone fisiche”**).

I codici relativi alla **“Stato”**, rilevabili dalla Tabella SA allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

I codici relativi alla **“Natura Giuridica”**, rilevabili dalla Tabella SB allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

- | <i>Soggetti residenti</i> | <i>Soggetti non residenti</i> |
|---|--|
| 1. Società in accomandita per azioni | 30. Società semplici, irregolari e di fatto |
| 2. Società a responsabilità limitata | 31. Società in nome collettivo |
| 3. Società per azioni | 32. Società in accomandita semplice |
| 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione | 33. Società di armamento |
| 5. Altre società cooperative | 34. Associazioni fra professionisti |
| 6. Mutue assicuratrici | 35. Società in accomandita per azioni |
| 7. Consorzi con personalità giuridica | 36. Società a responsabilità limitata |
| 8. Associazioni riconosciute | 37. Società per azioni |
| 9. Fondazioni | 38. Consorzi |
| 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica | 39. Altri enti ed istituti |
| 11. Consorzi senza personalità giuridica | 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto |
| 12. Associazioni non riconosciute e comitati | 41. Fondazioni |
| 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) | 42. Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 14. Enti pubblici economici | 43. Altre organizzazioni di persone e di beni |
| 15. Enti pubblici non economici | 44. Trust |
| 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica | 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) |
| 17. Opere pie e società di mutuo soccorso | |
| 18. Enti ospedalieri | |
| 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale | |
| 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo | |
| 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi | |
| 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia | |
| 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR | |
| 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR | |
| 25. Società in accomandita semplice | |
| 26. Società di armamento | |
| 27. Associazione fra artisti e professionisti | |
| 28. Aziende coniugali | |
| 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) | |
| 30. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) | |
| 51. Condomini | |
| 52. Depositi I.V.A. | |
| 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro | |
| 54. Trust | |
| 55. Amministrazioni pubbliche | |
| 56. Fondazioni bancarie | |
| 57. Società europea | |
| 58. Società cooperativa europea | |

I codici relativi alla **“Situazione”**, rilevabili dalla Tabella SC allegata alle istruzioni ministeriali, sono i seguenti:

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

Il **“Codice fiscale del dicastero di appartenenza”** riguarda le sole amministrazioni dello Stato.

Sez. “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”

In questo riquadro devono essere riportati i dati anagrafici (Cognome e nome, sesso, data di nascita, comune di nascita, provincia), il codice fiscale, la carica rivestita dal **soggetto** (persona fisica) che presenta la dichiarazione.

In particolare:

- nel campo **“Data di carica”**, la decorrenza della data di carica del rappresentante firmatario della dichiarazione;
- nel campo **“Codice carica”**, si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione

- 1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 - Curatore fallimentare
- 4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 - Erede
- 8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 - Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 - Amministratore di condominio
- 14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Curatore fallimentare o commissario liquidatore

In caso di curatore fallimentare o commissario liquidatore, occorre compilare anche il campo **"Data apertura fallimento"**, specificando la data di apertura della procedura fallimentare nella forma giorno /mese /anno. Il dato può deve essere abbinato solo con **codice carica pari a 3** (curatore fallimentare) o **4** (commissario liquidatore);

Rappresentante firmatario della dichiarazione residente all'estero

Nel caso in cui il **soggetto firmatario della dichiarazione sia residente all'estero** sono richieste le seguenti altre informazioni:

- **Codice Stato estero** (si veda Tabella SG "Elenco dei Paesi e Territori esteri, in Appendice alle istruzioni ministeriali 770/2014)
- **Stato federato, provincia, contea**
- **l'Indirizzo estero.**

Rappresentante firmatario della dichiarazione diverso da persona fisica

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica (quindi, deve trattarsi di un soggetto giuridico), occorre indicare negli appositi campi:

- il **"codice fiscale della società o ente dichiarante"**
- il **"codice fiscale"** e i **dati anagrafici (Cognome e nome, sesso, data di nascita, comune di nascita provincia)** del rappresentante della società o ente dichiarante
- il **codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.**

Sez. "Redazione della dichiarazione"

Come gli scorsi anni, il riquadro **"Redazione della dichiarazione"**, è funzionale all'indicazione, in una delle 4 alternative sezioni, la specificità della dichiarazione presentata.

- a) Il sostituto, se non è tenuto a presentare anche il mod. 770 ordinario, presenterà il 770 semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV, SX ed SY (**SEZ. I** senza barratura casella **"Presenza di modello 770 ordinario 2014"**).
- b) Il sostituto, tenuto a presentare anche il mod. 770 ordinario in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2013, deve produrre il modello 770 semplificato senza i prospetti ST, SV, SX in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nel mod. 770 ordinario (**SEZ.. II**);
- c) Il sostituto tenuto a presentare anche il mod. 770 ordinario può facoltativamente produrre il mod. 770 semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV, SX ed SY qualora non abbia operato compensazioni interne ai sensi dell'art. 1 DPR 445/97 tra i versamenti attinenti al mod. 770 semplificato e quelli relativi al mod. 770 ordinario (**SEZ. I** con barratura casella **"Presenza di modello 770 ordinario 2014"**);
- d) Il sostituto può suddividere il mod. 770 semplificato in 2 parti inviando oltre al frontespizio, le comunicazioni di lavoro dipendente e assimilati e i relativi prospetti SS, ST, SV, SX separatamente dalle comunicazioni di lavoro autonomo e dai relativi prospetti SS, ST,SV, SX (**SEZ. III e SEZ IV**) purché siano soddisfatte le seguenti due condizioni:
 - **che debbano essere trasmesse sia le comunicazioni dati lavoro dipendenti e dati lavoro autonomo;**
 - **che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo**

Considerata l'importante funzione di tale sezione si illustrano, in primis, le novità in essa rinvenibili e successivamente se ne riassumono le modalità di compilazione.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	
ciascuna sezione è alternativa alle altre	SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati: <input type="text"/> Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni: <input type="text"/> (barrare la casella) SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/> Presenza di modello 770 ordinario 2014: <input type="checkbox"/>
	SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati: <input type="text"/> (barrare la casella) Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni: <input type="text"/> SS <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/>
Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX	SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati: <input type="text"/> (barrare la casella) SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/> Presenza di modello 770 ordinario 2014: <input type="checkbox"/>
	SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni: <input type="text"/> (barrare la casella) SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/> Presenza di modello 770 ordinario 2014: <input type="checkbox"/>
	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione: <input type="text"/>



Pag. 36

Modalità di compilazione della sezione "Redazione della dichiarazione"

Il riquadro "Redazione della dichiarazione" è suddiviso in **quattro sezioni** da utilizzare, alternativamente, per le diverse modalità di presentazione della dichiarazione:

SEZIONE I

La sezione I deve essere compilata dai sostituti d'imposta che trasmettono in via telematica il modello semplificato completo dei prospetti relativi ai dati riassuntivi (SS), ai versamenti delle ritenute alla fonte (ST), delle addizionali comunali all'Irpef (SV), alle compensazioni (SX) nonché alle ritenute operate sulle somme erogate a seguito di pignoramenti (SY) **perché non tenuti alla presentazione anche del modello 770 Ordinario**, oppure **perché, pur essendo tenuti a presentare il predetto modello, hanno optato per la trasmissione integrale del modello 770 Semplificato**, comprensivo dei prospetti **ST, SV, SX ed SY**, non avendo operato compensazioni tra le ritenute relative ai due diversi modelli.

La sezione in parola deve essere compilata evidenziando il numero complessivo delle comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni, barrando le caselle relative ai prospetti SS, ST, SV, SX, SY nonché barrando eventualmente la casella relativa alla presenza del modello 770 Ordinario 2014.

Esempio di compilazione SEZIONE I:

Società che nel 2013 ha erogato redditi di lavoro dipendente a n° 10 lavoratori; compensi a n° 2 collaboratori; versato le relative ritenute alla fonte, le addizionali comunali all'Irpef, non ha effettuato alcuna compensazione, ha operato in qualità di soggetto terzo erogatore, ritenute a titolo d'acconto nella misura del 20% sulle somme erogate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi.

SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO											
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)								Presenza di modello 770 ordinario 2014	
10	2	SS	X	ST	X	SV	X	SX		SY	X

SEZIONE I
Redazione della Dichiarazione



Trasmissione integrale del mod. 770/2014 semplificato da parte del sostituto tenuto a presentare esclusivamente il modello 770 semplificato



Occorre indicare il n° complessivo delle comunicazioni di lavoro dipendente (10) di lavoro autonomo (2) e barrare le caselle SS, ST, SV e SY.

Esempio di compilazione SEZIONE I

Società che nel 2013 ha erogato redditi di lavoro dipendente a n° 7 lavoratori; compensi a n° 5 collaboratori; versato le relative ritenute alla fonte, le addizionali comunali all'Irpef; corrisposto redditi di capitale; non ha effettuato nessuna compensazione tra ritenute di lavoro dipendente e di lavoro autonomo con le ritenute su redditi di capitale; ha operato in qualità di soggetto terzo erogatore, ritenute a titolo d'acconto nella misura del 20% sulle somme erogate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi.

SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO											
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)								Presenza di modello 770 ordinario 2014	
7	5	SS	X	ST	X	SV	X	SX		SY	X

SEZIONE I Redazione della Dichiarazione



Trasmissione integrale del modello 770/2014 semplificato da parte del sostituto tenuto a presentare sia il modello 770 semplificato che il modello 770 ordinario senza che siano state effettuate compensazioni interne tra le ritenute tipiche del modello semplificato con quelle tipiche del modello ordinario



Occorre indicare il n° complessivo delle comunicazioni di lavoro dipendente (7) di lavoro autonomo (5), barrare le caselle SS, ST, SV, **SY** e la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2014".

SEZIONE II

La sezione II è destinata ai sostituti d'imposta che presentano il modello 770 Semplificato **senza i prospetti ST, SV e SX** per scelta ovvero perché hanno effettuato compensazioni tra le ritenute relative al modello semplificato e quelle relative al modello ordinario (in questo caso il successivo inoltro dei dati dei versamenti e delle compensazioni nell'ambito del modello ordinario è obbligatorio). Ai fini della compilazione della sezione in esame, le istruzioni richiedono esclusivamente l'evidenza del numero complessivo delle comunicazioni di cui si compone il modello nonché la barratura delle caselle relative alla presenza dei prospetti SS e SY;

Esempio di compilazione SEZIONE II

Società che nel 2013 ha erogato redditi di lavoro dipendente a n° 8 lavoratori; compensi a n° 2 collaboratori e corrisposto redditi di capitale; ha versato le ritenute effettuando compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e di lavoro autonomo con le ritenute su redditi di capitale; ha operato in qualità di soggetto terzo erogatore, ritenute a titolo d'acconto nella misura del 20% sulle somme erogate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi

SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO

Numero comunicazioni
relative a certificazioni
lavoro dipendente ed assimilati

8

Numero comunicazioni
relative a certificazioni lavoro
autonomo e provvigioni

2

(barrare la casella)

SS

X

SY

X

SEZIONE II Redazione della Dichiarazione



Trasmissione parziale del modello 770/2014 semplificato senza i Prospetti ST, SV ed SX da parte del sostituto che intende inviare i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni nei Quadri ST, SV e SX del modello 770 ordinario oppure perché ha comunque operato compensazioni interne tra le ritenute del modello semplificato con le ritenute del modello ordinario



Occorre indicare il n° complessivo delle comunicazioni di lavoro dipendente (8) e di lavoro autonomo (2) nonché barrare le caselle relative ai Prospetti **SS e SY**

Queste stesse modalità di compilazione valgono anche nel caso in cui NON siano state effettuate compensazioni tra le suddette ritenute e il contribuente decida autonomamente di inviare i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni all'interno del mod. 770 ordinario.

SEZIONE III

La sezione III è riservata al sostituto d'imposta che intende suddividere il modello **770/2014 Semplificato**, inviando oltre al Frontespizio, le comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente separatamente da quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, i relativi prospetti dei versamenti e delle compensazioni nonché i prospetti dei dati riassuntivi.

Come già detto, tale modalità di presentazione può essere posta in essere se il sostituto d'imposta ha operato ritenute sia nel mondo dei redditi di lavoro dipendente che in quello dei redditi di lavoro autonomo ma non ha effettuato compensazioni, ai sensi del citato DPR n. 445 del 1997, tra debiti e crediti di ritenute attinenti alle diverse tipologie di redditi (di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni, di capitali).

La sezione in commento deve essere compilata riportando il numero complessivo delle comunicazioni dei redditi di lavoro dipendente contenute nel modello e barrando la casella SS. Inoltre occorre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano stati effettuati versamenti di ritenute alla fonte e di addizionali comunali all'Irpef e siano state eseguite compensazioni.

Qualora il soggetto che presenta le Comunicazioni di lavoro dipendente abbia liquidato somme a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, lo stesso dovrà presentare oltre ai relativi prospetti di versamento e compensazione anche il prospetto SY e pertanto dovrà barrare la relativa casella posta in sez. III del riquadro "Redazione della dichiarazione".

Infine dovrà essere evidenziato il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (contenente le comunicazioni dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni). In caso di obbligo alla presentazione anche del modello ordinario, barrare la casella relativa alla presenza di modello **770/2014 ordinario**.

SEZIONE IV

La sezione IV deve essere compilata dal sostituto d'imposta che trasmette la parte del modello **770/2014 Semplificato** contenente le sole comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre che il frontespizio e i prospetti dei dati riassuntivi, dei versamenti e delle compensazioni attinenti ai predetti redditi. Ad essi, da quest'anno, si aggiunge, inoltre, il prospetto SV- Trattenute di addizionali comunali all'Irpef. Conseguentemente, nella seconda facciata del Frontespizio, nella sezione IV-Trasmissione modello 770 Semplificato per le sole comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, è stata aggiunta l'omonima casella **SV**.

Le modalità di compilazione della sezione in esame sono analoghe a quelle dettate per la compilazione della sezione III.

Qualora il soggetto che presenta le Comunicazioni di lavoro autonomo abbia liquidato somme a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, lo stesso dovrà presentare, oltre ai predetti prospetti, anche quello SY e pertanto dovrà barrare la relativa casella posta in sez. IV del riquadro "Redazione della dichiarazione".

Esempio di compilazione SEZIONI III e IV

Società che nel 2013 ha erogato redditi di lavoro dipendente a n° 6 lavoratori; compensi a n° 4 collaboratori; ha versato le ritenute alla fonte e le addizionali comunali all'irpef; non ha effettuato compensazioni tra le ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo; ha operato in qualità di soggetto terzo erogatore, ritenute a titolo d'acconto nella misura del 20% sulle somme erogate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi. Il consulente del lavoro predispone il 770 relativi ai dipendenti e alle somme da lui stesso liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi; il commercialista predispone il 770 relativo ai compensi di lavoro autonomo. La società è tenuta alla sola presentazione del mod. 770 semplificato.

SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE									
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	(barrare la casella)								Presenza di modello 770 ordinario 2014
6	SS	X	ST	X	SV	X	SX	SY	X
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione									
Codice fiscale COMMERCIALISTA									
SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO									
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)								Presenza di modello 770 ordinario 2014
4	SS	X	ST	X	SV		SX	SY	
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione									
Codice fiscale CONSULENTE									

SEZIONE III
Redazione della
Dichiarazione



Trasmissione delle sole certificazioni di lavoro dipendente da parte del sostituto tenuto alla sola presentazione del **mod. 770/2014 semplificato** e che opti per la separazione del modello, considerato che risulta comunque tenuto a trasmettere entrambe le tipologie di comunicazione di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, che non deve presentare il mod. 770 ordinario, che non ha effettuato compensazioni interne tra le ritenute di lavoro dipendente con quelle di lavoro autonomo



Occorre indicare il n° complessivo delle comunicazioni di lavoro dipendente (6), barrare la casella SS, le caselle ST, SV e **SY**, indicare il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (commercialista).

SEZIONE IV
Redazione della
Dichiarazione



Trasmissione delle sole certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi da parte del sostituto tenuto alla sola presentazione del **mod. 770/2014 semplificato** e che opti per la separazione del modello, considerato che risulta comunque tenuto a trasmettere entrambe le tipologie di comunicazione di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, che non deve trasmettere il mod. 770 ordinario, che non ha effettuato compensazioni interne tra le ritenute di lavoro dipendente con quelle di lavoro autonomo



Occorre indicare il n° complessivo delle comunicazioni di lavoro autonomo (4), barrare la casella SS, la casella ST e indicare il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (consulente del lavoro).

Esempio di compilazione SEZIONI III e IV

Società che nel 2013 ha erogato redditi di lavoro dipendente a n° 20 lavoratori; compensi a n° 5 collaboratori; corrisposto redditi di capitale; versato le ritenute senza effettuare compensazioni tra le ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo, né tra le predette ritenute e quelle sui redditi di capitale. Il consulente del lavoro predispone il 770 relativo ai dipendenti; il commercialista predispone il 770 relativo ai compensi di lavoro autonomo e il 770 ordinario. La società è obbligata a presentare anche il mod. 770 ordinario.

SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE										
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	(barrare la casella)								Presenza di modello 770 ordinario 2014	
20	SS	<input checked="" type="checkbox"/>	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	SV	<input checked="" type="checkbox"/>	SX	<input checked="" type="checkbox"/>	SY	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione										
Codice fiscale COMMERCIALISTA										
SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO										
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)								Presenza di modello 770 ordinario 2014	
5	SS	<input checked="" type="checkbox"/>	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	SV	<input type="checkbox"/>	SX	<input checked="" type="checkbox"/>	SY	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione										
Codice fiscale CONSULENTE										

SEZIONE III
Redazione della Dichiarazione

Trasmissione delle sole certificazioni di lavoro dipendente da parte del sostituto che opti per la separazione del **mod. 770/2014 semplificato** considerato che risulta tenuto a trasmettere entrambe le tipologie di comunicazione di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, che risulta obbligato a presentare anche il mod. 770 ordinario, che non ha effettuato compensazioni interne tra le ritenute di lavoro dipendente con quelle di lavoro autonomo né fra le ritenute del modello semplificato con quelle del modello ordinario

Occorre indicare il n° complessivo delle comunicazioni di lavoro dipendente (20), barrare la casella SS, le caselle ST, SV ed SX (quest'ultima in quanto sono state effettuate compensazioni nell'ambito delle ritenute afferenti il mondo del lavoro dipendente), la casella "Presenza di modello **770 ordinario 2014**" e indicare il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (commercialista).

SEZIONE IV
Redazione della Dichiarazione

Trasmissione delle sole certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi da parte del sostituto che opti per la separazione del **mod. 770/2014 semplificato** considerato che risulta comunque tenuto a trasmettere entrambe le tipologie di comunicazione di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, che risulta obbligato a presentare anche il mod. 770 ordinario, che non ha effettuato compensazioni interne tra le ritenute di lavoro dipendente con quelle di lavoro autonomo, né fra le ritenute del modello semplificato con quelle del modello ordinario

Occorre indicare il n° complessivo delle comunicazioni di lavoro autonomo (5), barrare la casella SS, la casella ST, la casella SX (quest'ultima in quanto sono state effettuate compensazioni nell'ambito delle ritenute afferenti il mondo del lavoro autonomo) barrare la casella "Presenza di modello **770 ordinario 2014**"; indicare il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (consulente del lavoro).

Sez. "Firma della dichiarazione"**Situazioni particolari - Codice**

Già dal 2011 è prevista la possibilità di evidenziare nel riquadro "Firma della Dichiarazione" particolari condizioni, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione 770/S; questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.



Al momento in cui chiudiamo questa dispensa non si rileva l'istituzione di alcun codice.

Firma del dichiarante e del soggetto che esegue il controllo contabile

Il modello 770 Semplificato deve essere sottoscritto dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Le istruzioni relative al 770/2014 Semplificato, come lo scorso anno, precisano, inoltre, che la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

In proposito si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, **con Risoluzione n. 62 dell'8 giugno 2011**, ha precisato che l'organo di revisione legale ha l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione, in relazione all'anno di imposta in cui ha sottoscritto la relazione di revisione, anche nel caso in cui non sia più in carica al momento di presentazione della dichiarazione.

Tale obbligo ha carattere generale e si applica ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione modello 770/S.

L'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato secondo l'articolo 9, comma 5, del D.Lvo. n. 471 del 18 dicembre 1997, nel quale si prevede che ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione sia applicata una sanzione del 30% sui compensi, qualora dalle omissioni nella relazione di revisione risultassero infedeltà nella dichiarazione stessa.

Nessuna sanzione invece spetta al nuovo organo di revisione in carica al momento della presentazione della dichiarazione, poiché, ribadisce l'Agenzia, "ad esso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile".

**Le novità della sezione "Firma della Dichiarazione" : nuova casella "Attestazione"**

Da quest'anno è stata introdotta, nella sezione "Firma della Dichiarazione" del Frontespizio, la nuova casella **"Attestazione"**, introdotta a seguito delle novità normative previste dall'art. 1, c. 574 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Nel dettaglio, tale articolo ha stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, **i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti** relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità**, previsto dall'art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.


In alternativa, ai fini della legittimità della compensazione, esclusivamente per i contribuenti nei confronti dei quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o negoziale o di fatto, dai soggetti sottoscrivono la relazione di revisione.

Qualora si ricada in tale ultima ipotesi, dovrà essere barrata la nuova casella **"Attestazione"**, posta nella sezione "Firma della Dichiarazione" del modello 770 Semplificato 2014. La barratura di tale campo presuppone, ovviamente, che i soggetti deputati abbiano effettuato i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164 del 1999 del Ministero delle Finanze. Tali controlli si sostanziano, in particolare, nella:

- a) verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b) verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Esempio n.1


Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad un revisore unico. Attraverso la barratura della casella "attestazione", di nuova istituzione, il revisore contabile attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 15.000.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice	FIRMA legale rappresentante
Attestazione 	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	1	C.F. Revisore contabile	Firma Revisore contabile
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Esempio n. 2

Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad una società di revisione. Attraverso la barratura della casella "attestazione", di nuova istituzione, il responsabile della società di revisione attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 15.000.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice	FIRMA legale rappresentante
Attestazione 	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	2	C.F. Responsabile Revisore	Firma Responsabile Revisione
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	3	C.F. Società Revisione	-----
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Sez. "Impegno alla presentazione telematica"

Tale sezione deve essere compilata dall'intermediario abilitato che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione **mod. 770/2014** semplificato. In particolare, qualora l'intermediario accetti di ricevere in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate le comunicazioni riguardanti il sostituto d'imposta, è tenuto a barrare la casella **"Ricezione avviso telematico"**. In ordine a tale campo valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo precedente a proposito del riquadro **"Firma della dichiarazione"**. L'intermediario riceve l'avviso telematico solo se esprime la sua accettazione a tale ricezione. Conseguentemente, la casella **"Ricezione avviso telematico"** può essere barrata solo qualora risulti barrata la casella **"Invio avviso telematico all'intermediario"**

Sez. "Visto di conformità"

La sez. **"Visto di conformità"** va compilata in caso di rilascio del visto di conformità da parte del CAF o del professionista che attesti che i dati della dichiarazione predisposta corrispondono alla documentazione consegnata e alle scritture contabili.

Se il visto di conformità è rilasciato dal CAF occorre indicare negli appositi campi:

- il codice fiscale del responsabile del CAF nonché
- il codice fiscale dello stesso CAF.

Qualora, invece, il visto di conformità sia rilasciato dal professionista occorre indicare il codice fiscale del professionista in alternativa ai precedenti campi. Infine, il responsabile del CAF o il professionista deve apporre la propria firma nell'apposito spazio.

Coerentemente con quanto precedentemente osservato, le istruzioni per la compilazione del modello 770 Semplificato 2014 precisano che alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione è subordinato l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui.

Guida alla compilazione della comunicazione lavoro dipendente

Osservazioni preliminari

Campo "Progressivo Comunicazione"

Ogni comunicazione relativa al singolo percettore deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione.

Campo "Codice fiscale". Va indicato il codice fiscale del dichiarante

Campo "Codice fiscale del sostituto d'imposta": in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni con estinzione del sostituto preesistente che ha provveduto alle operazioni di conguaglio va indicato il codice fiscale del soggetto estinto.

**Unica comunicazione**

Qualora per un singolo percettore fosse necessario utilizzare **più righe/comunicazioni**, occorre mantenere il **medesimo numero di comunicazione**. I dati vanno esposti in **un'unica comunicazione** anche in presenza di più certificazioni rilasciate dallo stesso sostituto allo stesso percipiente per il medesimo periodo d'imposta; in tal caso i dati sono quelli contenuti nell'ultimo CUD rilasciato. In presenza di più erogazioni di TFR, vanno utilizzati più volte i punti relativi al TFR. Allo stesso modo, in caso di erogazione di Quote di TFR provenienti da più de cuius si dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

**Distinte comunicazioni**

I dati vanno, invece, esposti in distinte comunicazioni per ciascun percipiente in presenza di:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore (diverso regime di tassazione);

**Corresponsione di soli redditi esenti**

Da quest'anno, le istruzioni, relative al modello 770 Semplificato 2014, precisano che "in caso di corresponsione di soli redditi esenti, il sostituto deve comunque compilare la comunicazione lavoro dipendente intestata al sostituto".

L'Agenzia delle Entrate ribadisce in tal modo che, anche qualora il sostituto d'imposta abbia erogato solo redditi esenti, egli è in ogni caso obbligato a procedere alla compilazione della predetta comunicazione.

I redditi che fanno sorgere tale obbligo in capo al sostituto sono i medesimi contemplati dalle istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014. In particolare si tratta dei:

- Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette (Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod. AJ);
- Ulteriori categorie di redditi esenti (Annotazione obbligatoria nel mod. CUD 2014 con il codice BQ). Si tratta in particolare di: retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla L. 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream previste dalla L. n. 210 del 3 luglio 1998; gli assegni di ricerca previsti dalla L. n. 240 del 30 dicembre 2010); somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell'INAIL; somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell'INPS.

Si rammenta che l'elencazione degli ulteriori redditi esenti si configura come tassativa, essendo stato eliminato, quest'anno, il riferimento agli "Altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative".

Si supponga che venga erogata ad un neo laureato una Borsa di studio per attività di ricerca post-lauream, prevista dalla Legge n. 210/1998, per un importo di 9.000 euro. Si ipotizzi, inoltre, che il laureato non abbia conseguito altri redditi nell'anno di imposta 2013. La parte B del modello 770 Semplicificato 2014, in tale ipotesi, dovrà essere così compilata:

Pag. 45

Guida alla compilazione della comunicazione lavoro dipendente

Punti di maggiore interesse

PARTE A – Sez. “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” (punti da 1 a 22)

Punto 8 - “Previdenza complementare”

CUD/2014

Va innanzitutto premesso che i dati relativi alla previdenza complementare sono rappresentati **sia nella Parte A (punti 8 e 9), sia nella Parte B (da 120 a 128) della Comunicazione lavoro dipendente.**

Il **Punto 8 “Previdenza complementare”** richiedente l'indicazione del codice identificativo del regime di deducibilità della contribuzione versata deve essere compilato nell'ipotesi in cui il sostituto abbia versato contributi e/o TFR ad una forma di previdenza complementare o individuale come pure nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

Più precisamente, il **punto 8** dovrà essere compilato quando:

- il sostituto ha versato **contributi** presso una forma di previdenza complementare o individuale;
- il sostituto ha versato **TFR** presso una forma di previdenza complementare o individuale;
- il sostituto ha tenuto conto dei **contributi versati direttamente dal contribuente** ad una forma di previdenza.

La compilazione di tale punto va pertanto effettuata esclusivamente nelle Comunicazioni dei soggetti per i quali il sostituto d'imposta ha provveduto a versare il TFR e/o a gestire, anche in fase di conguaglio, i contributi alla previdenza complementare (che possono essere stati versati anche direttamente dal sostituto), al fine di evidenziarne la relativa disciplina fiscale.

Il punto in questione non deve invece essere compilato in presenza di soggetti che non sono interessati da versamenti di contributi a fondi pensione (per il tramite del datore di lavoro o direttamente effettuati dai sostituiti ma gestiti anche in sede di conguaglio da parte del datore di lavoro); rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo:

i dipendenti che hanno optato per lasciare il TFR in azienda e che non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare;
i collaboratori coordinati e continuativi e gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempreché si ritiene, questi ultimi non abbiano richiesto al sostituto di tener conto in sede di conguaglio dei versamenti direttamente effettuati ad una forma di previdenza complementare;
i pensionati.

I codici che possono essere indicati nel **punto 8** sono gli stessi dello scorso anno (1, 2, 3, 4, A), si riferiscono sempre alle medesime ipotesi e sono alternativi fra loro.

COD. “1”, per i lavoratori per i quali in base all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005 è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57. E' la condizione di carattere generale o “standard” riferita indistintamente ai nuovi e ai vecchi iscritti a forme di previdenza complementare. Con la riforma della previdenza complementare, tali soggetti rientrano nella regola generale che prevede la deducibilità della contribuzione entro l'unico limite annuo di euro 5.164,57 e pertanto è necessario identificarli con un apposito codice. Si ritiene utile rammentare per tale categoria di lavoratori vige un regime transitorio per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni. Infatti in base all'art. 23 comma 7 :

ai montanti delle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31.12.2006 si applica il regime vigente al 31.12.2006;

sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 è concessa la facoltà di scegliere per il nuovo regime di tassazione con aliquota fissa del 15%;

sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 i lavoratori possono sempre richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale applicando il regime tributario vigente al 31.12.2006.

COD. “2”, per i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'art. 20 c. 7 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede espressamente che le forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, già state destinatarie del decreto ministeriale di accertamento della situazione di squilibrio finanziario possono continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ciò significa che per i contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente al 1° gennaio 2007 il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. In altre parole, la riforma della previdenza complementare ha confermato per le predette forme pensionistiche la deducibilità integrale della contribuzione versata senza alcun limite. Ai fini della deducibilità delle contribuzioni dal reddito di lavoro dipendente, non trova, dunque, applicazione la disposizione che subordina la deducibilità delle contribuzioni al rispetto del limite annuale pari a euro 5.164,57. Si rammenta che appartengono a questa seconda categoria di fondi pensione i dirigenti delle aziende del commercio iscritti, come noto, obbligatoriamente al Fondo Mario Negri, nonché i lavoratori dei giornali quotidiani iscritti al Fondo Fiorenzo Casella.

COD. “3”, per i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/05) per i quali ai sensi dell'art. 8 c. 6 è prevista la possibilità di dedurre dopo il 5° anno di partecipazione a previdenza complementare una quota di contribuzione maggiore rispetto al limite annuale di 5.164,57.

La necessità di identificare i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, deriva dalla disposizione di cui all'art. 8 c. 6 che prevede in loro favore, la possibilità di dedurre nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, una quota di contribuzione anche superiore al tetto di 5.164,57. La quota di contributi che questi lavoratori potranno dedurre a partire dal 6° anno di partecipazione a forma di previdenza complementare in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 è pari alla differenza positiva tra l'importo fisso di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Si tratta, in pratica, di un plafond di deducibilità, differenziato per ciascun lavoratore in base alla contribuzione individualmente versato nei primi 5 anni. Tale plafond potrà essere “speso” in un arco temporale di vent'anni compreso nel periodo che va dal 6° al 25° anno di partecipazione a forme di previdenza complementare. Questa “dote” personale non potrà essere dedotta subito. La legge individua infatti, un ulteriore limite annuale pari a 2.582,29. Ciò equivale a dire che dopo 5 anni di partecipazione a previdenza complementare, un lavoratore di prima occupazione potrà dedurre contributi per un ammontare complessivo che annualmente non può superare la soglia di 7.746,86 (5.164,57 + 2.582,29). Per quanto ovvio, si ritiene utile ricordare che questa agevolazione fiscale, tesa ad incentivare i giovani di prima occupazione ad iscriversi a previdenza complementare, si concretizzerà, solo se il lavoratore avrà modo di versare, a partire dal 6° anno, una quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57.

Non essendo ancora del tutto chiaro su chi sarà il soggetto tenuto a riconoscere al contribuente il plafond di maggiore deduzione che il lavoratore potrà utilizzare a partire dal 6° anno appare utile, in attesa di chiarimenti ministeriali e laddove possibile, provvedere a favore dei nuovi assunti a decorrere dall'anno 2007 che si iscrivono a forme di previdenza complementare a determinare e ad archiviare l'informazione relativa alla differenza tra il limite annuo di 5.164,57 e la quota di contributi dedotta in ciascun anno.

ESEMPIO

1° anno: 3.000; 2° anno: 3.300; 3° anno: 3.500; 4° anno: 3.700; 5° anno: 4.000	
Contributi versati e dedotti:	17.500
Plafond contributi eccedenti deducibili:	8.322,85 (25.822,85 – 17.500)
Contributi versati nel 6° anno (1° anno succ. al 5°):	6.000
Eccedenza limite di 5.164,57:	835,43 (6.000 – 5.164,57).
Eccedenza deducibile:	835,43 (< 2.582,29)
Quota residua deducibile:	7.487,42 (8.322,85 – 835,43)

COD. "4", per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si tratta dei lavoratori per i quali non risultano applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005. Per questi dipendenti valgono esclusivamente le vecchie regole fiscali e, pertanto, la deducibilità è consentita nel minore dei tre limiti precedenti (12% del reddito complessivo, euro 5.164,57 e doppio del TFR destinato al fondo pensione). Dovrebbero risultare interessati da questo codice i dipendenti iscritti al fondo Espero, al Laborfond (Trentino Alto Adige) e al Fopadiva (Valle D'Aosta). Si ritiene che tale codice non debba essere utilizzato per i dipendenti pubblici che si iscrivono a fondi aperti o ai PIP.

CODICE ALFABETICO CONVENZIONALE "A", qualora in capo al percipiente nel corso dell'anno si siano verificate situazioni riconducibili a più codici tra quelli prima elencati, per le quali, si ritiene, il sostituto abbia versato contribuzioni riferibili a ciascuno dei codici anzidetti. Tale situazione può più facilmente verificarsi quando un lavoratore iscritto a un fondo pensione per il quale compete la deduzione in misura ordinaria (cod. 1) passa ad un fondo pensione di squilibrio (cod. 2) per il quale la deduzione compete senza alcuna limitazione, e viceversa.

Esempi:

- 1) lavoratore che per una parte dell'anno è iscritto al fondo pensione negoziale del settore terziario "Fon. Te" (cod. 1: deducibilità entro il limite ordinario di 5.164,57) che successivamente, per effetto della promozione a Dirigente presso la stessa azienda, si iscrive al Fondo Mario Negri (cod. 2: deducibilità senza limiti);
- 2) lavoratore con qualifica di dirigente commercio, iscritto al Fondo Mario Negri (cod. 2: deducibilità senza limiti) che a seguito di assunzione presso altra azienda del settore Industria si iscrive al Previndai (cod. 1: deducibilità entro il limite ordinario di 5.164,57)

Contemporanea iscrizione a fondi di squilibrio e ad altre forme di previdenza complementare

E' importante rammentare quanto precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007 a proposito della quota massima deducibile in caso di iscrizione del lavoratore nel periodo d'imposta ad fondi di previdenza complementare per i quali sia diverso il regime di deducibilità della contribuzione. L'ultimo capoverso del paragrafo 2.7 della citata circolare chiarisce infatti che in caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario.

Esempi

Così, con riferimento alla prima delle due precedenti esemplificazioni, qualora per il lavoratore siano stati versati contributi al fondo pensioni (Fon. te) per un importo complessivo pari a euro 1.000 e contributi al Fondo Mario Negri per un importo pari a euro 3.190, quota quest'ultima sempre totalmente deducibile, i contributi versati al Fon. te risultano anch'essi totalmente deducibili in quanto di importo minore alla differenza tra il limite di 5.164,57 e i contributi versati al Fondo Mario Negri: $1.000 < 1.974,57$ ($5.164,57 - 3.190$).

Con riferimento alla seconda ipotesi, qualora la prima azienda abbia versato per il Dirigente iscritto al Fondo Mario Negri, contributi per euro 4.000 (totalmente dedotti) e la seconda azienda abbia versato al Previndai contributi per euro 9.000, in caso di richiesta di conguaglio complessivo, quest'ultimi contributi potranno essere dedotti per l'importo di euro 1.164,57 pari cioè alla differenza tra il limite di euro 5.164,57 ed la quota di contributi versati al Fondo Mario Negri pari a euro 4.000. I contributi eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57, pari cioè ad euro 7.835,43 non potrà essere dedotta.

Punto 9 - "Data iscrizione al fondo (giorno, mese, anno)"**CUD/2014**

Il **punto 9** deve essere compilato esclusivamente al verificarsi della seguente doppia condizione:

- il lavoratore è stato assunto a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- il lavoratore si è iscritto ad un fondo pensione.

Sono esclusi dalla compilazione di tale punto, tutti i neo-assunti (dal 1° gennaio 2007) che non hanno optato per il versamento di contribuzione integrativa. La finalità del dato è quella di individuare l'esatta decorrenza del primo quinquennio di iscrizione al fondo pensione, di monitorare l'ammontare della relativa contribuzione versata e di gestire correttamente la deduzione spettante nel ventennio successivo. La norma infatti prevede che limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ai lavoratori di prima occupazione, assunti a decorrere dal 1/1/2007 (data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005), è consentito a partire dal 6° anno e fino al 25° anno di adesione alle predette forme pensionistiche, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni, per un importo comunque non superiore a 2.582,29 euro annui. I neoassunti possono, dunque, usufruire di un ulteriore "surplus" di deducibilità che si aggiunge al limite annuale € 5.164,57.

2 Al Fondo Mario Negri si applica il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità dei contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata dall'art. 20, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma della previdenza complementare).

Punto 10 - "Categorie particolari"

770/2014

Indicare, per il tramite di uno dei codici di cui alla **Tabella SD** posta in appendice alle istruzioni del modello 770/2014 semplificato, se trattasi di percipiente appartenente a categorie particolari. Ad esempio per il dipendente all'estero riportare il codice L, per l'erede del lavoratore deceduto il codice Z senza contare la molteplicità di codici destinati all'identificazione dei percipienti le diverse tipologie di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR.

Nessuna nuova codifica è stata introdotta, quest'anno, nella tabella SD, contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello 770 semplificato. Si rammenta, tuttavia, l'istituzione, avvenuta lo scorso anno, del codice **Z2** riferito all'**ex coniuge creditore pignoratizio** da indicare nei casi di assegno periodico di mantenimento.

Tale codice dovrà essere indicato nella Comunicazione lavoro dipendente intestata al coniuge creditore percettore dell'assegno di mantenimento predisposta dal soggetto Terzo erogatore (sostituto di imposta del coniuge coobbligato).

Punto 11 - "Eventi eccezionali"

CUD/2014



I sostituti provvederanno alla compilazione del **punto 11** in presenza di eventi eccezionali tali da determinare una sospensione della riscossione delle imposte. In tale ipotesi, occorre indicare uno dei seguenti codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 - per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all'elenco approvato con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;

3- per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'art. 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 612, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (ipotesi indicata lo scorso anno con il codice 7).

Le istruzioni specificano che in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Esempio di compilazione: Lavoratore residente nel 2013 in Sardegna

Si ipotizzi il caso del signor Giuseppe Rossi, nato a Cagliari, il 4 giugno del 1971 (CF:RSSGPP71H04B354Y) e residente nel comune di Olbia, per il quale il Decreto del Ministro dell'Economia del 30 novembre 2013 ha stabilito la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella Regione Sardegna.



COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										
PARTE A DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME		Codice fiscale 1 RSSGPP71H04B354Y		Cognome 2 ROSSI		Nome 3 GIUSEPPE				
Sesso (M o F) 4 M	Data di nascita 5 04 06 1971	Comune (o Stato estero) di nascita 6 CAGLIARI		Prov. nasc. (sigla) 7 CA	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno	Categorie particolari 10	Eventi eccezionali 11 2		
Comune 12 OLBIA		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013			Provincia (sigla) 13 OT	Codice comune 14 G015				
Comune 15		DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE			Provincia (sigla) 16					
Comune 17		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014			Provincia (sigla) 18	Codice comune 19	Codice sede 20	Cod. Stato estero 21		

DOMICILIO FISCALE ALL 1/1/2013 – P. 12 “Comune”, - P.13 “Provincia (sigla), P. 14 “Codice comune”**CUD/2014**

Operatività della variazione del domicilio fiscale - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 5 del DPR 600/73, il domicilio fiscale non tiene conto della variazione della residenza avvenuta da meno di 60 gg. dal 31/12 o dalla data di cessazione del rapporto.

In generale - I punti **12, 13 e 14** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1 gennaio 2013** vanno sempre compilati anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno precedente.

I suddetti punti sono utili a identificare:

- il Comune al quale è dovuto il versamento del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza 2012;
- la Regione a cui è dovuta l'addizionale regionale Irpef dovuta per l'anno **2013**, qualora non siano compilati i successivi punti **15 e 16** relativi al domicilio fiscale al **31/12/2013** o alla data di cessazione del rapporto se precedente perché coincidente con quello al **1/1/2013**;
- il Comune al quale è dovuto il versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza **2014** qualora non siano compilati i successivi punti 17, 18 e 19 relativi al domicilio fiscale **all'1/1/2014** perché coincidente con quello al **1/1/2013**.

Nel **punto 12** va indicato il comune del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2013. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 13**, va indicata la sigla della provincia del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2013.

Nel **punto 14**, va indicato il codice catastale (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2013**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE – P. 15 “Comune”, - P.16 “Provincia (sigla)**CUD/2014**

I punti **15 e 16** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **31 dicembre 2013** o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto di lavoro vanno compilati solo se diversi dal domicilio fiscale al **1° gennaio 2013**.

E' il caso ad esempio del lavoratore che cambia residenza dal 2/1/2012: il nuovo domicilio fiscale decorre dal 2/1/2013 e sarà quindi diverso da quello al 1/1/2013.

I suddetti punti sono utili a identificare:

- la Regione a cui è dovuta l'addizionale regionale Irpef di competenza per l'anno 2013.

Nel **punto 15**, va indicato il **Comune** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 31/12/2013. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 16** va indicata la **sigla della provincia** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 31/12/2013.

DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2014– P. 17 “Comune”, - P.18 “Provincia (sigla), P. 19 “Codice comune”**CUD/2014**

I punti **17, 18 e 19** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1/1/2014** vanno compilati solo se diversi dal domicilio fiscale al **1° gennaio 2013** e anche se coincidono con quelli al **31/12/2013**.

Ad esempio, i punti in commento dovranno essere compilati per il lavoratore che cambia residenza dal 2/1/2012, il nuovo domicilio fiscale decorre dal **2/1/2013** e sarà quindi diverso da quello al **1/1/2013** seppur coincidente con quello al **31/12/2013**.

I suddetti punti sono utili a identificare:

- il Comune al quale è dovuto il versamento dell'acconto nella misura del 30% dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per l'anno **2013**.

Nel **punto 17**, va indicato il **comune** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2014. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 18**, va indicata la **sigla della provincia** del domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2014**.

Nel **punto 19**, va indicato il **codice catastale** (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2014**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Esempio di compilazione della parte A in caso di variazione del domicilio fiscale

Variazione del domicilio fiscale avvenuta prima del 2 novembre 2012

Si consideri il caso del Signor Bianchi Alessandro, nato a Pescara il 12 Aprile del 1972 (C.F. BNCLSN72D12G482K), il quale il 15 ottobre 2012 trasferisce la propria residenza da Pescara a Roma. Tale lavoratore, non appartenente ad alcuna categoria particolare, non è iscritto ad alcun fondo di previdenza complementare né ha subito alcuna sospensione degli adempimenti tributari a seguito di eventi eccezionali. La parte A della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, risulterà così compilata:

70
SEMPLIFICATO
2014
Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)																					
PARTE A																					
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME		Codice fiscale 1 BNCLSN72D12G482K										Cognome 2 BIANCHI					Nome 3 ALESSANDRO				
		Sesso (M/F) 4 M		Data di nascita 5 12 04 1972		Comune (o Stato estero) di nascita 6 PESCARA			Prov. nasc. (sigla) 7 PE		Previdenza complementare 8		Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno			Categorie particolari 10		Eventi eccezionali 11			
		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013																			
		Comune 12 ROMA										Provincia (sigla) 13 RM		Codice comune 14 H501							
		DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE																			
		Comune 15										Provincia (sigla) 16									
		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014																			
		Comune 17										Provincia (sigla) 18		Codice comune 19		Codice sede 20		Cod. Stato estero 21			

Variazione del domicilio fiscale avvenuta dopo il 2 novembre 2012

Si riprenda l'esempio precedente del Signor Bianchi Alessandro, nato a Pescara il 12 Aprile del 1972 (C.F. BNCLSN72D12G482K), il quale il 20 novembre 2012 cambia la propria residenza, trasferendola da Pescara a Roma. La parte A della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, risulterà così compilata:

70
SEMPLIFICATO
2014
Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)																					
PARTE A																					
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME		Codice fiscale 1 BNCLSN72D12G482K										Cognome 2 BIANCHI					Nome 3 ALESSANDRO				
		Sesso (M/F) 4 M		Data di nascita 5 12 04 1972		Comune (o Stato estero) di nascita 6 PESCARA			Prov. nasc. (sigla) 7 PE		Previdenza complementare 8		Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno			Categorie particolari 10		Eventi eccezionali 11			
		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013																			
		Comune 12 PESCARA										Provincia (sigla) 13 PE		Codice comune 14 G482							
		DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE																			
		Comune 15 ROMA										Provincia (sigla) 16 RM									
		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014																			
		Comune 17 ROMA										Provincia (sigla) 18 RM		Codice comune 19 H501		Codice sede 20		Cod. Stato estero 21			

Punto 20 - "Codice sede"

770/2014

Compilazione facoltativa

Le istruzioni di compilazione del modello 770/2014 semplificato precisano che qualora il sostituto d'imposta, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, **può** attribuire per ciascuna gestione un codice identificativo della stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto e costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999, deve essere riportato nella casella "codice sede". Tale codice sarà riportato nel mod. 730-4 messo a disposizione del sostituto e **costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.**

Punto 21 - "Codice stato estero"

770/2014

Le istruzioni allegate al modello 770/2014, con riferimento al punto 21 "Cod. Stato estero", precisano che in esso occorre evidenziare il codice dello Stato Estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri**, posta in Appendice a pag. 79 delle istruzioni stesse.

Punto 22 - "Codice fiscale"

770/2014

Introdotta lo scorso anno (770 Semplificato 2013), insieme alla relativa sezione "Dati relativi al rappresentate", il punto 22 della Parte A della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente deve essere compilato in caso di contribuenti incapaci (compreso il minore), indicando il codice fiscale del relativo rappresentante.

Esempio

Si ipotizzi il caso del decesso di un dipendente i cui eredi sono la moglie e la figlia minorenni; si riporta la compilazione della "certificazione" riservata alla figlia: la mamma, oltre che erede, è anche rappresentante dello stesso minore:



COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

PARTE A		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)																			
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME																					
1	C.F. figlia minorenne	2	Cognome	3	Nome	4	Sesso (se sol.)	5	Data di nascita (giorno mese anno)	6	Comune (o Stato estero) di nascita	7	Prov. nasc. (sigla)	8	Previdenza complementare	9	Data iscrizione al fondo (giorno mese anno)	10	Categorie particolari	11	Eventi eccezionali
12	Comune	13	Provincia (sigla)	14	Codice comune	15	Comune	16	Provincia (sigla)	17	Codice comune	18	Provincia (sigla)	19	Codice comune	20	Codice sede	21	Cod. Stato estero		
Dati relativi al rappresentante		22	C.F. mamma																		

codice rappresentante

codice erede

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto
51 C.F. lavoratore decedutoCodice fiscale dell'avente diritto
513Quota spettante per le indennità erogate
514



Precisazioni sulla comunicazione dell'indirizzo telematico per la ricezione del flusso mod. 730-4

Le istruzioni per la compilazione del modello 770 Semplificato 2014 forniscono alcune precisazioni, di seguito riportate, sulla comunicazione dell'indirizzo telematico presso cui i sostituti d'imposta devono ricevere i 730-4.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere attraverso il flusso telematico per il tramite dell'Agenzia delle entrate i 730-4 dei dipendenti (pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato.

I sostituti, entro il 31 marzo 2014, devono indicare nell'apposita comunicazione l'indirizzo telematico presso cui ricevere i modelli 730-4:

- sostituti utenti Entratel o Fisconline comunicano il proprio indirizzo telematico o l'indirizzo dell'intermediario delegato alla ricezione dei 730-4;
- sostituti non in possesso di abilitazione telematica comunicano l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei 730-4;
- sostituti che intendono variare l'indirizzo telematico indicato nella precedente comunicazione comunicano il nuovo indirizzo telematico presso cui ricevere i 730-4.

Il modello di comunicazione 730-4 è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it – percorso: home - cosa devi fare - comunicare dati - richiesta per ricezione dei 730-4.

PARTE B – Sez. “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi” (punti da 1 a 39)

Punto 1 - “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir” CUD/2014

Con riferimento al punto 1 occorre indicare, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e di eventuali altri oneri deducibili di cui ai successivi punti 120 “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2” e 129 “Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati ai punti 1 e 2” che non hanno concorso a formare il reddito, il totale:

- **dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati** di cui alle lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) dell'art. 50 del TUIR,
- **dei redditi da pensione**, per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir, comma 1 (detrazioni per lavoro dipendente), 3 (detrazioni sui redditi da pensione di ogni genere e assegni equiparati) e 4 (detrazioni sui redditi di pensione conseguiti da contribuenti di almeno 75 anni di età).

Non devono essere indicati i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato che trovano collocazione nell'apposita sezione riservata ai redditi assoggettati a ritenute a titolo d'imposta.

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 1 si tratta sostanzialmente oltre che dei **redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR** (ad esclusione dei redditi di pensione di cui al comma 2 lettera a)), dei seguenti **altri redditi di cui all'art. 50, comma 1 del TUIR**:

- lettera a): i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative;
- lettera b): le indennità e i compensi erogati da terzi ai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- lettera c): le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- lettera c-bis): le somme e i valori in genere corrisposti anche sotto forma di erogazioni liberali per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni, per gli altri rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché l'attività e le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione concernente i redditi di lavoro autonomo;
- lettera d): le remunerazioni dei sacerdoti;
- lettera h-bis): le prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005;
- lettera l): i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4 si tratta sostanzialmente dei redditi di pensione di ogni genere ed assegni ad esse equiparati, di cui all'art. 49 lett. a) corrisposti a titolari redditi di pensione:

- che hanno un'età inferiore a 75 anni (art. 13, comma 3) oppure
- che hanno un'età uguale o superiore a 75 anni (art. 13, comma 4).

Compensi per lavori socialmente utili - Vanno riportati nel punto in commento solamente nel caso in cui agli stessi, per il mancato verificarsi delle condizioni previste, non sia accordato il regime agevolato con conseguente assoggettamento al regime di tassazione ordinaria (Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod. AG)

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto “principio di cassa allargato” sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepiti entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Erogazioni liberali in denaro - Le istruzioni per la compilazione del modello 770/2014 precisano che le erogazioni liberali in denaro in base a quanto stabilito dal D.L. n. 93/2008 sono imponibili, a decorrere dal 29 maggio 2008, per il loro intero ammontare. Si rammenta che il suddetto provvedimento ha disposto la soppressione dell' art. 51 c. 2 lett. b) del TUIR che prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle erogazioni liberali entro la franchigia di € 258,23 e, in misura piena, per i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze familiari o personali del dipendente e dei sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura.

Somme erogate, per incremento della produttività, dall'1.1.2013 al 31/12/2013 (entro il 12 gennaio 2014, per il criterio di cassa allargato) assoggettate a tassazione ordinaria

Qualora assoggettate a tassazione ordinaria in luogo dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 10%, nel punto 1 vanno incluse le somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro entro il limite di importo di € 2.500 al netto dei contributi obbligatori. In tale ipotesi le predette somme vanno altresì indicate al punto 251 "Totale redditi 2013" del modello 770/14 avendo cura di barrare il punto 254 (Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod. AF).

Redditi di lavoro dipendente prodotto all'estero - Relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati, in deroga ai commi da 1 a 8 dell'articolo 51 del TUIR, ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 51 del TUIR, occorre riportare nel punto in commento, per l'anno **2013**, la **retribuzione convenzionale** così come determinata dal Decreto Interministeriale (Lavoro ed Economia/Finanze) del **7 dicembre 2012**. Va da sé che nel corso dell'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione per il medesimo lavoratore possono coesistere periodi di lavoro svolti in Italia e periodi di lavoro prestati all'estero. In tal caso al punto in commento alle retribuzioni effettive considerate per il periodo di lavoro svolto in Italia verranno sommate quelle convenzionali per i periodi di lavoro prestati all'estero.
(Annotazione obbligatoria nel mod. CUD 2014 con il cod. AD)

Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera - Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre riportare i compensi corrisposti al netto della **quota esente di euro 6.700**. La soglia di esenzione non riguarda la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi seppure il reddito sia assimilato a quello di lavoro dipendente. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui un dato lavoratore nella situazione dianzi descritta dovesse conseguire un reddito pari a 20.000,00 quest'ultimo concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per 13.300,00 euro (20.000,00 – 6.700,00). (Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod. AE)

Bonus e stock options ai Dirigenti e CoCoCo del settore finanziario

L'art. 33 della legge di conversione della c.d."Manovra correttiva" (D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010) ha introdotto una addizionale del 10 per cento sui compensi, erogati sotto forma di stock options e di bonus ai dirigenti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario. L'applicazione della suddetta tassazione aggiuntiva intende costituire una misura di contrasto all'adozione di tali sistemi retributivi, in considerazione dei loro effetti economici potenzialmente distortivi.

Dal 17 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011, è stata variata la base di calcolo dell'addizionale del 10% sulle stock option. La modifica introdotta prevede che la base imponibile dell'addizionale è formata dalla parte variabile della retribuzione che eccede il 100% della parte fissa della retribuzione, e non solo dalla parte eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione, come era in precedenza.

Per effetto di questa modifica la base imponibile dell'addizionale è formata dall'intera parte variabile della retribuzione che eccede il valore della retribuzione fissa.

Contributo di solidarietà

Il punto 1 dovrà essere al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Detto importo è evidenziato all'interno del punto 137 del modello 770/2014.

Tassazione ordinaria per i trattamenti di fine rapporto superiori a 1 milione di euro

All'interno del punto 1 dovrà essere ricompresa la parte eccedente il milione di euro, relativo alle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR. Come previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, denominato Salva Italia, le liquidazioni di TFR, TFM e equipollenti devono essere assoggettate a tassazione ordinaria per la parte che eccede il milione di euro. (Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod.BZ)

Il rientro dei talenti

La legge n. 238/2010, come modificata dal D.L. n. 216/2011, ha introdotto una misura agevolativa che riguarda il rientro dei talenti. Il successivo decreto ministeriale del 3 giugno 2011 ha individuato i destinatari del trattamento di favore, mentre il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 29 luglio 2011 si rivolge ai lavoratori dipendenti, indicando in che modo richiedere l'agevolazione e dettando le istruzioni al sostituto circa la procedura da seguire per applicarla e per effettuare i dovuti adempimenti.

In sintesi, la norma intende valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate al di fuori del proprio Paese e che decidono di fare "rientro" in Italia. Lo fa garantendo a chi rientra benefici di natura fiscale sotto forma di minore imponibilità del reddito Irpef. Il beneficio vale se si rientra per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Hanno diritto all'agevolazione i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo nel nostro Paese, trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Inoltre, sempre a partire dalla data del 20 gennaio 2009, i soggetti beneficiari, alternativamente:

- devono essere in possesso di un titolo di laurea e devono aver svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dal Paese di origine e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
- devono aver svolto continuativamente un'attività di studio fuori dal Paese di origine e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea.

In base alle disposizioni contenute nel D.M. del 3 giugno 2011, sono esclusi dal beneficio i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

Il dato letterale della legge apre ad un universo di potenziali beneficiari molto più vasto dei soli cittadini italiani in quanto annovera tra i beneficiari i "Cittadini dell'Unione europea". Pertanto, anche un non italiano – purché cittadino UE e purché abbia risieduto per almeno 24 mesi continuativi nel nostro Paese - può accedere ai benefici in esame se diventa soggetto d'imposta nel nostro Paese. Di contro, c'è da evidenziare che un cittadino italiano che non abbia risieduto in Italia per almeno 24 mesi continuativi, non ha diritto agli incentivi in argomento.

Dal tenere della norma, gli incentivi:

- non dovrebbero applicarsi a chi – avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – è stato assunto o ha avviato un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia prima di tale data;
- si applicano certamente a chi – avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – venga assunto o avvii un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dall'entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 2015.

L'incentivo fiscale per il rientro

L'agevolazione fiscale in oggetto è sostanzialmente rappresentata da una detassazione del reddito imponibile ai fini Irpef. Pertanto, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai soggetti beneficiari concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef in misura ridotta al:

20 per cento, per le lavoratrici;

30 per cento, per i lavoratori.

Tale riduzione spetta per i periodi di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Pertanto, chi è "tornato" dopo il 20 gennaio 2009, ed anche prima dell'entrata in vigore della legge, potrebbe sfruttare le agevolazioni per il periodo pieno (2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) al pari di chi ha deciso di tornare nel corso del 2011 (o nel periodo il corso al 31 dicembre 2011). Di contro, chi ha deciso di "tornare" nel 2013 ha a disposizione solo un biennio di incentivi mentre chi lo fa nell'ultimo anno di operatività della norma, ne beneficia (ovviamente per gli aspetti fiscali) solo per quest'ultimo.

Come visto, la struttura tecnica operativa dell'agevolazione è molto semplice e ricalca lo schema di analoghi incentivi fiscali già noti al nostro ordinamento. Si tratta di un abbattimento forfettario del reddito (di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo) imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei soggetti identificati come beneficiari. Per le ultime due categorie, si segnala che il beneficio non si estende all'Irap. La circolare n. 14/2012 dell'Agenzia delle Entrate, risolvendo i dubbi sorti in proposito, ha chiarito che anche le detrazioni per carichi di famiglia (art 12 TUIR) e per tipologia di reddito (art. 13 TUIR), nonché le imposte addizionali all'IRPEF, devono essere determinate tenendo conto del reddito complessivo ridotto per effetto del beneficio fiscale in questione. E' da escludersi, infine, che il reddito agevolato possa essere preso a base del calcolo dei benefici e dei sostegni sociali erogati da comuni, province e regioni sotto forma di servizi e per i quali si definiscono diritti e tariffe in base all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE.

Nel punto 1 del modello 770/2014 andrà inserita la parte di reddito soggetta, cioè decurtata dell'abbattimento spettante del 70% o 80%.

Redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori

L'articolo 17 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009 prevede una riedizione della cosiddetta norma denominata "*rientro dei cervelli*", del tutto simile a quella originaria (cfr. art. 3 D.L. 269/2003), ma che in tale nuova versione include, oltre ai ricercatori anche i docenti (a tal fine di reputano valide le precisazioni fornite con la circolare n° 22 del 8 giugno 2004). Tale disposizione prevede una riduzione del 90% ai fini Irpef e delle relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori.

In sostanza, l'agevolazione consiste nell'imponibilità nella misura del 10% del reddito prodotto.

Tal agevolazione è applicabile in presenza di:

- soggetti a cui vengono corrisposti redditi di lavoro dipendente come docenti/ricercatori;
- che siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- siano residenti all'estero;
- abbiano svolto attività di ricerca/docenza all'estero presso centri pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi;
- dal 29/11/2008 a tutto il 2013 vengano a svolgere la propria attività in Italia;
- diventino fiscalmente residenti nel territorio dello stato.

L'agevolazione si applica dal periodo d'imposta in cui il dipendente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi.

Si ritiene che nell'ambito applicativo della norma agevolativa rientrino non solo i redditi di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 del Tuir, ma anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del medesimo testo unico, atteso che per questa categoria reddituale operano le stesse regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, le agevolazioni in esame si rendono applicabili ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. c-bis) del richiamato art. 50, che abbiano ad oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca/docenza. I redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni dell'art. 51 se derivanti da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro dipendente, e dell'art. 52 se derivanti da attività che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Naturalmente l'agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca/docenza e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o assimilato consegua in Italia. Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto per il 10% del suo ammontare. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell'anno, l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni.

Nel caso, ad esempio, di un ricercatore che lavora in Italia ininterrottamente dal mese di ottobre 2009 al mese di febbraio 2013, l'agevolazione potrà essere fruita per le annualità 2010, 2011 e 2012. Tutto ciò premesso, nel punto 1 occorre indicare per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori solo il 10% dei redditi corrisposti. Sull'argomento conserva la sua attualità la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22 dell'8 giugno 2004.

(Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod. BC)

I trattamenti periodici corrisposti da fondi pensione – Per quanto attiene alla prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica da parte di fondi pensioni, nel punto in commento va riportato l'importo erogato, in termini di imponibile, sia della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (il cui imponibile è dato dall'87,5%) che di quella maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (il cui imponibile si ottiene riducendo l'importo della prestazione dei redditi di cui alla lett. g-quinquies dell'art. 44 del Tuir (ad esempio quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche) e in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l'11% di imposta sostitutiva.

L'importo della suddetta prestazione periodica evidenziato nel punto 1 sconta la tassazione progressiva dell'Irpef e deve essere assoggettato alle addizionali all'Irpef.

Nell'ipotesi di **riscatto della posizione individuale** maturata presso la posizione della forma pensionistica complementare esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 252/2005 non dipendente dal pensionamento dell'iscritto, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale come pure cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell'attivazione di una procedura di esodo), nel punto in commento, va riportato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. In presenza di **anticipazioni** erogate in anni precedenti e comprese nel maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, va riportato l'importo,

sottoposto a tassazione ordinaria, maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, che sia stato effettivamente erogato nell'anno **2013**. Conseguentemente le ritenute di cui al successivo **punto 5** (Ritenute Irpef), e che rilevano ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, dovranno essere riferite ai soli redditi certificati nei **punti 1 e/o 2** (Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod. BE). In caso di compensazione dell'imposta da riscatto con eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nello spazio riservato alle annotazioni dell'avvenuta compensazione e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione. (Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod. BF).

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il dato da indicare nel punto in commento è quello complessivo, ovvero comprensivo, oltre che dei redditi erogati dal sostituto che effettua il conguaglio di fine anno, anche di quelli erogati da altri soggetti (anche non sostituti d'imposta) sempre che il sostituto abbia consegnato all'ultimo sostituto la documentazione entro il 12 gennaio dell'anno successivo. I redditi corrisposti da altri soggetti devono essere indicati **complessivamente** nel successivo **punto 204** della sotto sezione "DATI RELATIVI AI CONGUAGLI", Redditi erogati da altri soggetti - Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1". Va da sé che con l'effettuazione del conguaglio riassuntivo, oltre al punto in commento, anche i dati fiscali presenti nelle sotto sezioni "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi" e "Altri dati" dovranno recare i dati complessivamente scaturenti dal cumulo dei redditi erogati da altri sostituti con quelli corrisposti dal sostituto d'imposta che effettua le operazioni del conguaglio riassuntivo.

Operazioni straordinarie comportanti o meno l'estinzione dei soggetti preesistenti – Le predette modalità di esposizione a proposito del conguaglio riassuntivo dovranno essere osservate dal sostituto d'imposta anche in ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro per i quali abbia provveduto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio e ciò a prescindere dell'estinzione del sostituto d'imposta preesistente. Più in generale in tutte le ipotesi di:

- operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione del soggetto o dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altri soggetti (ad esempio fusioni anche mediante incorporazione, scissioni totali), come pure nell'ipotesi di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze fra pubbliche amministrazioni, o in caso di successione *mortis causa* e prosecuzione dell'attività del sostituto deceduto da parte dell'erede,
- nonché in quelle non determinanti l'estinzione del o dei soggetti preesistenti (ad esempio scissioni parziali, conferimento o cessione a titolo oneroso di ramo o rami d'azienda),

il sostituto che succede avrà cura di osservare, per il riporto dei dati reddituali, le anzidette modalità di esposizione.

Percezione sia di redditi di cui al punto 1 sia di redditi di cui al punto 2 della Comunicazione - Appare utile, infine, sottolineare come uno stesso percipiente possa vantare nello stesso anno d'imposta, oltre ai redditi di cui al punto in commento anche tipologie reddituali di cui al successivo punto 2 della Comunicazione.

Punto 2 - "Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5 bis del Tuir"

CUD/2014

Con riferimento al **punto 2**, indicare, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e di eventuali altri oneri deducibili di cui ai successivi punti **120** "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2" e **129** "Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati ai punti 1 e 2" che non hanno concorso a formare il reddito, il **totale dei redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione** di cui all'art. 13, c. 5³, e c 5 bis⁴ del Tuir.

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 5 si tratta sostanzialmente dei **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1**,

- lettera e): i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- lettera f): le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale; le indennità corrisposte ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- lettera g): le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo; le indennità percepite per le cariche elettive e i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche e funzioni;
- lett. h): le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali;
- lettera i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro tra cui gli assegni periodici in forza di testamento o donazione modale, gli assegni alimentari corrisposte a persone di cui all'art. 433 c.c..

Per quanto riguarda i redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 5 bis si tratta dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1, lettera i) indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: **gli assegni periodici corrisposti al coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Di conseguenza, in caso di corresponsione dei predetti assegni di mantenimento al coniuge, trattenuti direttamente dal sostituto d'imposta dalla busta paga del lavoratore separato ed erogati all'altro coniuge, il datore di lavoro è tenuto, in qualità di sostituto d'imposta, ad applicare su tali assegni le normali ritenute, a riconoscere le detrazioni d'imposta spettanti, se richieste, e a rilasciare la certificazione CUD certificando:

- **all'ex coniuge**, il reddito (**punto 2**) derivante dagli assegni di mantenimento corrisposti, le ritenute operate (**punto 5**) e le detrazioni attribuite (**punto 107**) di cui al c. 5 bis, art. 13 del Tuir vale a dire le detrazioni previste per i percettori redditi di pensione in misura piena.

³ L'importo della detrazione di cui all'art. 13, c. 5 del Tuir è pari a: euro 1.104 se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 1.104 se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 5.000 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 diminuito del reddito complessivo e l'importo di 50.200.

⁴ L'importo della detrazione di cui all'art. 13, c. 5 bis, non cumulabile con quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del TUIR è pari a quella prevista dal c. 3 dello stesso art. 13 ossia a: euro 1.725, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 ma non a 15.000 euro; 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

- **al proprio lavoratore** (coniuge separato), tutti gli elementi reddituali tra cui la deduzione (**punto 120**) riconosciuta sul reddito corrisposto, pari all'importo degli assegni di mantenimento prelevati.

Il presente punto non recepisce i compensi di collaborazione coordinata e continuativa dei soggetti residenti all'estero. Questi compensi trovano esposizione nell'apposita sezione riservata ai redditi assoggettati a ritenute a titolo d'imposta.

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto "principio di cassa allargato" sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepiti entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il dato da indicare nel punto in commento è quello complessivo, ovvero comprensivo, oltre che dei redditi erogati dal sostituto che effettua il conguaglio di fine anno, anche di quelli erogati da altri soggetti (anche non sostituti d'imposta) sempre che il sostituto abbia consegnato all'ultimo sostituto la documentazione entro il 12 gennaio dell'anno successivo. I redditi corrisposti da altri soggetti devono essere indicati **complessivamente** nel successivo **punto 205** della sotto sezione "DATI RELATIVI AI CONGUAGLI, Redditi erogati da altri soggetti – Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2". Con l'effettuazione del conguaglio riassuntivo, oltre al punto in commento, anche i dati fiscali presenti nelle sotto sezioni "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi" e "Altri dati" dovranno recare i dati complessivamente scaturenti dalla messa in cumulo dei redditi erogati da altri sostituti con quelli corrisposti dal sostituto d'imposta che effettua le operazioni del conguaglio riassuntivo.

Operazioni straordinarie comportanti o meno l'estinzione dei soggetti preesistenti - Le predette modalità di esposizione a proposito del conguaglio riassuntivo (ovvero esposizione nel punto 2 dei redditi complessivamente percepiti, nel **punto 205** dei redditi erogati da altri soggetti, in forma analitica nell'ambito della sotto sezione "Dati relativi ai conguagli – Redditi erogati da altri soggetti") dovranno essere osservate dal sostituto d'imposta anche in ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro per i quali abbia provveduto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio e ciò a prescindere dell'estinzione del sostituto d'imposta preesistente. Più in generale in tutte le ipotesi di:

- operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione del o dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altri soggetti (ad esempio fusioni anche mediante incorporazione, scissioni totali), come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze fra pubbliche amministrazioni, o in caso di successione *mortis causa* e prosecuzione dell'attività del sostituto deceduto da parte dell'erede,
- nonché in quelle non determinanti l'estinzione del o dei soggetti preesistenti (ad esempio scissioni parziali, conferimento o cessione a titolo oneroso di ramo o rami d'azienda),

il sostituto che succede avrà cura di osservare, per il riporto dei dati reddituali, le anzidette modalità di esposizione.

Percezione sia di redditi di cui al punto 1 sia di redditi di cui al punto 2 della Comunicazione Lavoro dipendente - Appare utile, infine, sottolineare come uno stesso percipiente possa vantare nello stesso anno d'imposta, oltre ai redditi di cui al punto in commento, anche tipologie reddituali di cui al precedente punto 1 della Comunicazione.

Punto 3 - "Numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art.13, commi 1, 3 e 4 del Tuir" - Lavoro dipendente

CUD/2014

Indicare nel punto in commento, il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 comma 1 del Tuir. Le istruzioni avvertono che *"nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni."* Per effetto di tale precisazione, pertanto, il sostituto è comunque tenuto all'indicazione del numero di giorni per i quali spettano teoricamente le detrazioni, anche se il sostituto ne ha richiesto la non applicazione.

Computo dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR

La detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR deve essere **"rapportata al periodo di lavoro nell'anno"**. Circa il significato da attribuire a tale locuzione occorre rifarsi, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 Gennaio 2003, alle istruzioni a suo tempo impartite dalla circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per il computo delle giornate ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo vigente alla data del 31 Dicembre 2002. Ciò significa che il sostituto deve riportare le detrazioni in questione in 365esimi e successivamente moltiplicare la relativa incidenza giornaliera per il numero di giorni di spettanza includendo in detto ambito quei giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione a fronte del quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno, anche, ricompresi i giorni di festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e parallelamente vanno sottratti quelli per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive come, ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni ovvero per periodi di sciopero ecc..

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR in presenza di anno bisestile - In presenza di anno bisestile ove il numero di giorni di spettanza dovesse risultare pari a 366, detto numero verrà ricondotto convenzionalmente a 365. Per contro in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno nel cui periodo di lavoro risulti compreso il mese di Febbraio, detto mese, sempreché totalmente spettante ai fini del computo dei giorni utili per la detrazione di cui all'articolo 13 c. 1 e 2 del TUIR, sarà considerato composto da un numero di giorni pari a 29.

Le precisazioni della circolare n. 15 del 16 marzo 2007 - L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno riportate al periodo di lavoro nell'anno;
- relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta;
- nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.
- in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero.

- ai fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.
- in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti "a giornata" – Con riferimento ai lavoratori "a giornata" quali i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato (OTD), prima la circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per la determinazione dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo in vigore alla data del 31 Dicembre 2002 e successivamente la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 30 Dicembre 2003, per il computo dei giorni di spettanza della No tax area aggiuntiva, nel confermare che devono in ogni caso essere computati i giorni coperti da retribuzione, hanno precisato il criterio su come invece devono essere computati i giorni non retribuiti quali giorni festivi, giorni di riposo settimanali nonché i giorni non lavorativi compresi nel periodo intercorrente tra la data d'inizio e quella di fine dei contratti di lavoro di cui trattasi. Al riguardo è stato precisato che tali giornate devono essere considerate *"proporzionalmente al rapporto sussistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie"* con l'ulteriore avvertenza che ove tale rapporto avesse rilasciato un valore decimale quest'ultimo avrebbe dovuto essere arrotondato all'unità successiva.

Esempio di computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti "a giornata" - Appare utile proporre una esemplificazione numerica che possa meglio dar conto delle implicazioni operative alle quali è chiamato il sostituto d'imposta per riportare correttamente al periodo di lavoro la detrazione di cui trattasi. Si supponga, pertanto, con riferimento al contratto di lavoro precedentemente citato (con data inizio 21 Gennaio 2011 e data fine 6 Marzo 2011 da cui **45 giorni di calendario**) che nell'ambito di detto contratto il lavoratore agricolo abbia effettuato prestazioni lavorative per **21** giorni di cui 6 giorni in Gennaio, 12 in Febbraio e 3 in Marzo. Nel medesimo arco temporale, risultano altresì computabili,

- quali giornate lavorabili secondo la contrattazione collettiva (5 giorni alla settimana dal Lunedì al Venerdì), **32** giorni (di cui 7 giorni in Gennaio, 20 in Febbraio, 5 in Marzo)
- e, quali giorni non lavorabili e riposi settimanali per i lavoratori a tempo indeterminato (sabati e domeniche ed eventuali festivi non coincidenti con i sabati e le domeniche) **13** giorni (di cui **4** in Gennaio, **8** in Febbraio, **1** in Marzo).

Verificando l'incidenza percentuale delle giornate nelle quali si è avuta effettiva prestazione lavorativa (**21 giorni**) rispetto alle giornate teoricamente lavorabili (**32 giorni**) è facile individuare un rapporto pari al **63,64%** ($21 * 100 / 33$). Detto rapporto applicato successivamente alle giornate non lavorabili e riposi settimanali (13 giorni) rilascerà a sua volta un numero di giorni pari a **8,27** che arrotondati all'unità successiva diventano **9**.

Conclusivamente, ai **21 giorni** di effettiva prestazione, il sostituto d'imposta ai fini del corretto rapporto della detrazione d'imposta di cui all'art. 13, c. 1 dovrà sommare un numero di giorni pari a **9** per un totale di **30 giorni** ($21 + 9$).

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR in ipotesi di più rapporti di lavoro - Ove, in conseguenza di più redditi certificati (per effetto di conguaglio riassuntivo, ma anche nell'ipotesi in cui il sostituto abbia tenuto conto dei redditi erogati al percipiente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con lo stesso intrattenuti nel corso dell'anno d'imposta), il numero di giorni dovesse riferirsi a più rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta, ai fini del loro computo, dovrà considerare, sempre che spettanti, il numero totale dei giorni compresi nei vari rapporti tenendo presente che quelli compresi in rapporti di lavoro contemporanei dovranno essere considerati una volta sola.

Punto 5 - "Ritenute Irpef"

CUD/2014

Le ritenute da esporre in tale punto sono quelle che risultano dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Si tratta, in genere, del totale delle ritenute d'acconto determinate sottraendo dall'imposta lorda di cui al **punto 101** della comunicazione:

- **il complesso delle detrazioni** di cui successivi punti **102** (Detrazioni per carichi di famiglia), **103** (Detrazioni per famiglie numerose), **107** (Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati), **108** (Detrazioni per oneri), **109** (Detrazioni per canoni di locazione), nonché, ove riconosciuto,
- **l'ammontare del credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo di cui al punto **114**.

Come sempre, il **punto 5** è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 14** della certificazione.

Nel punto in commento vanno indicate le ritenute operate sulle somme erogate per l'incremento della produttività di cui al **punto 251** della comunicazione qualora il sostituto abbia provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria. In tale ipotesi il sostituto dovrà comunque evidenziare le predette somme oltre che nel **punto 251** anche, ovviamente, nel **punto 1** avendo cura di barrare il **punto 254**.

Eredi – Ritenute calcolate con l'aliquota del 1° scaglione di reddito – Dall'anno 2011 le istruzioni precisano che nel **punto 5** devono essere indicate le ritenute operate sui redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione intestata agli **Eredi del lavoratore deceduto** e ciò nonostante i sostituti d'imposta fossero già soliti indicare tali ritenute nel punto in commento. Si rammenta che operano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR 600/73 che prevedono l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%. Si rammenta che nel **punto 5** non devono essere indicate né le ritenute operate sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, né quelle operate sui compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.



Bonus o stock option a Dirigenti e CoCoPro del settore finanziario - L'aliquota addizionale del 10% dovuta sulle remunerazioni erogate sotto forma di bonus o stock option NON deve essere evidenziata nel punto 5 ma esclusivamente nell'annotazione BL del mod. CUD 2014. Non è previsto nessun campo della Comunicazione Lavoro dipendente mod. 770/2014 in cui dare evidenza di tale informazione.

Incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo in sede di conguaglio di fine anno – Qualora le retribuzioni o i redditi assimilati al lavoro dipendente corrisposti al percipiente non fossero sufficienti, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, a subire l'eventuale ulteriore ritenuta scaturente dal conguaglio a debito, nel punto in commento si indicherà, comunque, l'ammontare complessivo delle ritenute, ivi comprese, quelle non ancora operate. Ricorrendo tale ipotesi, il lavoratore per l'assolvimento del debito d'imposta, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, può optare tra due diverse soluzioni:

- dichiarare per iscritto al sostituto di versargli l'importo delle ritenute ancora dovute;
- oppure autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio).

Solo nella seconda ipotesi si configura il debito da esporre nel successivo **punto 201** della Comunicazione. In suddetto punto, il debito va indicato al netto degli interessi (0,50% in ragione di mese) dovuti dal lavoratore sulle ritenute a debito.

I dati delle addizionali regionali all'Irpef

Relativamente alle addizionali regionali all'Irpef la Comunicazione prevede un primo trittico di campi utili ad evidenziare il comportamento del sostituto riguardo alle addizionali regionali all'Irpef dovute sia per l'anno 2012 (**da prelevarsi nel 2013 a rate**), sia per l'anno 2013.

Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013	Addizionale regionale 2013 rapporti cessati
5	6	7	8

<p>ADDIZIONALE REGIONALE 2013 LAVORATORI IN FORZA NEL 2014 O CESSATI 2013</p> <p>(REDDITI 2013)</p> <p><u>da trattenere nel 2014</u> <u>trattenuta nel 2013</u></p> <p>Determinata nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da prelevare a rate nel 2014, ai lavoratori in forza nel 2014; • prelevata in un'unica soluzione, nel 2013, ai lavoratori cessati nel 2013. 	<p>ADDIZIONALE REGIONALE 2012 LAVORATORI IN FORZA NEL 2013 O CESSATI NEL 2013</p> <p>(REDDITI 2012)</p> <p><u>trattenuta nel 2013</u></p> <p>Determinata nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prelevata nel 2013, ai lavoratori in forza nel 2013, a rate nel corso dell'anno 2013; • prelevata nel 2013, ai lavoratori cessati nel 2013 (a rate fino a prima della cessazione e, in un'unica soluzione, per la parte residuale con il conguaglio di fine rapporto). 	<p>ADDIZIONALE REGIONALE 2013 LAVORATORI CESSATI NEL 2013</p> <p>(REDDITI 2013)</p> <p><u>trattenuta nel 2013</u></p> <p>Determinata nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno 2013 o di fine rapporto 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prelevata, in un'unica soluzione, nel 2013, ai lavoratori cessati nel 2013.
---	--	--

Punto 6 - "Addizionale regionale all'Irpef"

CUD/2014

In tale punto occorre riportare l'addizionale regionale all'Irpef dovuta dal sostituto, **per l'anno 2013**, sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati sul mod. CUD 2014/Comunicazione 770/2014 relativi allo stesso anno d'imposta 2013. Vanno esclusi i redditi assoggettati a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L. 93/2008 e dell'art. 5 del D.L. 185/2008 conv. in Legge n. 2/2009 (somme erogate per incremento della produttività).

Trattasi, più precisamente dell'addizionale regionale :

- che sarà prelevata a rate nel corso dell'anno 2014 con riferimento ai lavoratori in forza nel 2014.
- che è stata prelevata in un'unica soluzione nell'anno 2013, con riferimento ai lavoratori cessati nel corso del 2013. **In tale ipotesi il valore di cui al punto 6 include quanto richiesto nel successivo punto 8.**

L'addizionale regionale è stata pertanto calcolata al momento dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2013 o di fine rapporto sempre nel corso del 2013.

Nel punto in commento è compresa l' addizionale regionale non trattenuta (perché sospesa) in occasione della cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2013, per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali di cui al successivo **punto 15** della Comunicazione.

N.B.: Nel presente punto non va indicata l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Soggetti passivi dell'addizionale regionale all'Irpef – Risultano obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef i percipienti per i quali, dopo aver scomputato dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta riconosciute di cui agli art. 12 e 13 del Tuir, le eventuali detrazioni d'imposta per oneri di cui all'art. 15, nonché il credito d'imposta riconosciuto per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del medesimo TUIR, risulti dovuta Irpef.

Modalità di effettuazione delle trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef – In linea di principio, l'importo evidenziato nel punto in commento costituisce oggetto di trattenuta da parte del sostituto nel corso dell'anno d'imposta successivo in un numero di rate, tutte di eguale importo, pari a 11, 10 o 9 a seconda che le operazioni di conguaglio di fine anno siano operate nel mese di Dicembre dell'anno cui si riferisce la certificazione ovvero nei mesi di Gennaio o Febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la medesima certificazione.

Punto 7 - "Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013"

770/2014

Nel punto di cui trattasi va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2012 trattenuta nel 2013 che è stata determinata:

- nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno 2012 e prelevata a rate nel corso dell'anno 2013 con riferimento ai lavoratori in forza nel 2013;
- nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine rapporto 2013 e prelevata in un'unica soluzione, nel 2013, con riferimento ai lavoratori cessati nel 2013.

Il punto in commento include quanto eventualmente non trattenuto per eventi eccezionali e riportato al successivo p. 16.

Conguaglio riassuntivo

In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il sostituto, operante detto conguaglio non riporterà quanto integralmente trattenuto nel 2013 a titolo di saldo 2012 da altro datore.

Operazioni societarie straordinarie

In ipotesi di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione del precedente sostituto con prosecuzione del rapporto di lavoro presso il sostituto subentrante, quest'ultimo, tenuto a dare seguito alla rateazione iniziata dal sostituto estinto o cedente, si limiterà a riportare le rate di addizionale all'Irpef da esso stesso trattenute non considerando, quindi, quanto trattenuto in precedenza dal sostituto d'imposta estinto o cedente

Punto 8 - "Addizionale regionale 2013 rapporti cessati"**770/2014****Già compreso nel P. 6**

Nel punto di cui trattasi va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2013 trattenuta nell'anno d'imposta 2013 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2013 e già indicata complessivamente nel precedente punto 6 (Addizionale regionale all'Irpef) a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

In proposito vale la pena precisare che il punto, se presente, non deve essere superiore al precedente punto 6. Conseguentemente, il punto 8 può essere pari o inferiore al precedente punto 6. Più in particolare:


- risulta pari qualora il sostituto operi, nei confronti del lavoratore, il conguaglio di fine rapporto
- ovvero inferiore ove il sostituto operi, nei confronti del lavoratore con il quale abbia intrattenuto nel corso dell'anno d'imposta più rapporti di lavoro, il conguaglio di fine anno che per forza di cose si configura anche riassuntivo per l'obbligo, in capo al sostituto, di tener conto dei redditi erogati nel corso dei precedenti rapporti di lavoro.

Il punto in questione, invece, non deve essere compilato dal sostituto che, su richiesta del lavoratore, opera un conguaglio di fine anno di tipo riassuntivo per tener conto dei redditi erogati da altri sostituti.

Il valore di cui al p. 8 risulta già compreso nel precedente punto 6 ed include quanto eventualmente non trattenuto per eventi eccezionali riportato al successivo p. 16.

I dati delle addizionali comunali all'Irpef

I campi interessati dall'indicazione delle addizionali comunali all'Irpef sono i punti **da 9 a 13**.



Punto 9 - "Addizionale comunale all'Irpef – Saldo 2012"

770/2014

Nel punto di cui trattasi va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2012 determinata nell'ambito delle operazioni di conguaglio dei redditi 2012 che il sostituto d'imposta ha prelevato a rate nel corso dell'anno 2013. Il valore di cui al p. 9 è comprensivo di quello eventualmente indicato al successivo **p. 19** non trattenuto per eventi di sospensione.

Conguaglio riassuntivo

In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il sostituto, operante detto conguaglio, non riporterà quanto integralmente trattenuto nel 2013 a titolo di saldo 2012 da altro datore.

Operazioni societarie straordinarie

In ipotesi di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione del precedente sostituto con prosecuzione del rapporto di lavoro presso il sostituto subentrante, quest'ultimo, tenuto a dare seguito alla rateazione iniziata dal sostituto estinto o cedente, si limiterà a riportare le rate di addizionale all'Irpef da esso stesso trattenute non considerando, quindi, quanto trattenuto in precedenza dal sostituto d'imposta estinto o cedente.

Punto 10 - "Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2013"

CUD/2014

Riportare, l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef **effettivamente** trattenuta dal sostituto d'imposta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 in 9 rate mensili da marzo a novembre 2013. L'acconto dell'addizionale, pari al 30%, è stato determinato sul totale dei redditi certificati nei punti 1 e 2 della CUD 2013 (redditi 2012) applicando l'aliquota per l'anno di riferimento (2013), qualora la pubblicazione della delibera comunale sia intervenuta entro il 20 dicembre 2012, oppure l'aliquota vigente per l'anno 2012 se detta pubblicazione è avvenuta oltre tale data.

Il predetto valore può coincidere, per i lavoratori in forza al 31/12/2013, con quello già certificato nel punto 13 del CUD 2013.

Qualora l'importo dell'acconto trattenuto dovesse risultare, in sede di conguaglio, maggiore dell'addizionale comunale dovuta, in tale punto si indicherà quest'ultimo importo.

Nel punto in commento è compreso l'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 17** a titolo di acconto di addizionale comunale 2013 sospeso per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Per i lavoratori assunti nel corso dell'anno 2013, non è dovuto alcun acconto e di conseguenza nessun importo dovrà essere indicato nel punto 10, tranne che per l'ipotesi di conguaglio complessivo in cui dare evidenza dell'acconto effettivamente trattenuto dal precedente datore di lavoro.

Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2013, nel punto 10 va indicato in linea di principio l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto al netto di eventuali restituzioni.

Punto 11 - "Addizionale comunale all'Irpef – Saldo 2013"

CUD/2014

Deve essere indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta **a titolo di saldo** per il periodo d'imposta 2013 sul totale dei redditi certificati con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata nonché quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Si rammenta che il saldo 2013 va calcolato in sede di conguaglio di fine anno 2013 o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2013, applicando sul reddito certificato nei punti 1 e 2 della CUD 2014, l'aliquota comunale deliberata per l'anno 2013 e scomputando quanto già effettivamente trattenuto dal sostituto, a titolo d'acconto. Il saldo è dunque pari alla differenza tra l'addizionale dovuta per l'anno 2013 e quella già trattenuta a titolo di acconto per lo stesso anno in 9 rate mensili, da marzo a novembre 2013.

L'importo come sopra determinato a titolo di saldo deve essere trattenuto:

- per i lavoratori in forza, nel corso del periodo d'imposta 2014, in 11 rate mensili di pari importo da gennaio a novembre 2014 (oppure in 10 o 9 rate mensili, qualora le operazioni di conguaglio siano effettuate, rispettivamente, nei mesi di gennaio o febbraio 2014);
- per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2013, in un'unica soluzione all'atto della cessazione.

Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2013, nel punto 11 va indicato l'importo del saldo dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta.

Qualora l'importo dell'addizionale dovuta per l'anno 2013 dovesse risultare, in sede di conguaglio, di importo inferiore a quello dell'acconto di addizionale comunale trattenuto nell'anno in rate mensili, in tale punto non dovrà essere indicato alcun importo. L'importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo **p.18** a titolo di addizionale comunale a saldo 2013 sospeso per eventi eccezionali

Cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2013. - In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2013, il sostituto è tenuto a effettuare, sui redditi indicati nei punti 1 e 2 della certificazione CUD 2014:

- il prelievo in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta per l'anno d'imposta 2013 (indicata nel p. 6)
- il prelievo in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef 2013, a saldo (indicato nel p. 11), pari alla differenza tra quanto dovuto per lo stesso anno 2013 e l'importo effettivamente trattenuto in acconto (indicato nel p. 10).

Punto 12 - "Addizionale comunale all'Irpef – Rapporti cessati 2013"

770/2014

Va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef 2013 trattenuta dal sostituto nell'anno d'imposta 2013 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel medesimo anno. L'importo di cui al presente punto deve essere indicato al netto di quanto riportato nel precedente punto 10 (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2013). In proposito vale la pena precisare che il punto, se presente, non deve essere superiore al precedente punto 11. Conseguentemente il valore da indicare in tale punto può essere pari o inferiore al precedente punto 11. In particolare:

- risulta pari qualora il sostituto operi, nei confronti del lavoratore, il conguaglio di fine rapporto
- ovvero inferiore ove il sostituto operi, nei confronti del lavoratore con il quale abbia intrattenuto nel corso dell'anno d'imposta più rapporti di lavoro, il conguaglio di fine anno che per forza di cose si configura anche riassuntivo per l'obbligo, in capo al sostituto, di tener conto dei redditi erogati nel corso dei precedenti rapporti di lavoro.

Il punto in questione, invece, non deve essere compilato dal sostituto che, su richiesta del lavoratore, opera, per tener conto dei redditi erogati da altri sostituti, un conguaglio di fine anno di tipo riassuntivo.

Il valore di cui al p. 12 è comprensivo di quello eventualmente indicato al successivo **p. 19** non trattenuto per eventi di sospensione.

Punto 13 - "Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2014"

CUD/2014

Indicare nella misura del 30%, l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno **2014** sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta. L'acconto di addizionale comunale **2014** deve essere determinato sul reddito certificato nei **punti 1 e/o 2** del mod. CUD 2014 (redditi 2013):

- con l'aliquota per l'anno 2014 se la pubblicazione della delibera è avvenuta entro il 20/12/2013;
- con l'aliquota per l'anno 2013 in assenza di pubblicazione della delibera entro il 20/12/2013 (o di nuova aliquota deliberata oltre tale data).

L'importo indicato in tale punto comporta l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo in 9 rate da marzo a novembre 2014, oppure in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo anno d'imposta 2014, unitamente al saldo.

Lavoratori assunti nel corso dell'anno 2013

Nessuna indicazione deve essere riportata nel punto in commento.

Lavoratori cessati nel corso dell'anno 2013

Nessuna indicazione deve essere fatta nel punto in commento per quanto concerne i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2013.

CODICI ANNOTAZIONI

BN - Acconto 2014 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata

Compilazione dei punti relativi all'addizionale regionale e comunale irpef

Esempio n° 1

Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013		Addizionale regionale 2013 rapporti cessati	
5		6	220	7	200	8	
Addizionale comunale all'Irpef							
Saldo 2012		Acconto 2013		Saldo 2013		Rapporti cessati 2013	
9	100	10	20	11	90	12	
						13	27

Lavoratore per il quale, a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno **2013**, risulta dovuto quanto segue:

- € 220 a titolo di addizionale regionale 2013 (da prelevare in 11 rate da gennaio a novembre 2014);
- € 90 a titolo di saldo addizionale comunale 2013 (da prelevare in 11 rate da gennaio a novembre 2014);
- € 27 a titolo di acconto addizionale comunale 2014 (da prelevare in 9 rate da marzo a novembre 2014).

Nell'anno d'imposta 2013 al medesimo lavoratore è stato trattenuto, in conseguenza di quanto scaturente dalle operazioni di conguaglio di fine anno **2012**:

- € 200 a titolo di addizionale regionale 2012 (prelevata in 11 rate da gennaio a novembre 2013);
- € 100 a titolo di saldo addizionale comunale 2012 (prelevata in 11 rate da gennaio a novembre 2013);
- € 20 a titolo di acconto addizionale comunale 2013 (prelevata in 9 rate da marzo a novembre 2013).

Compilazione Comunicazione Lavoro dipendente 770/2014

P. 6 = 220; P. 7 = 200; P. 9 = 100; P. 10 = 20; P. 11 = 90; P. 13 = 27

Esempio n° 2

Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013		Addizionale regionale 2013 rapporti cessati	
5		6	80	7	160	8	80
Addizionale comunale all'Irpef							
Saldo 2012		Acconto 2013		Saldo 2013		Rapporti cessati 2013	
9	45	10	18	11	42	12	42
						Acconto 2014	
						13	

Lavoratore **cessato nell'anno 2013** al quale, in conseguenza delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, **è stato trattenuto** quanto segue:

- € 80 a titolo di addizionale regionale dovuta per il 2013;
- € 160 a titolo di addizionale regionale 2012 (prelevata a rate fino a prima della cessazione e, in un'unica soluzione, per la parte residuale con il conguaglio di fine rapporto);
- € 45 a titolo di saldo addizionale comunale 2012 (prelevata a rate fino a prima della cessazione e, in un'unica soluzione, per la parte residuale con il conguaglio di fine rapporto);
- € 18 a titolo di acconto addizionale comunale 2013 prelevato a rate fino a prima della cessazione e, con il conguaglio di fine rapporto, in un'unica soluzione unitamente al saldo 2013, per la parte residuale;
- € 42 a titolo di addizionale comunale 2013 al netto di quanto indicato effettivamente trattenuto a titolo di acconto.

Compilazione Comunicazione Lavoro dipendente 770/2014

P. 6 = 80; P. 7 = 160; P. 8 = 80; P. 9 = 45; P. 10 = 18; P. 11 = 42; P. 12 = 42

Gli acconti da assistenza fiscale trattenuti (o "sospesi") (Punti da 21 a 28)

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	
21		22		23		24		25	
Prima rata di acconto cedolare secca		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		Acconti cedolare secca sospesi		Assistenza fiscale sospesa		Saldo Irpef	
26		27		28		29		30	
								Addizionale regionale all'Irpef	

Ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, nei **punti 21, 22, 24, 26 e 27** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'Irpef, dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca, trattenuti ai lavoratori che nell'anno 2013 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (mod. 730/2013, redditi 2012). Gli stessi importi vanno indicati nei punti 23 (cumulativamente, 1° e 2° acconto Irpef), 25 (addizionale comunale) e 28 (cumulativamente, 1° e 2° rata di acconto cedolare secca) se non trattenuti a seguito di eventi eccezionali.

Punto 21 -" Primo acconto irpef trattenuto nell'anno"

CUD/2014

DA MOD. 730/2013

Indicare l'ammontare del primo acconto Irpef trattenuto al lavoratore anche a seguito di comunicazione di rettifica, per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2013) condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013. In ipotesi di dichiarazione congiunta, il punto deve recepire sia l'**acconto relativo al sostituto che quello relativo al coniuge del sostituto**. L'importo di cui al punto in commento è **al netto di eventuali interessi** per rateizzazione o per ritardato pagamento a seguito di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ed è comprensivo dell'eventuale acconto sospeso, per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, di cui al successivo **punto 23** della comunicazione 770/2014.

Punto 22 -" Secondo o unico acconto irpef trattenuto nell'anno"

CUD/2014

DA MOD. 730/2013

Indicare l'ammontare del secondo o unico acconto Irpef trattenuto al lavoratore, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2013) da parte sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013. In ipotesi di dichiarazione congiunta, il punto deve recepire sia l'**acconto relativo al sostituto che quello relativo al coniuge del sostituto**. L'importo di cui al punto in commento è al netto di eventuali interessi per rateizzazione o per ritardato pagamento a seguito di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ed è comprensivo dell'eventuale acconto sospeso, per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, di cui al successivo punto 23 della comunicazione 770/2014.

In materia, si rammenta che il c.d. "Decreto Lavoro", D.L. n. 76/2013 conv. in L. n. 99/2013, ha previsto, tra gli interventi di natura fiscale, l'aumento di un punto percentuale della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La predetta misura viene, infatti, fissata, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, al 100%. Per l'anno 2013, secondo quanto stabilito dal Legislatore, tale disposizione produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata applicando la nuova aliquota e sottraendo l'importo già versato in occasione della prima rata. Pertanto, qualora il sostituto abbia proceduto a rideterminare l'importo del secondo o unico acconto Irpef, secondo le disposizioni del citato Decreto, dovrà indicare nel punto in commento l'ammontare ricalcolato (**annotazione BA del CUD**).

Punto 24 -" Acconto addizionale comunale all'Irpef"**CUD/2014****DA MOD. 730/2013**

Indicare l'ammontare dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef trattenuto al lavoratore, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2013) da parte del sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013. L'importo di cui al punto in commento è al netto di eventuali interessi per rateizzazione o per ritardato pagamento a seguito di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ed è comprensivo dell'eventuale acconto sospeso, per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, di cui al successivo punto 25 della comunicazione 770/2014.

Punto 26 – " Prima rata di acconto cedolare secca"**CUD/2014****DA MOD. 730/2013**

Indicare l'ammontare della prima rata di acconto relativa alla cedolare secca trattenuta al lavoratore per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2013) da parte sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013. In ipotesi di dichiarazione congiunta, il punto deve recepire sia l'acconto relativo al sostituto che quello relativo al coniuge del sostituto.

Punto 27 – " Seconda o unica rata di acconto cedolare secca"**CUD/2014****DA MOD. 730/2013**

Indicare l'ammontare della seconda o unica rata di acconto relativa alla cedolare secca trattenuta al lavoratore per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2013) da parte sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013. In ipotesi di dichiarazione congiunta, il punto deve recepire sia l'acconto relativo al sostituto che quello relativo al coniuge del sostituto.

I crediti non rimborsati da assistenza fiscale (punti da 36 a 39)**PREMESSA ALLA COMPILAZIONE DEI PUNTI 36, 37, 38 e 39**

Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale tramite mod. 730/2013 (redditi 2012) nei punti 36, 37, 38 e 39 vanno indicati rispettivamente gli eventuali crediti Irpef (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva), di addizionale regionale all'Irpef, di addizionale comunale all'Irpef nonché il credito di cedolare secca relativi all'anno 2012 non rimborsati **per qualsiasi motivo da parte del sostituto d'imposta**.

Punto 36 -"Credito Irpef non rimborsato"**CUD/2014**

Indicare l'ammontare del credito Irpef comprendente:

- il saldo Irpef 2012 originatosi, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione,
- il primo acconto Irpef per l'anno 2013 originatosi solo a seguito di comunicazioni di rettifica,
- il secondo o unico acconto per l'anno 2013 originatosi solo a seguito di comunicazioni di rettifica,
- nonché l'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata originatosi solo a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazioni;
- l'imposta sostitutiva per lavoro straordinario originatasi solo a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazioni;

per qualsiasi motivo non rimborsati al percipiente (ad esempio per incapienza del monte ritenute) durante le operazioni di assistenza fiscale condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013.

Punto 37 -" Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato"**CUD/2014**

Indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale all'Irpef relativo all'anno d'imposta 2012 originatosi, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione, e per qualsiasi motivo non rimborsato al percipiente (ad esempio per incapienza del monte ritenute) durante le operazioni di assistenza fiscale condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013.

Punto 38 -" Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato"**CUD/2014**

Indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale all'Irpef relativo all'anno d'imposta 2012 originatosi, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione, e per qualsiasi motivo non rimborsato al percipiente (ad esempio per incapienza del monte ritenute) durante le operazioni di assistenza fiscale condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2013.

Punto 39 – " Credito cedolare secca non rimborsato"**CUD/2014**

Nel punto 39, istituito lo scorso anno, il sostituto di imposta deve riportare l'ammontare del credito di cedolare secca derivante dalle operazioni di assistenza fiscale relative all'anno di imposta 2012 e non rimborsato per qualsiasi motivo al lavoratore nel corso del 2013.

Esempio

Il dipendente Rossi presenta la seguente situazione da prospetto 730-4 come pervenuto dal CAF:

- Saldo irpef 2012 (DA RIMBORSARE)	=	1.000	
- acconto irpef 2013 (DA TRATTENERE)	=	900	(1° acc. 360, 2° acc. 540)
- saldo add. Reg. 2012 (DA RIMBORSARE)	=	100	
- saldo add. Com. 2012 (DA RIMBORSARE)	=	70	
- acconto add. Com. 2013 (DA TRATTENERE)	=	30	
- imposta sostitutiva incremento di produttività (DA TRATTENERE)	=	80	

A causa di un evento eccezionale il sostituto non opera alcun conguaglio in applicazione del provvedimento di sospensione.

La compilazione del **modello 770/2014** dovrà essere effettuata come segue (per semplicità si compilano esclusivamente i punti interessati):

punto 21 primo acc. IRPEF	=	360
punto 22 secondo acc. IRPEF	=	540
punto 23 acconto IRPEF sospeso	=	900
punto 24 acc. Add. Com. IRPEF	=	30
punto 25 acc. Add. Com. IRPEF sospeso	=	30

Assistenza fiscale sospesa

Punto 29 acconto tassazione separata	=	0
Punto 33 imposta sostitutiva	=	80

Crediti non rimborsati (per assenza di ritenute nel corso dei mesi interessati dai conguagli da assistenza fiscale (luglio-dicembre 2013))

Punto 36 credito Irpef non rimborsato	=	1000
Punto 37 credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato	=	100
Punto 38 credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato	=	70

PARTE B – Sez. “Altri Dati” (punti da 101 a 146)**Punto 101 - “Imposta lorda”****CUD/2014**

Nel punto 101 va indicato l'ammontare dell'imposta lorda Irpef quest'ultima determinata applicando, sul reddito imponibile di cui ai precedenti **punti 1 e 2** del modello 770/2014, le aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR. Nell'imposta lorda complessiva da indicare nel **punto 101** non devono essere comprese le ritenute prelevate sugli emolumenti corrisposti all'erede del dipendente ancorché evidenziati nei **punti 1 e 2** della certificazione/comunicazione.

Premessa ai punti riservati alle detrazioni d'imposta

Con riferimento ai punti dedicati alle specifiche detrazioni d'imposta si ritiene utile precisare che il **punto 102** come pure i successivi **punti 107** “Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati” e **108** “Detrazioni per oneri” richiedono l'**ammontare teorico** delle specifiche detrazioni d'imposta.

Nei **punti 103** “Detrazione per famiglie numerose” e **109** “Detrazioni per canoni di locazione” deve essere invece riportato l'**importo effettivamente attribuito**.

Così distinti in importi teorici ed effettivi, il totale delle detrazioni da indicare nel **punto 113**, corrisponde:

- in caso di imposta lorda perfettamente capiente per fruire di tutte le detrazioni, alla somma degli importi già indicati nei **punti 102, 103, 107, 108 e 109**;
- in presenza, invece, di incapienza e di parziale riconoscimento delle detrazioni, ferma restando l'indicazione degli importi teorici nei **punti 102, 107 e 108**, nel **punto 113** va riportato l'ammontare delle detrazioni riconosciute fino a capienza dell'imposta lorda indicata nel **punto 101**.

Le detrazioni per carichi di famiglia, famiglie numerose e relativo credito**Punto 102 - “Detrazioni per carichi di famiglia”****CUD/2014**

Indicare nel punto in commento, l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR. Più precisamente:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (comma 1, lett. a) e b));
- per i figli a carico (comma 1, lett. c));
- per ogni altra persona a carico indicata nell'art. 433 del codice civile (i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (comma 1, lett. d));

In tale punto NON deve essere indicata l'ulteriore detrazione di importo pari a € 1200 in presenza di almeno 4 figli a carico (comma 1 bis). Già da alcuni anni, le istruzioni non fanno più generico riferimento alle detrazioni di cui all'art. 12 bensì a quelle di cui all'art. 12 comma 1 e di conseguenza, non deve essere più indicata l'ulteriore detrazione per famiglie numerose di cui all'art. 12 comma 1 bis del TUIR. Quest'ultima detrazione va riportata distintamente nel successivo **punto 103** e, non costituisce più “un di cui” del **punto 102**.

Le detrazioni per carichi di famiglia

L'importo delle suddette detrazioni è determinato secondo i meccanismi previsti dal c. 1 dell'art. 12 per i diversi soggetti a cui si riferiscono. La loro attribuzione avviene in misura decrescente all'aumentare del reddito. Le specifiche modalità di riconoscimento di tali detrazioni sono state illustrate dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 15 del 16 marzo 2007. Il valore da indicare in questo punto deve riferirsi alle **detrazioni teoricamente spettanti** e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto qualora le detrazioni spettanti per carichi di famiglia non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto.

Le detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del TUIR, le detrazioni per carichi di famiglia non competono ai soggetti non residenti.

Tuttavia, in deroga alla suddetta disposizione generale, è opportuno ricordare che per il triennio 2007 – 2009 secondo quanto indicato dalla legge finanziaria per il 2007 nonché dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 149 le detrazioni per carichi di famiglia è stato possibile riconoscerle anche ai soggetti non residenti in Italia.

Tale deroga è stata ulteriormente riproposta per **gli anni 2011-2012**, e da ultimo, ad opera della Legge n.228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013), anche per l'anno 2013. La predetta Legge ha prorogato le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia dei soggetti non residenti a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

1. non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
2. non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Detrazione per il coniuge a carico

In base alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) TUIR la misura della detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, di importo teorico, è differenziata in base a tre diverse classi di reddito e l'importo effettivamente spettante è determinato in relazione all'applicazione di specifiche formule matematiche:

- **800** euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra reddito complessivo e 15.000, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- **690** euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000;
- **690** euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Fascia fino a 15.000

Con riferimento alla fascia fino a 15.000 euro, se il risultato che scaturisce dal rapporto risulta:

- pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 15.000 euro), la detrazione compete nella misura di **690** euro;
- pari a 0 la detrazione non compete;
- compreso tra 0 e 1 lo stesso si assume, in base al principio del troncamento, nelle prime 4 cifre decimali.

Fascia da 15.000,01 fino a 40.000 euro

I percettori di reddito rientrante nella fascia da 15.000,01 e 40.000 euro hanno diritto ad una detrazione effettiva dall'imposta lorda di euro **690**.

Mini detrazioni aggiuntive

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) sono previste "mini detrazioni" aggiuntive pari a **10, 20 o 30** euro annui in relazione a determinate fasce di reddito comprese nello scaglione reddituale più generale tra 15.000,01 e 40.000 euro

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circ. 15/E, gli importi delle detrazioni aggiuntive non vanno ragguagliati al periodo in cui il coniuge è rimasto a carico e quindi vanno assunti sempre per l'intero ammontare.

Fascia da 40.000,01 fino a 80.000 euro

I percettori di reddito rientrante nel terzo scaglione reddituale da 40.000,01 a 80.000 hanno diritto ad una detrazione teorica pari **690 euro**. L'importo effettivamente spettante si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per il coefficiente che deriva dal seguente rapporto: $(80.000 - \text{reddito}) / 40.000$. Se il risultato del rapporto risulta pari a 0 (reddito = 80.000), la detrazione non compete; se il risultato risulta compreso tra 0 e 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Reddito superiore a 80.000 euro

La detrazione non compete

**Detrazioni per figli a carico**

Rilevanti novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia sono state introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228, c.d. "Legge di stabilità 2013".

Tale Legge ha, infatti, previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento dell'importo delle detrazioni Irpef previste dall'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR per i figli a carico.

In particolare, rispetto agli importi vigenti fino al 31 dicembre 2012, **è stato elevato:**

- da **800 a 950** euro, l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, ivi inclusi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a tre anni;
- da **900 a 1.220** euro, l'importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da **220 euro a 400** euro, l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.

A seguito delle modifiche introdotte, pertanto, l'importo annuo delle detrazioni risulta così determinato:

Importo annuo (euro)	Ipotesi
950	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni
1.220	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
1.350 (950 + 400)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni, portatore di handicap
1.620 (1.220+400)	Per ogni figlio di età minore di 3 anni, portatore di handicap

Maggiorazione per i contribuenti con almeno 4 figli

Inoltre, per i contribuenti con più di 3 figli a carico, l'ammontare delle suddette detrazioni è incrementato di **200** euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Di conseguenza, l'importo della detrazione sarà pari:

Importo annuo (euro)	Ipotesi
1.150 (950 + 200)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni
1.420 (1.220 + 200)	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
1.550 (950+ 400 + 200)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni, portatore di handicap
1.820 (1.220 + 400 + 200)	Per ogni figlio di età minore di 3 anni, portatore di handicap

Il suddetto incremento di 200 euro **si applica per l'intero anno**, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

Condizioni di spettanza delle detrazioni per figli a carico

Deve essere rispettato il requisito reddituale di cui all'art. 12 c. 2 in base al quale un familiare è considerato a carico se non possiede un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta indipendentemente dall'età dei figli e dalla convivenza con i genitori.

Raggiungimento del 3° anno di età da parte del figlio nel corso dell'anno

Dal punto di vista operativo, se nel corso dell'anno si verifica per un figlio il raggiungimento del 3° anno di età, ad esempio in data 12 maggio, occorrerà considerare:

- per 5/12, periodo gennaio – maggio (incluso anche il mese in cui si verifica la condizione) la detrazione teorica prevista per i figli di età inferiore a 3 anni (1.220 euro);
- per 7/12, restante periodo da giugno a dicembre, la detrazione teorica prevista per i figli di età superiore a 3 anni (950 euro).

Modalità di determinazione delle detrazioni spettanti

Gli importi delle suddette detrazioni per figli a carico sono semplicemente teorici. Per determinare l'importo effettivamente spettante occorre applicare una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto fino ad annullarsi. In pratica, occorre moltiplicare l'importo teorico per il coefficiente che scaturisce dal rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro".

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(95.000 - \text{Reddito complessivo}) / 95.000]$$

Maggiorazione per ogni figlio oltre il primo

In presenza di più figli il valore di 95.000 presente al numeratore e al denominatore del rapporto va incrementato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

In presenza di 2 figli, la formula sarà:

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(110.000 - \text{Reddito complessivo}) / 110.000]$$

In presenza di 3 figli la formula sarà:

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(125.000 - \text{Reddito complessivo}) / 125.000]$$

Il risultato del rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo deve successivamente essere applicato alla detrazione teorica riferita a tutti i figli a carico, compreso il primo.

Il medesimo rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo si applica per l'intero anno senza alcun ragguaglio al periodo in cui i figli risultano a carico. Pertanto, in caso di variazione, in corso d'anno, del numero dei figli (ad esempio, nascita di un 2° figlio), fin dal mese in cui si verifica l'evento si dovrà incrementare di 15.000 il valore di 95.000 presente nel rapporto e, in sede di conguaglio, si dovrà utilizzare quest'unico rapporto incrementato, senza effettuare alcuna distinzione dei due periodi. Per contro, occorre ragguagliare l'ammontare della detrazione teorica con riferimento ai mesi nel corso dei quali i figli sono risultati a carico del contribuente e della eventuale ripartizione del carico familiare tra i genitori. La formula utile per la determinazione della detrazione effettivamente spettante per ciascun figlio potrà, a seconda dei casi risultare così formulata:

Nucleo	Formula di riferimento
Con 1 figlio	$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [95.000 - \text{Reddito}] / 95.000$
> 1 figlio	$(\text{Importo teorico per tutti i figli} \times \% \text{ rip.}) \times [(95.000 + (n. \text{ figli} - 1) \times 15.000) - \text{Reddito}] / [(95.000 + (n. \text{ figli} - 1) \times 15.000)]$

Se il valore che scaturisce dal suddetto rapporto è:

- pari a 0 (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000, eventualmente aumentato degli ulteriori incrementi di 15.000 per ciascun figlio oltre al primo) la detrazione non compete;
- pari a 1 (reddito complessivo = 0), la detrazione non compete.
- compreso tra 0 e 1, il coefficiente si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Ripartizione tra i genitori della detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico NON può essere liberamente e discrezionalmente ripartita tra i genitori a seconda della convenienza economica, come avveniva per la Family no tax area. In pratica, per le detrazioni per i figli a carico la percentuale di carico familiare dovrà obbligatoriamente e rigidamente essere ripartita al 50% tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati.

Alla suddetta regola generale è possibile derogare quando i due genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione (100%) al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

Genitori legalmente ed effettivamente separati

Nei casi di genitori legalmente ed effettivamente separati, come pure nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è prevista una disciplina di ripartizione della detrazione per figli a carico un po' particolare. Infatti, a tali genitori è concessa la possibilità di mettersi d'accordo per attribuirsi tra loro la detrazione nella misura del 50% oppure di attribuirla totalmente al genitore con il reddito più elevato.

Tuttavia, quando i genitori non riescono a trovare un accordo la norma prevede, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni quanto specificato:

Affidamento disgiunto (a un solo genitore)	
In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda la ripartizione della detrazione al 50% tra gli stessi, oppure l'attribuzione della detrazione al 100% a favore del genitore con il reddito più elevato	La detrazione spetta interamente (100%), al genitore affidatario. In caso di impossibilità da parte del genitore affidatario a fruire della detrazione, in tutto o in parte, per i limiti di reddito (imposta incapiente), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.
Affidamento congiunto	
In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda l'attribuzione della detrazione al 100% al genitore con il reddito più elevato	La detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50%. In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori per i limiti di reddito (imposta incapiente) a fruire della detrazione in tutto o in parte, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.

Coniuge fiscalmente a carico dell'altro genitore

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta a quest'ultimo al 100%.

Mancanza dell'altro genitore

In caso di nuclei familiari con un solo genitore 5, al primo figlio si applica, sempre che più favorevole rispetto a quella prevista per i figli a carico, la sola detrazione spettante per il coniuge a carico di cui all'art. 12 c. 1 lett. a) del Tuir con esclusione quindi della detrazione di cui all'art. 12 c. 1 lett. b). Per "primo figlio" si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. La previsione che il lavoratore, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni, si debba limitare a indicare se sussistono le condizioni (ipotesi di mancanza del coniuge), affinché, se più conveniente, possa beneficiare della detrazione per il coniuge in luogo di quella prevista per il 1° figlio, fa sì che il calcolo di detta convenienza debba essere effettuato direttamente dal sostituto d'imposta. A tale proposito, per verificare la convenienza si deve confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e con quella spettante con riferimento al figlio. In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo vanno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico compreso il primo.

Esempio di compilazione del modello 770 Semplificato 2014: Detrazione per figli a carico al 100% al genitore separato affidatario

Si ipotizzi il caso del genitore separato affidatario, che fruisce della detrazione per figlio a carico nella misura del 100%, per il quale, a seguito del conguaglio di fine anno risultano i seguenti importi:

Redditi corrisposti dal datore di lavoro: 29.230,54 euro

Imposta lorda: 7.427, 61

Detrazioni per lavoro dipendente: 861,94

Detrazioni per figlio a carico: 657, 69

Imposta netta: 5.907,98

⁵ per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato

**DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir 1 29.230,54		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir 2 365		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir Lavoro dipendente 365		Pensione 365	
Ritenuta Irpef 5 5.907,98		Addizionale regionale all'Irpef 6 5.907,98		Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013 7 5.907,98		Addizionale regionale 2013 rapporti tassati 8 5.907,98	
Addizionale comunale all'Irpef							
Saldo 2012 9 5.907,98		Acconto 2013 10 5.907,98		Saldo 2013 11 5.907,98		Rapporti cessati 2013 12 5.907,98	
Ritenuta Irpef sospesa 14 5.907,98		Addizionale regionale all'Irpef sospesa 15 5.907,98		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2013 16 5.907,98			
Addizionale comunale all'Irpef sospesa							
Acconto 2013 17 5.907,98		Saldo 2013 18 5.907,98		su trattenute 2013 a saldo 19 5.907,98		su trattenute 2013 in acconto 20 5.907,98	
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 21 5.907,98		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 22 5.907,98		Acconti Irpef sospesi 23 5.907,98		Acconto addizionale comunale all'Irpef 24 5.907,98	
Primo rata di acconto addizionale secca 25 5.907,98		Secondo o unica rata di acconto addizionale secca 26 5.907,98		Acconti addizionale secca sospesi 27 5.907,98		Assistenza fiscale sospesa 28 5.907,98	
Saldo addizionale comunale all'Irpef 29 5.907,98		Acconto tassazione separata 30 5.907,98		Imposta sostitutiva 31 5.907,98		Cedolare secca su locazioni 32 5.907,98	
Credito Irpef non rimborsato 33 5.907,98		Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 34 5.907,98		Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 35 5.907,98		Credito addizionale secca non rimborsato 36 5.907,98	
Imposta lorda 101 7.427,61		Detrazioni per carichi di famiglia 102 657,69		Detrazioni per famiglia numerosa 103 657,69		Credito riconosciuto per famiglia numerosa 104 657,69	
Credito non riconosciuto per famiglia numerosa 105 657,69		Credito per famiglia numerosa recuperato 106 657,69		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 107 861,94		Detrazioni per oneri 108 861,94	
Detrazioni per canoni di locazione 109 861,94		Credito riconosciuto per canoni di locazione 110 861,94		Credito non riconosciuto per canoni di locazione 111 861,94		Credito per canoni di locazione recuperato 112 861,94	
Totale detrazioni 113 1.519,63		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 114 1.519,63		Anno di percezione reddito estero 115 1.519,63		Reddito prodotto all'estero 116 1.519,63	
Imposta estera definitiva 117 1.519,63		Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 120 1.519,63		Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 121 1.519,63		Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione	
Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione							
Versati nell'anno 122 1.519,63		Importi accidenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 123 1.519,63		Importo totale 124 1.519,63		Differenziale 125 1.519,63	
Previdenza complementare per familiari a carico 127 1.519,63		Codice fiscale del familiare a carico 128 1.519,63		Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 129 1.519,63		Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 130 1.519,63	
Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 131 1.519,63		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 132 1.519,63		Codice fiscale degli enti o casse 133 1.519,63		Assicurazioni sanitarie 134 1.519,63	
Contributo di solidarietà 137 1.519,63		Contributo di solidarietà sospeso 138 1.519,63		Numero giorni marittimi 139 1.519,63		Applicazione maggiore ritenuta 135 1.519,63	
Contributo di solidarietà 137 1.519,63		Contributo di solidarietà sospeso 138 1.519,63		Numero giorni marittimi 139 1.519,63		Casi particolari 136 1.519,63	

**DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO**

Codice	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
	AI	BO																	
620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654					

Relazione di parentela				Codice fiscale				N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spontanea	Detrazione del 100% affidamento figli
C ⁷⁰¹	Coniuge			F02				F03			
F1 ⁷⁰¹	X	Primo figlio	D ⁷⁰⁵	F06	C.F. FIGLIO			12		100%	X
F11			D ⁷¹³	F14				115	116	117	118
F		A ⁷¹²	D								

Percentuale di detrazione spontanea per famiglie numerose

719 %

Per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico indicati nell'art. 433 del codice civile, il testo dell'art. 12 comma 1 lettera d) del Tuir prevede l'attribuzione per ogni altra persona a carico di un importo teorico pari a 750 euro all'anno da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione il cui ammontare effettivo, nell'ipotesi di nucleo con altro familiare a carico è funzione del seguente calcolo: **$750 \times [(80.000 - \text{Reddito complessivo}) / 80.000]$**

- pari o minore di 0 (in ipotesi di reddito pari o maggiore di 80.000) la detrazione non compete;
- uguale a 1 (in ipotesi di reddito pari a 0), la detrazione non compete;
- compreso tra 0 e 1 (in ipotesi di reddito maggiore di 0 ma inferiore a 80.000 euro) lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. In tale ultima ipotesi, quindi, l'importo teorico della detrazione (750) va moltiplicato per il coefficiente che risulta dall'esecuzione del rapporto.

Condizioni di spettanza della detrazione per altri familiari a carico

Ai sensi dell'art. 12 c. 2 l'altro familiare per essere considerato a carico del contribuente non deve possedere un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

E' previsto il requisito della convivenza con il contribuente oppure il percepimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Premessa alla compilazione dei punti 103, 104, 105 e 106 (detrazione per famiglie numerose e relativo credito)

I suddetti punti sono utili per l'indicazione dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose di cui all'art. 12 comma 1-bis del Tuir che è stata attribuita (p. 103), del relativo credito d'imposta (pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda), riconosciuto (p. 104), non riconosciuto (p.105) e dell'eventuale credito recuperato in sede di conguaglio (p. 106).

Punto 103 - "Detrazioni per famiglie numerose"**CUD/2014**

Va indicato l'importo effettivo dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose, di cui al comma 1 bis dell'art. 12 del TUIR pari a € 1.200, che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art.12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative. E' richiesta pertanto l'indicazione dell'ammontare della detrazione effettivamente fruita che ha trovato capienza nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA MENO LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBuite DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- per redditi di lavoro dipendente o da pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative.

La suddetta differenza, rappresenta la "capienza disponibile" per l'attribuzione della detrazione per famiglie numerose e nel **punto 103**, andrà pertanto indicato il minore tra:

- la detrazione teoricamente attribuibile
- la capienza disponibile, pari alla differenza sopra descritta.

Come già accennato, il valore da indicare in tale punto ed eventualmente nei successivi **punti 104 "credito riconosciuto per famiglie numerose" e 105 "credito non riconosciuto per famiglie numerose" NON** e' compreso nell'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia di cui all'art. 12 c. 1 del TUIR riportato nel precedente **punto 102**.

Cenni sull'ulteriore detrazione per famiglie numerose

L'art. 1 c. 15 della L. 244/07 (Finanziaria 2008) ha inserito all'art. 12 del TUIR il nuovo comma 1 bis con il quale si stabilisce che in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200. Questa detrazione va quindi ad aggiungersi a quella ordinaria per figli a carico prevista dal precedente comma 1 dello stesso art. 12 e spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51⁶.

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1 del 9 gennaio 2008 tale ulteriore detrazione:

- non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;
- trova applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell'anno, senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa;
- è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico; in tale ipotesi, la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario; ne consegue che se le ordinarie detrazioni per figli a carico si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione viene meno.

Stante quanto sopra, una volta verificata nel corso di un qualsiasi momento dell'anno la spettanza dell'ulteriore detrazione (n. di figli \geq 4 e detrazioni ordinarie per figli a carico $>$ di 0⁷) la predetta detrazione va attribuita per l'intero periodo d'imposta, senza effettuare alcun ragguaglio.

La detrazione va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Come precisato nella circolare citata, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall'articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico. Ciò significa che ai fini in questione, la % di spettanza della ulteriore detrazione può essere diversa rispetto alla % di spettanza delle detrazioni ordinarie.

Precisazioni circa l'attribuzione dell'ulteriore detrazione tra i genitori

Con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008, l'agenzia delle entrate ha precisato che l'ulteriore detrazione di € 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui all'articolo 12, comma 1, del TUIR. Questa, tuttavia, non è necessario che sia effettivamente fruita essendo sufficiente che sia attribuibile in via teorica. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativi alla detrazione ordinaria. Ad esempio, in presenza di quattro figli, nel caso in cui i genitori non separati si accordino per attribuire la detrazione ordinaria a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'ulteriore detrazione è comunque ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.

⁶ Considerando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

⁷ Se cioè, sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico in quanto dall'applicazione della formula scaturisce un coefficiente compreso tra 0 e 1.

Punto 104 - "Credito riconosciuto per famiglie numerose"**CUD/2014**

Nel **punto 104** va indicato l'ammontare di credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2013. L'importo da indicare nel **punto 104** è pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, **nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative**. Ciò significa che, nella determinazione del predetto credito d'imposta il sostituto, come da norma citata, deve tener conto anche delle detrazioni diverse da quelle ex artt. 12, 13, 15 e 16 (es. oneri per i quali spetta la detrazione del 19%).

L'importo del credito rappresenta la quota di Ulteriore detrazione per famiglie numerose **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA **MENO** LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBuite DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- per redditi di lavoro dipendente o da pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative.



Il credito poteva essere attribuito, in tutto o in parte, entro il limite del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.

Cenni sul credito per famiglie numerose per "incapienti"

L'art. 1, c. 15, della legge 247 ha previsto, modificando il c. 3 dell'art. 12 del TUIR, che, qualora l'ammontare dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose dovesse risultare di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per:

- carichi di famiglia (art. 12, c.1, Tuir),
- redditi di lavoro dipendente e di pensione (art. 13 Tuir),
- per oneri detraibili (art. 15 Tuir),
- per canoni di locazione (art. 16 Tuir)
- e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative,

deve essere riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Stabilita l'incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate, il sostituto è quindi tenuto a calcolare l'importo del credito d'imposta spettante che potrà essere rimborsato al sostituto sempreché vi sia stata disponibilità di monte ritenute.

Tale credito d'imposta può pertanto essere ulteriormente suddiviso come segue:

- credito d'imposta rimborsato dal sostituto, per la parte coperta dal monte ritenute;
- credito d'imposta non rimborsato dal sostituto per insufficienza del monte ritenute, da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Modalità di erogazione del credito

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, 31 gennaio 2008 è stato stabilito che:

- il credito deve essere riconosciuto dai sostituti d'imposta ai soggetti che percepiscono redditi di cui agli articoli 49 (di lavoro dipendente) e 50 (assimilati a quelli di lavoro dipendenti) del TUIR;
- il riconoscimento del predetto credito è ammesso a condizione che i lavoratori dichiarino annualmente (mod. D23 INAZ) di avervi diritto e attestino l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga entro la capienza del monte ritenute disponibile in ciascun periodo di paga stesso e, per la residua parte, utilizzando le ritenute dei periodi di paga successivi.
- qualora l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga non sia sufficiente a garantire la parte del credito spettante a ogni avente diritto, il sostituto d'imposta riconoscerà a ciascuno di essi il credito nella percentuale determinata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l'ammontare complessivo della parte di credito da riconoscere nel medesimo periodo di paga (come per i crediti derivanti dall'assistenza fiscale);
- in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante;
- se entro la fine del periodo d'imposta non è stato possibile attribuire interamente il credito spettante, il sostituto dà evidenza dell'importo residuo nel mod. CUD al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi;
- Il credito spettante qualora non sia stato riconosciuto in tutto o in parte dai sostituti d'imposta è rideterminato in dichiarazione dei redditi.

L'attribuzione del credito va quindi effettuata per ogni periodo di paga, ragguagliando i relativi importi; ciò significa che, per ogni periodo di paga il sostituto deve:

- per tutti i soggetti a cui spettano le ulteriori detrazioni per figli a carico, verificare se a seguito dell'attribuzione di tale detrazione, l'IRPEF risulta ancora positiva;
- nel caso in cui l'IRPEF risulti = 0, determinare l'importo incapiente rispetto alla ulteriore detrazione mensile; tale ultimo importo costituisce il credito d'imposta da attribuire;
- attribuire tale credito d'imposta utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese;
- in caso di incapienza, utilizzare il monte ritenute relativo ai mesi successivi; in tal caso occorre determinare la quota spettante per ciascun avente diritto in base al suddetto rapporto;
- in sede di conguaglio (fine anno o per cessazione), rideterminare l'importo effettivamente spettante.

In conclusione, l'ulteriore detrazione di € 1.200, a prescindere che sia stata riconosciuta dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga, sia come detrazione pura, sia sotto forma di credito d'imposta per la parte incapiente rispetto all'imposta lorda del mese, dovrà in sede di conguaglio fiscale dei redditi erogati nel **2013** (a fine anno o a fine rapporto), essere oggetto di riconsiderazione.

Punto 105 - "Credito non riconosciuto per famiglie numerose"**CUD/2014**

Va indicato l'ammontare del credito di cui al comma 1 bis dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta **2013** che non è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione per famiglie numerose che non ha trovato capienza nella seguente differenza

IMPOSTA LORDA **MENO** LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBUITE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- Altre detrazioni per lavoro dipendente o pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative



La non attribuzione, in tutto o in parte, del credito per famiglie numerose, da parte del sostituto d'imposta, si verifica in caso di insufficienza del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono eseguite le operazioni di conguaglio (fine anno oppure fine rapporto).

In conclusione, è possibile ritenere, stante quanto già fino ad ora evidenziato a proposito della detrazione per famiglie numerose e del relativo credito che :

- la somma dei **punti 103, 104, 105** debba coincidere con l'importo della detrazione ex art. 12, comma 1-bis teoricamente attribuito;
- la somma dei **punti 104 e 105** costituisca l'importo totale del credito d'imposta spettante, di cui solo in parte riconosciuto per il tramite del sostituto d'imposta (**punto 104**).

Punto 106 - "Credito per famiglie numerose recuperato"**CUD/2014**

Le informazioni da indicare nel **punto 106** (come pure nel successivo **112**) riguardano i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha provveduto, in sede di conguaglio, a recuperare gli eventuali crediti per famiglie numerose (o per canoni di locazione), precedentemente attribuiti nel corso dell'anno ma **non più spettanti** per il determinarsi a conguaglio di una situazione di capienza dell'imposta lorda o di una incapienza minore di quella precedentemente determinata.

È di rilievo sottolineare come le istruzioni dispongano puntualmente che: *"Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel punto 106 l'ammontare di detto credito recuperato"*. Un messaggio analogo è altresì contenuto nelle istruzioni con riferimento al credito per canoni di locazione recuperato.

Recupero del credito erogato sia da altri sostituti, sia dallo stesso sostituto

La locuzione *"precedentemente riconosciuto"* lascia chiaramente intendere che si debba procedere al recupero del credito indipendentemente dalla circostanza che il precedente riconoscimento sia stato effettuato dal medesimo sostituto d'imposta ovvero da un diverso sostituto d'imposta rispetto a quello che recupera il credito. Così, qualora il medesimo sostituto d'imposta riconosca in corso d'anno il credito che in sede di conguaglio risulti non spettante (atteso che l'imposta lorda da conguaglio è sufficiente a riconoscere l'intero beneficio sotto forma di detrazione) è necessario procedere al suo recupero. Si dovrà procedere altresì al recupero del credito anche qualora a fronte del riconoscimento da parte di un diverso sostituto d'imposta si verifichi il passaggio di quel dipendente senza soluzione di continuità presso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio, qualora ovviamente l'imposta lorda determinata a conguaglio sia sufficiente a riconoscere pienamente la detrazione per famiglie numerose o per canone di locazione. Allo stesso modo si procederà al recupero del credito anche a seguito di consegna di un CUD, con evidenziazione del credito riconosciuto, rilasciato da altro datore di lavoro con riferimento a un precedente rapporto di lavoro.

Versamento del credito recuperato

Un'ultima considerazione riguarda la modalità di versamento del credito all'erario. Non essendo stato istituito alcun codice tributo al riguardo, si procederà a effettuare un versamento cumulandolo alle ritenute da versare con i codici tributo 1001 e 1004.

Le detrazioni per lavoro dipendente

Punto 107 – “ Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati”

CUD/2014

Va indicato l'ammontare della detrazione d'imposta per lavoro dipendente o di pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del Tuir, determinata secondo i meccanismi previsti dallo stesso art. 13 in relazione alle diverse fasce e tipologie di reddito. Il valore deve riferirsi alla detrazione **teoricamente spettante** e non a quella di ammontare inferiore effettivamente attribuita fino a capienza dell'imposta lorda.

Pertanto qualora le detrazioni spettanti per lavoro dipendente non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto.

Nel prosieguo della trattazione, si farà riferimento alle detrazioni per lavoro dipendenti vigenti per il periodo di imposta 2013, di interesse ai fini della compilazione del modello 770 Semplificato 2014.

Detrazioni per lavoro dipendente anno di imposta 2013

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati al lavoro dipendente [redditi di cui all'art. 50 del Tuir, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) d), h-bis) l)] al contribuente spettano, rapportate al periodo di lavoro nell'anno e graduate in relazione all'ammontare del reddito le seguenti detrazioni d'imposta:

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840 ⁸
Da 8.000,01 a 15.000	1.338 + [502 x (15.000 – reddito) / 7.000]
Da 15.000,01 a 55.000	1.338 x (55.000 – reddito) / 40.000
Oltre 55.000	0

Anche in tal caso le modalità operative per il corretto riconoscimento delle suddette detrazioni sono contenute nella citata circolare n. 15/E del 2007. La suddetta circolare, confermando le precedenti indicazioni fornite con circ. 326/97 e n. 3/98, spiega che:

- i giorni per i quali spetta la detrazione sono quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggetta a ritenuta;
- l'anno deve essere sempre considerato di 365 giorni anche quando è bisestile;
- i giorni presenti in periodi di lavoro contemporanei vanno conteggiati una sola volta.

Circa i valori da rapportare al periodo di lavoro nell'anno⁹ ai fini della determinazione della detrazione effettivamente spettante occorre osservare che:

- per i contribuenti percettori di reddito fino a 8.000 euro trattasi del valore pari a **1.840**;
- per i contribuenti percettori di un reddito da 8.000,01 a 15.000, dei valori pari a **1.338 e 502** euro;
- infine, per i contribuenti percettori di un reddito da 15.000,01 a 55.000 euro del valore pari a **1.338** euro.

Detrazione per la prima fascia reddituale

La norma prevede che se il reddito complessivo non supera 8.000 euro spetta una detrazione pari a 1.840 euro.

Tale detrazione non può comunque mai essere inferiore a:

- **690** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di durata inferiore all'anno, come nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno)
- **1.380** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

La detrazione di 1.840 euro deve essere rapportata dal sostituto d'imposta al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, c. 2 lett. a) del DPR 60/73. Se dal ragguaglio a giorni della detrazione ordinaria di 1840 scaturisce un importo inferiore ai predetti importi minimi, il sostituto dovrà attribuire la detrazione minima di 690 (per rapporti di lavoro a tempo indeterminato inferiori all'anno), oppure di 1.380 (per i rapporti a tempo determinato inferiori all'anno) anch'essa rapportata al periodo di lavoro (vedasi circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E, paragrafo 2.3). Il riconoscimento della detrazione eventualmente non goduta (quota parte di detrazione fino ad arrivare a quella minima di euro 690, per i rapporti a tempo indeterminato e a euro 1.380, per i rapporti a tempo determinato) da parte dei lavoratori con reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro, può essere usufruita in sede di dichiarazione dei redditi, oppure in sede di conguaglio di fine anno/di fine rapporto, tramite richiesta dei lavoratori stessi al proprio sostituto d'imposta.

Detrazione per la seconda fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 8.000,01 e 15.000 euro si ottiene sommando all'importo teorico di 1.338 il risultato che scaturisce dalla seguente formula matematica: $502 \times (15.000 - \text{reddito}) / 7.000$.

In pratica, la detrazione base di euro 1.338 può essere incrementata di un ulteriore quota il cui importo varia in relazione al reddito. L'incremento oscilla tra 502 euro (in ipotesi di reddito pari a 8.000,01) e 0 (in ipotesi di reddito pari a 15.000).

Gli importi di 1.338 e di 502 devono essere ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno. Tale ragguaglio può essere eseguito anche sul risultato finale della formula, dal momento che si perviene allo stesso risultato.

⁸ Se il numero dei giorni di lavoro nell'anno è tale da determinare una detrazione effettivamente spettante inferiore a 690 euro è riconosciuta comunque, una detrazione di importo pari a 690 euro.

Per rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

⁹ In caso di anno bisestile, l'anno deve essere considerato sempre come composto da 365 giorni

Detrazione per la terza fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 15.000,01 e 55.000 euro si ottiene **moltiplicando** l'importo teorico di **1.338** per il risultato che scaturisce dal rapporto matematico : $(55.000 - \text{reddito}) / 40.000$.

Tale meccanismo consente di determinare importi di detrazione decrescenti al crescere del reddito complessivo fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera 55.000 euro.

Se il risultato del rapporto risulta:

- pari a 0 (in ipotesi di reddito pari a 55.000 euro) la detrazione non compete;
- pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 15.000,01 euro) la detrazione è pari a **1338**
- maggiore di 0 e minore di 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

L'importo di 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Mini detrazioni aggiuntive

Al fine di meglio tutelare la posizione dei contribuenti beneficiari della detrazione prevista per i redditi compresi tra 15.000,01 e 55.000 euro, è prevista all'art. 13, comma 2 del Tuir una detrazione aggiuntiva, le cui misure differenziate in ragione del livello del reddito complessivo conseguito dai medesimi contribuenti risultano così articolate:

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione aggiuntiva euro)
Da 23.000,01 a 24.000	10
Da 24.000,01 a 25.000	20
Da 25.000,01 a 26.000	30
Da 26.000,01 a 27.700	40
Da 27.700,01 a 28.000	25

Tali importi vanno semplicemente aggiunti alla detrazione effettivamente spettante scaturente dal calcolo della formula: $1.338 \times (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$. Inoltre, le stesse micro detrazioni aggiuntive vanno assunte per il loro intero ammontare senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro

Novità in materia di erogazioni liberali in favore di Onlus e di partiti e movimenti politici

Prima di passare all'esame del punto 108 "Detrazioni per oneri" e, successivamente del punto 131 "Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta", occorre preliminarmente osservare che la Legge 6 Luglio 2012, n. 96 ha ampiamente modificato la disciplina delle detrazioni di imposta previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Onlus e di partiti e movimenti politici.

Tra le modifiche apportate, significativo, ai fini di nostro interesse, appare l'aumento delle percentuali dell'importo detraibile, per le persone fisiche ai fini Irpef, delle citate erogazioni. In particolare, la percentuale di detrazione IRPEF per l'anno di imposta 2013 ammonta al 24%, contro il 19% previsto nel regime previgente.

Se le percentuali di detrazione per le due tipologie di erogazioni sono le medesime, diversi sono i limiti di importo previsti dal Legislatore.

Per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, infatti, insieme all'aumento della percentuale di detrazione, è stata, al contempo, prevista una diminuzione del limite, sia minimo che massimo, del contributo detraibile, compreso, per l'anno d'imposta 2013, tra 50 e 10.000 euro, contro il precedente intervallo 51,65 - 103.291 euro. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni liberali a favore delle Onlus il limite massimo su cui bisogna calcolare la detrazione rimane fissato a 2.065,83 euro.

Di tali novità, l'Agenzia delle Entrate ha tenuto conto, modificando, in più punti, le istruzioni del modello CUD 2014 e conseguentemente del 770 Semplificato.

Le detrazioni per gli oneri e gli oneri detraibili**Punto 108 - "Detrazioni per oneri"****CUD/2014**

In tale punto deve essere indicato l'importo delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del Tuir, nella misura del 19% e del 24%, ma non più quello della detrazione del 20%, di cui all'art. 1 cc. 353, 358 e 359 della L. 296/2006, in quanto la normativa non ha trovato più applicazione dall'anno 2011. La detrazione del 20% spettava per l'acquisto di frigoriferi ad alta efficienza (c. 353); per l'installazione di motori industriali ad alta efficienza e a velocità variabile (cc. 358 e 359).

Il valore da indicare nel punto in commento deve riferirsi alle detrazioni teoricamente spettanti e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto, qualora le detrazioni per oneri spettanti non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto. In tale punto va, altresì, indicata la **detrazione forfetaria** relativa al mantenimento dei **cani guida (Annotazione obbligatoria con il codice AP nel CUD)**. Al riguardo si precisa che tale detrazione forfetaria è l'unica riconosciuta al contribuente (nel caso di specie, ai soggetti non vedenti) che prevede, in luogo dell'applicazione della percentuale del 19% o del 24% all'importo dell'onere sostenuto, il valore forfetario nella misura fissa di euro 516,46.

L'ammontare complessivo dei suddetti oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta è riportato al successivo **punto 131** del modello **770/2014**, sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d'imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli in debito conto in sede di conguaglio).

Le detrazioni per canoni di locazione e il relativo credito

I punti 109, 110, 111 e 112 sono utili rispettivamente per l'indicazione della detrazione che è stata attribuita per canoni di locazione ex art. 16 del TUIR, del relativo credito d'imposta riconosciuto pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, del credito non riconosciuto per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio e dell'eventuale credito recuperato, in sede di conguaglio.

I punti in questione vanno compilati esclusivamente se il lavoratore ha proceduto alla richiesta di attribuzione della detrazione in questione.

Punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione"

CUD/2014

In tale punto va indicato l'importo delle detrazioni per canoni di locazione, di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, riconosciuto dal sostituto d'imposta e che ha trovato capienza nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA
meno
Detrazioni per familiari a carico (ex art. 12, Tuir)
Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)

Tale differenza, rappresenta la "capienza disponibile" per l'attribuzione della detrazione per canoni di locazione e nel punto in commento, andrà pertanto indicato il **minore** tra:

- la detrazione teoricamente attribuibile e
- la capienza disponibile, pari alla differenza sopra descritta.

La norma

L'articolo 16 del TUIR, recentemente modificato dalla L. 244/2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2007, prevede l'attribuzione di ben 4 tipi di detrazioni per canoni di locazione:

- Generica, per tutti i contratti di locazione** (comma 01): pari a **€ 300**, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; **€ 150**, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non € 30.987,41.
- Specifica per i contratti di locazione c.d. convenzionati** (comma 1): **€ 495,80**, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; **€ 247,90** se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. Tale detrazione spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali); contratti stipulati a seguito degli accordi a livello locale tra associazioni dei conduttori e dei proprietari più rappresentative (in mancanza di tali accordi a livello locale, l'agevolazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate da appositi decreti). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
- Specifica per i contratti di dipendenti trasferiti** (comma 1 bis): **€ 991,60**, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; **€ 495,80**, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. Tale detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Per anno va inteso il periodo d'imposta (Agenzia delle Entrate circ. 50/2002). Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
- Specifica per contratti di locazione giovani 20-30 anni (comma 1 ter)**: spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a) pari a € 991,60, alle condizioni ivi previste. Tale detrazione è stata introdotta dalla L. 244/2007 con decorrenza 2007 ed interessa i giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. A tal fine è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto (ad esempio, se il contratto è stato stipulato nell'anno 2011 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno 2011 anche per gli anni 2012 e 2013).

Il sostituto deve attribuire la detrazione e la quota eccedente l'imposta netta (imposta lorda diminuita solo delle detrazioni di cui all'art. 12 (detrazioni per carichi di famiglia), 13 (altre detrazioni) e per oneri detraibili, **in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto**, nei limiti del monte ritenute disponibili nel mese interessato dal conguaglio.

Modalità di attribuzione e cumulabilità

I successivi commi del predetto art. 16 del TUIR, disciplinano le modalità applicative.

In particolare:

- le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole in sede di determinazione di reddito di lavoro dipendente e assimilati.
- le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno. In tale caso il numero complessivo dei giorni per i quali spettano le detrazioni non può essere superiore a 365 giorni.

Per la determinazione della detrazione, occorre fare riferimento ai relativi scaglioni; ai fini dell'individuazione dello scaglione occorre fare riferimento al reddito complessivo così come determinato in sede di conguaglio. Si ricorda che in tale ambito assumono rilievo anche gli oneri deducibili ex art. 51, comma 1, lett. h), quali ad esempio le somme versate ai fondi previdenza.

La detrazione di cui all'articolo 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione/richiesta presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati:

- gli estremi di registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro).

- b) i requisiti richiesti dal medesimo articolo 16. Va valutata la modalità di esposizione anche se si ritiene sufficiente richiamare le condizioni principali delle norme in oggetto;
- c) il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale; si ritiene valido anche il criterio dei giorni utilizzato per le dichiarazioni dei redditi;
- d) l'attestazione dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dal sostituto d'imposta di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.
- A seguito di richiesta, il riconoscimento delle detrazioni e dell'eventuale credito d'imposta per gli incapienti, deve avvenire esclusivamente in sede di conguaglio (in corso d'anno o a fine anno) e NON nei singoli periodi di paga.

Punto 110 "Credito riconosciuto per canoni di locazione"**CUD/2014**

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA
meno
Detrazioni per familiari a carico (ex art. 12, Tuir)
Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)



Il credito è stato attribuito in tutto o in parte, entro il limite del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.

Con riferimento alle detrazioni ex art. 12 e 13 del TUIR, ci si riferisce a tutte le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli ed altri familiari a carico), e per redditi di lavoro dipendente (o pensione), effettivamente spettanti. Tali importi in sostanza sono quelli che scaturiscono al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla base dei dati reddituali disponibili in tale circostanza.

Cenni sul credito per canoni di locazione per "incapienti"

Ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 16, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare sono state stabilite con decreto 11 febbraio 2008. A tale proposito stabilita l'incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate, il sostituto è tenuto a calcolare l'importo del credito d'imposta spettante; tale credito d'imposta va rimborsato al sostituto **in sede di conguaglio**, sempreché vi sia stata disponibilità del monte ritenute.

Tale credito d'imposta può pertanto essere ulteriormente suddiviso come segue:

- credito d'imposta rimborsato dal sostituto, per la parte coperta dal monte ritenute;
- credito d'imposta non rimborsato dal sostituto da evidenziare nel modello CUD e da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Punto 111 "Credito non riconosciuto per canoni di locazione"**CUD/2014**

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che NON è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA
meno
Detrazioni ex art. 12 per familiari a carico
Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)



La non attribuzione, in tutto o in parte, del credito per canoni di locazione, da parte del sostituto d'imposta, si verifica quando risulta insufficiente il monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono eseguite le operazioni di conguaglio (fine anno oppure fine rapporto).

Non è previsto alcun rimando ai mesi successivi, ma l'indicazione dell'importo non attribuito nel modello CUD, per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di compilazione del presente punto deve essere precisato nelle annotazioni (cod. "BI") che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non usufruita.

In conclusione, tenuto conto di quanto finora precisato si deve ritenere che **nei punti 109, 110, e 111**, si procede ad evidenziare lo stato dell'attribuzione della detrazione per canoni di locazione tra:

- **punto 109** = importo effettivamente fruito
- **punto 110** = credito d'imposta spettante e RICONOSCIUTO dal sostituto
- **punto 111** = credito d'imposta spettante e NON RICONOSCIUTO dal sostituto

Si può pertanto presumere che:

- la somma dei **punti 109, 110 e 111** debba coincidere con l'importo delle detrazioni di cui all'art. 16, teoricamente attribuito;
- la somma dei **punti 110 e 111** costituisca l'importo totale del credito d'imposta spettante, di cui solo in parte (importo del **punto 110**) riconosciuto per il tramite del sostituto d'imposta.

Punto 112 "Credito per canoni di locazione recuperato"**CUD/2014**

Analogamente a quanto previsto per il punto 106 "Credito per famiglie numerose recuperato" anche il punto 112 "Credito per canoni di locazione recuperato" deve essere compilato esclusivamente nell'ipotesi in cui il sostituto abbia proceduto a recuperare il predetto credito d'imposta a seguito di operazioni di conguaglio, precedentemente riconosciuto.

Dalla lettura delle istruzioni ministeriali si ritiene che tale punto debba essere compilato in tutti in casi in cui il credito recuperato si riferisca tanto al credito riconosciuto nell'anno da altri sostituti, quanto al credito riconosciuto dallo stesso sostituto nel corso di un precedente rapporto di lavoro nell'anno intrattenuto con lo stesso lavoratore.

L'ipotesi ricorre quando dalle operazioni di conguaglio emerge una situazione di capienza dell'imposta lorda rispetto all'ammontare del credito precedentemente riconosciuto tale per cui si debba procedere all'attribuzione della detrazione per canoni di locazione fino a concorrenza dell'imposta lorda e al recupero del relativo credito.

Punto 113 "Totale detrazioni"

CUD/2014

Il punto 113 accoglie l'importo complessivo delle seguenti detrazioni **effettivamente fruita** nel limite dell'imposta lorda (punto 101) del percipiente:

punto 102 "Detrazioni per carichi di famiglia" (ex art. 12, c. 1 Tuir)
+
punto 103 "Detrazioni per famiglie numerose" (ex art. c. 1 bis Tuir)
+
punto 107 "Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati" (ex art. 13, Tuir).
+
punto 108 "Detrazioni per oneri" (ex art. 15 Tuir)
+
punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione" (commi da 01 a 1 ter, art. 16 Tuir)

Resta inteso che l'importo del punto 113 non può eccedere l'imposta lorda; come noto se il totale delle detrazioni supera l'imposta lorda di cui al punto 101, nel punto 113 va indicato il medesimo importo indicato nel punto 101 e nei singoli punti le detrazioni teoricamente spettanti.

Pertanto, nel punto 113, va sempre indicato il minore tra i seguenti valori:

- punto 101 imposta lorda
- punto 102 + punto 103 + punto 107 + punto 108 + punto 109.

Punto 114 "Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero"

CUD/2014

Riportare l'eventuale credito d'imposta riconosciuto dal sostituto in sede di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal sostituto relativamente a redditi prodotti all'estero dal lavoratore.

Il riconoscimento del credito d'imposta da parte del sostituto - Come noto, l'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 prevede espressamente che ove alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrano somme o valori prodotti all'estero, al sostituto è consentito di riconoscere un credito d'imposta da attribuire in sede di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio, fino a concorrenza dell'imposta (lorda) italiana **corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo**. L'ammontare di detto credito d'imposta non può comunque eccedere l'imposta netta dovuta in Italia. Ciò significa che il credito d'imposta non può essere riconosciuto per un valore superiore al minore dei due limiti ora citati ovvero:

- l'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo
- e l'imposta netta (imposta lorda – detrazioni d'imposta di cui all'art. 15 del TUIR) dovuta in Italia.

Reddito convenzionale "ministeriale" come forma di parziale concorso alla formazione del reddito complessivo - L'art. 36 comma 30 del Decreto legge 223/06 convertito con modifiche in L. 248/06 ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 165 del TUIR precisando che le predette disposizioni *"devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo testo Unico"*. A tal proposito il comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR stabilisce le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente con riferimento ai lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato che prestano la loro attività lavorativa all'estero **per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi**. Per tali lavoratori le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR prevedono che i redditi all'estero dagli stessi conseguiti, in deroga a quanto prevista dai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 51, siano determinati sulla base di una **retribuzione convenzionale** annualmente definita con decreto emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia. Tale retribuzione su base convenzionale normalmente risulta essere di ammontare inferiore rispetto a quella effettivamente percepita dal lavoratore. Dal canto suo l'articolo 165 del TUIR, definente il regime di spettanza del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero al fine di evitare la doppia imposizione, al comma 10 stabilisce che qualora il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. L'interpretazione di cui all'articolo 36, comma 30 del decreto in commento assimila la retribuzione convenzionale, normalmente inferiore a quella effettiva, ad una forma di parziale partecipazione alla formazione del reddito complessivo da cui l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 165, comma 10 del TUIR prima citata ovviamente meno favorevole al contribuente.

Credito d'imposta di regola riconosciuto nell'anno successivo - In sede di conguaglio 2013, con tutta probabilità, verrà ad essere riconosciuto il credito d'imposta relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2012 e ciò in quanto solo nell'anno 2013 il dipendente è stato chiamato a versare nel paese estero le ritenute a titolo definitivo. Pertanto, il sostituto riconoscerà detto credito in sede di conguaglio 2013, ma dovrà avere riguardo di tutti i dati reddituali relativi all'anno 2012 ovvero reddito complessivamente percepito nell'anno 2012, reddito prodotto all'estero sempre nell'anno 2012, imposta lorda italiana relativa all'anno 2012, imposta netta relativa all'anno 2012.

Punto 115 "Anno di percezione reddito estero"

770/2014

Ai fini di effettuare un controllo circa l'operato del sostituto d'imposta in ordine al riconoscimento al lavoratore, in sede di conguaglio, del credito d'imposta di cui al precedente punto 114, l'Amministrazione finanziaria richiede che nel punto in commento venga riportato l'anno di percezione del reddito estero.

Reddito all'estero prodotto in più stati esteri - Ove il reddito all'estero fosse prodotto in più Stati (esteri), l'indicazione dell'anno di percezione del reddito estero dovrà essere effettuata distintamente per ciascun Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto.

Punto 116 "Reddito prodotto all'estero"

770/2014

Ai fini di operare un controllo circa l'operato del sostituto d'imposta in ordine al riconoscimento al lavoratore, in sede di conguaglio, del credito d'imposta di cui al precedente punto 114, l'Amministrazione finanziaria richiede che nel punto in commento venga riportato il reddito percepito all'estero.

Reddito all'estero prodotto in più stati esteri – Ove il reddito all'estero fosse prodotto in più Stati (esteri), l'indicazione dovrà essere effettuata distintamente per ciascun Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto.

Punto 117 "Imposta estera definitiva"**770/2014**

Ai fini di operare un controllo sull'operato del sostituto d'imposta in ordine al riconoscimento al lavoratore, in sede di conguaglio, del credito d'imposta di cui al precedente **punto 114**, nel punto in commento è richiesto il valore dell'imposta pagata all'estero in via definitiva.

Reddito all'estero prodotto in più stati esteri – Ove il reddito all'estero fosse prodotto in più Stati (esteri), l'indicazione dovrà essere effettuata distintamente per ciascun Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto.

Eliminazione dei punti 118 "Detrazione fruita comparto sicurezza" e 119 "Compenso erogato comparto sicurezza"

Tra le novità presenti nelle istruzioni per la compilazione del modello CUD/770 Semplificato 2014, occorre segnalare l'eliminazione dei punti **118**, "*Detrazione fruita comparto sicurezza*", e **119**, "*Compenso erogato comparto sicurezza*". Presenti sin dal 2010, tali punti originavano dalla disposizione di cui all'art. 4 c. 3 della L. 2/2009, la quale aveva previsto, in via sperimentale, una nuova **riduzione d'imposta** a favore del personale del comparto sicurezza Difesa e Soccorso pubblico. Confermata di anno in anno, da ultimo, per l'anno 2012, dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. "legge di stabilità 2012"), la detrazione non è stata prorogata per l'anno d'imposta 2013. Va da sé che, a seguito della modifica, il riferimento all'agevolazione in discorso è stato eliminato dalle istruzioni per la compilazione dei punti correlati (es. punto 5, punto 113 etc.)

I Contributi per la previdenza complementare

Premessa alla compilazione dei punti da 120 a 128

Si è già visto, commentando il precedente **punto 8** della Parte A del modello **770/2014**, come l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 di riforma della disciplina della previdenza complementare abbia reso utile e necessario codificare il lavoratore in relazione al diverso regime di deducibilità dei contributi versati al fondo pensione.

L'identificazione del profilo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (quota a carico lavoratore e a carico azienda), attraverso l'apposito codice da inserire nel punto 8, Parte A, si completa con i dati sulla contribuzione richiesti nella Parte B della dichiarazione.

I campi interessati sono i seguenti:

- **punto 120** "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2";
- **punto 121** "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2"
- **punto 122** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Versati nell'anno"
- **punto 123** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2"
- **punto 124** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importo totale"
- **punto 125** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Differenziale"
- **punto 126** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Anni residui"
- **punto 127** "Previdenza complementare per familiari a carico"
- **punto 128** "Codice fiscale del familiare a carico"

Si tratta dei punti utili ad evidenziare l'importo dei contributi versati a forme di previdenza complementare e se per gli stessi è stata riconosciuta la deduzione sui redditi certificati nei **punti 1 e 2**.

Punto 120 - "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2"

CUD/2014

Indicare nel punto in commento l'ammontare dei contributi e dei premi (diversi dal TFR), ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico, per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati al finanziamento della previdenza complementare e individuale di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR che hanno trovato deducibilità nell'ambito dei redditi di cui ai **punti 1 e 2** del modello **770/14**.



Come specificato nelle istruzioni, nel caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare dei contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.

Limite di deducibilità della contribuzione versata a previdenza complementare - Sui contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (sia volontariamente, sia in base a contratti o accordi collettivi) il D.Lgs. n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare ha stabilito all'art. 8 c. 4 un unico limite di deducibilità pari a euro 5.164,57 annui. In pratica sono stati soppressi definitivamente i gli altri precedenti 2 limiti, quello in percentuale (12%) del reddito complessivo e quello pari al doppio del TFR smobilizzato e, soprattutto, quel criterio penalizzante che prevedeva l'applicazione del minore dei tre limiti. In termini operativi, la riduzione del numero dei limiti di deducibilità, da tre a uno solo, semplifica notevolmente il comportamento amministrativo del datore di lavoro che dall'1.1.2007 opererà nel seguente modo:

- includerà il contributo a proprio carico tra gli elementi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- valuterà la capienza del contributo datore di lavoro + lavoratore rispetto al limite massimo di 5.164,57.
- provvederà a dedurre integralmente i contributi complessivamente trattenuti qualora risultino inferiori al limite massimo;
- provvederà a dedurre la quota di contribuzione fino al raggiungimento del limite e ad includere nel reddito la quota eccedente, qualora nel mese la contribuzione dovesse superare il limite massimo;
- continuerà, nei mesi successivi, a far concorrere alla formazione del reddito i contributi eccedenti il limite di 5.164,57;
- nell'ipotesi di conguaglio complessivo, dovrà verificare attraverso il CUD l'esistenza di eventuale altra contribuzione versata alla previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti al fine di valutare il rispetto della soglia di deducibilità di 5.164,57.

Comunicazione al sostituto d'imposta della presenza di altri redditi - Con la riforma della previdenza complementare che ha soppresso ai fini della deducibilità della contribuzione versata ai fondi pensione i precedenti limiti del 12% sul reddito complessivo nonché quello del doppio del TFR, l'eventuale comunicazione del lavoratore dell'ammontare di altri redditi ai fini del riconoscimento di un più preciso importo delle detrazioni d'imposta spettanti, di cui all'art. 12 e 13 del Tuir, non ha più alcuna rilevanza sulla deducibilità della contribuzione ai fondi pensione il cui limite è generalmente fissato nella misura annua di euro 5.164,57.

Punto 121 - "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2"

CUD/2014

Nel **punto 121** va indicato l'ammontare dei contributi e premi, ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico, per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati alla previdenza complementare e individuale e **non dedotti dal reddito** di cui ai **punti 1 e 2** della Comunicazione lavoro dipendente perché eccedenti il limite di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.Lgs. n. 252/2005 (euro di 5.164,57).

Operatività del principio di correlazione per i contributi e premi non dedotti e comunicazione al fondo da parte del lavoratore dei contributi non dedotti in fase di accumulo - In applicazione del "principio di correlazione" che prevede che ad un reddito non dedotto in fase di accumulo corrisponde, nella successiva fase di erogazione, una prestazione non tassata e viceversa, alla quota di contribuzione esuberante rispetto al *plafond* di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L. n. 252/2005, corrisponderà, in occasione della corresponsione della rendita pensionistica, una quota di detta rendita esente da tassazione. Perché tutto ciò possa avere pratico riscontro, il contribuente dovrà farsi carico di comunicare al fondo pensione, **entro il 30 Settembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'importo dei contributi e premi complessivamente non dedotti dal reddito complessivo di cui al punto in commento. Può essere utile rammentare che non presenta controindicazioni l'ipotesi in cui il dipendente chieda al proprio sostituto d'imposta di non riconoscere la deduzione spettante a fronte di contributi versati con prelievo in busta paga. In tal modo il dipendente si garantirebbe – un domani – la tassazione della prestazione alimentata dal solo TFR.

Regime fiscale previsto per i lavoratori di prima occupazione (successivi al 01.01.2007)

Per i soggetti di prima occupazione dall'1/1/2007 (cioè per coloro che iniziano a lavorare per la prima volta dopo l'1/01/2007 e che pertanto non sono conosciuti da alcuna forma di previdenza obbligatoria prima di tale data) oltre alla deduzione ordinaria nel limite di euro 5.164,57 nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica prescelta, possono dedurre dal 6° anno e fino al 25° anno di partecipazione - seppure nel limite annuale aggiuntivo di euro 2.582,29 - l'importo rappresentato dalla differenza tra 25.822,85 e i contributi complessivamente versati nei primi cinque anni.

La corretta gestione della deduzione per i lavoratori di prima occupazione dovrebbe comportare:

- il conteggio dell'ammontare complessivo dei contributi e premi versati nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare;
- il calcolo del differenziale (se positivo) tra l'importo di 25.822,85 euro (deduzione massima di cui un soggetto avrebbe potuto fruire nei primi 5 anni di partecipazione) e l'ammontare complessivo dei contributi o premi effettivamente versati nello medesimo quinquennio;
- la possibilità nei 20 anni successivi al primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica di dedurre nel limite annuale di 5.164,57 + 2.582,29 i contributi versati. A fronte di contributi dedotti eccedenti l'importo di 5.164,57 euro occorrerà conseguentemente ridurre il differenziale positivo precedentemente calcolato per determinare il differenziale positivo residuo da utilizzare eventualmente per gli anni ancora utili del ventennio.

Le informazioni relative ai contributi di previdenza complementare dei lavoratori di prima occupazione dall'1/1/2007, vanno riportate nei punti **da 122 a 126**.

Punto 122 "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione- Versati nell'anno"**CUD/2014**

Nel **punto 122 del modello 770/2014** deve essere indicato, per i lavoratori con prima occupazione dal 1° gennaio 2007, l'ammontare complessivo dei contributi versati **nell'anno 2013** (quota datore di lavoro e quota lavoratore) a forme pensionistiche complementari.

Le istruzioni precisano che il punto in commento, analogamente ai successivi **punti 123 e 124, deve essere sempre compilato** anche se per un lavoratore di prima occupazione, nel **punto 8** della Parte A "Dati generali", è stato indicato un codice diverso da 3 (l'ipotesi più plausibile sembra essere quella di un lavoratore di prima occupazione dall'1/1/07, iscritto ad un fondo di squilibrio finanziario - cod. 2, al punto 8 della parte A-. Anche in tale ipotesi, la contribuzione versata e dedotta senza alcun limite dovrà essere indicata nel **punto 124**).

Punto 123 "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2"**CUD/2014**

Nel 123, quest'anno denominato "Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2", della comunicazione 770/2014, deve essere indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già compreso nel punto 122.

Anche il punto 123, analogamente ai punti 122 e 124, **deve essere sempre compilato** anche se per un lavoratore di prima occupazione, nel **punto 8** della Parte A "Dati generali", è stato indicato un codice diverso da 3.

Punto 124 - "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione –Importo totale"**CUD/2014**

Nel punto 124 del modello 770/2014, deve essere indicato l'importo complessivo dei contributi, relativi ai lavoratori di prima occupazione dall'1.1.2007 (identificati nella **Parte A, con il cod. 3 nel punto 8**), dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio (quota datore di lavoro e quota lavoratore).

Coerentemente con quanto affermato, le istruzioni precisano che il punto in commento deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. **Inoltre**, analogamente ai precedenti punti 122 e 123, **il punto in questione deve essere sempre compilato** anche se per un lavoratore di prima occupazione, nel **punto 8** della Parte A "Dati generali", è stato indicato un codice diverso da 3 (l'ipotesi più plausibile sembra essere quella di un lavoratore di prima occupazione dall'1/1/07, iscritto ad un fondo di squilibrio finanziario (**cod. 2, al punto 8 della parte A**)).

Punto 125 - "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione –Differenziale"**CUD/2014**

Il punto 125 risponde al meccanismo di ulteriore deduzione previsto per i dipendenti di nuova occupazione dal 1 gennaio 2007, per i quali è prevista la speciale deduzione di cui abbiamo già parlato nel commento dei punti precedenti. La compilazione prevede che all'interno del punto venga inserito il differenziale, SE POSITIVO, tra il massimale di 25.822,85 e i contributi effettivamente dedotti nei primi 5 anni di iscrizione a previdenza complementare. L'ammontare in discorso deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

L'inserimento del campo è avvenuto per la prima volta, coerentemente con la relativa disciplina, nel modello CUD/770 Semplificato 2012.

Punto 126 – "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Anni residui"**CUD/2014**

Nel punto 126 va indicato il numero degli anni residui nei quali i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, potranno usufruire della maggiore deduzione prevista dall'art. 8, c. 6 del D.Lgs. n. 252/2005 del 5 dicembre 2005.

Particolarità di compilazione per i dipendenti prima occupazione al 01/01/2007

Come visto nella compilazione delle caselle che precedono, ai dipendenti di prima occupazione, in caso di iscrizione a previdenza complementare sono riservati i punti da 122 a 126.



Quest'anno le istruzioni del CUD e, conseguentemente, del modello 770 Semplificato portano la precisazione che: "Per una corretta compilazione dei campi relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupazione, in conclusione si precisa che nei primi cinque anni vanno compilati i campi 122 e 124; mentre dal sesto anno in poi vanno compilati i campi 122, 123, 125 e 126".

Al fine di comprendere meglio le regole di compilazione di questi punti, abbiamo elaborato di seguito degli esempi, che riguardano tutti dipendenti di **prima occupazione a partire dal 1° gennaio 2007**.

Caso 1: dipendente di prima occupazione che si trova nel primo quinquennio di iscrizione a previdenza complementare, iscritto a partire dal 2013

Si ipotizzi un dipendente assunto nel 2012. Nel corso dell'anno 2013 il datore di lavoro gli trattiene contributi alla previdenza complementare per 200,00 euro e versa a sua volta contributi per il dipendente pari a euro 200,00, generando un totale di contribuzione pari a euro 400,00.

770/2014

Punto 8 previdenza complementare: 3

Punto 9 data di iscrizione al fondo: 01/10/2013

Punto 120 Contributi alla previdenza complementare esclusi: 400,00

Punto 121 Contributi alla previdenza complementare non esclusi: (vuoto)

Punto 122 Versati nell'anno: 400,00

Punto 124 Importo totale: 400,00

In questo caso, essendo nel primo quinquennio, nella certificazione, oltre i punti "ordinari" 120 e 121, il sostituto di imposta compilerà il punto 122, che è il totale dei contributi versati nell'anno (in questo caso somma punti 120 e 121), e il punto 124 che rappresenta il progressivo dei contributi a previdenza complementare versati nel primo quinquennio di iscrizione; in questo caso il punto 124 è uguale al totale di contributi versati nell'anno (122) in quanto il dipendente si trova nel primo anno di iscrizione.

Caso 2: dipendente di prima occupazione che si trova nel primo quinquennio di iscrizione a previdenza complementare, iscritto in anno precedente al 2013

Si ipotizzi un dipendente assunto nel 2010. Nel corso dell'anno 2013 il datore di lavoro gli trattiene contributi alla previdenza complementare per 600,00 euro e versa a sua volta contributi per il dipendente pari a euro 600,00, generando un totale di contribuzione pari a euro 1.200,00.

770/2014

Punto 8 previdenza complementare: 3

Punto 9 data di iscrizione al fondo: 01/01/2011

Punto 120 Contributi alla previdenza complementare esclusi: 1.200,00

Punto 121 Contributi alla previdenza complementare non esclusi: (vuoto)

Punto 122 Versati nell'anno: 1.200,00

Punto 124 Importo totale: 3.500,00 (si ipotizzano contributi anni precedenti pari a euro 2.300,00)

In questo secondo caso incontriamo un dipendente che si trova nel primo quinquennio di iscrizione, ma che a differenza del precedente, aveva già effettuato versamenti negli anni precedenti. La differenza con il caso precedente sta nella compilazione del punto 124, che rappresenta il totale dei contributi versati nell'anno, più i contributi degli anni precedenti.

Caso 3: dipendente di prima occupazione, per cui è scaduto il primo quinquennio di iscrizione a previdenza complementare, che nell'anno 2013 non utilizza il plafond

Si ipotizzi che un dipendente assunto nel 2007, nel corso dell'anno 2011 ha concluso il primo quinquennio di iscrizione a previdenza complementare, accumulando un plafond di euro 18.000,00 (differenziale). Nel corso dell'anno 2013 il datore di lavoro gli trattiene contributi alla previdenza complementare per 750,00 euro e versa a sua volta contributi per il dipendente pari a euro 750,00, generando un totale di contribuzione pari a euro 1.500,00.

770/2014

Punto 8 previdenza complementare: 3

Punto 9 data di iscrizione al fondo: 01/08/2007

Punto 120 Contributi alla previdenza complementare esclusi: 1.500,00

Punto 121 Contributi alla previdenza complementare non esclusi: (vuoto)

Punto 122 Versati nell'anno: 1.500,00

Punto 123 Eccedenti: (vuoto)

Punto 125 Differenziale: 18.000,00

Punto 126 Anni residui: 18

Con questo terzo caso entriamo nel periodo successivo alla formazione del plafond (eccedenza). Quindi si è proceduto alla compilazione del punto 120 per la rappresentazione della contribuzione dell'anno, lo stesso importo è stato indicato nel punto 122. Il punto 124 NON deve essere compilato. Il differenziale, punto 125, porta il dato del residuo del plafond, che in questo caso è rimasto intatto rispetto al dato dell'anno precedente, non essendoci state contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità ordinario (euro 5.164,57). Il punto 126 porta gli anni ancora residui, per poter usufruire della deducibilità (18 a partire dal 2014).

Caso 4: dipendente di prima occupazione, per cui è scaduto il primo quinquennio di iscrizione a previdenza complementare, che nell'anno 2013 ha contribuzione a previdenza complementare eccedente il limite di deducibilità

Si ipotizzi che un dipendente assunto nel 2007, nel corso dell'anno 2011 ha concluso il primo quinquennio di iscrizione a previdenza complementare, accumulando un plafond di euro 18.000,00 (differenziale). Nel corso dell'anno 2013 il datore di lavoro gli trattiene contributi alla previdenza complementare per 3.000,00 euro e versa a sua volta contributi per il dipendente pari a euro 3.000,00, generando un totale di contribuzione pari a euro 6.000,00.

770/2014

Punto 8 previdenza complementare: 3

Punto 9 data di iscrizione al fondo: 01/08/2007

Punto 120 Contributi alla previdenza complementare esclusi: 5.164,57

Punto 121 Contributi alla previdenza complementare non esclusi: (vuoto)

Punto 122 Versati nell'anno: 6.000,00

Punto 123 Eccedenti: 835,43 (6.000 – 5.164,57)

Punto 125 Differenziale: 17.164,57 (18.000 – 835,43)

Punto 126 Anni residui: 18

Con questo ulteriore esempio andiamo a verificare cosa succede a un dipendente che eccede il limite di deducibilità con i contributi dell'anno. Il punto 120 ospita i contributi a previdenza complementare entro il limite (5.164,57), non viene compilato il punto 121, in quanto i contributi eccedenti vengono dedotti per effetto dell'esistenza del plafond, e quindi ospitati nel punto 123 (eccedenti). Il punto 124 NON deve essere compilato. Il punto 125, che rappresenta il differenziale di deducibilità ancora disponibile, viene aggiornato, sottraendo la deducibilità utilizzata nell'anno, indicata al punto 123. Il punto 126 porta gli anni ancora residui, per poter usufruire della deducibilità (18 a partire dal 2014).

Punto 127 - "Previdenza complementare per familiari a carico"**CUD/2014**

Nel **punto 127** va indicato l'intero importo dei contributi e dei premi complessivamente versati a finanziamento della previdenza complementare in favore dei familiari a carico. Il valore in questione, entro l'unico limite di deducibilità euro 5.164,57, ha già trovato esposizione nei precedenti **punti 120 e 121** della certificazione **770/2014**.

Punto 128 - "Codice fiscale del familiare a carico"**770/2014**

Deve essere indicato per ciascun familiare a carico per il quale sono stati versati contributi o premi a forme di previdenza complementare, di cui al precedente punto 127, il relativo codice fiscale.

Punto 129 - Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2**CUD/2014**

Indicare nel punto in commento l'ammontare complessivo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d'imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli nel debito conto in sede di conguaglio) nel corso dell'anno d'imposta al netto delle franchigie e nei limiti dei massimali previsti dalla legge ad eccezione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al precedente **punto 120**, il cui regime di deducibilità è definito dall'articolo 10 comma 1, lett. e-bis) del TUIR. Come già precisato in precedenza, tali oneri hanno abbattuto i redditi del percipiente di cui ai precedenti **punti 1 e 2 CUD-770/ 2014**.

In detto ammontare sono, inoltre, ricompresi gli oneri deducibili per spese sanitarie di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b) del TUIR erogate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi e regolamenti aziendali che costituiscono reddito per il lavoratore, ma per i quali il medesimo datore, nella sua veste di sostituto d'imposta, ha provveduto successivamente, a norma dell'articolo 51, comma 2, lett. h), a dedurre dal reddito del lavoratore.

Vanno, infine, indicate nel punto in commento, secondo quanto precisato quest'anno dalle istruzioni per la compilazione del modello 770 Semplificato, le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica Italiana, prevista da specifiche norme.

Si tratta in particolare delle seguenti Istituzioni:

- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'erogazione liberale corrisposta a favore di dette Istituzioni è deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro.



NON vanno inclusi nel punto 129 i contributi obbligatori che il datore di lavoro ha trattenuto dalla retribuzione e versato all' INPS - L'art. 10 comma 1 del Tuir subordina la deducibilità degli oneri sostenuti alla condizione che gli stessi "non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarli. I contributi previdenziali e assistenziali e come quelli che il datore di lavoro provvede mensilmente a trattenere dalla busta paga non rientrano tra i contributi deducibili di cui all'art. 10 del TUIR, perché gli stessi, per espressa previsione normativa non concorrono alla formazione del reddito così come determinato dal sostituto d'imposta. In sostanza la deduzione di detti contributi è stata operata a monte dal sostituto d'imposta e conseguentemente, non devono essere ricompresi nel p. 129.

Comunicazione al sostituto d'imposta della presenza di altri redditi – Il percipiente che presume di conseguire altri redditi, oltre quelli erogati dal proprio sostituto, può comunicare a quest'ultimo l'ammontare dei medesimi affinché ne possa tener conto ai fini dell'attribuzione delle deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR diverse da quelle di cui al medesimo articolo, comma 1, lett. e bis) (è il caso ad, esempio, dei Contributi per i paesi in via di sviluppo deducibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo). Conseguentemente, ai fini che qui interessano (vale a dire il riconoscimento della deduzione avendo a riferimento il reddito complessivo del percipiente), il sostituto d'imposta perverrà alla determinazione del reddito complessivo sommando ai redditi da lui erogati (redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati al lavoro dipendente al lordo degli oneri deducibili) **punto 1 + punto 2 + punto 120 + punto 129 CUD-770/ 2014** – eventuale quota imponibile riferibile ai redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato di cui al **p. 301**), ciò che il percipiente, a titolo di altri redditi, gli ha comunicato.

Punto 130 - "Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2"

CUD/2014

Il punto 130, "Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2", di nuova istituzione, è stato introdotto a seguito della modifica dell'art. 10, c. 1, lett. d-bis) del TUIR, operata dalla Legge di Stabilità 2014.

Grazie a tale intervento legislativo, a decorrere dal 2013, le somme restituite al soggetto erogatore, assoggettate a tassazione in anni precedenti, possono essere dedotte dal reddito complessivo non più soltanto nell'anno in cui avviene la restituzione ma anche nei periodi di imposta successivi.

Alternativamente, secondo quanto previsto dal predetto articolo, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per tenere conto di tale novità, è stato istituito il punto 130, nel quale deve essere indicato l'importo totale delle somme restituite dal soggetto erogatore nel caso in cui le stesse non sono state dedotte dai redditi indicati nei punti 1 e 2 del modello 770/2014 Semplificato. Si precisa che il punto 130 dovrà essere compilato esclusivamente nella certificazione relativa all'anno di imposta in cui è avvenuta la restituzione delle somme non dedotte (annotazione obbligatoria nel modello CUD 2014 con il **cod. CG**, avente il fine di informare il contribuente che, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente).

Punto 131 - "Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta"

CUD/2014

Indicare nel punto in commento l'ammontare complessivo degli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del TUIR, per i quali compete la detrazione del 19%, nonché la nuova detrazione del 24%, indicati nel precedente **punto 108** del mod. **770/2014**.

Si ricorda che dall'anno 2011 non hanno più trovato applicazione le detrazioni per oneri di cui all'art. 1 cc. 353, 358 e 359 della L. 296/2006 come prorogato dall'art. 1 comma 20 L. 244/2007, per i quali competeva la detrazione in misura del 20%.

Gli oneri detraibili, da considerare per la compilazione del punto in commento, sono quelli sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d'imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli nel debito conto in sede di conguaglio). Tali oneri devono essere indicati **al netto delle franchigie e nei limiti dei massimali previsti dalla legge**. In detto ammontare sono, altresì, ricompresi gli oneri detraibili per spese sanitarie di cui all'articolo 15 bis, comma 1, lett. c) del TUIR, nonché quelli relativi ai premi per assicurazione sulla vita ed infortuni extra-professionali di cui all'articolo 15, comma 1, lett. f) del medesimo TUIR erogati dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi e regolamenti aziendali che costituiscono reddito per il lavoratore, ma per i quali il medesimo datore nella sua veste di sostituto d'imposta ha provveduto in sede di conguaglio al riconoscimento della relativa detrazione.



I(Annotazione obbligatoria nel mod.CUD 2014 con il cod." AT", da utilizzare per riportare analiticamente gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19% e con il codice "AZ", per quelli per cui compete la detrazione del 24%)

Oneri detraibili di cui il sostituto d'imposta può tener conto con riferimento ai redditi prodotti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato – Sempre in tema di oneri detraibili appare utile segnalare le particolari disposizioni dettate dall'articolo 24, comma 3 del TUIR secondo cui le detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR spettano soltanto per gli oneri indicati al comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i) del medesimo articolo.

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19% (TABELLA A - ISTRUZIONI CUD/770 2014)

Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella A in calce alle istruzioni della certificazione CUD 2014:

- Codice 1 – Spese sanitarie
- Codice 2 – Spese sanitarie per familiari non a carico
- Codice 3 – Spese sanitarie per persona con disabilità
- Codice 4 – Spese per i veicoli per persona con disabilità
- Codice 5 – Spese per l'acquisto di cani guida
- Codice 6 – Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione
- Codice 7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
- Codice 8 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
- Codice 9 – Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
- Codice 10 – Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

- Codice 11 – Interessi per prestiti o mutui agrari
- Codice 12 – Assicurazione sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza
- Codice 13 - Spese per istruzione
- Codice 14 - Spese funebri
- Codice 15 – Spese per addetti all'assistenza personale
- Codice 16 - Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
- Codice 17 – Spese per intermediazione immobiliare
- Codice 18 – Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- **Codice 20 – Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari** 
- Codice 21 – Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
- Codice 22 - Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
- Codice 23 – Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
- Codice 24 – Erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”
- Codice 25 – Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- Codice 26 – Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
- Codice 27 – Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
- Codice 28 – Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
- Codice 29 – Spese veterinarie
- Codice 30 – Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
- Codice 31 – Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Codice 32 – Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
- Codice 33 – Spese per asili nido
- **Codice 35 - Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato;** 
- Codice 99 – Altri oneri detraibili

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 24% (TABELLA B – ISTRUZIONI CUD/770 2014)

Si riportano, di seguito, gli oneri detraibili nella misura del 24%, ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella B, di nuova istituzione, in calce alle istruzioni della certificazione CUD 2014:

- **Codice 41 – Erogazioni liberali a favore delle ONLUS**
- **Codice 42 – Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici**

Punto 132 - “Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”

CUD/2014

Indicare nel punto in commento l'ammontare della contribuzione versata dal sostituito e/o dal sostituto a enti o casse aventi esclusivamente un fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale.

Limite alla deducibilità – Detti contributi non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Tuir per un importo non superiore complessivamente ad euro **3.615,20**. Ai fini della compilazione, nel punto in commento va riportato l'intero ammontare ancorché superiore al predetto limite di 3.615,20 euro. Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i contributi versati al **FASI** (Fondo di assistenza sanitaria integrativa) per i dirigenti di aziende industriali ovvero al **Fondo Besusso** per i dirigenti del settore commercio o ancora al **QUAS** per i quadri sempre del settore commercio o ancora i contributi a carico azienda versati al **Fondo EST** in attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario e del Turismo.

FASI con riferimento ai dirigenti in servizio – Con riguardo al FASI, la circolare ministeriale n. 55/E del 4 Marzo 1999, ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del limite (nel caso di specie 3.615,20 euro), non devono essere computate le contribuzioni a carico del datore di lavoro dovute, in funzione del numero dei dirigenti in forza presso ciascuna azienda, per l'assistenza ai dirigenti in pensione. Pertanto, detto contributo ancorché rientrante nel versamento complessivo operato dal datore di lavoro non dovrà esser ricompreso nella certificazione riferita ai dirigenti in servizio e, dunque, in occasione della compilazione del punto in commento.

FASI con riferimento ai dirigenti in pensione – Sempre in tema di contribuzioni destinate al FASI la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 Maggio 2004 ha precisato che non risulta possibile estendere ai dirigenti in pensione il medesimo regime di deducibilità accordato, ai sensi del già citato articolo 51, comma 2 lett. a) del TUIR, ai dirigenti in pensione che abbiano deciso di iscriversi o di mantenere, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscrizione al FASI medesimo. Quanto sopra per quel particolare meccanismo di finanziamento della gestione dei dirigenti pensionati previsto dallo statuto del FASI, che vuole la misura di detto contributo in relazione al numero dei dirigenti in servizio e, dunque, a prescindere, dalla circostanza che ex dirigenti del datore di lavoro abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione al fondo medesimo, che non permette di individuare un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato.

Punto 133 - “Codice fiscale degli enti o casse”

770/2014

Va indicato il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito hanno versato contributi per assistenza sanitaria. Tale punto appare strettamente collegato alla contribuzione indicata nel precedente punto 132. Qualora il sostituto e/o il sostituito abbiano versato nel corso dell'anno d'imposta contributi per assistenza sanitaria a più di un ente o cassa avente fine assistenziale, indicare, approfittando del carattere multirigo del punto, i codici fiscali dei diversi enti o casse interessate

Punto 134 - “Assicurazioni sanitarie”

CUD/2014

Procedere alla barratura del punto in commento in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dal medesimo sostituto con o senza trattenuta a carico del sostituito. Tali premi hanno, infatti, concorso alla formazione del reddito di cui al **punto 1 CUD-770/2014** e per gli stessi il sostituto non è tenuto, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio (fine rapporto o fine anno), al riconoscimento di alcuna detrazione d'imposta.

Punto 135 - "Applicazione maggiore ritenuta"**CUD/2014**

Barrare il punto nell'eventualità in cui il sostituto, oltre ad applicare, su richiesta del percipiente, nel corso dei vari periodi di paga un'aliquota maggiore (ad esempio l'aliquota marginale) rispetto a quelle progressive per scaglioni di reddito di all'articolo 11 del TUIR, abbia materialmente operato, sempre previo accordo con il sostituto, nei confronti di quest'ultimo una maggior tassazione come, peraltro, debitamente esplicitata nel precedente punto 5 del modello CUD-770/2014. Ciò significa che la richiesta circa l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quelle ordinariamente previste nel corso dei singoli periodi di paga di per sé non crea le condizioni per la barratura del punto in commento atteso che il conguaglio di fine rapporto o di fine anno ristabilisce, per effetto dell'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni annui di reddito, l'ordinario livello di tassazione. Qualora però l'applicazione della maggior aliquota nel corso dei vari periodi di paga dovesse produrre tanto in sede di conguaglio di fine rapporto, quanto di fine anno la formazione di un credito a favore del sostituto e il credito medesimo, sempre previo accordo tra sostituto e sostituto, non fosse oggetto di restituzione, il sostituto avrà scontato l'applicazione di una maggiore ritenuta rispetto a quella ordinariamente dovuta e conseguentemente si renderà necessaria la barratura del punto in commento.

Perché richiedere una maggiore ritenuta – Com'è facile intuire, quanto sopra descritto può scaturire dall'esigenza avvertita tanto dai lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto dai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che spesso intrattengono nel corso dell'anno d'imposta rapporti di lavoro con più committenti, di avvicinare quanto più possibile il livello di tassazione subito in corso d'anno a quello definitivamente applicabile in sede di conguaglio riassuntivo (o di dichiarazione dei redditi) e ciò all'evidente fine di evitare conguagli a debito eccessivamente onerosi per i quali le retribuzioni potrebbero addirittura risultare incapienti a subire il prelievo. In tal senso la mancata restituzione del credito permetterebbe al sostituto di attenuare se non addirittura di evitare il verificarsi delle conseguenze paventate.

Punto 136 - "Casi particolari"**CUD/2014**

Tale campo restringe a tre le situazioni particolari per le quali occorre indicare appositi codici:

- il **cod. A** qualora in applicazione dell'art 11, c. 2 del Tuir alla formazione del reddito abbiano concorso soltanto:
 - redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500 goduti per l'intero anno;
 - redditi di terreni imponibili ai fini Irpef per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Ricorrendo tale ipotesi l'imposta non è dovuta.

- il **cod. B**, in caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i **rapporti di lavoro a tempo determinato** da parte dell'art. 13, comma 1, lett. a) del Tuir. Si ritiene che il codice B debba essere indicato a prescindere che la detrazione minima sia stata riconosciuta interamente o che sia stata ragguagliata al periodo di lavoro.
- Il **cod. C** nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla circolare 46/E del 2012.

Punto 137- "Contributo di solidarietà"**CUD/2014**

All'interno del **punto 137** va indicato l'importo trattenuto dal sostituto di imposta a titolo di contributo di solidarietà del 3%, applicabile alla parte eccedente i 300.000,00 euro di reddito.

Punto 138 - "Contributo di solidarietà sospeso"**CUD/2014**

All'interno del **punto 138** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non trattenuto per effetto di disposizioni di sospensione emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso nel precedente punto 137.

Punto 140 - "Altri redditi"**770/2014**

Indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare degli altri redditi diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 che il percipiente abbia comunicato al proprio sostituto affinché quest'ultimo ne tenesse conto ai fini della corretta applicazione delle detrazioni d'imposta di cui ai punti 102 (detrazioni per carichi di famiglia), 107 (detrazioni per lavoro dipendente) e 109 (detrazioni per canoni di locazione).

Punto 141 - "Abitazione principale"**770/2014**

Indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare del reddito imputabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze (box, cantina ecc.) che il percipiente abbia comunicato al proprio sostituto.

Punto 143 - "Redditi esenti- Codice"**770/2014**

Il punto 143 del modello 770 Semplificato 2014 deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- 1 - nell'ipotesi di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori, in base a quanto previsto dal Decreto Legge n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;
- 2 - nell'ipotesi di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 e in possesso dei requisiti previsti (**c.d. rientro dei giovani talenti**), che abbiano richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della Legge n. 238/2010. Tale agevolazione fiscale consiste nel tassare ad IRPEF, esclusivamente la quota del reddito percepito nella misura ridotta del 20% per le lavoratrici di sesso femminile e del 30% per i lavoratori di sesso maschile;
- 3 - nell'ipotesi di redditi totalmente esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia dato che il percipiente risiede in uno Stato Estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- 4 - nell'ipotesi in cui le retribuzioni vengano corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi Internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 5 - nell'ipotesi di redditi di lavoro dipendente corrisposti al lavoratore residente nel territorio dello Stato che svolge la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi in via continuativa per la parte esente (**c.d. lavoratori frontalieri**);
- 6 - nell'ipotesi di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative;
- 7 - nell'ipotesi di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'Inail;
- 8 - nell'ipotesi di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'Inps.

Punto 144 - "Redditi esenti-Ammontare"**770/2014**

Nel punto 144 occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 143.

Esempio

Lavoratore di sesso maschile che beneficia dell'agevolazione fiscale prevista per i giovani talenti che rientrano in Italia.

Reddito complessivo	€ 40.000
Reddito imponibile L. 238/2010	€ 12.000 (30% di € 40.000)
Imposta lorda	€ 2.760
Detrazione lavoro dipendente	€ 1.553
Contributi fondo pensione	€ 4.000
Imposta netta	€ 1.207
Addizionale regionale all' Irpef	€ 147

PARTE B DATI FISCALI		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir	
1	12.000	2		3	365	4	Pensione
5	1.207	6	147	7	Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013	8	Addizionale regionale 2013 rapporti cessati
Addizionale comunale all'Irpef							
9	Saldo 2012	10	Acconto 2013	11	Saldo 2013	12	Rapporti cessati 2013
14	Ritenute Irpef sospese	15	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	16	Addizionale regionale sospesa per trattenuta 2013		

ALTRI DATI			
101	Imposta lorda	102	Detrazioni per carichi di famiglia
105	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	106	Credito per famiglie numerose recuperato
109	Detrazioni per canoni di locazione	110	Credito riconosciuto per canoni di locazione
113	Totale detrazioni	114	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
117	Imposta estera definitiva	120	Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		121	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		122	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		123	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		124	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		125	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		126	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		127	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		128	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		129	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		130	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		131	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		132	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		133	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		134	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		135	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		136	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		137	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		138	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		139	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		140	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		141	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		142	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		143	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		144	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		145	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		146	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		147	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		148	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		149	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		150	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		151	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		152	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		153	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		154	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		155	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		156	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		157	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		158	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		159	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		160	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		161	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		162	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		163	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		164	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		165	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		166	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		167	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		168	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		169	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		170	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		171	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		172	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		173	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		174	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		175	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		176	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		177	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		178	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		179	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		180	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		181	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		182	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		183	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		184	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		185	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		186	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		187	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		188	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		189	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		190	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		191	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		192	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		193	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		194	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		195	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		196	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		197	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		198	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		199	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
		200	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2



ALTRI DATI		Altri redditi		Abitazione principale		Periodo di pensione		Redditi esenti		ammontare		anno		Bonus e Stock option		eccedenza	
140		141		142		143	2	144	28.000	145		146					

Bonus e stock option soggetti all'addizionale Irpef 10% - (Dirigenti e Co.co.co. del "settore finanziario")

Premessa alla compilazione dei punti 145 e 146

L'articolo 33 del D.L. 78/2010 ha previsto l'applicazione di un'addizionale IRPEF del 10% sui compensi o remunerazione erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore. Tale addizionale, che è stata istituita in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri di tali forme di retribuzione, viene trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti ed è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di IRPEF (a tal fine occorre pertanto fare riferimento alle norme ordinariamente applicabili in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso).

La circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 ha chiarito che :

- in mancanza di una espressa definizione di "settore finanziario" da parte della norma in esame, questo deve essere individuato nelle **banche e negli altri enti finanziari** (incluse le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali);
- l'addizionale trova applicazione nei confronti dei dipendenti con qualifica di dirigenti e dei collaboratori, inclusi i **dirigenti** del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività lavorativa **all'estero (in tal caso ai fini dell'applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento, occorrerà tener conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a prescindere dalla retribuzione convenzionale come specificato dall'art. 51, comma 8-bis), del TUIR)**;
- l'eventuale importo da assoggettare al prelievo aggiuntivo va individuato a prescindere da eventuali rateazioni del premio. L'addizionale è dovuta nell'ipotesi in cui, sommando i premi che maturano nel periodo d'imposta, risulti superato il triplo della retribuzione fissa prevista per il medesimo periodo, fermo restando che l'applicazione del prelievo sarà effettuata al momento della erogazione del premio.

Trattandosi di una tassazione aggiuntiva ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria, l'addizionale:

- non concorre all'importo sul quale possono essere fatte valere le eventuali detrazioni d'imposta;
- non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per l'imposta pagata all'estero.

L'addizionale può essere oggetto di compensazione sia interna che esterna.

Inoltre, nel rispetto del principio di cassa, che regola il momento impositivo per la categoria del reddito di lavoro dipendente e assimilato, **il prelievo deve essere operato al momento dell'erogazione della parte di premio che eccede il triplo della retribuzione fissa**; tale condizione, qualora non sia riscontrabile al momento della corresponsione, andrà verificata al momento del conguaglio ed in tale sede andrà applicata l'addizionale.

Qualora i premi siano rateizzati in più periodi d'imposta, l'addizionale troverà applicazione nel momento in cui, tenuto conto delle precedenti corresponsioni, si verificherà il superamento del limite previsto dalla norma.

La parte fissa della retribuzione di riferimento sarà sempre quella contrattuale dell'anno di maturazione del premio stesso.



A partire dal 17 luglio 2011, la base imponibile dell'addizionale è formata dall'intera parte variabile della retribuzione che eccede il valore del 100% della retribuzione fissa. Pertanto sui compensi erogati fino al 16 luglio 2011 si applicherà il contributo addizionale solo se la parte variabile liquidata supera il triplo della parte fissa della retribuzione, mentre dal 17 luglio si considererà l'eccedenza rispetto al 100% della parte fissa. Ricordiamo che il criterio è quello meramente di cassa.

Alla luce di quanto detto, i predetti compensi erogati a Dirigenti o CoCoCo del settore finanziario devono essere esposti nel mod. CUD-770 2014 osservando le seguenti modalità :

- nel punto 1 (CUD-770/2014), va riportato l'importo complessivo delle remunerazioni a titolo di Bonus e stock option;
- nelle Annotazioni (CUD 2014), vanno riportate precedute dal codice **BL** le seguenti informazioni: l'ammontare complessivo delle remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione e la relativa imposta operata;
- nei punti 145 e 146 (Comunicazione lavoro dipendente mod. 770/2014), l'anno di inizio erogazione e l'ammontare imponibile all'addizionale Irpef del 10%.

Punto 145 - " Anno" - Punto 146 - "Eccedenza"

770/2014

I punti **145 e 146** vanno compilati nell'ipotesi in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 33 del D.L. 78/2010 ossia quando il Dirigente o il Collaboratore del settore finanziario ha percepito nell'anno 2013 remunerazioni a titolo di bonus o stock option il cui ammontare è risultato superiore al 100% della retribuzione fissa.

In tale ipotesi:

- nel **p. 145** va indicato l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di bonus e stock option;
- Nel **punto 146** va indicato l'ammontare erogato a titolo di Bonus e Stock Option che eccede la parte fissa della retribuzione.

ESEMPIO

Dirigente con retribuzione fissa pari a €100.000;

Bonus /Stock per €600.000, di cui:

a) erogati per €350.000 ad aprile 2013;

b) erogati per €250.000 a ottobre 2013.

La parte di retribuzione variabile di €350.000 corrisposta ad aprile 2013 **supera di € 250.000 la parte fissa di € 100.000**

Limite pari alla parte fissa = 100

Eccedenza = 250 (350-100)

La parte di retribuzione variabile di €250.000 corrisposta ad ottobre 2013 **supera di € 150.000 la parte fissa di € 100.000**

Limite pari alla parte fissa = 100

Eccedenza = 150 (250 – 100)

ALTRI DATI	Altri redditi		Abitazione principale		Periodo di pensione	codice	Redditi esenti		ammontare	anno	Bonus e Stock option		eccedenza
	140		141		142		143	144		145	146		
										2013		400.000	

Secondo quanto precisato nelle istruzioni, nel **p. 146** va indicato: **€ 400.000**. Nel precedente p. 145 "anno" va indicato "2013" ossia l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione dei Bonus.

“Dati relativi ai conguagli” - Incapienza in sede di conguaglio (Punti da 201 a 203)**Punto 201 - “Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 Febbraio”****CUD/2014**

Indicare nel punto in commento l'ammontare delle ritenute che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (relativamente all'anno d'imposta 2013 trattasi del 28 Febbraio 2014).

Il presupposto per la compilazione del punto in commento - Come già precisato, commentando il precedente **punto 5 CUD-770/2014**, in caso di incapienza dei redditi del percipiente a subire il prelievo scaturente dall'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore, per l'assolvimento del debito d'imposta, può optare, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, tra due diverse soluzioni:

- **dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare la somma residua**, ragion per cui il sostituto d'imposta, a prescindere dal materiale rimborso delle ritenute da parte del sostituto, effettuerà il versamento delle stesse entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- oppure **autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi** a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio).

Solo il verificarsi della seconda ipotesi configura per il sostituto l'obbligo di esporre nel punto in commento il debito relativo alle imposte ancora dovute. Il predetto debito va indicato al netto degli interessi dovuti dal sostituto (0,50% in ragione di mese). Resta inteso che ove al termine del periodo d'imposta il debito in parola non risulti estinto per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ovvero per risoluzione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al sostituto l'ammontare del debito residuo affinché quest'ultimo possa autonomamente provvedere, entro il 16 Gennaio dell'anno successivo, al relativo versamento.

Punto 202 - “Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 Febbraio 2013”**770/2014**

Va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 Febbraio 2013 a causa di incapienza in sede di conguaglio di fine anno 2012. Per memoria si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73, l'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Punto 203 - “Irpef da versare all'erario da parte del dipendente”**CUD/2014**

Indicare l'importo dell'Irpef che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente. Il punto in commento riguarda esclusivamente i sostituti d'imposta pubblici, ovvero le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché gli organi di rango costituzionale che effettuano le ritenute ai sensi dell'articolo 29 del DPR 600/1973. Ai dipendenti loro in forza è, infatti, riconosciuta la possibilità, previa dichiarazione ai medesimi sostituti, di versare autonomamente, in ipotesi di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, il loro residuo debito d'imposta scaturente dall'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Redditi erogati da altri soggetti – (Punti da 204 a 220)**Punto 204 - “Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1”****CUD/2014**

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1, 2, 3 e 4 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 1 CUD - 770/ 2014. La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 205 - “Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2”**CUD/2014**

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 5 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 2 CUD-770/ 2014.

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 206 - “Codice fiscale”**770/2014**

Indicare il codice fiscale di altro soggetto erogante al lavoratore altri redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei quali il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni connesse al conguaglio di fine anno.

Punto 207 - “Causa”**770/2014**

Indicare nel punto in commento la causa per la quale il sostituto d'imposta ha considerato, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il reddito erogato da altro soggetto. Tale causa risulta esplicitata attraverso l'utilizzo di specifici codici di cui alla tabella SE in appendice alle istruzioni alla compilazione del modello 770 semplificato:

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto	5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
3	Indennità erogate dall'INAIL	7	Altro
4	Indennità erogate dall'INPS		

In caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà indicare nel presente punti il codice "8".

Punto 208 - "Causa"**770/2014**

Indicare nel punto in commento:

- il codice **1** se il sostituto d'imposta, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, ha tenuto conto di redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, c. 1, 3 e 4 del TUIR (trattasi dei redditi di lavoro dipendente, di pensione, assimilati),
- il codice **2** se il sostituto d'imposta, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, ha tenuto conto di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 c. 5 e 5 bis del TUIR (compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale del SSN; indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dai Comuni, per l'esercizio di pubbliche funzioni; le rendite vitalizie a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale; gli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria).

Qualora il **sostituto**, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno abbia tenuto conto di redditi erogati da un precedente sostituto afferenti entrambe le tipologie reddituali identificate da citati codici 1 e 2, lo stesso dovrà compilare due distinti righi (punti da 206 a 220 della Comunicazione al fine di dare corretta evidenza dei redditi conguagliati oltre che procedere ad una corretta compilazione del punto in commento abilitato a poter recepire al massimo un solo codice, vale a dire il codice 1, ovvero il codice 2).

Punto 209 - "Reddito conguagliato"**770/2014**

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il conguaglio unico con le somme soggette a detassazione

In presenza di somme per la produttività del lavoro erogate da altri soggetti, per la compilazione dei punti da 256 a 261 si dovrà tener conto della modalità di tassazione effettuata da tali soggetti sulle somme agevolabili.

Somme agevolabili assoggettate dal precedente sostituto a tassazione ordinaria ed in sede di conguaglio fiscale riassoggettate a tassazione sostitutiva

Si dovranno compilare i punti 256 (codice fiscale del precedente sostituto) 257 (somme erogate dal precedente sostituto), 260 (barratura della casella) e 261 (redditi non imponibili art. 51, c. 6 Tuir).

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO		SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO							
Totale redditi 2013	251	Totale ritenute operate	252	Ritenute sospese	253	Vedere istruzioni	254	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir	255
Codice fiscale	256	Redditi	257	Ritenute operate	258	Ritenute sospese	259		
Vedere istruzioni	260	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir	261						

Somme agevolabili assoggettate dal precedente sostituto a tassazione sostitutiva ed in sede di conguaglio fiscale siano successivamente riassoggettate a tassazione ordinaria

Qualora le somme agevolabili siano state assoggettate dal precedente sostituto a tassazione sostitutiva ed in sede di conguaglio fiscale siano successivamente riassoggettate a tassazione ordinaria si dovranno compilare i punti 256 (codice fiscale del precedente sostituto) 257 (somme erogate dal precedente sostituto) 258 (ritenute operate) e 261 (redditi non imponibili art. 51 c. 6 Tuir) **oltre naturalmente ai punti 210 e 213 della sezione "Dati relativi ai conguagli"**.

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO		SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO							
Totale redditi 2013	251	Totale ritenute operate	252	Ritenute sospese	253	Vedere istruzioni	254	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir	255
Codice fiscale	256	Redditi	257	Ritenute operate	258	Ritenute sospese	259		
Vedere istruzioni	260	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir	261						

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI		INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO			REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI				
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	201	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013	202	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	203	Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1	204	Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2	205
Codice fiscale	206	Causa	207	Reddito conguagliato	209	Straordinario conguagliato	210		
Ritenute	211	Ritenute sospese	212	Imposta sostitutiva	213	Imposta sostitutiva sospesa	214	Addizionale regionale	215
Addizionale regionale sospesa	216	Addizionale comunale acconto 2013	217	Addizionale comunale saldo 2013	218	Addizionale comunale a saldo sospesa	219	Addizionale comunale in acconto sospesa	220

Premi di produttività: mutamento della tassazione da sostitutiva a ordinaria

<u>1° sostituto:</u>		
reddito		€ 10.000
Premio Tass. sostitutiva		€ 1.000
<u>2° sostituto</u>		
reddito		€ 3.000
Premio		€ 0
P. 1	14.000	
P. 204	11.000	
P. 206	codice fiscale 1°sostituto	
P.209	10.000	
P.210	1.000	
P.211	Ritenute su 10.000	
P.213	100 (10% di 1.000)	

Premi di produttività . mutamento della tassazione da ordinaria a sostitutiva

<u>1° sostituto</u>		
reddito		€ 10.000
Premio	Tass. ordinaria	€ 1.000
<u>2° sostituto</u>		
reddito		€ 3.000
Premio		€ 0
P. 1	13.000	
P. 204	10.000	
P.209	10.000	
P.210	NULLA	
P.211	Ritenute su 11.000	
P.213	NULLA	

Punto 210 – " Straordinario conguagliato"**770/2014**

Va indicato l'ammontare delle somme per incremento della produttività del lavoro erogate da altro sostituto d'imposta e da questi assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%. **Il punto va compilato nella sola ipotesi in cui il sostituto d'imposta che ha eseguito le operazioni di conguaglio complessivo abbia riassoggettato le predette somme a tassazione ordinaria.** Ai fini, dunque, della compilazione di tale punto è fondamentale verificare se sulle predette somme vi è stato un mutamento del regime fiscale da "imposta sostitutiva" a "tassazione ordinaria". Il punto va compilato anche in caso di operazioni societarie straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Punto 211 - "Ritenute"**770/2014**

Indicare l'ammontare delle ritenute IRPEF operate da altro soggetto ivi comprese quelle del successivo punto **212** (Ritenute sospese) del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 213 - "Imposta sostitutiva"**770/2014**

Va indicato l'importo dell'imposta sostitutiva 10% operata da altro sostituto d'imposta sull'ammontare delle somme da questi erogate per incremento della produttività del lavoro di cui al precedente punto 210.

Il punto va compilato nella sola ipotesi in cui, il sostituto d'imposta che ha eseguito le operazioni di conguaglio complessivo abbia riassoggettato le somme di cui al punto 210, erogate da altro soggetto, a tassazione ordinaria. Ai fini, dunque, della compilazione di tale punto è fondamentale verificare se sulle predette somme vi è stato un mutamento del regime fiscale da "imposta sostitutiva" a "tassazione ordinaria". L'importo è comprensivo dell'eventuale imposta sostitutiva sospesa (non operata) per effetto di provvedimenti emanati a seguito di eventi eccezionali.

Punto 215 - "Addizionale regionale"**770/2014**

Indicare nel punto in commento l'ammontare delle addizionali regionali all'IRPEF operate da altro soggetto ivi comprese quelle del successivo punto **216** (Addizionale regionale sospesa) del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 217 - "Addizionale comunale acconto 2013"**770/2014**

Qualora il sostituto abbia tenuto conto, in occasione delle operazioni di conguaglio, di altri redditi erogati da altri soggetti va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2013 trattenuta da altro datore compreso quanto eventualmente indicato al successivo punto **220** della comunicazione dati della dichiarazione modello 770/2014 semplificato (Addizionale comunale in acconto sospesa).

Punto 218 - "Addizionale comunale saldo 2013"**770/2014**

Qualora il sostituto abbia tenuto conto, in occasione delle operazioni di conguaglio, di altri redditi erogati da altri soggetti va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2013 trattenuta da altro datore, compreso quanto eventualmente indicato al successivo **punto 219** della comunicazione 770/2014 semplificato (Addizionale comunale a saldo sospesa).

PARTE B – Sez. “Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro” (punti da 251 a 261)

L’art. 1 comma 481 della Legge 228/2012 ha prorogato per il 2013 il regime della detassazione.

Il 30 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con il quale è stata disciplinata la normativa agevolativa sulle retribuzioni di produttività per l’anno 2013. Con la circolare 15 del 3 aprile 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione della detassazione, in particolare fornendo chiarimenti sul concetto di retribuzione di produttività.

Per l’anno 2013 l’agevolazione trova applicazione per i dipendenti del settore privato, che sono stati titolari nel 2012 di un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000,00. Tale limite reddituale è da valutare al lordo delle somme assoggettate alla detassazione nell’anno 2012, per cui il datore di lavoro dovrà considerare il complesso delle somme corrisposte. L’agevolazione del 10% sarà applicabile alla retribuzione di produttività erogata nell’anno 2013 per un importo non superiore a 2.500,00. Anche se il Decreto parla di retribuzioni, sembra logico intendere questa somma al netto delle contribuzioni previdenziali dovute dal dipendente.

Tali somme, intese come retribuzione di produttività, sono quelle valorizzate separatamente all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazioni in relazione all’andamento dell’attività aziendale. Secondo il Ministero del Lavoro queste voci possono variare in base a indicatori quantitativi, in funzione di un apporto lavorativo finalizzato al miglioramento della produttività in senso lato. Questa affermazione da parte del Ministero lascia aperti profondi spazi interpretativi, sembra infatti che con questa circolare il Ministero abbia voluto lasciare immutata rispetto all’anno precedente la portata dell’agevolazione. Si ricorderà infatti che all’indomani dell’emanazione del DPCM i commenti erano pressoché unanimi nel ritenere che l’agevolazione nel 2013 sarebbe stata agganciata in maniera rigida a misurazione di parametri, e quindi a obiettivi da dichiarare all’interno dei contratti collettivi, e da verificare nel raggiungimento al fine dell’applicazione dell’agevolazione. Dalla lettura della circolare, invece, appare chiaro che gli indicatori quantitativi sono un riferimento, tanto è vero che, come scritto dal Ministero, l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.

Il Ministero, per meglio spiegare il concetto di retribuzione di produttività fornisce alcuni esempi, secondo cui le somme possono essere legate a:

1. l’andamento del fatturato;
2. una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
3. minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
4. la lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
5. prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
6. premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda, come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza;
7. clausole flessibili o elastiche;
8. i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato;
9. modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
10. modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro.

Da questa elencazione emerge che, anche gli importi previsti dalla contrattazione di primo livello, se legati dal contratto collettivo di secondo livello a parametri di produttività misurabili, possano essere oggetto di detassazione. Quindi anche i compensi per lavoro straordinario, o le maggiorazioni per turno, potranno essere oggetto di detassazione a condizione della previsione del contratto di secondo livello che tali retribuzioni siano utili al raggiungimento dei risultati aziendali, anche se non effettivamente conseguiti.

Importante novità risulta dalla possibilità per il contratto collettivo di secondo livello, in alternativa alla voci anzidette, di prevedere l’erogazione di voci retributive legate all’attuazione di misure di produttività legate ad almeno 3 delle 4 aree di intervento che vengono indicate dal Decreto, che fanno riferimento a:

- ridefinizione dei sistemi di orario di lavoro, anche nella distribuzione, al fine di raggiungere obiettivi di produttività;
- introduzione di sistemi di distribuzione flessibile delle ferie mediante programmazione aziendale;
- adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
- attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Il deposito dell’Accordo

Come previsto dal DPCM, i contratti collettivi dovranno essere depositati, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Direzione territoriale del lavoro competente. Oltre il contratto dovrà essere depositata un’autodichiarazione di conformità. Questa dichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro, in caso di nuovo contratto potrebbe essere contenuta all’interno del contratto stesso, e dovrà confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto depositato con quanto previsto dal citato DPCM.

Per i contratti già in essere, che prevedevano già retribuzioni corrispondenti ai criteri del DPCM, si potrà procedere al deposito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM (30 marzo 2013), accompagnata dall’autocertificazione.

Se il contratto fosse già stato depositato, potrà essere integrato il deposito con la presentazione, sempre entro 30 giorni dal 30 marzo 2013, dell’autocertificazione. In tal caso l’autocertificazione dovrà contenere gli estremi del contratto depositato, e potrà anche essere inviata a mezzo pec. In caso di accordi territoriali il deposito potrà essere effettuato dalle associazioni firmatarie del contratto e non necessariamente dalle aziende che lo applichino.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di Detassazione

Dopo il Ministero del Lavoro anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/Edel 30 aprile 2013, è intervenuta sull’argomento delle detassazioni, senza entrare però nel merito della definizione di retribuzione di produttività. All’interno della circolare è stato ribadito che l’agevolazione è fruibile da dipendenti che abbiano conseguito nell’anno 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000,00, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno 2012 a detassazione. Per reddito da lavoro dipendente si intende il reddito di cui all’art. 49 del TUIR, incluse le pensioni e gli assegni equiparati alla pensioni, con esclusione dei redditi a tassazione separata, sempre percepiti nel 2012. Restano altresì esclusi i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente. Tra i redditi da considerare, rientrano anche quelli riferiti al 2012 e percepiti entro il 12 gennaio 2013.

Come già avvenuto negli anni precedenti, ha ribadito l'Agenzia, che la percezione di un reddito da lavoro dipendente nel 2012 non è un requisito fondamentale, ai fini della fruizione dell'agevolazione. Pertanto anche i dipendenti che non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente nel 2012 sono destinatari dell'agevolazione.

La detassazione è data dall'applicazione di imposta sostitutiva sui redditi agevolabili pari al 10%, nel limite di euro 2.500,00. Tale limite deve essere valutato al netto delle ritenute previdenziali. Il datore di lavoro che ha rilasciato al dipendente la CUD 2013, in relazione a un rapporto di lavoro durato l'intero anno, riconosce al dipendente la detassazione in maniera automatica; mentre se il reddito certificato nella CUD si riferisce a una parte dell'anno o nel caso in cui non sia sussistito un rapporto di lavoro nell'anno precedente, sarà necessario che il dipendente comunichi al datore di lavoro in forma scritta l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2012.

Pur non essendo esplicitamente previsto dal decreto attuativo, l'Agenzia delle Entrate conferma la rinuncia all'agevolazione da parte del dipendente, con una richiesta scritta al sostituto di imposta, e viene altresì confermata la c.d. clausola di salvaguardia automatica, per effetto della quale se la tassazione ordinaria sia maggiormente favorevole rispetto a quella agevolata, il sostituto di imposta applica la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. Il dipendente è comunque tenuto a comunicare al datore di lavoro se si trova nei casi in cui non abbia diritto all'agevolazione, in particolare se nel corso del 2012 abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro, superando il limite dei 40.000 euro, o nel caso in cui nel corso del 2013 abbia già avuto un rapporto di lavoro nel corso del quale abbia già usufruito della detassazione.

Redditi non imponibili art. 51 comma 6 del Tuir

Già dallo scorso anno è stata prevista l'introduzione, nella certificazione unica, del **punto 255** denominato "Redditi non imponibili art. 51 comma 6 del Tuir". Il comma 6 dell'art. 51 del Tuir riporta:

"Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione."

La disposizione, quindi, prevede che le indennità di navigazione e di volo, previste da norme di legge o contrattuali, concorrono a formare reddito per il 50% del loro ammontare.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del 13 maggio 2011, ha precisato che per tali indennità esiste un doppio canale di agevolazione, per la parte di ore di volo prestate in orario notturno, che possono essere detassate. Ovviamente queste due opportunità non possono essere tra di loro sommate, ma il contribuente sceglie quale è più conveniente tra la riduzione del 50% e l'applicazione sull'intero ammontare della detassazione.

Il **punto 255** dovrà quindi contenere le somme che teoricamente non concorrono alla formazione del reddito, ma su cui per convenienza è stata applicata la detassazione, rinunciando alla non concorrenza.

Ovviamente tali erogazioni devono essere legate ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, per il riconoscimento della detassazione (contratto di secondo livello, elementi utili alla produttività, etc.).

Punto 251 - "Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro- Totale redditi 2013"

CUD/2014

Nel punto in commento va indicata la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (fino al 12 gennaio 2014 in applicazione del principio di cassa allargato) fino a euro 2.500, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Le istruzioni precisano che, nel punto in commento, devono essere altresì indicati:

- l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c.) del D.L. n. 93/2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno;
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10% prevista per premi di produttività e di risultato.

Somme ad incremento della produttività del lavoro assoggettate a tassazione ordinaria.

Qualora il sostituto d'imposta abbia assoggettato a tassazione ordinaria le somme ad incremento della produttività del lavoro, tale importo oltre ad essere indicato al punto 1 del CUD 2014 va altresì riportato nel **punto 251**.

In tale ipotesi va barrato il successivo **punto 254**. Nessun valore dovrà invece essere riportato, secondo quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014, nel punto 252.

Punto 252 - "Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro- Totale ritenute operate"

CUD/2014

In tale punto va indicato l'importo dell'imposta sostitutiva del 10% applicata alle somme di cui al precedente **punto 251** e al successivo punto 255.

Il punto è comprensivo anche dell'imposta sostitutiva sospesa per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali di cui al **punto 253**.

Qualora l'ammontare di cui al precedente **punto 251** e al successivo **punto 255** sia stato assoggettato a tassazione ordinaria, nessun importo dovrà essere riportato nel punto in commento.

Punto 254 - "Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro- Vedere istruzioni"

CUD/2014

Tale punto va barrato nella sola ipotesi in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo delle somme indicate al precedente **punto 251**. Ciò comporta, altresì, che in tale ipotesi:

- il valore di cui al **punto 251** sarà ricompreso nel precedente **punto 1** "Redditi per i quali...";
- che nessun dato dovrà essere riportato nel **punto 252** "Totale ritenute operate".



Conguaglio complessivo

Si ritiene utile evidenziare che le istruzioni riportano una precisazione di un certo rilievo: "In presenza di somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti".

Pertanto si dovrà procedere, sempreché ricorra l'obbligo del conguaglio complessivo, a:

- conguagliare i premi di produttività corrisposti nell'anno 2013 da un diverso sostituto d'imposta;
- ricondurre eventualmente ad un'unica modalità di tassazione (ordinaria o sostitutiva) l'ammontare dei premi erogati nel 2013 nel limite di 2.500 euro lordi.

L'obbligo sussiste, pertanto, qualora a fronte di un solo sostituto d'imposta si rimetta in discussione la modalità di tassazione operata e qualora a fronte dell'obbligo del conguaglio complessivo (consegna di un CUD rilasciato da un precedente datore di lavoro e passaggio di dipendente senza soluzione di continuità nell'ambito di operazioni straordinarie che abbiano determinato o meno l'estinzione di taluni sostituti d'imposta) si considerino, con un'unica modalità di tassazione, le somme eventualmente corrisposte da più datori di lavoro a titolo di incremento della produttività.

Viene espressamente precisato che:

- il sostituto non può applicare due diversi regimi impositivi; una volta individuato l'importo delle somme potenzialmente agevolabili è tenuto, per l'intero ammontare di tali somme, ad applicare l'imposta del 10% o la tassazione ordinaria;
- tale regola va applicata anche in presenza di somme potenzialmente agevolabili erogate da altro sostituto;
- il modello CUD 2014 è impostato in modo da evidenziare una sola modalità di tassazione per tutte le somme potenzialmente agevolabili.

ESEMPIO

Un solo sostituto d'imposta in sede di conguaglio applica la tassazione ordinaria su premi di produttività che aveva in precedenza assoggettato a imposta sostitutiva del 10%

Retribuzioni	10.000
Imposta ordinaria (23%)	2.300
Premi pagati	2.000
Imposta sostitutiva operata (10%)	200

Operazioni di conguaglio:

Imposta riliquidata (23%)	460 (2.000 x 23%)
Credito di sostitutiva	200 (da restituire immediatamente)

ESEMPIO

Il 1° sostituto d'imposta applica l'imposta sostitutiva. Il 2° sostituto eroga allo stesso dipendente premi di produttività e applica la tassazione ordinaria. In sede di conguaglio tutte le somme erogate a titolo di produttività vengono ricondotte alla tassazione ordinaria

1° sostituto d'imposta

Retribuzioni	4.000
Imposta ordinaria (23%)	920
Premi pagati	2.000
Imposta sostitutiva operata (10%)	200

2° sostituto d'imposta

Retribuzioni	12.000 (di cui 2.000 per premi)
Imposta ordinaria (23%)	2.760

Conguaglio complessivo (4.000 + 2.000 + 12.000 = 18.000)

Imposta:	
0 – 15.000	3.450
15.001 – 18.000	810
	4.260
Credito di sostitutiva	200 (da restituire immediatamente)

Punto 255 - "Redditi non imponibili art. 51 comma 6 del TUIR"

CUD/2014

In questo punto, vanno indicate le somme previste dal comma 6 dell'art. 51 del TUIR (ad esempio le indennità di volo in orario notturno), che rispondono ai requisiti stabiliti per l'anno 2013 per l'assoggettamento di queste somme alla detassazione. In particolare le somme qui indicate rappresentano la parte del reddito ordinariamente non imponibile, per effetto dell'agevolazione fiscale contenuta all'interno del comma 6 dell'art. 51 del TUIR. La compilazione è dovuta sia quando queste somme sono state oggetto di detassazione, in luogo della non concorrenza alla formazione del reddito, sia quando le stesse, pur essendo potenzialmente detassabili, siano state assoggettate al regime della tassazione ordinaria, e quindi escluse dal **punto 1** del 770/2014.

In presenza di "altro sostituto" nel punto 261 va indicato **il 50% delle indennità di cui all'art. 51 c. 6 del Tuir** quota che nella predetta misura non concorre alla formazione del reddito imponibile. Trattasi delle indennità ai trasferisti, indennità di navigazione, indennità di volo ecc..

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO		SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO			
Totale redditi 2013	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir	
251	252	253	254	255	
Codice fiscale	Redditi	Ritenute operate	Ritenute sospese		
256	257	258	259		
Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir				
260	261				

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n° 20/2011 le somme di cui all'art. 51, c. 6 del TUIR tra cui le indennità di volo, possono alternativamente essere assoggettate:

- per il loro intero ammontare ad imposta sostitutiva del 10%;
- per il 50% del loro ammontare ad IRPEF.

Tassazione sostitutiva

Nel caso in cui il sostituto abbia applicato la tassazione del 10% la compilazione dei predetti punti va effettuata come segue:

- nel punto 251, va indicato il 50% delle somme di cui all'art. 51, c. 6 del TUIR, che concorrono potenzialmente alla formazione del reddito IRPEF in tale misura ridotta, ma che sono state assoggettate all'imposta sostitutiva del 10%; resta inteso che le altre somme connesse alla produttività (ad esempio lavoro notturno), ma diverse da quelle classificabili ai sensi dell'art. 51, c. 6 del TUIR debbano essere indicate in tale punto per il loro intero importo;
- nel punto 255, va indicato il 50% delle somme di cui all'art. 51, c. 6 del TUIR, che potenzialmente NON concorrono alla formazione del reddito IRPEF, ma che sono state assoggettate all'imposta sostitutiva del 10%;
- nel punto 252 va indicata l'imposta sostitutiva del 10%, che è stata applicata sulla somma degli importi indicati nei punti 251 e 255;
- NON va barrata la casella del punto 254.

Tassazione sostitutiva delle somme di cui all'art. 51 c. 6 Tuir

Il diagramma mostra la struttura del modulo 770/2014 semplificato. A sinistra, la sezione "SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO" include i campi 251, 256, 260 e 261. A destra, la sezione "SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO" include i campi 252, 253, 254, 255, 257, 258 e 259. Due frecce rosse con la scritta "50%" puntano rispettivamente ai campi 251 e 255. Il campo 254 non è barrato, mentre i campi 252 e 259 sono barrati.

Tassazione ordinaria delle somme di cui all'art. 51 c. 6 Tuir

Nel caso in cui il sostituto abbia applicato la tassazione ordinaria la compilazione dei predetti punti va effettuata come segue:

- nel punto 251, va indicato il 50% delle somme di cui all'art. 51, c. 6 del TUIR, che concorrono alla formazione del reddito IRPEF in tale misura ridotta; resta inteso che le altre somme connesse alla produttività (ad esempio lavoro notturno), ma diverse da quelle classificabili ai sensi dell'art. 51, c. 6 del TUIR debbano essere indicate in tale punto per il loro intero importo;
- nel punto 255, va indicato il 50% delle somme di cui all'art. 51, c. 6 del TUIR, che NON concorrono alla formazione del reddito IRPEF;
- nel punto 252 non va indicato nulla;
- va barrata la casella del punto 254.

Il diagramma mostra la struttura del modulo 770/2014 semplificato. A sinistra, la sezione "SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO" include i campi 251, 256, 260 e 261. A destra, la sezione "SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO" include i campi 252, 253, 254, 255, 257, 258 e 259. Due frecce rosse con la scritta "50%" puntano rispettivamente ai campi 251 e 255. Il campo 254 è barrato, mentre i campi 252 e 259 sono barrati.

**Novità relative ai campi 251 e 255 nelle specifiche tecniche**

Da quest'anno, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 770/2014 Semplificato precisano che il dato contenuto nel campo 251 non può essere maggiore di 2.500, se è assente il campo 255. Viene precisato, inoltre, che, se presente, la somma dei campi 251 e 255 non può essere maggiore di 2500.

Premessa alla compilazione di punti da 256 a 261

I **punti da 256 a 261** costituiscono una sorta di riepilogo dell'operato di precedenti sostituti circa la modalità di tassazione delle somme in questione, in particolare:

- vanno compilati ogni qualvolta il sostituto ha proceduto ad effettuare un **conguaglio complessivo**, includendo somme teoricamente assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10%;
- la modalità di tassazione applicata dal precedente sostituto, identificato dal codice fiscale di cui al punto 256 determina la modalità di esposizione dei dati;
- come evidenziato dalle specifiche tecniche, tali campi sono ciclici, posto che vi possono essere stati diversi precedenti sostituti.

Conguaglio complessivo di somme per incremento della produttività erogate da altri soggetti



La rideterminazione a tassazione sostitutiva, in sede di conguaglio complessivo, delle somme erogate per incremento della produttività, già assoggettate in corso d'anno a tassazione ordinaria da parte di un diverso sostituto d'imposta trova debita rappresentazione mediante compilazione dei soli **punti 256, 257 e 260** che rispettivamente richiedono l'indicazione:

- del codice fiscale del soggetto terzo che ha corrisposto gli straordinari e i premi (punto 256);
- l'ammontare degli straordinari e dei premi corrisposti dal soggetto terzo (punto 257);
- della barratura dell'apposita casella volta a segnalare che il soggetto terzo ha operato la tassazione ordinaria (punto 260).

Non si pongono, invece, problemi particolari nell'ipotesi in cui il solo sostituto che ha erogato somme ad incremento della produttività sia quello che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno. I risultati del conguaglio saranno rappresentati secondo le ordinarie modalità, compilando la sezione dedicata a tale somme.

Esempi

Premi di produttività: mutamento della tassazione da sostitutiva a ordinaria

<u>1° sostituto:</u>	
reddito	€ 10.000
Premio Tass. sostitutiva	€ 1.000
<u>2° sostituto</u>	
reddito	€ 3.000
Premio	€ 0
P. 1	14.000
P. 204	11.000
P. 206	codice fiscale 1°sostituto
P.209	10.000
P.210	1.000
P.211	Ritenute su 10.000
P.213	100 (10% di 1.000)

Premi di produttività . mutamento della tassazione da ordinaria a sostitutiva

<u>1° sostituto</u>	
reddito	€ 10.000
Premio Tass. ordinaria	€ 1.000
<u>2° sostituto</u>	
reddito	€ 3.000
Premio	€ 0
P. 1	13.000
P. 204	10.000
P.209	10.000
P.210	NULLA
P.211	Ritenute su 11.000
P.213	NULLA

Esempio 1 – Mutamento della tassazione da Ordinaria a Sostitutiva 10%

Il dipendente Rossi nel corso del **2013** ha percepito dal sostituto Alfa le seguenti somme:

Redditi tassazione ordinaria	€.	11.000 (10.000 + 1.000)
Redditi non imponibili art. 51 c. 6 Tuir	€.	1.000
Ritenute operate	€.	1.800
Tali somme includono le seguenti somme teoricamente assoggettabili a tassazione agevolata assoggettate a tassazione ordinaria:		
Redditi assoggettabili ad imposta sost. 10%	€.	2.000 (indennità di volo)
Imposta sostitutiva	€.	0

Nel corso del periodo d'imposta cessa il rapporto di lavoro con il datore Alfa e viene assunto dal sostituto Beta, che gli corrisponde le seguenti somme:

Redditi tassazione ordinaria	€.	12.000
Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva 10%	€.	1.000

A seguito di verifica, il sostituto Beta in sede di conguaglio complessivo assoggetta a TASSAZIONE AGEVOLATA DEL 10%, le somme teoricamente agevolabili di € 2.000 erogate dal precedente sostituto e assoggettate a tassazione ordinaria nella misura del 50% (indennità di volo).

Ipotizzando in sede di conguaglio la seguente situazione, il modello **770/2014** andrà compilato come segue (si procede per semplicità alla compilazione dei punti principali)

Reddito compless. assoggettato a tassazione ordinaria	€.	22.000 (10.000 + 12.000)
IRPEF lorda	€.	4.700
detrazione lavoro dipendente art. 13	€.	1.200
detrazione per oneri	€.	500
IRPEF netta	€.	3.000

Reddito complessivamente assoggettato al 10%	€.	3.000 (2.000 + 1.000)
Imposta sostitutiva applicata	€.	300

Punto 1	reddito	€.	22.000
Punto 3	gg.		300
Punto 5	Ritenute Irpef	= €.	3.000
Punto 101	imposta lorda	= €.	4.700
Punto 102	detraz. carichi famiglia	= €.	0
Punto 107	detraz. lavoro dipendente	= €.	1.200
Punto 108	detraz. per oneri	= €.	500
Punto 113	Totale detrazioni	= €.	1.700

Sez. DATI RELATIVI AI CONGUAGLI (punti da 201 a 220)

Punto 204	totale redditi inclusi punto 1	=	€.	10.000	(11.000 – 1.000)
Punto 206	codice fiscale	=		codice fiscale Alfa	
Punto 207	causa	=		6	
(redditi corrisposti da altri soggetti per i quali il dipendente ha chiesto il conguaglio)					
Punto 208	causa	=		1	(redditi per i quali è possibile fruire detrazioni art.13, c. 1,3 e 4 Tuir)
Punto 209	reddito conguagliato	=	€.	10.000	(11.000 – 1.000)
punto 210	straordinario conguagliato	=		in tale ipotesi il punto non va compilato!	
Punto 211	ritenute	=	€.	1.800	
Punto 213	imposta sostitutiva	=		in tale ipotesi il punto non va compilato!	

Sez. SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO (punti da 251 a 261)

Punto 251	totale redditi	=	€.	3.000
Punto 252	totale ritenute operate	=	€.	300
Punto 254	vedere istruzioni	=		(casella NON barrata)
Punto 256	codice fiscale	=		codice fiscale Alfa
Punto 257	Redditi	=	€.	1.000
Punto 258	Ritenute operate	=	€.	0
Punto 260	vedere istruzioni	=		BARRATA
Punto 261	Redditi non imponibili	=	€.	1.000

Esempio 2 – Mutamento della tassazione da Sostitutiva 10% a Ordinaria

Il dipendente Rossi nel corso del **2013** ha percepito dal sostituto **Alfa** le seguenti somme:

Redditi tassazione ordinaria	€.	10.000
Ritenute operate	€.	1.600
Somme assoggettate ad imposta 10%	€	2.000 (indennità di volo)
Imposta sostitutiva	€	200

Nel corso del periodo d'imposta cessa il rapporto di lavoro con il datore Alfa e viene assunto dal sostituto **Beta**, che gli corrisponde le seguenti somme:

Redditi tassazione ordinaria	€.	13.000
------------------------------	----	--------

A seguito di verifica il sostituto Beta in sede di conguaglio complessivo assoggetta le somme che dal precedente sostituto erano state assoggettate ad imposta del 10%, alla più conveniente TASSAZIONE ORDINARIA.

Ipotizzando in sede di conguaglio la seguente situazione, il modello 770/2014 andrà compilato come segue (si procede per semplicità alla compilazione dei punti principali)

Reddito compless. assoggettato a tassazione ordinaria	€.	24.000 (inclusa Indennità Volo) al 50%)
IRPEF lorda	€.	5.100
detrazione per familiari art. 12	€.	3.500
detrazione lavoro dipendente art. 13	€.	1.200
detrazione per oneri	€.	500
IRPEF netta	€.	0
Reddito complessivamente assoggettato al 10%	€.	0
Imposta sostitutiva applicata	€.	0

Punto 1	reddito	=	€.	24.000
Punto 3	gg.	=		300
Punto 5	Ritenute IRPEF	=	€.	0
Punto 101	imposta lorda	=	€.	5.100
Punto 102	detraz. carichi famiglia	=	€.	3.500
Punto 107	detraz. Lavoro dipend.	=	€.	1.200
Punto 108	detraz. per oneri	=	€.	500
Punto 113	Totale detrazioni	=	€.	5.100

Sez. DATI RELATIVI AI CONGUAGLI (punti da 201 a 220)

Punto 204	totale redditi inclusi punto 1	= €.	11.000
Punto 206	codice fiscale	=	codice fiscale Alfa
Punto 207	causa	=	6 (redditi corrisposti da altri soggetti per i quali il dipendente ha chiesto il conguaglio)
Punto 208	causa	=	1 (redditi per i quali è possibile fruire detrazioni art.13, c. 1,2,3 e 4 Tuir)
Punto 209	reddito conguagliato	€.	10.000
Punto 210	straordinario conguagliato	€.	2.000 (indennità di Volo) (in tale ipotesi il campo va compilato)
Punto 211	Ritenute =	€.	1.600
Punto 213	Imposta sostitutiva =	€.	200 (10% su 2.000) (in tale ipotesi il campo va compilato)

Sez. SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO (punti da 251 a 261)

Punto 251	totale redditi	=	€.	1.000
Punto 252	totale ritenute operate	=	€.	0
Punto 254	vedere istruzioni	=		casella barrata
Punto 255	Redditi non imponib. =		€	1000
Punto 256	codice fiscale	=		codice fiscale Alfa
Punto 257	redditi	=	€.	1.000
Punto 258	ritenute operate	=	€.	200
Punto 261	Redditi non imponibili	=	€	1.000

Punto 256 - "Codice fiscale"**770/2014**

Accoglie il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato le somme; l'indicazione di tale dato è obbligatoria in presenza anche di un solo dato della sezione (punti da 257 a 261). Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano state assoggettate dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio siano state riassoggettate a tassazione sostitutiva si dovranno compilare anche i punti 257 e 261. La stessa modalità di compilazione dovrà essere osservata in caso di Operazioni societarie straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Punto 257 - "Redditi"**770/2014**

Va indicato l'importo delle somme teoricamente assoggettabili ad imposta sostitutiva; tale importo evidentemente non può essere maggiore di € 2.500.

Punto 258 - "Ritenute operate"**770/2014**

Va indicato l'importo dell'imposta sostitutiva eventualmente operata dal precedente sostituto

Punto 260 - "vedere istruzioni"**770/2014**

Va barrata qualora il precedente sostituto abbia applicato alle somme in questione **la tassazione ordinaria**.

PARTE B – Sez. “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta” (Punti da 301 a 316)

Nella sezione denominata “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta”, trovano esposizione una serie di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta che fino a qualche anno fa andavano riportati nel punto 1 del modello CUD/770. Si tratta dei **compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato**, di talune **prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di trattamento periodico e sotto forma di capitale**, dei **compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi non residenti**. La tabella che segue mette in evidenza le diverse fattispecie reddituali soggette a ritenuta a titolo d’imposta e le modalità di compilazione della specifica sezione.

COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI IN REGIME AGEVOLATO (art. 52 c. 1 lett. d-bis).	
<p>Trattasi dei compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.</p> <p>Tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 3.098,74. Sulla parte imponibile dei compensi medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti. Come precisato dalla circ. 238/2000, sui compensi per LSU in regime agevolato non competono le detrazioni per lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del TUIR.</p>	<p>Compilazione CUD-770/ 2014 PUNTO 301 Parte di reddito che eccede complessivamente euro 3.098,74 (quota imponibile) PUNTO 302 Importo ritenute operate sulla quota imponibile PUNTO 303 Importo Addizionale regionale trattenuta</p>
COMPENSI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.	
<p>Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell’articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell’applicazione del regime di tassazione ordinario, è soggetta a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non si farà luogo all’applicazione delle addizionali all’Irpef</p>	<p>Compilazione CUD-770/ 2014 PUNTO 301 Reddito imponibile PUNTO 302 Importo ritenute operate nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti</p>
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
<p>EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA comprese nel maturato dall’1/1/2007</p>	<p>Compilazione CUD-770/ 2014 PUNTO 301 Indicazione del solo ammontare imponibile della prestazione maturata dall’1/1/2007 PUNTO 302 Importo ritenute operate nella misura del 15%</p>

Punto 301 - “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta- Totale redditi “**CUD/2014**

Indicare in tale punto i seguenti redditi :

– la **parte imponibile** (reddito che eccede complessivamente euro 3.098,74) **dei compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato.**

Trattasi dei compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 3.098,74. Sulla parte imponibile dei compensi medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti. Come precisato dalla circ. 238/2000, sui compensi per LSU in regime agevolato non competono le detrazioni per lavoro.

– la **parte imponibile della prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007**

Trattasi dell’importo della prestazione ridotto dei redditi di cui alla lettera g-quinquies dell’art. 44 del TUIR e, in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l’11% di imposta sostitutiva) della prestazione in forma periodica corrisposta dal fondo pensione riferibile al montante accumulato dal 1/1/07.

– **i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.**

Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell’articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell’applicazione del regime di tassazione ordinario, sconta una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Al particolare regime impositivo soggiace pure l’eventuale indennità di fine mandato non avendo in tal caso rilevanza la circostanza se l’indennità in parola risulti o meno da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non è dovuta l’applicazione delle addizionali all’Irpef .

– la **parte imponibile della prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale riferibile al maturato dal 1/1/2007 assoggettata a ritenuta a titolo di imposta.**

Al riguardo, è opportuno precisare che nella sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta” (punti 301-305) andranno indicate soltanto le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, in precedenza esposte nella parte denominata “ Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale”.

Continueranno, invece, ad essere evidenziate in quest’ultima sezione, le prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, assoggettate a tassazione separata .

Punto 302 - "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta-Totale ritenute Irpef"**CUD/2014**

Nel **punto 302** devono essere indicate le ritenute Irpef relative ai redditi assoggettati a tassazione a titolo d'imposta di cui al precedente **punto 301** e precisamente:

- la ritenuta operata sulla parte imponibile (quota eccedente l'importo di euro 3.098,74) dei compensi percepiti dai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili in regime agevolato;
- la ritenuta operata nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti a soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la ritenuta operata nella misura del 15% sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1/1/2007;
- la ritenuta operata nella misura del 15% sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007.

Tale punto è comprensivo delle ritenute eventualmente sospese di cui al **punto 304**.

Punto 303 - "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta -Totale add. Regionale all'Irpef "**CUD/2014**

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato di cui al precedente **punto 301**. Non scontano l'addizionale regionale all'Irpef, invece, le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma periodica e sotto forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 e i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale punto è comprensivo dell'addizionale regionale eventualmente sospesa di cui al **punto 305**.

Punto 304 - "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta- Totale ritenute Irpef sospese "**CUD/2014**

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta sui redditi di cui al precedente **punto 301** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 302 CUD -770/2014**.

Punto 305 - "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta- Totale add. Reg. all'Irpef sospesa "**CUD/2014**

Indicare l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operata dal sostituto d'imposta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato di cui al precedente **punto 301** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Riteniamo che l'informazione si riferisca tanto ai dipendenti cessati quanto ai dipendenti in forza. L'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 303** della certificazione **CUD-770/2014**.

Esempio di compilazione della sezione "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta" con soli compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato

Si supponga che un sostituto abbia necessità di certificare compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato per un importo pari a 4.000,00 euro relativamente a un soggetto percipiente domiciliato fiscalmente in una regione che ha deliberato l'applicazione di un'aliquota a titolo di addizionale regionale all'Irpef pari allo 0,90%. Il sostituto ricorrendo il caso in questione compilerà la specifica sezione riportando:

- nel punto 301 redditi pari a 901,26 euro (4.000,00 – 3.098,74);
- nel punto 302 ritenute per 207,29 (901,26 x 23%);
- nel punto 303 addizionale regionale all'Irpef 8,11 (901,26 x 0,90%).

Esempio di compilazione della sezione "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta" con compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato e prestazioni di capitale in forma periodica

Si supponga che il predetto sostituto, oltre ai predetti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, abbia necessità di certificare prestazioni di previdenza complementare in forma di trattamento periodico per la parte maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2007 per un importo pari 1.000,00 euro. Il sostituto, ricorrendo il caso in questione, compilerà la specifica sezione riportando:

- nel punto 301, un reddito pari a 1.901,26 euro [(4.000,00 – 3.098,74) + 1.000,00];
- nel punto 302, ritenute per 357,29 [(901,26 x 23%) + (1.000,00 x 15%)];
- nel punto 303, addizionale regionale all'Irpef 8,11 (901,26 x 0,90%).

Compilazione dei punti da 306 a 316

Nei **punti da 306 a 316** della comunicazione vanno specificati e dettagliati, stante il carattere plurigrado di tali punti, i singoli redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, cumulativamente riportati nei precedenti **punti da 301 a 305**.

Punto 306 - "Causale "**770/2014**

Va indicato uno dei seguenti codici:

- **1**, in caso di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- **2**, in caso di compensi percepiti da **soggetti non residenti** in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- **3**, in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall' 1/1/2007;
- **4**, in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili.

Punto 307 - "Redditi "**770/2014**

Va indicato l'importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente **punto 306**.

Punto 308 - " Titolo"**770/2014**

Nel punto 308 occorre indicare il titolo dell'erogazione della somma erogata sotto forma di capitale di cui al precedente punto 307. In particolare, tale campo dovrà essere compilato indicando una delle seguenti codifiche:

A - in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005;

B - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005;

C - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005;

D - in caso di riscatto di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005;

I - in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (cir. n. 78/2010). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;

M - in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a " vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Le istruzioni del modello CUD/770/2014 precisano che nell'ipotesi in cui vengano erogate nell'anno più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota occorre compilare più volte i campi interessati al fine di indicare le diverse erogazioni.

Punto 309 - "Ritenute Irpef "**770/2014**

Nel **punto 309** vanno indicate le eventuali ritenute operate sui redditi di cui al precedente punto 307, comprensive di quelle indicate nel successivo **punto 311** (Ritenute Irpef sospese).

Punto 310 - "Addizionale regionale all'Irpef "**770/2014**

Nel **punto 310** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel successivo **punto 312** (Addizionale regionale all'Irpef sospesa).

Punto 313 - "Periodo di partecipazione – anni e mesi "**770/2014**

Nel **punto 313** va indicato, espresso in anni e mesi, il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, sono considerati anche gli anni di iscrizione prima del 2007, computati fino ad un massimo di 15 (circ. n. 70/2007).

Il punto è obbligatorio se il precedente **punto 306** (causale) è impostato a **3** (prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall' 1/1/2007).

Punto 314 – "Aliquote"**770/2014**

Nel punto 314 va indicata l'aliquota applicate alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" che abbiano optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005.

Punto 315 – " Anticipazioni reintegrate"**770/2014**

Nel punto 135 occorre indicare l'ammontare dell'anticipazione reintegrata.

Punto 316 - " Codice fiscale del sostituto "**770/2014**

Il punto **316** deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie determinanti o meno l'estinzione del precedente sostituto e comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

PARTE B – Sez. “Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata” (Punti da 351 a 362)

Nei **punti da 351 a 354** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le relative ritenute operate e sospese.

Ove detti emolumenti arretrati dovessero riferirsi a più anni d'imposta, il sostituto, è tenuto a ripartire gli stessi, le corrispondenti detrazioni e le relative ritenute (incluse quelle sospese) nei successivi **punti da 356 a 362** imputando ciascun emolumento arretrato all'anno d'imposta cui si riferisce.

Punto 351 - “Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni “**CUD/2014**

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti, per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti. Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione CUD/770 2014 sarebbero confluite nel punto 1 della medesima certificazione ovvero redditi di cui all'articolo 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.

Conguaglio riassuntivo - In ipotesi di conguaglio riassuntivo gli eventuali compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nella presente sotto sezione anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente entro il 12 Gennaio 2014.

Operazioni societarie straordinarie – In ipotesi di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione del sostituto cedente/estinto vanno indicati i compensi arretrati corrisposti dal precedente sostituto.

Punto 352 - “Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni “**CUD/2014**

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare **complessivo** dei redditi assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti. Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione **CUD-770/ 2014** sarebbero confluite nel punto 2 della medesima certificazione ovvero redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) del TUIR.

Conguaglio riassuntivo - In ipotesi di conguaglio riassuntivo gli eventuali compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nel presente punto anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente entro il **12 Gennaio 2014**.

Operazioni societarie straordinarie – In ipotesi di operazioni societarie straordinarie, con passaggio di dipendenti, comportanti o meno l'estinzione del sostituto cedente/estinto nel presente punto vanno indicati i compensi arretrati corrisposti dal precedente sostituto.

Punto 353 - “Totale ritenute operate “**CUD/2014**

Indicare l'ammontare **complessivo** delle sole ritenute Irpef (le addizionali all'Irpef, come noto, non sono dovute sugli emolumenti soggetti a tassazione separata) operate sugli emolumenti di cui ai precedenti **punti 351 e 352** della certificazione **CUD-770/2014** comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 354** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini dell'assoggettamento fiscale degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente – In ordine alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini della determinazione dell'aliquota media particolarmente interessanti si rivelano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E del 15 Marzo 2004. A tal proposito appare opportuno rammentare come l'articolo 21 del TUIR, disciplinante l'individuazione dell'imposta per i redditi tassati separatamente, preveda che detta imposta risulta determinata applicando all'ammontare percepito

- l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione
- ovvero per i redditi e le somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) (emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente), c-bis) (indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente) e n-bis (somme conseguite a titolo di rimborso d'imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti), **l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i predetti redditi sono stati percepiti.**

In entrambe le fattispecie ora elencate vi è, dunque, la necessità di pervenire alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente al fine di determinare la corrispondente aliquota media di tassazione.

Tipologia di emolumento soggetto a tassazione separata	Reddito complessivo del biennio anteriore	Aliquote e scaglioni di reddito
Arretrati di lavoro dipendente (articolo 17, comma 1, lett. b del TUIR) corrisposti nell'anno d'imposta 2013	Reddito del biennio 2011 e 2012	Applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito in vigore all'1/1/2013

Punto 355 - “Anno apertura successione “**770/2014**

In ipotesi di corresponsione agli **eredi** di lavoratori deceduti di emolumenti arretrati, indicare l'anno in cui si è aperta la successione. Il punto, non ripetibile, può, quindi, essere presente se il precedente punto 10 (categorie particolari) della Parte A risulta codificato a “Z” (Erede).

Compilazione di punti da 356 a 362

Ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei precedenti **punti da 351 a 354**, nei **punti da 356 a 362**, devono essere indicati **per ciascun anno d'imposta** i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscono a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 356 a 362 e specificando nel punto 361 il diverso anno di riferimento.

Punto 356 - "Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni"

770/2014

Vedi precedente punto 351 con la sola variante di dover parcellizzare il compenso in relazione ai diversi periodi d'imposta cui lo stesso si riferisce. Qualora il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente punto 351 dovrà essere replicato nel punto in commento. Il punto non può essere compilato se è presente il successivo punto 357.

Punto 357 - "Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni"

770/2014

Il punto va compilato come al precedente punto 352 con la variante di dover parcellizzare il compenso in relazione ai diversi periodi d'imposta cui lo stesso si riferisce. Nell'ipotesi in cui il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente punto 352 dovrà essere replicato nel punto in commento. Il punto non può essere compilato se è presente il precedente punto 356.

Punto 358 - "Ritenute operate"

770/2014

Come al precedente punto 353 con la variante di dover parcellizzare le ritenute operate in relazione ai diversi periodi d'imposta cui le stesse si riferiscono. Nell'ipotesi in cui il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente punto 353 dovrà essere replicato nel punto in commento.

Punto 360 - "Detrazioni (art.21, comma 4 del T.U.I.R.)"

770/2014

In relazione agli emolumenti arretrati di cui all'articolo 17, di cui al precedente punto 351 riportare per ciascun anno d'imposta cui gli emolumenti arretrati medesimi si riferiscono, l'ammontare delle detrazioni d'imposta di cui agli art. 12 e art. 13 c. 1 del TUIR. Dette detrazioni per le quali a suo tempo non è stata possibile ottenerne la fruizione, sono ora riconosciute a norma dell'art. 21, c. 4 del TUIR.

Punto 361 - "Periodo d'imposta"

770/2014

Indicare l'anno d'imposta cui l'emolumento arretrato si riferisce.

Punto 362 - "Codice fiscale del sostituto"

770/2014

In caso di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti, indicare nel punto in commento il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato l'intero ammontare o una parte degli emolumenti arretrati.

PARTE B – Sez. "Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata" (Punti da 401 a 413)



In questa parte del modello 770 sono state introdotte delle novità che attengono le ipotesi di liquidazione del TFR da parte del Fondo di Tesoreria Inps. In particolare il datore di lavoro è chiamato ad indicare quanto il TFR è erogato direttamente dal fondo e non dallo stesso datore di lavoro. Quindi le nuove istruzioni non hanno influenza nei casi in cui il TFR, anche per la parte accantonata presso il Fondo di Tesoreria, venga liquidato direttamente dal datore di lavoro.

Compilazione dei punti da 401 a 408

Nei punti da 401 a 408 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali il sostituto ha applicato, all'atto del pagamento, la ritenuta a titolo d'acconto dell'Irpef.

Punto 401 - "Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno"

CUD/2014

Indicare nel punto in commento l'ammontare erogato nell'anno 2013 a titolo di:

- **trattamento di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile e suoi acconti e anticipazioni, ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione TFR maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11%;
- **indennità equipollenti inerenti il settore pubblico e loro anticipazioni e acconti;**
- **altre indennità e somme, e loro anticipazioni e acconti** commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro (ad esempio, indennità sostitutiva del preavviso, capitalizzazioni di pensioni, patto di non concorrenza, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, incentivi all'esodo) erogate a qualunque titolo;
- **prestazioni pensionistiche in forma di capitale, riscatti e anticipazioni erogate nell'anno** dai fondi pensione, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nelle istruzioni CUD/770 2014 si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007.

Per i riscatti esercitati, ai sensi dell'art. 14 del DLgs 252/2005 che non dipendano dal pensionamento, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto dovrà evidenziare esclusivamente l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31/12/2000, integralmente o parzialmente erogata nel 2013. Appare opportuno precisare che nell'ambito delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale devono essere ricompresi i rendimenti finanziari maturati (se

presenti) e il risultato di gestione del fondo pensione rispettivamente al netto della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50%, per i rendimenti maturati fino al 31 Dicembre 2000, e dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% applicata, invece, sul risultato di gestione a decorrere dal 1° Gennaio 2001;

- **indennità di fine mandato e loro anticipazioni e acconti** qualora risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L'individuazione delle distinte basi imponibili nella dichiarazione modello 770 semplificato – La distinzione tra le diverse basi imponibili per ciascun reddito assoggettato a tassazione separata (quali TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione), sarà operata dal sostituto d'imposta in occasione della compilazione della dichiarazione modello 770 semplificato (770/2014).

Per il TFR e le altre indennità e somme:

- base imponibile fino al 31/12/2000;
- base imponibile dall'1/1/2001.

Per le prestazioni in forma di capitale:

- base imponibile fino al 31/12/2000,
- base imponibile dall'1/1/2001 al 31/12/2006
- base imponibile dal 1/1/2007.

Erogazioni all'erede del sostituto deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Viene confermato che il sostituto è tenuto a considerare specificatamente anche gli importi che costituiscono somme erogate a favore dell'ex coniuge, secondo quanto disposto dall'art. 12-bis della Legge n. 898/1970.

Tale articolo prevede che il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, i compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nella presente sotto sezione anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente entro il 12 Gennaio 2014.

Operazioni societarie straordinarie – In ipotesi di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti, comportanti o meno l'estinzione del sostituto cedente/estinto, nel presente punto vanno indicati per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto.

Punto 402 - "Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti"

CUD/2014

In caso di corresponsione nell'anno **2013** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 401** del modello 770/2014, indicare nel punto in commento l'ammontare erogato nel periodo **dal 1974 al 2012** a titolo di:

- anticipazioni e acconti di TFR;
- anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Erogazioni all'avente diritto o erede del lavoratore deceduto – In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Punto 403 - "Detrazione"

CUD/2014

Le istruzioni precisano che per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro occorre indicare **nel punto 403** la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.

Generalità

Si ricorda che in base al comma 1 del Decreto 20 marzo 2008, **l'imposta sul reddito delle persone fisiche** determinata ai sensi dell'articolo 19 del TUIR, **sul trattamento di fine rapporto** e sulle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008 (cessazioni a decorrere dal 31 marzo 2008), **è ridotta di un importo pari a:**

- 70 euro** se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
- 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro**, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 50 euro**, se il reddito di riferimento è superiore a €28.000 ma non a €30.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €30.000, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di €2.000.

Si tratta pertanto di una detrazione a scaglioni espressamente spettante con riferimento alle cessazioni intervenute a decorrere dal 31/3/08, il cui importo è legato al reddito di riferimento. Al crescere del reddito di riferimento diminuisce la detrazione spettante e la detrazione non compete qualora il reddito di riferimento sia superiore a €30.000. Tale detrazione va quindi utilizzata per decurtare esclusivamente l'IRPEF sul TFR (o l'indennità equipollente) come determinato dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 19 del TUIR (salvo l'eccezione sotto riportata nell'ipotesi di devoluzione del TFR ai fondi pensione); visto il silenzio della norma:

- va attribuita in tutte le ipotesi di corresponsione di TFR a prescindere dalla tipologia e dalla qualifica del rapporto di lavoro dipendente (determinato, indeterminato, part-time, ecc.);

- è cumulabile con la detrazione di € 61,97 per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni;
- a differenza di quest'ultima detrazione, il beneficio in commento non va proporzionalmente ridotto in caso di part-time.

Il Provvedimento ha anche precisato che:

- se il risultato dei predetti rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali;
- per **reddito di riferimento** si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 19 TUIR ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. Ai fini in questione occorre pertanto utilizzare, quale parametro principale in base al quale commisurare la detrazione, il reddito di riferimento (avente funzione di indice di capacità contributiva), come già determinato in sede di quantificazione dell'imposta lorda;
- la detrazione d'imposta riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, **nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza** complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale. Pertanto, qualora il TFR sia stato interamente devoluto ai fondi pensione, la detrazione può essere usufruita per abbattere l'IRPEF dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Riguardo a tale ipotesi, in caso di devoluzione parziale del TFR, la detrazione abbatte esclusivamente l'imposta sul TFR. La detrazione non compete in ogni caso per le somme corrisposte dal datore di lavoro e non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;
- la detrazione è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 600/73 in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

Si segnala, inoltre che, come espressamente evidenziato nella relazione al provvedimento, tale detrazione non spetta sulle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per espressa previsione normativa il beneficio in commento può essere concesso anche in sede di corresponsione di **acconti** di TFR, pertanto:

- si può ipotizzare l'attribuzione di tale detrazione sulla base di un criterio di proporzionalità sulla base del rapporto acconto/TFR complessivo;
- nessuna detrazione va applicata in sede di corresponsione di anticipazioni di TFR;
- qualora la detrazione sia già stata interamente applicata in sede di acconto, evidentemente nessuna detrazione va applicata al momento dell'erogazione del saldo.

Alcune riflessioni sulla detrazione

Pluralità di rapporti con lo stesso dipendente

Tenuto conto che il decreto stabilisce di riconoscere la detrazione su una sola cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, potrebbe risultare critico per il sostituto d'imposta determinare la detrazione a fronte di una pluralità di rapporti di lavoro con lo stesso dipendente. Effettivamente il decreto non impone al sostituto d'imposta di determinare la detrazione nell'ambito della prima o, ad esempio, della terza cessazione intervenuta nell'anno e, pertanto, demanda all'amministrazione finanziaria il compito di tarare la detrazione in funzione del reddito di riferimento più elevato riferito al medesimo codice fiscale (dipendente) e al medesimo anno. Quindi, non si pongono problemi particolari laddove il sostituto d'imposta determini la detrazione nell'ambito della prima cessazione del rapporto di lavoro. Si consideri il caso in cui, a fronte della prima cessazione, il reddito di riferimento è contenuto nei 7.500 euro. In tal caso, il datore di lavoro riduce l'imposta dovuta sul TFR di 70 euro a titolo di detrazione. Se successivamente, a fronte di un secondo rapporto di lavoro intrattenuto e cessato nel corso dello stesso anno con il medesimo il dipendente, si evidenzia un reddito di riferimento di importo superiore a 30.000 euro, il sostituto d'imposta – pur avendo evidenza che la detrazione non compete affatto – non è tenuto a rimettere in discussione il suo precedente operato. Sarà, infatti, l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo, a recuperare l'imposta per 70 euro.



Clausola di salvaguardia

Si segnala che la detrazione prevista per le indennità di fine rapporto non ha alcuna correlazione con la clausola di salvaguardia consistente, come è noto, nel determinare l'imposta dovuta sulle indennità di fine rapporto utilizzando la curva delle aliquote IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevole.

Rapporti a tempo determinato

Un altro spunto di riflessione riguarda le correlazioni fra la nuova detrazione e la detrazione prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni. Le due detrazioni citate sono da porsi sullo stesso piano e, pertanto, riducono l'imposta dovuta sull'indennità di fine rapporto. Tuttavia, è necessario segnalare che la detrazione per i rapporti a tempo determinato di durata non superiore a due anni riduce la parte di imposta calcolata sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001 mentre la nuova detrazione riduce l'imposta complessivamente determinata sul TFR, sull'indennità equipollente o su un'altra indennità e somma.

Per effetto di quanto sopra il **punto 403**:

- va compilato esclusivamente per i soggetti beneficiari della detrazione in parola;
- accoglie esclusivamente l'importo di tale detrazione prevista dal Decreto 20/03/2008 e di conseguenza NON DEVE essere indicata, ad esempio, la detrazione di € 61 per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni.

Punto 404 - "Ritenuta netta operata nell'anno"

CUD/2014

In caso di corresponsione nell'anno **2013** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 401** della comunicazione **770/2014**, indicare l'ammontare delle ritenute operate nell'anno **2013**, in applicazione dell'art. 19 del TUIR, e riferite

- al TFR e suoi acconti e anticipazioni. Tale importo non deve in alcun modo ricomprendere l'imposta sostitutiva applicata nella misura dell'11% sulle rivalutazioni di TFR benché l'ammontare della rivalutazione medesima al netto dell'imposta in questione sia confluito nel precedente **punto 401** della comunicazione **770/2014**. Se l'importo delle ritenute risulta negativo, indicare zero.
- alle indennità equipollenti e loro anticipazioni e acconti,
- alle altre indennità/somme e loro anticipazioni e acconti commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro,

- **alle prestazioni in forma di capitale e loro anticipazioni**, tale importo non deve comprendere la ritenuta operata a titolo d'imposta nella misura del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 Dicembre 2000 né l'imposta sostitutiva operata nella misura dell'11% sul risultato di gestione del fondo prodottosi a decorrere dal 1° Gennaio 2001.
 - **alle indennità di fine mandato** risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e loro anticipazioni e acconti.
- L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 405** del medesimo modello 770/2014 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate negli anni pregressi maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione nell'anno 2013 del saldo o di successive anticipazioni o acconti - Qualora in sede di erogazioni di anticipazioni o acconti erogati negli anni pregressi (1974 – 2012), il sostituto abbia operato delle ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione nell'anno 2013 del saldo o di successive anticipazioni o acconti, nel punto in commento sarà riportato il valore zero (il punto, pertanto, non va impostato a spazio) posto che il sostituto nell'anno 2013, al verificarsi della fattispecie dinanzi esplicitata, si è astenuto dall'operare in capo al sostituto alcuna ritenuta. Sarà, pertanto, compito dell'Amministrazione finanziaria, in occasione della liquidazione del TFR e delle altre indennità e somme erogate, provvedere alla restituzione delle maggiori ritenute subite dal percipiente.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate nell'anno 2013 maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione sempre nell'anno 2013 del saldo o di successive anticipazioni o acconti – Ben diverso il caso in cui, in sede di erogazioni di anticipazioni e acconti erogati nel medesimo anno di quello di corresponsione del saldo (2013), il sostituto abbia operato delle ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute. Verificandosi, infatti, una tale ipotesi il sostituto può optare tra due distinti comportamenti ovvero:

- **non procedere alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso riporterà nel punto in commento** l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, d'importo superiore all'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore;
- **oppure procedere**, purché entro il termine di consegna della certificazione **CUD 2014 (28 febbraio 2014) alla restituzione delle ritenute maggiormente operate**. In tal caso nel punto in commento riporterà l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, coincidenti con quelle effettivamente dovute dal lavoratore. Tale secondo comportamento, avrà un ulteriore conseguenza atteso che, il sostituto d'imposta, dopo la restituzione della maggiore imposta ritenuta al lavoratore, vanterà un credito nei confronti dell'Erario, che potrà recuperare in compensazione solo dopo averlo debitamente evidenziato nel **prospetto o quadro ST del mod. 770**.

In pratica in corrispondenza del rigo di detto prospetto (o quadro) caratterizzato dal periodo di riferimento nel corso del quale si è verificato il versamento eccedentario indicherà:

- al **punto 2**, l'importo delle ritenute operate al netto della restituzione operata,
- mentre nel successivo **punto 7** del medesimo rigo l'ammontare delle ritenute effettivamente versate.

Il credito in questione emergerà per differenza tra quanto riportato ai punti 7 e 2 (punto 7 – punto 2), ovvero ove fossero compilati anche i punti 3, 4, 5 e 6 del rigo in questione dalla differenza tra il valore di cui al punto 7 e quello scaturente dall'esecuzione dell'algoritmo $(2 + 3 - 4 - 5 - 6)$ e quindi $[\text{punto 7} - (\text{punto 2} + \text{punto 3} - \text{punto 4} - \text{punto 5} - \text{punto 6})]$, per essere, per l'appunto, successivamente recuperato in compensazione in occasione di successivi versamenti di ritenute.

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituto deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Punto 406 - "Ritenute operate in anni precedenti"

CUD/2014

In caso di corresponsione nell'anno **2013** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 401** della comunicazione 770/2014, indicare l'ammontare delle ritenute operate nel periodo **1974 – 2012** e riferite

- alle anticipazioni e acconti di trattamento fine rapporto
- alle anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- alle anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- alle anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- alle anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 407** della medesima comunicazione per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituto deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Punto 408 - "Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c."

CUD/2014

In ipotesi di erogazione di indennità all'avente diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato indicando la percentuale spettante a ciascun avente diritto o erede **al quale è consegnato il modello 770/2014**.

Si rammenta che in caso di erogazione delle suddette indennità deve essere consegnata **una comunicazione a ciascun avente diritto o erede percettore dell'indennità** in cui:

- **nella parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- **nel punto 408** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è stata consegnata la certificazione;
- **negli altri punti** della certificazione occorre indicare i dati riferiti all'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- **nei punti da 409 a 413** i dati relativi al TFR maturato in capo al lavoratore deceduto con distinta indicazione delle quote rimaste in azienda e/o versate al fondo pensioni.

I DATI DEL TFR MATURATO E RIMASTO IN AZIENDA O VERSATO AL FONDO PENSIONE

Premessa alla compilazione dei punti da 409 a 413

Nell'ambito della sezione "Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata" sono presenti cinque appositi campi (409, 410, 411, 412, 413) utili a fornire taluni elementi al dipendente sul TFR maturato rimasto in azienda o destinato a previdenza complementare. I suddetti punti, devono essere compilati a prescindere che siano state erogate nell'anno somme da riportare nel precedente **punto 401**.

Le istruzioni precisano che:

- i **punti in commento** devono essere sempre compilati anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla circostanza che risulti presente una somma erogata nell'anno a titolo di TFR nel **punto 401** del CUD/770 2014;
- i punti devono comunque intendersi **al lordo di eventuali anticipazioni, acconti e saldi**.

I suddetti dati se da un lato assolvono al bisogno di fornire al lavoratore e al CAF la massima trasparenza sull'ammontare del TFR maturato alle diverse date per le quali è previsto un diverso regime di tassazione sia per il TFR che per le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, sul 770 /2014 possono risultare funzionali per i rilievi statistici da parte dell'Amministrazione finanziaria pur in assenza di erogazione di TFR.

Punti da 409 a 413 nel caso di decesso del dipendente

Negli ultimi anni sono cambiate più volte le istruzioni per la compilazione del CUD e del modello 770 semplificato con riferimento ai dati relativi alle indennità di fine rapporto riferibili al de cuius e agli eredi.

Le istruzioni relative al modello 770/2014 prevedono al riguardo che, in caso di **decesso del dipendente**, i **punti in commento** siano compilati **nella comunicazione intestata agli eredi**. Tale scelta appare coerente con la finalità delle informazioni contenute nei citati punti.

Punto 409 - "TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda"

CUD/2014

Nel **punto 409** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Si tratta della quota maturata fino all'anno 2000 rimasta in azienda.

Punto 410 - "TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda"

CUD/2014

Nel **punto 410** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Il punto deve includere le rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto della relativa imposta sostitutiva (11%). In pratica trattasi della quota di TFR rimasta in azienda e/o di quella destinata a decorrere dall'1.1.2007 al fondo di Tesoreria INPS da parte delle imprese con almeno 50 dipendenti. Le eventuali quote di "interesse" versate al Fondo di Tesoreria in fase di prima devoluzione, pur rappresentando una somma accessoria al TFR, non essendo destinate ad incrementare la posizione individuale del lavoratore, non devono essere indicate in tale punto.

Punto 411 - "TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo"

CUD/2014

Nel **punto 411** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. Riguarda generalmente i lavoratori assunti ante 2000 che prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare.

Punto 412 - "TFR maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo"

CUD/2014

Nel **punto 412** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. I lavoratori interessati alla compilazione di questo campo sono sostanzialmente quelli assunti ante 2000 e post 2000 prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare.

Tale importo non include le quote di rivalutazione annue di TFR che saranno determinate dal fondo pensione.

Punto 413 - "TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo"

CUD/2014

Nel **punto 413** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari da parte di coloro:

- assunti prima del 31/12/2006 che già versavano integralmente il TFR a forme di previdenza complementare;
- assunti prima del 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR1 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- assunti successivamente al 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR2 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- che avevano inizialmente scelto di mantenere il TFR in azienda e successivamente hanno deciso autonomamente di aderire a un fondo pensione con versamento integrale o parziale del TFR;

Si tratta della somma che sarà erogata dal fondo pensione e sulla quale sarà operata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni fino al 9%). Si ritiene che in tale punto, se previsti dallo Statuto del Fondo Pensione, debbano essere indicati l'eventuale quota di interesse e/o di sanzioni per ritardo versamento destinati ad incrementare la posizione pensionistica del lavoratore. Tale importo non include le quote di rivalutazione annue che saranno determinate dal Fondo pensione.

PARTE B – Sez. “Dati relativi al rapporto di lavoro” (Punti da 414 a 419)

Nei punti da 414 a 419 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.

Punto 414 - “Data di inizio rapporto di lavoro (giorno, mese, anno)”**770/2014**

Indicare nel punto in commento, nel formato gg/mm/aaaa, la data di inizio del rapporto di lavoro in caso di corresponsione nell'anno 2012:

- di Trattamento di fine rapporto e suoi acconti e anticipazioni,
- di Indennità equipollenti e loro acconti e anticipazioni,
- di altre indennità e somme e loro acconti e anticipazioni,
- di Indennità fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e loro acconti e anticipazioni.

In ipotesi di passaggio del lavoratore da un sostituto all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione di preesistenti sostituti, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

In caso di corresponsione di una prestazione in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Punto 415 - “Data di cessazione rapporto di lavoro (giorno, mese, anno)”**770/2014**

Indicare, nel formato gg/mm/aaaa, la data di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di iscrizione al fondo. In caso di erogazione nell'anno **2013** di somme a titolo di anticipazione (di Tfr o di prestazione in forma di capitale) indicare la data di richiesta dell'anticipazione ovvero la data del 31 Dicembre dell'anno precedente la richiesta dell'anticipazione (nel caso di specie **31/12/2012**) e ciò a seconda che il sostituto d'imposta abbia assunto, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, rispettivamente il Tfr maturato, l'indennità equipollente o la prestazione maturata alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la richiesta dell'anticipazione. In caso di erogazione nell'anno **2013** di somme a titolo di anticipazione di indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, indicare la data dell'erogazione dell'anticipazione. Appare opportuno precisare che il diritto alla percezione del TFR sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il punto in commento deve essere compilato anche in caso di:

- esclusiva erogazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore dell'indennità equipollente.
- esclusiva erogazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione di altre indennità e somme e/o incentivi all'esodo connessi alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR.

In caso di erogazione nell'anno **2013** di somme a titolo di anticipazione sulle altre indennità e somme e/o incentivi all'esodo connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, indicare la data dell'erogazione.

Punto 416 - “Quota eccedente”**770/2014**

Va indicato l'importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Punto 417 - “Giorni di sospensione”**770/2014**

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, indicare, qualora la durata effettiva di detto rapporto abbia superato per una delle cause di cui all'articolo 2110 del Codice civile (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) il termine dei 2 anni, **il numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa**. Le assenze dal lavoro, infatti, imputabili ad una delle cause individuate dall'articolo 2110 del Codice Civile, ancor quando abbiano determinato un prolungamento del rapporto di lavoro oltre il termine dei 2 anni, non pregiudicano al lavoratore il diritto alla fruizione delle detrazioni d'imposta (pari a euro 61,97 annue) di cui al comma 1-ter dell'art. 19 del TUIR, che, come noto, riguardano esclusivamente i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (ad esempio, con contratto di inserimento) di durata effettiva non superiore a 2 anni. Così nell'ipotesi in cui un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 18 mesi riguardante l'assunzione di un lavoratore a decorrere dal 1/3/11 dovesse, per una delle cause sopra citate (ad esempio, malattia insorta nel periodo 1/7/11- 31/7/12), procrastinarsi fino alla fine del mese di Settembre 2013 e, dunque, ben oltre il termine di scadenza originario del rapporto (31/8/12), il lavoratore manterrà inalterato il diritto alla fruizione della detrazione in parola, quest'ultima, ovviamente, commisurata sulla base della durata effettiva del rapporto di lavoro pari a 18 mesi.

Circa la compilazione dei punti ora esaminati, il sostituto d'imposta riporterà in corrispondenza

- del punto **414**, l'indicazione **01 03 2011**,
- del punto **415**, l'indicazione **30 09 2013**,
- del punto **417**, il numero dei giorni pari a 395 (pari alla durata dell'evento malattia), dato quest'ultimo, rappresentativo del periodo di sospensione del rapporto di lavoro e al tempo stesso rettificativo dell'arco temporale individuato dalle precedenti indicazioni riportate nei già citati punti 414 e 415.

Il punto in commento non va compilato nelle seguenti ipotesi:

- corresponsione di indennità equipollenti e loro acconti e anticipazioni,
- corresponsione di indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni
- se la corresponsione ha per oggetto una prestazione in forma di capitale erogata da forme pensionistiche.

Punto 418 - “Tempo deter.”**770/2014**

Sempre con riferimento a **lavoratori assunti con contratto a tempo determinato** di durata effettiva non superiore a 2 anni, barrare il punto in commento e ciò anche a seguito di sospensione dell'attività lavorativa per una delle cause di cui all'articolo 2110 del codice civile tale da procrastinare la durata del rapporto di lavoro oltre il termine dei 2 anni. In ipotesi di corresponsione di indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni, il punto non va barrato. Il punto non va, inoltre, barrato se la corresponsione ha per oggetto una prestazione in forma di capitale erogata da forme pensionistiche.

Punto 419 - “Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto)”**770/2014**

In caso di corresponsione di trattamenti di fine rapporto e suoi acconti e anticipazioni da parte di altro sostituto (sostituto estinto / cedente) diverso dal sostituto dichiarante (sostituto subentrante / cessionario), indicare il codice fiscale di detto altro sostituto (sostituto estinto / cedente). Per maggiori dettagli circa la compilazione del punto in commento e delle conseguenze a esso correlate, si fa rinvio alla consultazione in questa stessa dispensa del paragrafo “Operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione di sostituti”.

PARTE B – Sez. “TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – Passaggi da indennità equip. al TFR” (Punti da 420 a 452)

Punto 435 - TFR - “Periodo di commisurazione “

770/2014

Indicare il periodo commisurazione, espresso in anni e mesi, sino al 31 Dicembre 2000 per il quale è maturato il diritto alla percezione del TFR, nonché delle altre indennità e somme. Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali, nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare:

- se il passaggio è successivo al 31 Dicembre 2000, il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato sino alla data del passaggio;
- se, invece, il passaggio è precedente al 1° Gennaio 2001, il periodo di commisurazione calcolato sino al 31 Dicembre 2000.

La casistica riguarda i lavoratori della pubblica amministrazione a tempo indeterminato in forza alla data del 31 Dicembre 2000 il cui cambio di regime da indennità equipollente a TFR, a seguito di opzione dagli stessi esercitata, comporta obbligatoriamente l'adesione a un Fondo pensione. L'esercizio dell'opzione avviene, infatti, mediante sottoscrizione del modello di adesione al Fondo.

L'indennità equipollente maturata sino alla data del passaggio al nuovo regime costituisce la prima quota di accantonamento del Tfr.

Punto 436- TFR - “Periodo convenzionale “

770/2014

Indicare l'eventuale periodo convenzionale, espresso in anni e mesi, sino al 31 Dicembre 2000, peraltro già compreso nel precedente **punto 435**, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro. In tal senso è convenzionale l'anzianità che è ragguagliata a multipli o a frazioni incrementative del periodo di tempo valido alla formazione dell'indennità di fine rapporto. E', altresì, convenzionale l'anzianità maturata, malgrado l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, a fronte del periodo coperto dalla relativa indennità sostitutiva del preavviso quest'ultima computata nella determinazione del Trattamento di fine rapporto. Per contro non può essere considerato convenzionale, il periodo di lavoro, in caso di passaggio del lavoratore ad altro datore senza interruzione del rapporto di lavoro, svolto presso il primo sostituto. Conseguentemente detto periodo non potrà essere riportato nel punto in commento. Si precisa che i periodi di anzianità convenzionale non sono considerati utili ai fini della determinazione delle riduzioni di al successivo **punto 495**.

Esempio

Lavoratore con 25 anni di servizio di cui 20 prestati entro la data del 31 Dicembre 2000 che matura ogni cinque anni di servizio un anno di anzianità convenzionale valido ai fini della formazione del trattamento di fine rapporto. Ricorrendo il caso prospettato per il lavoratore in questione si computerà sino al 31 Dicembre 2000 un periodo di commisurazione pari a 24 anni [20 + (20 / 5)] di cui 4 a titolo di anzianità convenzionale. Conseguentemente il sostituto d'imposta riporterà in corrispondenza:

- del **punto 435** (Periodo di commisurazione al 31 Dicembre 2000), anni 24
- del **punto 436** (Periodo convenzionale), anni 4.

Punto 437 - TFR - “Tempo parziale – Anni - mesi”

770/2014

Indicare l'eventuale periodo espresso in anni e mesi durante il quale il rapporto di lavoro sino al 31 Dicembre 2000 si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale. Si precisa che la riduzione di cui al successivo **punto 498** è proporzionalmente ridotta per i periodi durante i quali il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale.

Punto 438 - TFR - “Tempo parziale – %”

770/2014

Indicare per il periodo di cui al precedente punto **435** (durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale) l'incidenza, in termini percentuali, della prestazione a tempo parziale praticata dal lavoratore rispetto a quella corrispondente al normale orario contrattuale. La percentuale, ove la prestazione lavorativa ad orario ridotto non subisca variazioni di orario, è determinata eseguendo il rapporto di cui appresso:

$$\frac{\text{ore part-time} \times 100}{\text{numero ore ordinarie previste dai contratti collettivi}}$$

Nell'ipotesi in cui la prestazione ad orario ridotto subisca nel corso del tempo variazioni di orario, il datore di lavoro riporterà la percentuale part-time **risultante dall'applicazione delle media aritmetica ponderata**. In pratica le diverse aliquote percentuali espressione, delle diverse incidenze delle prestazioni a tempo parziale rispetto al normale orario contrattuale, dovranno essere ponderate in funzione dei diversi periodi di lavoro (periodo di lavoro espressi in mesi) cui esse si riferiscono.

Esempio: rapporto di lavoro svoltosi a orario ridotto per un periodo di 15 mesi di cui 3 al 20% e 12 al 60%. Operando la ponderazione si ha:

$$\frac{(3 \text{ mesi} \times 20\%) + (12 \text{ mesi} \times 60\%)}{(3 + 12)}$$

$$\frac{60 + 720}{15}$$

$$\frac{780}{15}$$

52,00%.

Il sostituto, relativamente ai punti in commento, riporterà:

- al punto 437, il periodo espresso in anni e mesi pari a 1 (anno) e 3 (mesi);
- al punto 438, la percentuale 52,00.

Il periodo di lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso di un dato mese fa sì che quest'ultimo debba essere valutato interamente a prestazione ridotta.

Punto 439 - "TFR maturato"**770/2014**

Indicare l'ammontare del TFR maturato alla data del 31 Dicembre 2000, valore quest'ultimo costituito:

- dal TFR accantonato a tale data;
- dalle quote di TFR smobilizzate a favore di forme pensionistiche complementari sempre fino a tale data;
- dalle eventuali anticipazioni e acconti di TFR già corrisposti nel periodo dal 1974 al 2012 nell'ambito del TFR maturato sino alla data del 31 Dicembre 2000.

Tale ammontare deve essere comprensivo della eventuale quota eccedente maturata al 31 Dicembre 2000 già compresa **nel punto 416**.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare:

- se il passaggio è successivo al 31 Dicembre 2000, l'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza;
- se, invece, il passaggio è precedente al 31 Dicembre 2000, la sommatoria dell'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza e del Tfr maturato sino al 31 Dicembre 2000.

Punto 440 - "TFR erogato nel 2013"**770/2014**

Indicare l'ammontare di TFR corrisposto nell'anno 2012 riferibile al TFR maturato alla data del 31 Dicembre 2000. Il valore di cui al punto in commento non può **eccedere** il risultato che si ottiene dall'esecuzione del seguente algoritmo:

- + Importo di cui al punto **439** (Tfr maturato)
- Importo di cui al punto **444** (Tfr erogato in anni precedenti)
- Importo di cui al punto **446** (Tfr destinato al fondo).

Il risultato scaturente dalla somma algebrica dei precedenti addendi costituisce, infatti, il TFR accantonato alla data del 31 Dicembre 2000 massimamente erogabile nell'anno 2013. Conseguentemente se quanto erogato nell'anno 2013 dovesse risultare di ammontare pari o inferiore a quanto accantonato alla data del 31 Dicembre 2000, ciò significherebbe che l'erogazione in parola risulterebbe totalmente in quota al TFR maturato fino al 31 Dicembre 2000 e, dunque, totalmente di pertinenza del punto in commento.

Diversamente ove la medesima erogazione operata nell'anno 2013 fosse di ammontare superiore a quanto accantonato alla data del 31 Dicembre 2000 la quota eccedente detto accantonamento rappresenterebbe TFR erogato nell'ambito di quello maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 e come tale da indicare al successivo **punto 462** della comunicazione. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare, nel presente punto, anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata nel 2012 al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Punto 441 - TFR - "Titolo"**770/2014**

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 440**, indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- M, se trattasi di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ex art. 12 D.L. 78/2010.

Nel caso in cui venga utilizzato il codice M, compilare il **punto 442** indicando il numero della rata erogata e il **punto 443** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Punto 444 - "TFR erogato in anni precedenti"**770/2014**

Indicare l'importo di TFR erogato nel periodo **dal 1974 al 2012** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di liquidazione) riferibile al TFR maturato al 31 Dicembre 2000.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare, nel presente punto, anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata nel periodo dal 1974 al 2011 al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza

Punto 445 - TFR - "Anno di ultima erog"**770/2014**

Con riferimento alle somme indicate nel precedente punto 444, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 446 - "TFR destinato al fondo"**770/2014**

Indicare l'ammontare delle quote di Trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari già comprese nel TFR maturato sino al 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 439**.

Punto 447 - TFR - "Percentuale"**770/2014**

Indicare la percentuale di riduzione calcolata in funzione delle quote di TFR trasferite al fondo pensione riferibili al Tfr maturato sino a tutto il 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 446**.

Tale percentuale è quella risultante dall'applicazione della media aritmetica ponderata delle percentuali di TFR destinate al fondo pensione in ciascun anno sino al 2000. Essa scaturisce dall'esecuzione del rapporto avente:

- **a numeratore**, le diverse aliquote percentuali espressione, anno per anno delle quote di TFR destinate al fondo pensione ponderate in funzione dei mesi lavorati (in caso di periodi di lavoro inferiori all'anno) ovvero delle quote part-time (qualora, in taluni periodi, il rapporto di lavoro si sia svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti collettivi) ovvero di entrambe (ove le condizioni prima citate ricorrano congiuntamente)
- **e a denominatore**, il numero dei mesi anch'essi ponderati in funzione delle variabili anzidette.

Esempio

Lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 all'1/1/2013 (periodo di commisurazione al 31/12/2000 = 7)

Iscrizione al fondo pensione in data 1/1/1997 (periodo di iscrizione al 31/12/2000 = 4).

Percentuale di TFR destinato al fondo: **20%**

Il dipendente muta il proprio orario di lavoro da full time a part-time per **7 mesi** di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo con una percentuale **part time pari al 60%**.

La riduzione spettante per il TFR è:

- per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo : **€ 929,61** (309,87 x 3 anni);
 - per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno: **€ 1.058,72** [(309,87 x 3 anni) + (309,87 / 12 x 5 mesi)] ;
 - per 7 mesi a part time al 60%: **€ 108,45** (309,87 / 12 x 7 mesi x 60%).
 - Pertanto, **la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a € 2.096,78** (929,61 + 1.058,72 + 108,45).
- Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = **1.167,17**) dovranno essere riconosciute:
- per l'80% (euro **933,74**) dal datore di lavoro sul TFR e
 - per il residuo 20% (1.167,17 – 933,74 = 233,43) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel p. 447 è data dal seguente rapporto:

$$[(0 \times 12) + (0 \times 12) + (0 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 5) + (20 \times 7 \times 0,6)] / (12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2) = 11,133$$

L'importo complessivo delle riduzioni (**2.096,78**) diminuito della percentuale di 11,133 identifica **la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro (929,61 + 933,74 = 1.863,35)** ed esposta nel **successivo punto 495**.

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (**233,43**) **ed esposta nel successivo punto 448**. La percentuale da inserire nel punto **447** (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto 233,43 / 2.096,78.

Tale percentuale non deve essere indicata con riferimento ai soggetti "vecchi iscritti a vecchi fondi" posto che la stessa non esercita alcuna influenza in ordine alla determinazione della riduzione di cui al successivo **punto 495** e ciò ancor quando i medesimi soggetti abbiano destinato quote di TFR a finanziamento della previdenza complementare. Detto in altri termini relativamente a tali soggetti il sostituto d'imposta riconoscerà integralmente la riduzione spettante (euro 309,87 annue moltiplicati gli anni presi a base di commisurazione al netto dei periodi di anzianità convenzionale) senza, pertanto, operare alcuna decurtazione della riduzione in parola in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare come, invece, avviene con riferimento ai soggetti "nuovi iscritti".

Punto 448 - TFR - "Riduzioni riconosciute dal fondo"**770/2014**

Indicare, a cura del datore di lavoro, la quota di riduzione che deve essere riconosciuta dal fondo pensione e che deve risultare esposta nel punto **498** della comunicazione del Fondo relativa all'anno in cui sarà corrisposta al lavoratore la prestazione.

Con riferimento all'esempio illustrato nel punto precedente va indicata la somma di 233,43.

Esempio di Calcolo percentuale di smobilizzo TFR al Fondo pensione in base alla media aritmetica ponderata

Il caso si riferisce a un lavoratore assunto il 1° luglio 1998 che negli anni dal 1998 al 2000 ha lavorato in parte Full time e in parte a tempo parziale (50%) e che ha devoluto al fondo percentuali di TFR diverse.

ANNO 1998

6 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **30%**

ANNO 1999

12 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**

ANNO 2000

2 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**

10 mesi di lavoro part time al 50% – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**

COMPUTO DELLA DEDUZIONE (abbattimento)

Anno 1998

$$309,87 / 12 \times 6 \text{ mesi} \times 100\% \text{ (Full time)} = 154,93$$

$$154,93 \times 30\% = 46,48$$

Anno 1999

$$309,87 / 12 \times 12 \text{ mesi} \times 100\% \text{ (Full time)} = 309,87$$

$$309,87 \times 40\% = 123,95$$

Anno 2000

$$309,87 / 12 \times 2 \text{ mesi} \times 100\% \text{ (Full time)} = 51,65$$

$$51,65 \times 40\% = 20,66$$

$$309,87 / 12 \times 10 \text{ mesi} \times 50\% \text{ (part time)} = 129,11$$

$$129,11 \times 40\% = 51,65$$

DETERMINAZIONE % SMOBILIZZO SULLA BASE DELLA MEDIA ARITMETICA PONDERATA

ANNO	MESI	PART TIME	DEDUZIONE	% TFR Fondo pensione	DATORE	FONDO
1998	6	0	154,93	30%	108,45	46,48
1999	12	0	309,87	40%	185,92	123,95
2000	2	0	51,65	40%	30,99	20,66
2000	10	50%	129,11	40%	77,46	51,64
Tot.			645,56		402,82 (punto 495 datore)	242,74 (punto 448 fondo)

Calcolo percentuale smobilizzo:

$$645,56 : 100 = 242,74 : x$$

$$x = 242,74 * 100 / 645,56$$

$$x = 37,60\%. \text{ Tale percentuale va indicata nel P. 447 della Comunicazione}$$

L'importo complessivo delle riduzioni, **645,56**, diminuito della quota scaturente dall'applicazione della suddetta percentuale **242,83** ($645,56 * 37,60\%$) identifica la quota, **402,83** ($645,56 - 242,73$) che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro e indicata nel successivo **punto 495 "Riduzioni"** della sezione "Dati riepilogativi". Il datore di lavoro riporterà inoltre la quota di riduzione che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni pari a **242,74** nel **P. 448 "Riduzioni riconosciute dal fondo"** determinata come già detto per differenza tra la riduzione spettante, 645,56 e la riduzione **402,83** che dovrà essere riconosciuta dal Fondo pensioni nell'anno in cui il lavoratore percepirà la prestazione. Per semplicità espositiva si compilano i soli campi afferenti il Tempo parziale e i campi relativi alle riduzioni omettendo la compilazione degli altri punti della Comunicazione.

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Tempo parziale		TFR		TFR erogato nel 2013		Titolo		Rate	
435 anni	mesi	436 anni	mesi	437 anni	mesi	438	439	440	441	442	443		
				10		50	%						
TFR erogato in anni precedenti				Anno di ultima erog.		TFR destinato al fondo		Percentuale		Riduzioni riconosciute dal fondo			
444				445		446		447		448			
								37,60		242,74			

DATI RIEPILOGATIVI

Reddito di riferimento		Vedere istruzioni		Aliquota		Aliquota		Riduzioni	
494		495		496	Clausola	497	Clausola	498	
								402,82	
Totale imponibile		Imposta complessiva		Detrazioni d'imposta		Detrazione di cui al decreto 20/03/08		Ritenute operate in anni precedenti	
499		500		501		502		503	
Ritenute di anni precedenti sospese		Ritenute operate nel 2013		Ritenute del 2013 sospese		IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA			
504		505		506		Anno 2013		Anni precedenti	
						507		508	

Punto 449 – ALTRE INDENNITÀ – "Ammontare erogato nel 2013"

770/2014

Indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nell'anno **2013** e comprese nel maturato al 31/12/2000.

A seguito dell'eliminazione degli appositi campi, nel punto in commento deve essere altresì indicato l'importo ridotto del 50% delle somme corrisposte nel **2013** a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000. Dette somme in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-bis del TUIR se corrisposte a uomini di età superiore a 55 anni ovvero a donne di età superiori a 50 anni, **in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006** (data di entrata in vigore dell'art. 36, c. 23 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in L. n. 248/2006 che ha soppresso la citata disposizione di cui all'articolo 19, comma 4-bis del TUIR) **ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006** (data di entrata in vigore del predetto decreto per i quali vige ancora transitoriamente il regime agevolato della soppressa disposizione), sono tassate con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR. Le anticipazioni corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risultano, in ogni caso, escluse da detto regime agevolato.

L'importo da esporre in tale campo deve essere al netto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del TUIR, dei contributi obbligatori per legge, nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 Dicembre 2000 ovvero non eccedenti il 4% dell'importo annuo dell'imponibile fiscale costituito dalle somme e dai valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano nel coacervo delle predette altre indennità:

- le indennità e somme percepite una tantum che risultano connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR. E' il caso, a titolo esemplificativo, di **Indennità sostitutiva del preavviso, Capitalizzazioni di pensioni, Patto di non concorrenza, Provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;**
- le indennità e somme percepite una tantum che risultano non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr.

A tal proposito appare utile sottolineare che

- le prime (indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr), tra cui rientra l'incentivo all'esodo agevolato, soggiacciono alla medesima aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto e possono essere erogate tanto dal datore di lavoro, quanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro,
- mentre le seconde (indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr) all'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la determinazione dell'aliquota in base alla quale viene tassato il Trattamento di fine rapporto (deve quindi trattarsi di indennità sostanzialmente a formazione pluriennale collegate cioè a forme di accumulazione in relazione ad anni di attività effettivamente prestata o di contribuzioni versate) e possono essere erogate soltanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro che corrisponde il Tfr.

Conseguentemente ove le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr o il solo incentivo all'esodo dovessero risultare le sole indennità corrisposte nell'anno, il datore di lavoro dovrà fornire i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate, utili all'individuazione della relativa aliquota ovvero:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione (**punto 415** della comunicazione);
- l'ammontare maturato (**punti 416, 439 e 461** della comunicazione);
- il periodo di commisurazione (**punti 435 e 457** della comunicazione);

Se le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, quest'ultimo, oltre a richiedere al datore di lavoro i dati relativi al Tfr maturato, dovrà indicare nel successivo **punto 453** il codice fiscale del sostituto che ha erogato il trattamento di fine rapporto.

Le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr possono, altresì, distinguersi in:

- Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro;
- Altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro.

Relativamente alla prima tipologia di indennità (Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro), le stesse alimentandosi sulla base di accantonamenti annui (sulla falsa riga del TFR) potranno essere agevolmente suddivise tra altre indennità e somme erogate nell'anno 2013 nell'ambito delle quote maturate fino al 31 Dicembre 2000 di cui al punto in commento, da quelle sempre erogate nell'anno 2013, ma riferite alle quote maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 di cui al successivo **punto 469**.

Quanto alla seconda tipologia (altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro) e alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato, non potendosi per le stesse adottare il medesimo criterio temporale di ripartizione, si dovrà procedere, sempre ai fini della ripartizione tra il punto in commento e il successivo **punto 469**, all'assunzione di un criterio convenzionale tendente a identificare, per il punto in commento, la quota parte di altra indennità e somma corrispondente al rapporto tra: il **Tfr maturato al 31 Dicembre 2000 e il Tfr complessivamente maturato**. In termini più operativi il datore di lavoro, determinerà detta incidenza percentuale attraverso l'esecuzione dell'algoritmo di cui appresso,

$$\% = [\text{punto 439} \times 100 / (\text{punto 439} + \text{punto 458})].$$

La percentuale dianzi ricavata applicata all'ammontare imponibile delle altre indennità e somme consentirà di determinare la quota parte di altre indennità e somme da riportare in corrispondenza del punto in commento. La differenza tra l'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme e la quota parte di cui al presente punto costituirà, invece, l'importo da riportare nel successivo **punto 469** (Altre indennità e somme erogate nell'anno 2013 nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001). Alla luce dei concetti sinora espressi si propongono due tabelle riepilogative delle particolarità che contraddistinguono le altre indennità e somme:

Tab. 1 – altre indennità e somme

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto
	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	
Altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	Aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto

Tab. 2 – Incentivo all'esodo agevolato

Tab. 2 - Incentivo all'esodo agevolato			
Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto con ammontare imponibile dell'incentivo all'esodo ridotto del 50%
		Soggetto diverso dal datore di lavoro	
N.B.: rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006 (ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4 luglio 2006)			

Punto 450 - ALTRE INDENNITÀ – “Titolo”**770/2014**

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 449** indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- D, se trattasi di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E, se trattasi di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F, se trattasi di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- N, se trattasi di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O, se trattasi di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposti erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Le istruzioni ricordano che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore di TFR non si applica l'aliquota calcolata sul TFR.

Punto 451 - ALTRE INDENNITÀ – “Erogato in anni precedenti”**770/2014**

Indicare l'importo di altre indennità e somme erogate nel periodo **dal 1974 al 2012** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2013 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili alle Altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000. Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, indicare la quota parte corrispondente al rapporto tra il Tfr maturato al 31 Dicembre 2000 e il Tfr complessivamente maturato. In termini più operativi il datore di lavoro, determinerà detta incidenza percentuale attraverso l'esecuzione dell'algoritmo di cui appresso,

$$\% = [\text{punto 439} * 100 / (\text{punto 439} + \text{punto 461})].$$

La percentuale dianzi ricavata applicata all'ammontare imponibile delle altre indennità e somme consentirà di determinare la quota parte di altre indennità e somme da riportare in corrispondenza del punto in commento. La differenza tra l'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme e la quota parte di cui al presente punto costituirà, invece, l'importo da riportare nel successivo **punto 468** (Altre indennità e somme erogate in anni precedenti nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001).

Nel punto in commento deve essere altresì indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tendendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 449. L'importo residuo andrà indicato nel punto **469**.

Punto 452 - ALTRE INDENNITÀ – “Anno di ultima erog”**770/2014**

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 451**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 453 - “Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)”**770/2014**

Tale punto va compilato solo **nel caso in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo** (indennità di per sé connessa alla cessazione del rapporto di lavoro) **risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro**. In tal caso quest'ultimo dovrà indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

PARTE B – Sez. “TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001 (Punti da 454 a 470)

Come detto in apertura, all'interno del modello, sono stati implementati 3 nuovi punti, al fine di rappresentare l'eventuale erogazione del TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria, da parte dell'Inps.

Ricordano le istruzioni che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano al- le proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti agli en- ti previdenziali nello stesso mese.

Qualora l'importo di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per l'intera quota parte di competenza del Fondo stesso.

In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nel CUD gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 401 a 408, i punti 414 e 415 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella “Fondo di tesoreria” per il TFR maturato dall'1/1/2007 e di indicare al punto 456 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella “Datore di lavoro” per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001.

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c'è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella “Fondo di Tesoreria”.

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001									
Datore di lavoro 454		Fondo di tesoreria 455		Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 456					
Periodo di commisurazione 457 anni mesi		Periodo convenzionale 458 anni mesi		Tempo parziale 459 anni mesi 460 %					
Titolo 463		Rate 464 465		TFR erogato in anni precedenti 466					
Altre indennità									
Ammontare erogato nel 2013 469		Titolo 470		Erogato in anni precedenti 471		Anno di ultima erog. 472			
TFR									
TFR maturato 461				TFR erogato nel 2013 462					
Anno di ultima erog. 467				TFR destinato al fondo 468					
Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 473									

Punto 454 - "Datore di lavoro"**770/2014**

Questo punto deve essere barrato dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR maturato dal 1/1/2007 da parte del Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso nel punto **461** il datore di lavoro deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto **462** la sola parte di tale TFR di sua competenza.

In tale ipotesi, il sostituto dovrà come sempre compilare tutti gli altri punti relativi al TFR maturato dall'1/1/2001 ad eccezione dei **punti 455 e 456** riservati invece al Fondo di tesoreria.

E, in particolare :

- nel **punto 461 "TFR maturato"** andrà indicato il TFR complessivamente maturato dall'1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate a previdenza complementare, delle anticipazioni e acconti eventualmente già erogati compresa la quota versata al Fondo di tesoreria INPS ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva), mentre
- nel **punto 462 "TFR erogato nel 2013"** dovrà essere indicata la quota TFR compresa nel maturato dal 1/1/2001 ed erogata dal sostituto nell'anno 2013 riferibile al TFR accantonato fino al 31/12/2006. Tale quota è al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva

Per quanto ovvio, nel caso in cui la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria sia stata interamente liquidata dal sostituto di imposta (è l'ipotesi più comune che ricorre quando non si verifica la condizione di incapacienza) il sostituto NON dovrà barrare il nuovo punto 454.

Punto 455 - "Fondo di Tesoreria"**770/2014 - PUNTO DI ESCLUSIVA COMPETENZA INPS**

Questo punto **deve essere barrato esclusivamente dall'INPS** in caso di erogazione del TFR maturato dall'1/1/2007 dal Fondo di Tesoreria. In questo caso l'INPS deve indicare nel successivo punto 456 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Punto 456 - "Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006"**770/2014 - PUNTO DI ESCLUSIVA COMPETENZA INPS**

In questo punto, in caso di barratura del punto **455**, **L'INPS dovrà indicare** il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006

Punto 457 - "TFR dall'1/1/2001 - "Periodo di commisurazione – anni – mesi"**770/2014**

Indicare il periodo di commisurazione, espresso in anni e mesi, a decorrere dal 1° Gennaio 2001 per il quale è maturato il diritto alla percezione del TFR, nonché delle altre indennità e somme. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare,

- se il passaggio è successivo al 31/12/2000, il periodo di commisurazione del solo TFR a decorrere dal giorno successivo a quello del passaggio;
- se, invece, il passaggio è precedente al 1/1/2001, il periodo di commisurazione del TFR a decorrere dal 1/1/2001.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché i periodi di lavoro a tempo parziale. Il punto in commento deve essere compilato anche in caso di esclusiva erogazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione di altre indennità e somme e/o incentivi all'esodo connessi alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR.

Punto 458 - "TFR dall'1/1/2001 - Periodo convenzionale – anni - mesi"

770/2014

Indicare l'eventuale periodo convenzionale, espresso in anni e mesi, a decorrere dal 1° Gennaio 2001, peraltro già compreso nel precedente punto 457, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro. Per ulteriori dettagli circa il concetto di periodo convenzionale si fa rinvio al precedente **punto 436**.

Punto 459 - "TFR dall'1/1/2001 – Tempo parziale – anni - mesi"

770/2014

Indicare l'eventuale periodo espresso in anni e mesi durante il quale il rapporto di lavoro a tempo parziale si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale. Appare opportuno precisare che per il periodo di lavoro a tempo parziale svoltosi a decorrere dalla predetta data, le detrazioni d'imposta spettanti ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 2 anni di cui al successivo **punto 501** "detrazioni d'imposta" dovranno essere computate nella percentuale di cui al successivo **punto 460**.

Punto 460 - "TFR dall'1/1/2001 – Tempo parziale – %"

770/2014

Indicare per il periodo di cui al precedente **punto 459** (durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale) l'incidenza, in termini percentuali, della prestazione a tempo parziale praticata dal lavoratore rispetto a quella corrispondente al normale orario contrattuale. La percentuale, ove la prestazione lavorativa ad orario ridotto non subisca variazioni di orario, è determinata eseguendo il rapporto di cui appresso:

$$\frac{\text{ore part-time} \times 100}{\text{numero ore ordinarie previste dai contratti collettivi}}$$

Nell'ipotesi in cui la prestazione ad orario ridotto subisca nel corso del tempo variazioni di orario, il datore di lavoro riporterà la percentuale part-time risultante dall'applicazione delle media aritmetica ponderata. In pratica le diverse aliquote percentuali espressione, delle diverse incidenze delle prestazioni a tempo parziale rispetto al normale orario contrattuale, dovranno essere ponderate in funzione dei diversi periodi di lavoro (periodo di lavoro espressi in mesi) cui esse si riferiscono. Per una esemplificazione si rimanda a quella proposta in corrispondenza del precedente **punto 438**.

Il periodo di lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso di un dato mese fa sì che quest'ultimo debba essere valutato interamente a prestazione ridotta.

Punto 461 - "TFR maturato"

770/2014

Nel punto di trattasi va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati **e aumentato anche delle eventuali quote di TFR versate presso il fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (trattasi del Fondo di Tesoreria Inps)** ed **al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva**. Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al 31/12/2012 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Punto 462 - "TFR erogato nel 2013"

770/2014

Indicare l'ammontare di TFR corrisposto nell'anno **2013** riferibile al TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001. Come già evidenziato in occasione del commento al precedente **punto 440** il dato da indicare nel punto in commento è rappresentato (in assenza di passaggi dal regime di indennità equipollente al regime del TFR) dall'eventuale eccedenza di TFR erogato **nell'anno 2013** rispetto al TFR accantonato alla data del 31 Dicembre 2000 (che costituisce l'ammontare massimamente erogabile nell'ambito delle quote di TFR maturate sino al 31 Dicembre 2000 di cui precedente **punto 440**) ovvero dall'intero importo erogato qualora non sia maturato TFR al 31 Dicembre 2000. L'importo di cui al punto in commento deve essere indicato **al netto, ancorché erogate, delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%**.

Punto 463 - "TFR dall'1/1/2001 – Titolo"

770/2014

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 459**, indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- M, se trattasi di saldo corrisposto in n. 2 ovvero 3 rate annuali (art. 12 D.L. 78/2010).

Nell'ipotesi di utilizzo del codice M, compilare il **punto 461** indicando il numero della rata erogata e il **punto 462** indicando la modalità di rateazione utilizzata. Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposte erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Punto 466 - "TFR erogato in anni precedenti"

770/2014

Indicare l'importo di TFR erogato nel periodo **dal 1974 al 2012** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel **2013** di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1° Gennaio 2001. L'importo di cui al punto in commento deve essere indicato **al netto, ancorché erogate, delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%**.



In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l'importo del TFR erogato dal 2007 al 2012 riferibile al TFR maturato dal 1/1/2007.

Punto 467 - TFR dall'1/1/2001 – Anno di ultima erog.”**770/2014**

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 466**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 468 - “TFR dall'1/1/2001 - TFR destinato al fondo”**770/2014**

Indicare l'ammontare delle quote di Trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari già comprese nel TFR maturato dal 1° Gennaio 2001 di cui al precedente **punto 461**.

Punto 469 - ALTRE INDENNITÀ – “Ammontare erogato nel 2013”**770/2014**

Indicare l'ammontare delle altre indennità e somme corrisposte nell'anno 2013 nell'ambito delle quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001 al netto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del TUIR, dei contributi obbligatori per legge.

A seguito dell'eliminazione degli appositi campi, nel punto in commento va, altresì, indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2013 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto riferibile al maturato dal 1/1/2001.

Dette somme in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-bis del TUIR se corrisposte a uomini di età superiore a 55 anni ovvero a donne di età superiori a 50 anni, **in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006** (data di entrata in vigore dell'art. 36, c. 23 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in L. n. 248/2006 che ha soppresso la citata disposizione di cui all'articolo 19, comma 4-bis del TUIR) **ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006** (data di entrata in vigore del predetto decreto per i quali vige ancora transitoriamente il regime agevolato della soppressa disposizione), sono tassate con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR. Le anticipazioni corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risultano, in ogni caso, escluse da detto regime agevolato.

Per quanto concerne, invece, le altre indennità vi rientrano a titolo esemplificativo:

- le indennità e somme percepite una tantum che risultano connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr. E' il caso, a titolo esemplificativo, di Indennità sostitutiva del preavviso, Capitalizzazioni di pensioni, Patto di non concorrenza, Provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- le indennità e somme percepite una tantum che risultano non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr.

A tal proposito appare utile sottolineare che:

- le prime (indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR), tra cui rientra anche l'incentivo all'esodo agevolato, soggiacciono alla medesima aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto e possono essere erogate tanto dal datore di lavoro, quanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro,
- mentre le seconde (indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR) all'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la determinazione dell'aliquota in base alla quale viene tassato il Trattamento di fine rapporto (deve quindi trattarsi di indennità sostanzialmente a formazione pluriennale collegate cioè a forme di accumulazione in relazione ad anni di attività effettivamente prestata o di contribuzioni versate) e possono essere erogate soltanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro che corrisponde il Tfr.

Conseguentemente ove le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR o il solo incentivo all'esodo dovessero risultare le sole indennità corrisposte nell'anno, il datore di lavoro dovrà fornire i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota ovvero:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione (**punto 415** della comunicazione);
- l'ammontare maturato (**punti 416, 439 e 461** della comunicazione);
- il periodo di commisurazione (**punti 435 e 457** della comunicazione).

Se le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, quest'ultimo, oltre a richiedere al datore di lavoro i dati relativi al Tfr maturato, dovrà indicare nel successivo **punto 453**, il *codice fiscale* del sostituto che ha erogato il trattamento di fine rapporto.

Le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR possono, altresì, distinguersi in:

- Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro e
- Altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro.

Relativamente alla prima tipologia di indennità (Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro), le stesse alimentandosi sulla base di accantonamenti annui (sulla falsa riga del Trattamento di fine rapporto) potranno essere agevolmente suddivise tra altre indennità e somme erogate nell'anno 2012 nell'ambito delle quote maturate fino al 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 449**, da quelle sempre erogate nell'anno 2012, ma riferite alle quote maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 di cui al punto in commento.

Quanto alle seconda tipologia (altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro) e alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato, non potendosi per le stesse adottare il medesimo criterio temporale di ripartizione, si dovrà procedere, sempre ai fini della ripartizione tra il precedente punto **449** e il punto in commento, all'assunzione di un **criterio convenzionale** tendente a identificare, per il punto in commento, la quota parte di altra indennità e somma corrispondente al rapporto tra il TFR maturato dal 1° Gennaio 2001 e il TFR complessivamente maturato. In termini più operativi atteso che il datore di lavoro, ha già determinato, in occasione del precedente punto **449** l'incidenza percentuale del TFR maturato al 31 Dicembre 2000 rispetto al TFR complessivamente maturato è sufficiente sottrarre, per l'identificazione del valore da riportare nel punto in commento, dall'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme erogate nel 2013 la quota parte di altre indennità cui al precedente punto **449** (Altre indennità e somme erogate nel 2013 nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000).

Nel presente punto vanno, altresì, indicate le indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni erogate nel **2013** risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto al netto della contribuzione obbligatoria per legge.

Alla luce dei concetti sinora espressi si propongono due tabelle riepilogative delle particolarità che contraddistinguono le altre indennità e somme:

Tab. 1 – altre indennità e somme

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto
	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	
Altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	Aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto

Tab. 2- incentivo all'esodo agevolato

Tab. 2 - Incentivo all'esodo agevolato			
Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto con ammontare imponibile dell'incentivo all'esodo ridotto del 50%
		Soggetto diverso dal datore di lavoro	
N.B.: rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006 (ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4 luglio 2006)			

Punto 470 - ALTRE INDENNITÀ – “Titolo”

770/2014

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 466**, indicare

- **A**, se trattasi di anticipazione;
- **B**, se trattasi di saldo;
- **C**, se trattasi di acconto;
- **D**, se trattasi di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- **E**, se trattasi di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- **F**, se trattasi di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- **G**, se trattasi di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- **H**, se trattasi di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- **L**, se trattasi di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- **N**, se trattasi di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- **O**, se trattasi di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposti erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Punto 471 - ALTRE INDENNITÀ – “Erogato in anni precedenti”

770/2014

Indicare l'importo di altre indennità e somme erogate nel periodo **dal 1974 al 2012** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2013 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili alle Altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001. Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro indicare la quota parte corrispondente al rapporto tra il Tfr maturato dal 1° Gennaio 2001 e il TFR complessivamente maturato. In termini più operativi atteso che il datore di lavoro, ha già determinato, in occasione del precedente punto **451** l'incidenza percentuale del TFR maturato al 31 Dicembre 2000 rispetto al TFR complessivamente maturato è sufficiente sottrarre, per l'identificazione del valore da riportare nel punto in commento, dall'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme erogate in anni precedenti la quota parte di altre indennità cui al precedente **punto 451** (Altre indennità e somme erogate in anni precedenti nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000).

Nel presente punto vanno, altresì, indicate le indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni erogate in anni precedenti risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto al netto della contribuzione obbligatoria per legge.

Nel punto in commento deve essere, altresì, indicato l'importo ridotto al 50% dell'incentivo all'esodo agevolato erogato in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 449.

Punto 472 - ALTRE INDENNITÀ – “Anno di ultima erog.”

770/2014

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 471**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 473 – “Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)”

770/2014

Questo punto va compilato solo nel caso in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato (indennità di per sé connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro. In tal caso quest'ultimo dovrà indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Non sono oggetto di specifico commento in questa dispensa le sezioni relative alle Prestazioni in forma di capitale maturate fino al 31/12/2000, dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche

PARTE B – Sez. “Dati Riepilogativi” (Punti da 491 a 507)

Quest'anno si segnala, oltre alla nuova numerazione dei campi esposti nella sezione in commento, l'eliminazione della vecchia casella 500, in cui andava indicata l'aliquota applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai nuovi iscritti nonché ai vecchi iscritti che hanno optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005

Viene, inoltre, confermata, la presenza della casella, istituita nel modello 770/2012, denominata Importo che concorre alla tassazione ordinaria (punto 504), che riguarda la tassazione del TFR superiore a 1 milione di euro. Come è noto, l'art. 24 comma 31 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011) prevede che sulla quota delle indennità di fine rapporto di cui alla lettera a) e c) dell'art. 17 c. 1 del TUIR che eccede il limite di € 1 milione si applica la tassazione ordinaria in luogo di quella separata.

Punto 494 – DATI RIEPILOGATIVI – “Reddito di riferimento”**770/2014**

Indicare il reddito di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 19 del TUIR per le seguenti erogazioni:

- indennità equipollenti [(punto 424 + punto 428) / (punto 420) * 12];
- altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore dell'indennità equipollente [(punto 430 + punto 432) / (punto 420) * 12];
- **trattamento di fine rapporto [(punto 439 + punto 461 – punto 416) / (punto 435 + punto 457) * 12];**
- **altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR [(punto 449 + punto 451 + punto 469 + punto 471) / (punto 435 + punto 457) * 12].**

Nel punto in commento va altresì indicato il reddito di riferimento calcolato sulle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari.

Punto 496 – DATI RIEPILOGATIVI – “Aliquota – clausola”**770/2014**

Va indicata, ai fini della determinazione della tassazione, l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, da applicare alle seguenti erogazioni:

- **indennità equipollenti;**
- **trattamento di fine rapporto;**
- **altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;**
- **alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai “nuovi iscritti” nonché ai “vecchi iscritti” con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l'aliquota del TFR.**

Il punto in commento, inoltre, recepisce l'aliquota prevista per la tassazione delle indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (**clausola di salvaguardia**), indicare nel presente punto, a titolo di causale, il valore **A**; mentre nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto, sempre a titolo di causale, il valore **B**.

L'**aliquota** di cui al punto in commento si configura, in genere, **alternativa** rispetto a quella di cui al successivo punto 497.

Punto 497 – DATI RIEPILOGATIVI – “Aliquota – clausola”**770/2014**

Va indicata, ai fini della determinazione della tassazione, l'**aliquota** da applicare alle seguenti erogazioni:

- **altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;**
- **alla erogazione definitiva ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi” di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell'importo maturato al 31 dicembre 2000.**

In caso di contestuale erogazione di TFR e altre indennità connesse il presente punto non deve essere compilato.

Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (**clausola di salvaguardia**), indicare:

- nel presente punto, a titolo di causale, il valore **A**;
- nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto, sempre a titolo di causale, il valore **B**.

L'**aliquota** di cui al punto in commento si configura, in genere, **alternativa** rispetto a quella di cui al precedente punto 496.

Punto 498 – DATI RIEPILOGATIVI – “Riduzioni”**770/2014**

Indicare l'ammontare della riduzione (c.d. “abbattimento”) ai fini della definizione delle basi imponibili.

Più in particolare, per la determinazione della base imponibile relativa al **Trattamento di fine rapporto** erogato nell'ambito delle quote maturate sino al 31 Dicembre 2000, indicare l'importo della riduzione pari, per ogni anno preso a base di commisurazione (precedente punto 435) al netto del periodo convenzionale (precedente punto 436), a:

- **euro 309,87 se il diritto alla percezione è compreso tra l' 1/1/1998 e il 31/12/2000;**
- euro 258,23 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1983 e il 31/12/1997;
- euro 191,09 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 e il 31/12/1982;
- euro 116,20 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 e il 31/12/1979;
- euro 69,72 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 e il 31/12/1976.

Periodi inferiori all'anno

Per i periodi inferiori all'anno l'ammontare delle riduzioni dovrà essere rapportato a mese e, per i periodi in cui il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, assunto nella misura percentuale rappresentativa della prestazione lavorativa a tempo parziale rispetto a quella scaturente dall'applicazione del normale orario contrattuale.

TFR a previdenza complementare

In presenza di quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare, l'importo di cui sopra, per i soggetti “nuovi iscritti” deve essere ridotto della percentuale di cui al precedente punto 447.

Punto 499 – DATI RIEPILOGATIVI – “Totale imponibile”**770/2014**

Indicare il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate, sia nell'anno **2013**, sia negli anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto **498**.

Con riferimento al TFR e alle altre indennità e somme, la base imponibile va indicata in base alle seguenti operazioni matematiche:

- **Tfr ed altre indennità maturate al 31/12/2000** – Passaggi da indennità equipollente al Tfr
 - Tfr (punto 440 + punto 444 – punto 498);
 - Altre indennità (punto 449 + punto 451);
- **Tfr ed altre indennità maturate dal 1/1/2001**
 - Tfr (punto 462 + punto 466);
 - Altre indennità (punto 469 + punto 471);
 - Indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co (punto 469 + punto 471).

Punto 500 – DATI RIEPILOGATIVI – “Imposta complessiva”**770/2014**

Indicare l'imposta complessiva scaturente dall'applicazione delle aliquote di cui ai punti 493 e 494 agli imponibili delle varie prestazioni confluiti nel precedente punto **499**.

L'importo di cui al punto in commento, relativamente al TFR e altre indennità e somme, è determinato dando esecuzione al seguente algoritmo:

- **Punto 500 = Punto 499 * (% punto 496 o % punto 497).**

Punto 501 – DATI RIEPILOGATIVI – “Detrazioni d'imposta”**770/2014**

Indicare l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti in relazione al TFR erogato **nell'anno 2013** a titolo di acconto o saldo nell'ambito del TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001. Nessun importo, infatti, a titolo di detrazione può essere riconosciuto in occasione della corresponsione di anticipazioni di TFR. Le detrazioni in parola sono quelle pari a euro **61,98** annue spettanti ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni per i quali si è provveduto alla barratura del precedente punto **418** (Tempo deter.). Le detrazioni devono essere rapportate a mese ove il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno e proporzionalmente ridotte nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si svolga per un numero di ore inferiore a quello ordinariamente previsto dai contratti collettivi di lavoro (rapporti di lavoro part-time). Ove l'importo delle detrazioni spettanti risultasse d'ammontare superiore all'imposta dovuta per il TFR erogato nell'ambito delle quote maturate dal 1° Gennaio 2001, il valore delle detrazioni in questione andrà pareggiato a detta imposta.

Punto 502 – DATI RIEPILOGATIVI – “Detrazione di cui al decreto 20/03/08”**770/2014**

Va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20/03/2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) TUIR già indicata nel precedente punto **403**.

La detrazione spettante deve essere indicata nel suo importo teorico. È di rilievo far notare come questa detrazione non sia stata richiesta cumulativamente con quella già prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni. La motivazione che ha consigliato di tenere separate queste due detrazioni (**punti 501 e 502**) risiede nella circostanza che la prima spetta solo sul TFR fino a capienza dell'imposta lorda del TFR maturato dal 1° gennaio 2001, mentre la seconda spetta anche sulle indennità equipollenti e, a certe condizioni, sulle altre indennità e somme, fino a capienza dell'imposta lorda del TFR complessivamente maturato.

In caso di integrale destinazione del TFR a un fondo di previdenza complementare il sostituto d'imposta riconoscerà tale detrazione esclusivamente sulle altre indennità e somme. La suddetta detrazione non compete sulle anticipazioni di TFR e di altre indennità. La detrazione spettante deve essere indicata nel suo importo teorico.

Punto 503 – DATI RIEPILOGATIVI – “Ritenute operate in anni precedenti”**770/2014**

Indicare l'ammontare delle ritenute già operate in occasione di somme erogate **dal 1974 al 2012**. Vanno considerate come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo punto **504**. L'importo di cui al punto in commento non deve comprendere ritenute operate a titolo d'imposta o d'imposta sostitutiva.

Indicare, altresì, l'ammontare delle ritenute già operate in occasione delle erogazioni in anni precedenti al **2013** di indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo punto **504**.

Punto 505 – DATI RIEPILOGATIVI – “Ritenute operate nel 2013”**770/2014**

Indicare l'ammontare delle ritenute operate a titolo d'acconto nell'anno **2013** considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo punto **506** “Ritenute del 2013 sospese”. L'importo di cui al punto in commento non deve comprendere ritenute operate a titolo d'imposta o d'imposta sostitutiva. Esso, pertanto, è determinato eseguendo il seguente calcolo:

(punto 500 – punto 501 – punto 502 – punto 503)

con eventuale forzatura a zero (e non a spazio) ove l'esecuzione di detto algoritmo dovesse rilasciare un risultato negativo. Ciò significa che il sostituto in occasione di somme erogate nel periodo dal **1974 al 2012** ha operato maggiori ritenute rispetto a quelle effettivamente dovute dal percipiente nei confronti del quale non è tenuto a restituire la maggior imposta operata. Sarà compito dell'Amministrazione finanziaria provvedere, infatti, alla restituzione delle maggiori ritenute subite.

Per contro, il sostituto che, per effetto di più erogazioni nel corso del medesimo anno d'imposta, abbia operato nel corso dell'anno **2013** ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute, potrà optare tra due distinti comportamenti ovvero:

- non procedere alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso riporterà nel punto in commento l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, d'importo superiore all'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore scaturente dall'esecuzione dell'algoritmo (**punto 500 – punto 501 – punto 502**);
- oppure procedere, purché entro il termine di consegna della certificazione modello CUD 2014 (28 febbraio 2014) alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso nel punto in commento riporterà l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, coincidenti con quelle effettivamente dovute dal lavoratore sempre scaturenti dall'esecuzione dell'algoritmo (**punto 500 – punto 501 – punto 502**).

Il punto in commento recepisce anche l'ammontare delle ritenute operate nell'anno 2012 sulle indennità di fine mandato considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 506**. Esso è determinato dando esecuzione al seguente calcolo: **punto 500 – punto 503**.

Esposizione dei dati TFR eccedente 1 milione nella Comunicazione lavoro dipendente mod. 770/2014

Indennità interessate dalla norma

(lettera a):

- il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
- le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente;
- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile;
- le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

(lettera c):

- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 dell'articolo 49 (ora art. 53), se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto¹⁰;
- le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata vanno compilati i seguenti punti:

- nel **punto 1** "*Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir*" deve essere indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria. Detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'art. 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012. Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.
- nel **punto 498** "*Riduzioni*" vanno indicate le riduzioni riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le istruzioni fornite dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012.
- nei punti relativi all'Ammontare erogato nell'anno 2013 ed in anni precedenti riferiti:
 - ✓ alle indennità equipollenti (**punti 424 e 428**) e altre indennità (**punti 430 e 432**)
 - ✓ al TFR (**punti 440 e 444**) e altre indennità maturate al 31/12/2000 (**punti 449 e 451**);
 - ✓ al TFR (**punti 462 e 466**) e altre indennità maturate dal 1/1/2001 (**punti 469 e 471**)

vanno indicati gli importi al lordo della quota tassata ordinariamente.

- nel **punto 499** "*Totale imponibile*" va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2013, sia negli anni precedenti, al netto dell'importo destinato a tassazione ordinaria indicato nei successivi punti i 507 e 508.
- nel **punto 507** "*Importo a tassazione ordinaria – anno 2013*" va indicato l'importo già compreso nel punto 1, comprensivo delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'art. 19 del Tuir, ripartiti in proporzione sulla quota eccedente il milione tassata ordinariamente.
- nel **punto 508** "*Importo a tassazione ordinaria – anni precedenti*" va indicato l'importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti. Tale importo dovrebbe coincidere in caso di corresponsione negli anni 2011 e/o 2012 di anticipazioni o acconti di TFR eccedenti il milione con gli importi assoggettati a tassazione ordinaria indicati nei punti 510 del 770/2012 e 504 del 770/2013.

¹⁰ Ai fini della tassazione tali indennità sono soggette alla ritenuta a titolo d'acconto del 20% (art. 24 D.P.R. n.600/1973).

PARTE B – Sez. “ART. 2122 CODICE CIVILE” (Punti da 508 a 510)**Punto 512 – ART. 2122 CODICE CIVILE – “Codice fiscale del dipendente deceduto”****770/2014**

In caso di indennità di cui all'art. 2122 erogate all'erede o all'avente diritto del prestatore di lavoro deceduto indicare il **codice fiscale del medesimo lavoratore deceduto**, intestatario della certificazione CUD 2014.

Punto 513 – ART. 2122 CODICE CIVILE – “Codice fiscale dell'avente diritto”**770/2014**

In caso di indennità di cui all'art. 2122 erogate all'erede o all'avente diritto del prestatore di lavoro deceduto indicare il **codice fiscale dell'erede o dell'avente diritto** del lavoratore deceduto, intestatario della certificazione CUD 2013.

Punto 514 – ART. 2122 CODICE CIVILE – “Quota spettante per le indennità erogate - %”**770/2014**

Indicare, in **termini percentuali**, la quota spettante delle indennità di cui all'articolo 2122 del Codice Civile erogate all'erede o all'avente diritto, intestatario della certificazione CUD 2014.

LE ANNOTAZIONI (Punti da 601 a 654)**Punti da 601 a 654 – Annotazioni – “Codice”**

Nello spazio delle Annotazioni vanno indicati i codici alfabetici obbligatori corrispondenti alle informazioni indicate nelle Annotazioni del **mod. CUD 2014** del soggetto percipiente. Di seguito i codici utilizzabili

AA, AB, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CD, CE, e ZZ.

Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico (Punti da 701 a 719)

In questa sezione devono essere indicati, i dati relativi ai familiari che nel **2013** sono stati fiscalmente a carico del lavoratore, ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni d'imposta. La sezione va compilata esclusivamente per l'esposizione dei dati relativi ai familiari a carico nel 2013.

Nella sezione “Dati relativi al Coniuge e ai familiari a carico” in corrispondenza dei righe F1 ed F dei figli a carico, già dal modello 770/2012, sono stati inseriti rispettivamente i punti 710 e 718.

Tali punti devono essere barrati in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento al figlio per il quale il lavoratore ha usufruito della detrazione nella misura del 100%.

Per ogni familiare si dovrà indicare:

- il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C), primo figlio (F1), figli successivi al primo (F), altro familiare (A), figlio con disabilità (D);
- il codice fiscale;
- il numero dei mesi a carico;
- il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni;
- la percentuale di detrazione attribuita;
- **la barratura in caso di fruizione al 100% detrazione del figlio di lavoratore legalmente ed effettivamente separato.**

Con riferimento alla modalità di compilazione della colonna “**Minore di 3 anni**” le istruzioni precisano che occorre indicare “il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni”.

Nel caso in cui nel corso del 2012 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righe sfruttando della proprietà multirigo che caratterizza i punti che compongono la sezione di cui trattasi.

CONIUGE – Punti 701 “C”, 702 “Codice fiscale”, 703 “N. mesi a carico”**770/2014**

Il rigo 1 contenente la casella “C” è riservato esclusivamente ai dati del coniuge a carico:

- **Punto 701:** barrare la casella ‘C’ per il coniuge a carico;
- **Punto 702 “Codice fiscale”:** indicare il codice fiscale del coniuge fiscalmente a carico;
- **Punto 703 “N. mesi a carico”:** indicare il numero dei mesi (da 1 a 12) nei quali il coniuge è stato fiscalmente a carico. Indicare 12 se il coniuge è stato a carico per tutto l'anno **2013**. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2013, indicare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2013, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere ‘7’.

PRIMO FIGLIO - Punti 704 “F1”, 705 “D”, 706 “Codice fiscale”, 707 “N. mesi a carico”, 708 “Minore di tre anni”, 709 “Percentuale di detrazione spettante”, 710 “Detrazione 100% affidamento figli”**770/2014**

Il rigo 2, contenente la casella ‘F1’, è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico:

- **Punto 704:** barrare la casella ‘F1’ per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. La compilazione di tale casella è alternativa alla successiva casella “D” (figlio portatore di handicap)
- **Punto 705:** barrare la casella ‘D’ in alternativa alla precedente casella F1 (1° figlio a carico) se il 1° figlio è portatore di handicap. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104. La compilazione di tale casella è alternativa alla precedente casella “F1”;
- **Punto 706 “Codice fiscale”:** indicare il codice fiscale del 1° figlio a carico.

- **Punto 707 "N. mesi a carico"**: indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il 1° figlio è stato a carico. Scrivere '12' se è stato a carico per tutto il 2012; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2013, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, se il 1° figlio è nato il 14 agosto 2013 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.
- **Punto 708 "Minore di tre anni"**: indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il 1° figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, se è nato il 14 giugno 2013, nella casella scrivere '7'; se ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2013, indicare '9'.
- **Punto 709 "Percentuale di detrazione spettante"**: indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare indicare:
 - 100, se la detrazione è stata richiesta per intero;
 - 50, se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - la lettera C, se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico **per l'intero anno**. Se la detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge (in tal caso riportare nel rigo 3 la lettera C).
- **Punto 710**: barrare la casella nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il genitore che abbia fruito della detrazione al 100%.

FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO E ALTRI FAMILIARI - Punti 711 "F", 712 "A", 713 "D", 714 "Codice fiscale", 715 "N. mesi a carico", 716 "Minore di tre anni", 717 "Percentuale di detrazione spettante", 718 "Detrazione 100% affidamento figli"

Il rigo 3 riguarda i figli successivi al primo e ogni altro familiare a carico:

- **Punto 711**: barrare la casella 'F', se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo. La compilazione di tale casella è alternativa alle successive caselle "A" (altro familiare a carico) e "D" (figlio portatore di handicap);
 - **Punto 712**: barrare la casella 'A' in presenza di altro familiare a carico. La compilazione di tale casella è alternativa alla precedente casella "F" (figlio a carico successivo al primo) e alla successiva casella "D" (figlio portatore di handicap);
 - **Punto 713**: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non devono essere barrate le precedenti caselle "F" e "A". Si considera portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - **Punto 714 "Codice fiscale"**: indicare il "Codice fiscale" riferito a ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico;
 - **Punto 715 "N. mesi a carico"**: indicare il numero dei mesi dell'anno (da 1 a 12) durante i quali il figlio (successivo al 1°) o l'altro familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2013; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2013, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2013 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5';
 - **Punto 716 "Minore di 3 anni"**: indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2013, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2013, indicare '9';
 - **Punto 717 "Percentuale di detrazione spettante"**: indicare in tale campo la percentuale di detrazione spettante ed in particolare per ogni figlio a carico indicare:
 - 100, se la deduzione è stata richiesta per intero;
 - 50, se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - la lettera C, con riferimento al 1° figlio quando, per lo stesso, è stata richiesta la detrazione per il coniuge a carico e tale detrazione non spetti per l'intero anno. In tale ipotesi, il 1° figlio è altresì indicato nel precedente rigo 2 (F1) per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio.
- per ogni altro familiare a carico indicare:
- 100, se l'onere grava per intero;
 - altra diversa percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone.
- **Punto 718**: barrare la casella nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il genitore che abbia fruito della detrazione al 100%.

Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose – Punto 719 "%"

In corrispondenza del **punto 719** indicare la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis del Tuir (contribuenti con un numero di figli superiore a 3 e, quindi, compilazione di almeno 4 righe della sezione "Dati relativi ai familiari a carico") e più in particolare:

- 100, in caso di coniuge fiscalmente a carico del richiedente;
- 50, in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati;
- altra percentuale, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, definita in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Pertanto, in caso di affidamento esclusivo di tutti i figli ad uno solo dei coniugi, sarà soltanto quest'ultimo a ottenere la detrazione, da cui una percentuale pari al 100%; in caso di affidamento condiviso o congiunto, la detrazione spetterà a entrambi ai coniugi nella misura del 50%; infine laddove si siano verificate ipotesi di affidamento esclusivo di alcuni dei figli a entrambi i coniugi, la percentuale è determinata in misura proporzionale da cui, in presenza di 5 figli di cui 3 affidati alla madre e 2 al padre, la percentuale di detrazione spettante alla madre sarà pari al 60% ($3 \times 100 / 5 = 60$), mentre la percentuale di detrazione spettante al padre sarà pari al 40%.

In proposito, vale la pena osservare che per il percipiente il diritto alla spettanza per la detrazione per famiglie numerose, da cui l'esigenza per il sostituto di indicare al **punto 719** una data percentuale di spettanza, non sempre risulta coincidente con il diritto alla fruizione, per il medesimo percipiente, delle detrazioni ordinarie per figli a carico. A titolo esemplificativo è il caso,

- in ipotesi di genitori non legalmente ed effettivamente separati, che con almeno 4 figli si siano accordati per l'integrale attribuzione della detrazione per figli a carico al coniuge con il reddito più elevato,
- ovvero, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove il giudice, in presenza di almeno 4 figli, abbia disposto l'affidamento esclusivo di alcuni dei figli a entrambi i coniugi (ad esempio 5 figli, di cui 3 figli affidati esclusivamente alla madre e 2 figli esclusivamente al padre).

Relativamente a tali ipotesi, posto che il percipiente usufruisce della detrazione per famiglie numerose, si renderà necessaria la compilazione della sezione "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" anche con riferimento ai figli per i quali il percipiente non fruisce delle detrazioni ordinarie per figli a carico. In tal caso, relativamente a detti figli, si indicheranno le relazioni di parentela, i codici fiscali, le percentuali di detrazioni spettanti (nel caso di specie pari a 0) e l'anno d'imposta (nel caso di specie 2012), oltre naturalmente alla percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose di cui al punto 719.

Esempio

Soggetto SEPARATO con 2 figli a carico al 100% per tutto il 2013 di cui uno minore di tre anni per 4 mesi.

Compilazione della sezione:

1° Figlio	2° Figlio
Punto 704 = barrare la casella	Punto 711 = barrare la casella
Punto 706 - Codice fiscale = CF del 1° figlio	Punto 714 - Codice fiscale = CF del 2° figlio
Punto 707 - N. mesi a carico = 12	Punto 715 - N. mesi a carico = 12
Punto 709 - Percentuale di detrazione spettante = 100%	Punto 716 - Minore di tre anni = 4
Punto 710 – Detrazione 100% affidamento figli = X	Punto 717 - Percentuale di detrazione spettante = 100%
	Punto 718 – Detrazione 100% affidamento figli = X

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
C	X	Coniuge					
F1	X	Primo figlio	CF. 1° figlio	12		100%	X
F	X		CF. 2° figlio	12	4	100%	X
Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose					%		

PARTE C - Dati previdenziali ed assistenziali Inps

SEZIONE 1 - LAVORATORI SUBORDINATI

Punto 1 - Matricola azienda

Indicare il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro con il quale sono stati denunciati e versati i contributi per il lavoratore cui viene rilasciato il CUD. Tale numero deve essere riportato senza l'indicazione dei numeri identificativi della sede zonale. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti quadri dei dati previdenziali ed assistenziali

Punto 2 - INPS

Procedere alla barratura del punto in questione, se per il lavoratore si versa il contributo pensionistico all'INPS in favore del FPLD, ovvero ad uno dei seguenti fondi o evidenze contabili separate quali:

- ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e della aziende elettriche private,
- ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione,
- Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
- Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo (dazieri);
- Gestione speciale ex enti pubblici creditizi.

Punto 3 - Altro

Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS, nonché ad enti diversi dall'INPS (come l'INPGI), per i quali sono dovute le contribuzioni minori INPS.

Punto 4 – Imponibile previdenziale

Indicare l'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte.

Alla formazione della base imponibile di cui al punto in commento, oltre alle **retribuzioni** sia intere che ridotte (**stipendio base, contingenza, competenze accessorie ecc.**) dovute nei singoli mesi dell'anno solare, concorrono anche quelle somme spettanti a titolo di:

- **arretrati di retribuzione** relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto aventi effetto retroattivo corrisposti nell'anno **2013**. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno 2013 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il **DM10/V**, e per i periodi dal 2011 in avanti il modulo Uniemens con generazione del DM10/V virtuale. Gli importi saranno imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza attraverso la compilazione dei modelli previsti per le regolarizzazioni: O1/M-Vig, SA/Vig, per i periodi da 01.2005 l'EMens e dal 2010 l'Uniemens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
- **indennità sostitutiva del preavviso** corrisposta al lavoratore, nonché, per quanto non specificato dalle istruzioni, agli eredi del lavoratore deceduto (posto che il periodo di riferimento dell'indennità in parola viene specificato nel flusso E-MENS si ritiene che nel punto in commento debba affluire anche l'indennità di preavviso relativa ad anni solari successivi a quello cui si riferisce la certificazione e, comunque, nel limite del massimale contributivo e pensionabile ove per taluni lavoratori detto massimale abbia ragione di essere applicato);
- **emolumenti ultra mensili** (13esima, 14esima e altre gratifiche);
- importi dovuti per **festività non godute**;
- importi per **ferie non godute** (con ciò alludendo alla cosiddetta monetizzazione del periodo feriale oramai limitata, dopo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del DLgs n. 66/2003, al solo periodo eccedente quello minimo pari a 4 settimane annue, ovvero al periodo feriale che residua, ivi compreso il predetto periodo minimo, in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro);
- valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a **polizze assicurative** che coprono rischi extra professionali;
- **mutui a tasso agevolato**;
- valore corrispondente all'utilizzo promiscuo dell'autovettura e, in generale, altre forme di **fringe benefit**;
- **premi di risultato**. In relazione alla nuova disciplina introdotta dall'anno 2008 dalla L. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008 (vedi circolare n. 110 del 12 dicembre 2008), deve essere indicato l'intero premio od erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio (25 punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).

Adempimenti contributivi assolti su retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti facendo ricorso a **retribuzioni convenzionali**, nel punto in commento, devono essere indicate le predette **retribuzioni convenzionali**.

Contribuzione su basi imponibili differenti

Nell'ipotesi in cui le forme contributive siano versate su base imponibili differenti (è il caso, ad esempio, dei lavoratori occupati all'estero in paesi con i quali vigono convenzioni parziali, dei lavoratori soggetti al massimale contributivo e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18 della Legge 335/95 pari per l'anno **2013** a euro **99.034,00**) la retribuzione da indicare nel punto in commento è quella assoggettata alla contribuzione IVS.

Contribuzione "Aggiuntiva (sindacalisti)

Per quanto riguarda l'imponibile relativo alla contribuzione "Aggiuntiva" art. 3, co. 5 e 6 D.Lgs.564/96 per i lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale, dato il più ampio termine di versamento (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento), dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione nell'anno 2013, ancorché riferito alla competenza **2012**. Il periodo di riferimento, ai fini della implementazione della

posizione individuale, viene specificato nell'elemento "contribuzione aggiuntiva" dell'UniEMens. Nelle "Annotazioni" del CUD 2014 potrà essere riportata la precisazione che trattasi d'imponibile di competenza 2010.

Contribuzione "figurativa (credito cooperativo)

Per l'imponibile relativo alla **contribuzione "figurativa"** art. 6, c.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (**credito cooperativo**) e n. 158 (**credito**), nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell'anno **2013** siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all'imponibile stesso. Dall'UniEMens sono desumibili le informazioni sulla collocazione temporale dei suddetti imponibili. In tale caso per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un'unica denuncia UniEMens composta di due sezioni "DatiRetributivi" una con il tipo lavoratore "**CR**" o "**CF**" (per la contribuzione figurativa), l'altra caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore (per l'ordinaria contribuzione).

Fondi integrativi gestiti dall'INPS

Per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al F.P.L.D. Nelle "Annotazioni" potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.

Operai dell'edilizia

Con riguardo agli **operai dell'edilizia** posto che le norme contrattuali prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall'impresa mediante la corresponsione di una percentuale computata su alcuni elementi della retribuzione, nel coacervo dell'imponibile in questione rientrano le maggiorazioni corrisposte al dipendente per i periodi di ferie (8,50%), i periodi di riposo annuo (4, 95%), a titolo di gratifica natalizia (10%) o le eventuali contribuzioni versate alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica. Va, altresì, compreso anche il 15% delle somme da versare alle casse edili (a carico del lavoratore e del datore) diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione (quali contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributi APE ed ogni altra contribuzione **con esclusione delle quote di adesione contrattuale**).

Le regole dianzi esposte a proposito degli operai dell'edilizia risultano, altresì, applicabili ai **lavoranti a domicilio**.

In particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale campo:

- • l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- • gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Elementi variabili di Dicembre corrisposti in Gennaio

La nozione di imponibile fiscale di cui all'articolo 51 del TUIR vale a dire a somme e valori "percepiti", non esaurisce quella di imponibile previdenziale comprendente, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 153/69, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale ancorché non corrisposti). Pertanto, l'imponibile previdenziale sarà correttamente determinato se:

- decrementato degli importi corrisposti nel mese di Gennaio o febbraio 2013, ma relativi al mese di Dicembre 2012;
- incrementato degli importi recuperati nel mese di Gennaio o febbraio 2013, ma relativi al mese di Dicembre 2012;
- incrementato degli importi corrisposti nel mese di Gennaio o febbraio 2014, ma relativi al mese di Dicembre 2013;
- decrementato degli importi recuperati nel mese di Gennaio o febbraio 2014, ma relativi al mese di dicembre 2013.

UNIEMENS

Sulla denuncia UNIEMENS del mese di gennaio 2014 le informazioni relative agli elementi variabili della retribuzione di dicembre 2013 che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio 2014 vanno specificate nell'elemento <VarRetributive> e precisamente negli appositi campi <AumentolImponibile> e <DiminuzioneImponibile> indicando:

3. l'attributo **anno 2013**;
4. il codice "**AUMIMP**" per indicare l'aumento dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente (**2013**) ad esempio, per prestazioni di lavoro straordinario)
5. il codice "**DIMIMP**" per indicare la diminuzione dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente (**2013**) ad esempio, per eventi di malattia, maternità, recupero ferie non godute ecc.
6. la quota di retribuzione imponibile nell'elemento "**ImponibileVarRetr**" comportante l'aumento (AUMIMP) o la diminuzione (DIMIMP) dell'imponibile della denuncia relativa all'anno di riferimento (2013)

Premessa alla compilazione dei Punti da 5 a 7 – Contributi dovuti

Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

Qualora i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) **nelle annotazioni** potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento.

L'art. 37, commi 32 e 33 del decreto Bersani (D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente versati. La circostanza che i contributi sospesi sono stati dedotti fiscalmente potrà essere evidenziata nelle "Annotazioni".

Punto 5 – Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST)

Il punto 5 di nuova istituzione è riservato all'indicazione dell'imponibile ai fini pensionistici, compreso della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15 c. 1 della legge 724/1994. Il campo è di esclusiva compilazione per i dipendenti iscritti alla gestione ex IPOST.

Punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti

Indicare le sole contribuzioni trattenute al lavoratore dipendente che, nella generalità dei casi, s'identificano nelle seguenti misure e fattispecie:

- 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile pari, **per l'anno 2013**, a euro **45.530,00**
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS;
- 0,50% contributo di solidarietà di cui all'art. 24 comma 21 del DL 201/2011.

Nel punto in commento non devono, invece, essere ricompresi i contributi relativi a componenti **variabili della retribuzione** (D.M. 7 ottobre 1993) ad esempio ore di straordinario, ore di permesso non retribuito, i cui adempimenti contributivi siano stati assolti **nel mese di gennaio dell'anno successivo** a quello cui si riferisce la certificazione.

Non vanno, altresì, considerate le trattenute operate nei confronti dei pensionati che lavorano né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

E' appena il caso di precisare che il punto in commento non accoglierà le contribuzioni a carico del lavoratore oggetto di sospensione per calamità naturali.

Premessa alla compilazione dei Punti 10 e 11 “Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens”

La compilazione di tali campi è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CUD, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens. Nel caso in cui, alla data del rilascio del CUD non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi, nelle “Annotazioni”, è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.

Punto 7 – MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – Tutti

Barrare se la denuncia Uniemens è stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento (2013).

Punto 8 – MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – Tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 10**, procedere alla barratura dei singoli mesi dell'anno solare di riferimento (**2013**) per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia E-MENS / UNIEMENS (ad esempio per i lavoratori dipendenti assunti o cessati nel corso dell'anno solare di riferimento).

Si ritiene utile rammentare che per la compilazione del punto in commento occorre fare riferimento a quanto indicato nell'elemento “AnnoMeseDenuncia” contenuto nell'elemento “Azienda” di “DenunceMensili”

Pertanto ai fini della compilazione del **punto 11**, **non dovranno essere esclusi:**

7. **per i lavoratori “cessati” nell'anno**, i mesi per i quali siano stati corrisposti compensi di natura differita (ratei ferie, RoI, ex festività, mensilità aggiuntive) come pure elementi retributivi variabili (straordinario, malattia ecc.) per i quali l'azienda ha provveduto alla trasmissione dei flussi successivamente alla cessazione;
8. **per i lavoratori “assunti” alla fine del mese**, il mese di assunzione, ancorché privo di retribuzione imponibile, in quanto l'assunzione è avvenuta successivamente all'elaborazione della retribuzione del mese. In tale ipotesi il datore di lavoro avrà provveduto alla trasmissione della denuncia relativa al mese di assunzione indicando la data di assunzione (giorno) e la causale. La retribuzione imponibile riferita ai giorni di prestazione sarà confluita sulla denuncia del mese successivo.

SEZIONE 2 - COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE

La sezione 2 è deputata all'accoglimento dei compensi corrisposti nell'anno **2013** a collaboratori coordinati e continuativi ivi compresi i collaboratori a progetto e altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 335/95. Detti compensi, come noto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, risultano inquadrabili nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La parte, quindi, non va presentata per le seguenti tipologie di iscritti alla gestione separata:

- lavoratori autonomi occasionali
- titolari borse di studio e dottorati di ricerca MIUR
- associati in partecipazione
- medici in formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 368/99.

In ordine ai punti del modello di cui si compone la sezione in esame, si forniscono, per ciascuno di essi, alcune righe di commento.

9 – Compensi corrisposti al collaboratore

Indicare l'ammontare della base imponibile relativa ai compensi corrisposti nell'anno **2013** nel limite del massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2, c. 18, L. 335/95 pari, per l'anno 2013 a € **99.034,00**. A tal proposito occorre precisare che in applicazione del principio di cassa allargato di cui all'art. 51, c. 1 del TUIR si considerano percepiti nell'anno 2011 anche i compensi erogati al collaboratore entro il 12 di Gennaio 2012 sempre che siano riferibili all'anno 2011 (art.51, c..1, DPR n.917/1986).

10 – Contributi dovuti

Indicare l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti all'INPS (2/3 a carico del committente più 1/3 a carico del collaboratore) determinati sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2012 e pari:

- al **20,00%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2013** pari a € **99.034,00**) per i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i pensionati;
- al **27,72%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2013** pari a € **99.034,00**) per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

11 – Contributi a carico del collaboratore trattenuti

L'ammontare dei contributi trattenuti al collaboratore nella misura prevista a suo carico (1/3 del 20,00% e 1/3 del 27,72%).

12 – Contributi versati

Indicare l'ammontare dei contributi effettivamente versati dal committente. Appare evidente che ove i contributi complessivamente dovuti siano stati interamente versati il valore del punto in commento coinciderà con quanto riportato nel precedente **punto 13** della certificazione **CUD 2014**.

Premessa alla compilazione dei Punti 13 e 14 “Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens”

Tali campi riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2005 (art.44, D.L. n.269/2003 convertito con la legge n. 326/2003 – circ. INPS n. 152/2004). Il punto 16 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens. Nel Punto 17, alternativo al punto 16, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

13 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti

Barrare, se la denuncia E-MENS è stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento (**2013**).

14 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 16**, barrare i singoli mesi dell'anno solare di riferimento (**2013**) per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia E-MENS (collaboratori ai quali il compenso è stato corrisposto a bimestre).

PARTE C - Dati assicurativi INAIL

Punto 33 – Qualifica

Indicare nel punto in commento il codice qualifica del soggetto assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso appartenga ad una delle "ulteriori categorie" individuate grazie all'utilizzo di uno dei seguenti codici:

ULTERIORI CATEGORIE	
Codice	Descrizione codice
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici di formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

Punto 34 – Posizione assicurativa territoriale

Riportare il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT) e il relativo contro codice. Nel caso in cui il lavoratore assicurato abbia svolto nello stesso anno attività lavorative riconducibili a 2 diverse P.A.T. nell'ambito della stessa azienda, si devono utilizzare **ulteriori righe**. Ciò in quanto i trasferimenti di lavoratori assicurati da una P.A.T. ad un'altra della stessa azienda sono equiparabili ad inizio e fine del rapporto di lavoro.

Punto 35 – Data inizio (giorno – mese)

Riportare nella forma GG/MM la data di inizio in tutti i casi in cui si siano verificate nel corso dell'anno

- assunzioni,
- variazioni della posizione assicurativa territoriale;
- variazioni della qualifica e/o delle condizioni contrattuali;
- una trasformazione del tipo rapporto.

Nell'ipotesi di variazione posizione assicurativa territoriale si dovranno utilizzare **più righe** riportando su ognuno di essi i dati relativi al periodo assicurato. Tale modalità non deve essere osservata nei casi di variazioni della qualifica e/o condizioni contrattuali e neppure nei casi di trasformazione del tipo rapporto.

Nel caso in cui il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione (P.A.T.) **attività in modo discontinuo**, nel punto in commento va indicato il 1° giorno di occupazione e nel **successivo punto 36** l'ultimo giorno di occupazione.

Punto 36 – Data fine (giorno – mese)

Riportare nella forma GG/MM la data di fine in tutti i casi in cui si siano verificate nel corso dell'anno

- cessazioni,
- variazioni della posizione assicurativa territoriale;
- variazioni della qualifica e/o delle condizioni contrattuali
- una trasformazione del tipo rapporto (ad esempio da Contratto di inserimento rapporto a tempo indeterminato).

Nell'ipotesi di variazione posizione assicurativa territoriale si dovranno utilizzare **più righe** riportando su ognuno di essi i dati relativi al periodo assicurato. Tale modalità non deve essere osservata nei casi di variazioni della qualifica e/o condizioni contrattuali e neppure nei casi di trasformazione del tipo rapporto.

Nel caso in cui il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione (P.A.T.) **attività in modo discontinuo**, nel punto in commento va indicato l'ultimo giorno di occupazione e nel precedente **punto 35** il 1° giorno di occupazione.

Punto 37 – Codice Comune

Indicare il codice comunale (per Roma, ad esempio, H501) della località dove l'assicurato ha svolto nel corso dell'anno l'attività assicurata. Se ha svolto l'attività in **diverse unità produttive** nel corso dello stesso anno, riportare il codice comune della località nella quale l'attività assicurata è stata svolta **in modo prevalente**. Mentre nell'ipotesi in cui il soggetto assicurato abbia svolto la propria attività in una o più unità produttive situate **all'estero**, riportare nel punto in commento il codice del comune nel quale risulta ubicata la sede legale dell'azienda.

Per l'individuazione dei codici in questione, le istruzioni suggeriscono la consultazione del sito internet www.finanze.gov.it, sezione *territorio*.

Punto 38 – personale viaggiante

Barrare la casella in commento qualora, l'assicurato appartenga alla categoria del **personale viaggiante**. In tale ipotesi non si dovrà compilare il precedente **punto 37**.

PARTE "D" - Dati relativi all'assistenza fiscale 2013**PARTE D ASSISTENZA 2013****Guida alla compilazione della parte D**

Sez. Assistenza 2013 (punti da 1 a 120)

SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE**Punto 1 – "Mese"****770/2014**

Si indica il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio relative ai dati da riportare nei punti da 2 a 97.

Punto 2 – "Importo rimborsato"**770/2014**

Riportare l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di saldo Irpef 2012 di pertinenza del dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 7 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 3 – "Imposta trattenuta"**770/2014**

Riportare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di saldo Irpef 2012 di pertinenza del dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 8 relativo al Coniuge dichiarante**

Punto 4 – "Interessi"**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013 per incapienza della retribuzione e/o per rettifica** di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **per rateizzazione** di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 9 relativo al Coniuge dichiarante**

Punto 5 – "Importo effettivamente trattenuto"**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di saldo irpef 2012. Tale importo coincide, se non sono barrati i campi **99 "rettificativo"** e **100 "Integrativo"** della Parte D "Assistenza 2013", con la somma dei **punti 3 e 8** oppure con il valore che scaturisce dalla compensazione tra gli importi trattenuti (p. 3 e 8) e gli importi rimborsati (p. 2 e 7) con riferimento tanto al dichiarante quanto al coniuge dichiarante.

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE**Punto 11 – "Imposta trattenuta "****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di prima rata di acconto Irpef 2013 di pertinenza del dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 16 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 12 – "Interessi"**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40 % mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013** per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del coniuge del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per rateizzazione di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 17 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 13 – "Importo rimborsato a seguito di rettifica "**770/2014**

Indicare, con riferimento al dichiarante, l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi a seguito di comunicazioni di rettifica. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 18 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 14 – "Importo effettivamente trattenuto "**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di prima rata di acconto irpef per il 2013. Tale importo coincide, se non sono barrati i campi **99 "rettificativo"** e **100 "Integrativo"** della Parte D "Assistenza 2013", con la somma dei punti 11 e 16 relativi all'imposta trattenuta sia al dichiarante che al coniuge dichiarante.

ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE**Punto 20 – “Importo rimborsato”****770/2014**

Indicare, l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di addizionale regionale Irpef 2012, di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 26 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 21 – “Importo trattenuto”**770/2014**

Indicare, l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di addizionale regionale Irpef 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 27 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 22 – “Interessi”**770/2014**

Indicare, tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50 % mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per rateizzazione di pertinenza del contribuente dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 28 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 23 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di addizionale regionale 2012. Tale importo coincide, se non sono barrati i successivi campi **99** “rettificativo” e **100** “Integrativo” della Parte D “Assistenza 2013”, con la somma dei punti 21 e 27 oppure a con il valore che scaturisce dalla compensazione tra gli importi trattenuti (p. 21 e 27) e gli importi rimborsati (p. 20 e 26) con riferimento tanto al dichiarante quanto al coniuge dichiarante.

Punto 25 – “Codice regione”**770/2014**

Riportare il codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef di pertinenza del dichiarante rilevabile dai Mod.730 o 730/4. Tale codice deve essere riportato anche qualora il sostituto abbia barrato il precedente punto 24. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 30 relativo al Coniuge dichiarante.**

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE**Punto 31 – “Importo rimborsato”****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi a titolo di saldo addizionale comunale Irpef 2012 di pertinenza del contribuente dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 37 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 32 – “Importo trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di saldo di addizionale comunale Irpef 2012 di pertinenza del contribuente dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 38 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 33 – “Interessi”**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013** per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per rateizzazione di pertinenza del contribuente dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 39 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 34 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di saldo addizionale comunale 2012. Tale importo coincide, se non sono barrati i successivi campi **99** “rettificativo” e **100** “Integrativo” della Parte D “Assistenza 2013”, con la somma dei punti 32 e 38 oppure a con il valore che scaturisce dalla compensazione tra gli importi trattenuti (p. 32 e 38) e gli importi rimborsati (p. 31 e 37) con riferimento tanto al dichiarante quanto al coniuge dichiarante.

Punto 36 – “Codice comune”**770/2014**

Riportare il codice catastale del comune relativo all'addizionale comunale all'Irpef 2012 di pertinenza del contribuente dichiarante rilevabile dai Mod.730 o 730/4. Tale codice catastale deve essere riportato anche qualora il sostituto abbia barrato il precedente punto 35. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 41 relativo al Coniuge dichiarante.**

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE**Punto 42 – “Importo rimborsato”****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di acconto di addizionale comunale Irpef 2013 di pertinenza del contribuente dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 48 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 43 – “Importo trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di acconto di addizionale comunale Irpef 2013 di pertinenza del contribuente dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 49 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 44 – “Interessi”**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013** per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto degli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per rateizzazione, di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 50 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 45 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di acconto addizionale comunale 2013. Tale importo coincide, se non sono barrati i successivi campi 99 “rettificativo” e 100 “Integrativo” della Parte D “Assistenza 2013”, con la somma dei punti 43 e 49 oppure a con il valore che scaturisce dalla compensazione tra gli importi trattenuti (p. 43 e 49) e gli importi rimborsati (p. 42 e 48) con riferimento tanto al dichiarante quanto al coniuge dichiarante.

Punto 47 – “Codice comune”**770/2014**

Si riporta il codice catastale del comune relativo all'addizionale comunale all'Irpef 2013 di pertinenza del contribuente dichiarante rilevabile dal Mod.730 o 730/4. Tale codice catastale deve essere riportato anche qualora il sostituto abbia barrato il precedente punto 46. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 52 relativo al Coniuge dichiarante.**

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE**Punto 53 – “Imposta trattenuta”****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di acconto 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 58 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 54 – “Interessi”**770/2014**

Indicare gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013** per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50 % mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per rateizzazione di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 59 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 55 – “Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione”**770/2014**

Indicare, con riferimento al dichiarante, l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 60 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 56 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo d'acconto 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Tale importo coincide, se non sono barrati i campi 99 “rettificativo” e 100 “Integrativo” della Parte D “Assistenza 2013”, con la somma dei punti 53 e 58 relativi all'imposta trattenuta sia al dichiarante che al coniuge dichiarante.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA' DICHIARANTE**Punto 62 – “Importo rimborsato”****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di imposta sostitutiva su somme erogate per incremento della produttività del lavoro di pertinenza del contribuente dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 67 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 63 – “Importo trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di imposta sostitutiva su somme erogate per incremento della produttività del lavoro di pertinenza del contribuente dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 68 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 64 – “Interessi”**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013** per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto degli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per rateizzazione, di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 69 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 65 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di imposta sostitutiva su somme erogate per incremento della produttività del lavoro. Tale importo coincide, se non sono barrati i successivi campi **99** “rettificativo” e **100** “Integrativo” della Parte D “Assistenza 2013”, con la somma dei punti 63 e 68 oppure a con il valore che scaturisce dalla compensazione tra gli importi trattenuti (p. 63 e 68) e gli importi rimborsati (p. 62 e 67) con riferimento tanto al dichiarante quanto al coniuge dichiarante.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE**Punto 71 – “Imposta trattenuta”****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di cedolare secca 2012, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti

Le medesime istruzioni valgono per il punto 76 relativo al Coniuge dichiarante.

Punto 72 – “Interessi”**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013** per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **per rateizzazione** di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 77 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 73 – “Importo rimborsato”**770/2014**

Indicare l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di cedolare secca 2012 di pertinenza del contribuente dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione.

Le medesime istruzioni valgono per il punto 78 relativo al Coniuge dichiarante.

Punto 74 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di cedolare secca 2012.

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE**Punto 80 – “Imposta trattenuta”****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di prima rata di acconto cedolare secca 2013, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti

Le medesime istruzioni valgono per il punto 85 relativo al Coniuge dichiarante.

Punto 81 – “Interessi”**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013** per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **per rateizzazione** di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 86 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 82 – “Importo rimborsato a seguito di rettifica”**770/2014**

Indicare con riferimento al dichiarante l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 87 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 83 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di prima rata di acconto di cedolare secca 2013.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DICHIARANTE**Punto 89 – “Imposta trattenuta”****770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi da luglio a dicembre 2013 a titolo di contributo di solidarietà, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti

Le medesime istruzioni valgono per il punto 94 relativo al Coniuge dichiarante.

Punto 90 – “Interessi”**770/2014**

Indicare tanto gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **da agosto a dicembre 2013 per incapienza della retribuzione e/o per rettifica** di pertinenza del dichiarante (il punto in esame potrebbe contenere anche interessi per incapienza conseguenti agli interessi di rateizzazione non trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione), quanto gli interessi (0,50% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi **per rateizzazione** di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 95 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 91 – “Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione”**770/2014**

Indicare, con riferimento al dichiarante, l'importo complessivamente rimborsato nei singoli mesi a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 96 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 92 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di contributo di solidarietà.

ALTRE INFORMAZIONI SUI CONGUAGLI DA 730**Punto 98 – “Tipo conguaglio”****770/2014**

Con l'utilizzo di appositi codici il sostituto deve motivare il ritardo nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio 730 per causa a lui o meno imputabile, ovvero di comunicare l'assenza di importi da conguagliare tanto a debito, quanto a credito. Per la compilazione del campo in commento sono ammessi i codici:

Codice	Descrizione codice
A	Conguaglio tardivo derivante da mod. 730-3
B	Conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod. 730-4 pervenuta nei termini
C	Conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod. 730-4
D	Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito

Punto 99 – “Rettificativo”**770/2014**

La casella va compilata in presenza di modello 730-3, 730-4 a rettifica. Sono ammessi i seguenti codici

Codice	Descrizione codice
A	Conguaglio derivante da mod. 730-3 o 730-4 rettificativo
B	Conguaglio tardivo derivante da mod. 730-3 rettificativo
C	Conguaglio tardivo derivante da mod. 730-4 rettificativo
D	Conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio
E	Conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio
F	Rettifica del solo codice regione
G	Rettifica del solo codice comune

Punto 100 – “Integrativo”**770/2014**

La casella va barrata nel caso in cui i valori esposti ai precedenti punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96 contengono anche importi rimborsati per effetto di mod. 730-4 integrativi.

Punto 101 – “Mod. 730/2012”**770/2014**

La casella va barrata nel caso in cui il modello 730/2013 non è risultato liquidabile (assistenza fiscale diretta).

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE**Punto 102 – “Mese”****770/2014**

Si indica il mese (valori da 11 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio relative ai dati da riportare nei successivi punti **da 103 a 106 e da 108 a 110.**

Punto 103 – “Imposta trattenuta”**770/2014**

Indicare l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi (novembre e/o dicembre) a titolo di unica o seconda rata di acconto Irpef 2013, di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 108 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 104 – “Interessi per incapienza e rettifica”**770/2014**

Si indicano gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 109 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 105 – “Importo rimborsato a seguito di rettifica”**770/2014**

Indicare l'importo a titolo di unica o seconda rata di acconto Irpef 2013 di pertinenza del dichiarante complessivamente rimborsato nei singoli mesi a seguito di comunicazioni di rettifica. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 100 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 106 – “Importo effettivamente trattenuto”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di unica o seconda rata di acconto Irpef 2013. Tale importo coincide, se non sono barrati i campi 99 “rettificativo” e 100 “Integrativo” della Parte D “Assistenza 2013”, con la somma dei punti 103 e 108 relativi all'imposta trattenuta sia al dichiarante che al coniuge dichiarante.

Punto 107 – “Richiesta di minore acconto**770/2014**

Barrare la casella in caso di richiesta di minore acconto

Le medesime istruzioni valgono per il punto 111 relativo al Coniuge dichiarante.

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE**Punto 112 - “Imposta trattenuta”****770/2014**

Nel punto 112 deve essere indicato l'importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi a titolo di seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 117 relativo al Coniuge dichiarante**

Punto 113 - “Interessi per incapienza e rettifica ”**770/2014**

Si indicano gli interessi (0,40% mensile) complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica di pertinenza del dichiarante. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 118 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 114 - “Importo rimborsato a seguito di rettifica ”**770/2014**

Indicare l'importo a titolo di unica o seconda rata di acconto cedolare secca 2013 di pertinenza del dichiarante complessivamente rimborsato nei singoli mesi a seguito di comunicazioni di rettifica. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 119 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 115 - “Importo effettivamente trattenuto ”**770/2014**

Indicare l'importo effettivamente trattenuto in capo al dichiarante e al coniuge dichiarante a titolo di unica o seconda rata di acconto cedolare secca 2013.

Punto 116 - “Richiesta di minore acconto”**770/2014**


Barrare la casella in caso di richiesta di minore acconto

Le medesime istruzioni valgono per il punto 120 relativo al Coniuge dichiarante.

Sez. "Rettifiche" (punti da 121 a 146)

Ulteriori somme da trattenere

Qualora per effetto di rettifiche debbano essere **trattenute** al contribuente delle **ulteriori somme**, le stesse oltre ad essere rappresentate nell'ambito della sezione "Assistenza 2012" (punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117), dovranno anche essere riportate nell'apposita sezione "Rettifiche" nei punti da 121 a 141 e nei punti da 143 a 146.



In pratica la sezione "Assistenza 2013" **raccoglie tutte le somme oggetto di trattenuta o di rimborso anche a seguito di rettifica (normale liquidazione + liquidazione rettificativa)**, mentre la sezione "Rettifiche" le sole trattenute oggetto di rettifica.

Somme da rimborsare

Se la rettifica dovesse, invece, **comportare dei rimborsi**, le somme oggetto di restituzione andranno collocate solo nella sezione "Assistenza 2012" (punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119).


I punti **94 e 111** della sezione "Rettifiche" identificano il mese d'inizio delle operazioni di rettifica e tali punti dovranno essere compilati anche in ipotesi di rettifica comportanti solo rimborsi.

Inoltre nell'ipotesi di rettifica del codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef, nessun dato dovrà essere riportato nella sezione "Rettifiche". Viceversa, il codice regione corretto dovrà essere indicato nella sezione "Assistenza 2013" (punti **25 e 30**) con l'annotazione nel campo 72 (Rettificativo) del codice "F" (Rettifica del solo codice regione).

Ancora nell'ipotesi di rettifica del codice comune relativo all'addizionale comunale all'Irpef, nessun dato dovrà essere riportato nella sezione "Rettifiche". Viceversa, il codice comune (catastale) corretto dovrà essere indicato nella sezione "Assistenza 2012" (punti **36, 41, 47 e 52**) con l'annotazione nel campo 99 (Rettificativo) del codice "G" (Rettifica del solo codice comune).

Nessuna deroga, infine, alle normali modalità di compilazione nell'ipotesi di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione per la quale il sostituto **NON** aveva ancora iniziato le operazioni di assistenza fiscale (In tali ipotesi, il **punto 99** "Rettificativo" va compilato utilizzando i codici "D" o "E").

In conclusione i dati oggetto di rettifica dovranno essere proposti tanto nella sezione "Assistenza 2013", quanto nella sezione "Rettifiche" se trattasi, ovviamente, di trattenute; nella sola sezione "Assistenza 2012", se trattasi di rimborsi.




Integrazioni

Nell'ipotesi di comunicazione integrative (Mod. 730-4) dalle quali, come noto, possano emergere soltanto posizioni creditorie a favore del contribuente dichiarante e coniuge dichiarante a titolo di:

- saldo Irpef;
- e/o addizionali regionali e comunali all'Irpef;
- e/o acconti del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata
- e/o imposta sostitutiva dell'Irpef
- **e/o cedolare secca sulle locazioni**
- **e/o contributo di solidarietà**

rispetto alle originarie operazioni di conguaglio derivanti da precedenti liquidazioni risultanti dai Mod. 730-3 e 730-4, il sostituto d'imposta avrà cura di riportare negli appositi punti della già citata sezione "Assistenza 2013" tanto gli importi complessivamente trattenuti e ciò a prescindere dai rimborsi poi effettuati per effetto della comunicazione d'integrazione, quanto le somme successivamente rimborsate per effetto delle predette comunicazioni integrative.

In altri termini non sussiste alcuna sezione specifica e il tutto va ricondotto nella sezione "Assistenza 2013". Va poi barrato il punto 100 ("integrativo") a testimonianza del fatto che nella sezione "Assistenza 2013" sono confluiti, tra le somme rimborsate (punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 87, 91, 96) anche valori derivanti da comunicazioni integrative.



Sezione “Conguagli non effettuati o non completati”

La specifica sezione denominata “Conguagli non effettuati o non completati” (punti da 147 a 195) va compilata per la rilevazione delle somme che, per una serie di ragioni puntualmente individuate, non è stato possibile da parte del sostituto d'imposta, nei confronti del contribuente, né trattenere, né rimborsare tanto in misura integrale, quanto in misura parziale.

In altri termini, le operazioni di conguaglio, ricorrendo tali ipotesi, risultano non effettuate oppure non completate.

La causa della mancata effettuazione o del mancato completamento delle operazioni connesse all'assistenza fiscale, dovrà essere, invece, indicata nel punto 147 “Esito” della sezione per il tramite di uno dei seguenti codici appositamente predisposti: A = cessazione del rapporto di lavoro; B = aspettativa senza retribuzione; C = decesso; D = retribuzione insufficiente; E = rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute; F = passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Punto 121 – “Mese”**770/2014**

Si indica il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica. Si ricorda che il campo va compilato anche in ipotesi di operazioni di rettifica comportanti solo rimborsi

Punto 122 – “Imposta trattenuta saldo Irpef 2012 dichiarante”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di Saldo irpef 2012 di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica comprensivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione, al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 3 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 123 – “Imposta trattenuta saldo Irpef 2012 coniuge”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di Saldo irpef 2012 di pertinenza del coniuge dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica comprensivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione, al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 8 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 124 – “Imposta trattenuta 1^a rata acconto Irpef 2013 dichiarante”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di prima rata di acconto irpef 2013 di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 11 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 125 – “Imposta trattenuta 1^a rata acconto Irpef 2013 coniuge”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di prima rata di acconto irpef 2013 di pertinenza del coniuge dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 16 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 126 – “Importo trattenuto addizionale regionale 2012 dichiarante”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di addizionale regionale 2012 di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica comprensivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 21 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 127 – “Importo trattenuto addizionale regionale 2012 coniuge”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di addizionale regionale 2012 di pertinenza del coniuge dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica inclusivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 27 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 128 – “Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 dichiarante”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di addizionale comunale 2012 di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica inclusivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 32 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 129 – “Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 coniuge”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di addizionale comunale 2012 di pertinenza del coniuge dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica comprensivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 38 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 130 – “Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 dichiarante”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di acconto addizionale comunale 2013 di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica comprensivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 43 della sezione “Assistenza 2013”**.

Punto 131 – “Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 coniuge”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di acconto addizionale comunale 2013 di pertinenza del coniuge dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica comprensivo dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato in occasione della prima liquidazione al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 49 della sezione “Assistenza 2012”**.

Punto 132 – “Imposta trattenuta acconto tassazione separata dichiarante”**770/2014**

Si indica l'importo trattenuto a titolo di acconto 20% di alcuni redditi a tassazione separata di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 53 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 133 – "Imposta trattenuta acconto tassazione separata coniuge"

770/2014

Si indica l'importo trattenuto a titolo di acconto 20% di alcuni redditi a tassazione separata di pertinenza del coniuge dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 58 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 134 – "Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività dichiarante"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 63 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 135 – "Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività coniuge dichiarante"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro di pertinenza del coniuge del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 68 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 136 – "Cedolare secca locazioni 2012 dichiarante"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo di cedolare secca sulle locazioni di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 71 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 137 – "Cedolare secca locazioni 2012 coniuge"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo di cedolare secca sulle locazioni di pertinenza del coniuge di pertinenza del coniuge del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 76 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 138 – "Prima rata cedolare secca locazioni 2013 dichiarante"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo acconto della cedolare secca sulle locazioni di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 80 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 139 – "Prima rata cedolare secca locazioni 2013 coniuge"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo acconto della cedolare secca sulle locazioni di pertinenza del coniuge a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 85 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 140 – "Contributo di solidarietà dichiarante"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo acconto della cedolare secca sulle locazioni di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 89 della sezione "Assistenza 2013"**.

Punto 141 – "Contributo di solidarietà coniuge"

770/2014

Indicare l'importo trattenuto a titolo acconto della cedolare secca sulle locazioni di pertinenza del coniuge a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 94 della sezione "Assistenza 2013"**.

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE
Punto 142 – "Mese"

770/2014

Si indica il mese (valori da 11 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica. Si ricorda che il campo va compilato anche in ipotesi di operazioni di rettifica comportanti solo rimborsi.

Punto 143 – "Imposta trattenuta"

770/2014

Si indica l'importo trattenuto a titolo di seconda rata di acconto Irpef 2013 di pertinenza del dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 103 della sezione "Assistenza 2013"**.

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE
Punto 144 – "Imposta trattenuta"

770/2014

Si indica l'importo trattenuto a titolo di seconda rata di acconto Irpef 2013 di pertinenza del coniuge dichiarante a seguito di comunicazioni di rettifica al netto degli interessi trattenuti. Il valore del punto in questione risulta **già compreso nel punto 108 della sezione "Assistenza 2013"**.

Sez. "Conguagli non effettuati o non completati" (Punti da 103 a 135)**Punto 147 – "Esito"****770/2014**

Indicare il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. Per la compilazione del punto in questione è previsto l'utilizzo dei seguenti codici :

Codice	Descrizione codice
A	Cessazione del rapporto di lavoro
B	Aspettativa senza retribuzione
C	Decesso
D	Retribuzione insufficiente
E	Rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute
F	Passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro

SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE**Punto 148 – "Importo non rimborsato"****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di saldo Irpef 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica/integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente p. 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 150 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 149 – "Importo non trattenuto"**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di saldo Irpef 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 151 relativo al Coniuge dichiarante.**

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE**Punto 152 – "Importo non rimborsato"****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di prima rata di acconto Irpef 2013 di pertinenza del dichiarante anche a seguito di comunicazioni di rettifica/integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 154 relativo al Coniuge dichiarante**

Punto 153 – "Importo non trattenuto"**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di prima rata di acconto Irpef 2013 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 155 relativo al Coniuge dichiarante**

ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE**Punto 156 – "Importo non rimborsato"****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di addizionale regionale 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica/ integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 158 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 157 – "Importo non trattenuto"**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di addizionale regionale 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 159 relativo al Coniuge dichiarante.**

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE**Punto 160 – "Importo non rimborsato"****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di acconto addizionale comunale 2013 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica/integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 162 relativo al Coniuge dichiarante**

Punto 161 – "Importo non trattenuto"**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di acconto addizionale comunale 2013 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 163 relativo al Coniuge dichiarante**

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE**Punto 164 – "Importo non rimborsato"****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di saldo addizionale comunale 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica/integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 166 relativo al Coniuge dichiarante**

Punto 165 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di saldo addizionale comunale 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 167 relativo al Coniuge dichiarante**

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE**Punto 168 – “Importo non rimborsato”****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di seconda rata di acconto Irpef per il 2013 di pertinenza del dichiarante, a seguito di comunicazioni di rettifica/integrazione non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 170 relativo al Coniuge dichiarante**

Punto 169 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di seconda rata di acconto Irpef per il 2013 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 171 relativo al Coniuge dichiarante.**

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE**Punto 172 – “Importo non rimborsato”****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di acconto 20% di alcuni redditi a tassazione separata di pertinenza del dichiarante, a seguito di comunicazioni di rettifica integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 174 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 173 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di acconto 20% di alcuni redditi a tassazione separata di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 175 relativo al Coniuge dichiarante.**

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA' DICHIARANTE**Punto 176 – “Importo non rimborsato”****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro di pertinenza del dichiarante, a seguito di comunicazioni di rettifica, integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 178 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 177 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 179 relativo al Coniuge dichiarante.**

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012**Punto 180 – “Importo non rimborsato”****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di cedolare secca sulle locazioni 2012 di pertinenza del dichiarante, a seguito di comunicazioni di rettifica, integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 182 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 181 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di cedolare secca sulle locazioni 2012 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 183 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 184 – “Importo non rimborsato”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di prima rata di acconto cedolare secca sulle locazioni 2013 di pertinenza del dichiarante, a seguito di comunicazioni di rettifica, integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 186 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 185 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di prima rata di acconto cedolare secca sulle locazioni 2013 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 187 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 188 – “Importo non rimborsato”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di seconda rata di acconto cedolare secca sulle locazioni 2013 di pertinenza del dichiarante, a seguito di comunicazioni di rettifica, integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 190 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 189 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di seconda rata di acconto cedolare secca sulle locazioni 2013 di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 191 relativo al Coniuge dichiarante.**

Contributo di solidarietà**Punto 192 – “Importo non rimborsato”****770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di contributo di solidarietà del dichiarante, a seguito di comunicazioni di rettifica, integrazione, non rimborsato per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 194 relativo al Coniuge dichiarante.**

Punto 193 – “Importo non trattenuto”**770/2014**

Riportare l'ammontare a titolo di contributo di solidarietà di pertinenza del dichiarante, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, non trattenuto per una delle cause indicate al precedente punto 147. **Le medesime istruzioni valgono per il punto 195 relativo al Coniuge dichiarante.**

Sez. “Dati del C.A.F. o professionista abilitato” (Punti da 136 a 140)**Punto 196 – “Vedere istruzioni”****770/2014**

Va barrata la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale sia prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Punto 197 – “Codice fiscale”**770/2014**

Indicare il codice fiscale del C.A.F. dipendenti o del professionista abilitato che ha indirizzato al sostituto la comunicazione 730-4 e la eventuale comunicazione 730-4 rettificativa.

Punto 198 – “Numero di iscrizione all'albo”**770/2014**

Indicare il numero di iscrizione all'albo del C.A.F. che ha indirizzato al sostituto la comunicazione 730-4 e la eventuale comunicazione 730-4 rettificativa. **In caso di assistenza fiscale prestata da un professionista tale punto non andrà compilato.**

Punto 199 – “Data ricezione Mod. 730-4”**770/2014**

Indicare la data (nella forma GG MM 2013) di ricezione del modello 730-4.

Punto 200 – “Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo”**770/2014**

Indicare la data (nella forma GG MM 2013) di ricezione del 730-4 rettificativo.

Casi particolari di compilazione della comunicazione lavoro dipendente

Richiesta del lavoratore del conguaglio di altri redditi

E' l'ipotesi in cui il dipendente richiede al sostituto (dichiarante) che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno di conguagliare altri redditi percepiti nel corso dell'anno mediante consegna, entro il 12 gennaio dell'anno successivo, del CUD rilasciato dagli altri datori di lavoro. L'esposizione dei dati va fatta con riferimento a tutti i redditi complessivamente conguagliati, come desunti dal CUD 2011 rilasciato dal dichiarante al dipendente. Nella stessa comunicazione si procederà alla compilazione dei **punti da 204 a 220** presenti nella sezione "Dati relativi ai conguagli" (Parte B – Dati fiscali).

Le operazioni societarie straordinarie

SENZA ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO E PASSAGGIO DI DIPENDENTI SENZA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(ad es. Trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo ecc.)

Gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Il **sostituto cedente** (non tenuto al rilascio della CUD) dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al personale "passato" fino al momento della cessione, inserendo nel **punto 207** (causa) il **codice 8**.

Il **sostituto subentrante** tenuto al rilascio della CUD emetterà una comunicazione con riferimento all'intero periodo d'imposta comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito evidenziando nella **sezione "Dati relativi ai conguagli"** (Parte B – Dati fiscali) nei **punti da 204 a 220**, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Non va compilato il punto "Codice fiscale del sostituto d'imposta" (tale punto va infatti compilato in presenza di soggetti estinti).

Per gli stessi soggetti, il precedente datore di lavoro indicherà nella dichiarazione da lui presentata i dati relativi al rapporto di lavoro intercorso prima dell'evento.

CON ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO E SENZA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI ALTRO SOSTITUTO/EREDE

(successioni mortis causa, liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa)

Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore dovranno trasmettere, per ciascun percipiente, un'unica comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati recante i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta avendo cura di **evidenziare nei punti 204** (Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1) **e 205** (Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2) della comunicazione i **redditi erogati dal medesimo curatore fallimentare o commissario liquidatore**,

CON ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI ALTRO SOSTITUTO E PASSAGGIO DI DIPENDENTI SENZA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche)

CONGUAGLIO ESEGUITO DAL SOGGETTO ESTINTO

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto estinto, il dichiarante dovrà trasmettere:

- **UN'UNICA COMUNICAZIONE LAVORO DIPENDENTE** per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale**", quello del soggetto estinto nel rigo "**Codice fiscale del sostituto d'imposta**". I dati della comunicazione saranno tutti riferiti al soggetto estinto. Per quanto ovvio, i **punti da 204 a 220 "Redditi erogati da altri soggetti"**, **non vanno compilati**.

Tale modalità di compilazione trova applicazione ad esempio:

- se il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno ma a causa dell'avvenuta estinzione non può presentare il mod. **770/2014** semplificato;
- se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria)

CONGUAGLIO ESEGUITO DAL SOGGETTO DICHIARANTE

Se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto dichiarante, quest'ultimo dovrà trasmettere:

- **UN'UNICA COMUNICAZIONE LAVORO DIPENDENTE** nella quale indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale**" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, **nei punti da 204 a 220 "Redditi erogati da altri soggetti"**, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Ciò anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e riassunzione da parte del sostituto subentrante nel corso dello stesso periodo d'imposta.

EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI /ACCONTI TFR DA PARTE DEL SOSTITUTO CEDENTE

Nell'ipotesi di erogazione di TFR (ivi compresi acconti e anticipazioni) a **lavoratori "transitati" senza interruzione del rapporto di lavoro** a seguito di **operazioni societarie straordinarie** (comportanti o meno l'estinzione di sostituti) ai quali siano state corrisposte somme a titolo di acconto e/o anticipazioni di TFR, anche da parte del sostituto cedente è necessario compilare la sezione *"Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale"* con le seguenti modalità nelle varie ipotesi.

Ipotesi A

Anticipazioni e acconti TFR erogati dal sostituto estinto / cedente IN ANNI PRECEDENTI a quello cui si riferisce la comunicazione e anticipazioni e/o acconti e/o saldo erogati dal sostituto d'imposta subentrante /cessionario nell'anno (2013) cui si riferisce la comunicazione

Il sostituto subentrante / cessionario darà conto :

- nel 1° multirigo il dato complessivo del TFR (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, TFR erogato ecc) compilando **tutti i punti necessari della comunicazione** (ivi compresi quelli afferenti la sola certificazione modello CUD) **ad esclusione del punto 419** (*"Operazioni straordinarie – Codice fiscale del sostituto"*) della comunicazione;
- nel 2° multirigo quanto operato dal sostituto d'imposta estinto / cedente compilando **esclusivamente i punti 419** (codice fiscale del sostituto estinto / cedente), **440** (Tfr erogato in anni precedenti riferibile al Tfr maturato sino al 31 Dicembre 2000), **466** (TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1° Gennaio 2001), e **505** (Ritenute operate in anni precedenti).

Ipotesi B

Anticipazioni e/o acconti TFR erogati dal sostituto d'imposta estinto / cedente NELL'ANNO cui si riferisce la comunicazione (ed eventualmente, per quanto non espressamente specificato, in anni precedenti a quello cui si riferisce la comunicazione) e di anticipazioni e/o acconti e/o saldo erogati dal sostituto d'imposta subentrante / cessionario sempre nell'anno (2013) cui si riferisce la comunicazione

Il sostituto subentrante / cessionario darà conto :

- nel 1° multirigo, del complessivo del TFR (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, TFR erogato ecc.) compilando **tutti i punti necessari della comunicazione** (ivi compresi quelli afferenti la sola certificazione modello CUD) **ad esclusione del punto 419**;
- nel 2° multirigo, di quanto operato dal sostituto d'imposta estinto / cedente compilando **tutti i punti necessari della comunicazione** (ivi compresi quelli afferenti la sola certificazione modello CUD), **oltre alla compilazione del punto 419** (*codice fiscale del sostituto estinto / cedente*).

Restano confermate le istruzioni secondo le quali:

- in ipotesi di **anticipazioni / acconti erogati esclusivamente dal sostituto d'imposta estinto / cedente in anni precedenti a quello cui si riferisce la comunicazione**, il sostituto d'imposta subentrante / cessionario non provvederà ad evidenziare alcun dato relativo a tali erogazioni nell'anno in cui è avvenuto il passaggio ad altro datore;
- mentre in ipotesi di **anticipazioni / acconti erogati esclusivamente dal sostituto d'imposta estinto / cedente nell'anno cui si riferisce la comunicazione**, il sostituto d'imposta subentrante / cessionario provvederà a compilare tutti i punti necessari della comunicazione (ivi compresi quelli afferenti la sola certificazione modello CUD), oltre alla compilazione del **punto 419** (codice fiscale del sostituto d'imposta estinto / cedente).

PLURALITÀ DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Nell'ipotesi in cui si verifichi una pluralità di operazioni societarie straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti ad altro datore di lavoro senza interruzione del rapporto di lavoro, **il sostituto subentrante / cessionario** in corrispondenza del **punto 419** dovrà riportare il codice fiscale dell'ultimo sostituto estinto / cedente erogatore di TFR, che pertanto, per i lavoratori percipienti l'indennità in parola e transitati ad altro datore per effetto delle operazioni societarie straordinarie di cui trattasi, potrà riferirsi a sostituti d'imposta estinti / cedenti diversi tra loro.

Per maggior chiarezza si ipotizzi il caso di una pluralità di operazioni societarie straordinarie comportanti nel corso dell'anno **2013** l'estinzione per incorporazione della società A nella società B e successivamente della società B nella società C dove:

- un primo dipendente in forza alla società A, abbia percepito nel corso dell'anno 2010 un'anticipazione di TFR da parte della medesima società A, una successiva anticipazione, sempre a titolo di TFR, da parte della società B, nonché il saldo di detta indennità da parte della società C,
- e un secondo dipendente in forza alla società A, sempre nel corso dell'anno 2010, un'anticipazione di TFR da parte della medesima società A, nonché il saldo di detta indennità da parte della società C.

Ebbene la società subentrante C, dovendo provvedere alla presentazione della dichiarazione modello 770 semplificato anche per le società estinte (A e B), ricorrendo la situazione dinanzi prospettata, relativamente al primo dipendente,

- predisporrà un multirigo 1, per l'esposizione del dato complessivo del TFR compilando tutti i punti necessari **ad esclusione del punto 419** della comunicazione;
- a seguire, un multirigo 2, per l'esposizione di quanto operato dai sostituti d'imposta estinti compilando **tutti i punti necessari oltre al punto 419** della comunicazione (Codice fiscale del sostituto d'imposta B);

relativamente al secondo dipendente,

- predisporrà un multirigo 1, per l'esposizione del dato complessivo del TFR compilando **tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419** della comunicazione;
- a seguire un multirigo 2, per l'esposizione di quanto operato dal sostituto d'imposta estinto compilando **tutti i punti necessari oltre al punto 419** della comunicazione (Codice fiscale del sostituto d'imposta A)

Resta altresì confermato che il sostituto d'imposta cedente non estintosi per effetto dell'intervenuta operazione societaria, ancorché i dati concernenti i trattamenti di fine rapporto ivi compresi le anticipazioni e gli acconti dallo stesso erogati nell'anno cui si riferisce la comunicazione siano trasmessi dal sostituto cessionario, provvederà a compilare le comunicazioni relative ai lavoratori transitati ad altro datore secondo le consuete modalità ovvero riportando i dati relativi alle predette erogazioni.

Lavoratore deceduto ed Eredi del lavoratore deceduto

Lavoratore deceduto

Con riferimento alla Comunicazione intestata al lavoratore deceduto non sussistono regole particolari di compilazione. Verranno, quindi, trattati **tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore nell'anno d'imposta prima del decesso ivi comprese eventuali anticipazioni o acconti del Trattamento di fine rapporto e/o di altre indennità e somme (dati certificati nel mod. CUD 2014).**

Per quanto concerne i dati aggiuntivi rispetto a quelli del modello CUD, presenti nella sezione riservata al trattamento di fine rapporto e alle altre indennità, il sostituto si limiterà a compilare esclusivamente i **punti 513** (Codice fiscale dell'avente diritto) e **514** (Quota spettante per le indennità erogate %) replicando gli stessi tante volte quanti sono gli eredi del lavoratore deceduto. **Non vanno dunque compilati i campi da 414 a 511.**

Eredi

Nel caso di corresponsione di somme e valori agli eredi del lavoratore deceduto, occorre compilare, oltre alla Comunicazione relativa al lavoratore deceduto, **tante Comunicazioni quanti sono gli eredi del sostituto.**

Sulla comunicazione relativa a ciascun Erede dovranno essere riportati:

- i **dati anagrafici dell'erede**, nonché quelli relativi al proprio domicilio fiscale (parte A - Dati generali della certificazione modello CUD 2014). A tale proposito non essendo dovuta alcuna addizionale Irpef sui redditi certificati all'erede, si ritiene possibile compilare unicamente il 1° rigo (**punti 15, 16 e 17**) a prescindere da eventuali variazioni di domicilio fiscale dell'erede intervenute nell'anno. Stante il richiamo delle istruzioni ai soli dati anagrafici si ritiene di escludere dalla compilazione i punti 8 e 9 (previdenza complementare) 10 (categorie particolari) e 11 (Eventi eccezionali).
- i redditi imputabili al periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione (**punti 1 e/o 2, Parte B**). Tali, ad esempio, la mensilità in corso al momento del decesso nonché le competenze di fine rapporto quali ratei imputabili alle mensilità aggiuntive, compensi per ferie maturate e non godute. Appare opportuno sottolineare come relativamente a tali redditi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del TUIR opera un regime di tassazione separata posto che, in caso di morte dell'avente diritto, i redditi imputabili, a norma delle disposizioni relative alla categoria di appartenenza, al periodo d'imposta in cui sono percepiti e determinati ai sensi delle disposizioni medesime **sono tassati separatamente** a norma dell'articolo 21 del TUIR, anche se non rientranti tra le fattispecie reddituali di cui all'articolo 17 del medesimo TUIR, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti;
- le ritenute di cui al **punto 5** effettuate dal sostituto d'imposta per il quale, in deroga alle modalità di tassazione di cui all'articolo 21 del TUIR (che concerne l'operato dell'Amministrazione finanziaria che definisce la definitiva tassazione sulla base dei redditi percepiti dall'erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione) operano le disposizioni **di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR 600/73** che prevedono, sui redditi di cui ai precedenti **punti 1 e/o 2, l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%**. Dette ritenute sono comprensive di quelle eventualmente sospese per eventi eccezionali di cui al successivo **punto 14**;
- le eventuali ritenute sospese per eventi eccezionali di cui al **punto 14** già comprese nel precedente **punto 5**;
- nei punti **da 251 a 255** le somme erogate per incremento della produttività del lavoro, considerati nel tetto di 2.500 euro (al netto dei contributi obbligatori e al lordo dell'imposta), erogati all'erede del dipendente deceduto che hanno comunque beneficiato dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 10%. Qualora, il sostituto d'imposta non abbia applicato la tassazione sostitutiva, si ritiene che vada barrata la casella del **punto 254** ancorché in tal caso ciò significherebbe aver applicato sulle predette somme erogate all'erede la tassazione separata (23%) ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR (vedasi l'esempio più avanti riportato).
- nei punti **da 301 a 305** i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (mantengono la specifica tassazione);
- ai **punti 351 (e/o 352)** della sezione "Compensi relativi agli anni precedenti" (parte B della certificazione) il totale complessivo dei compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente intendendo per tali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), **gli emolumenti anni precedenti** percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Come evidenziato dalla circolare **dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 5 Marzo 2003** e successivamente meglio ribadito dalla risoluzione n. 158/E del 25 Luglio 2003 emanata dalla medesima Agenzia, la circostanza che gli emolumenti in parola siano stati erogati agli eredi del lavoratore deceduto non modifica la qualificazione fiscale degli stessi che verranno pur sempre classificati come arretrati di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente di cui al già citato articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR e come tali tassati separatamente secondo i criteri di cui all'articolo 21 del TUIR. Trattandosi di redditi di cui all'art. 51 del TUIR non compresi nell'art. 17 comma 1 lett. a) dello stesso TUIR ai sensi dell'art. 23 c. 2 lett. e) tali redditi vanno assoggettati **con l'aliquota stabilita per il 1° scaglione di reddito (23%)**
- il totale complessivo delle ritenute di cui al **punto 358** (ossia il 23% dei redditi di cui ai precedenti punti 351 e/o 353), comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 359**.
- le indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti della sezione "Indennità e somme soggette a tassazione separata" (parte B della certificazione) e in particolare:
 - nei **punti da 401 a 407** i dati dell'indennità di fine rapporto complessivamente erogata nell'anno
 - nel **punto 408** ("Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 del codice civile"), la percentuale di spettanza dell'indennità con riguardo all'erede intestatario della certificazione CUD 2010.
- In caso di erogazione di TFR o prestazioni in forma di capitale occorre indicare nei punti **da 409 a 413** i dati sul TFR maturato rimasto in azienda o versato al fondo pensioni;
- nei punti **da 414 a 511**, l'esposizione complessiva dei dati relativi alla tassazione delle indennità di fine rapporto;
- nel **punto 512** l'indicazione del codice fiscale del lavoratore deceduto

Stralcio circ. n. 59/E (Agenzia Entrate) del 22/10/2008**13. Straordinario erogato agli eredi**

L'articolo 7, comma 3, del Tuir stabilisce che, in caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i redditi prodotti ma non percepiti dal deceduto e imputabili al periodo d'imposta secondo il criterio di cassa, sono determinati a norma delle disposizioni relative alla categoria di reddito di appartenenza e tassati in capo agli eredi separatamente, secondo le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Tuir. Trattasi di una disposizione di favore che individua nella tassazione separata la più adeguata modalità di prelievo anche nelle ipotesi in cui i redditi prodotti, ove fossero stati percepiti dal soggetto che li ha prodotti, non avrebbero potuto beneficiare della tassazione separata (in quanto non rientranti tra quelli indicati nell'articolo 17 del testo unico). Con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente, gli uffici dell'Agenzia provvedono alla liquidazione della tassazione separata e applicano la tassazione ordinaria se questa risulta più favorevole al contribuente (articolo 17, comma 3, del Tuir). Ciò premesso, si ritiene che **la tassazione separata prevista dal legislatore in favore degli eredi ai sensi del menzionato articolo 7, comma 3, del Tuir, trovi applicazione con riferimento ai redditi che confluiscono nel reddito complessivo e non anche con i redditi soggetti ad imposta sostitutiva**. Pertanto, alle prestazioni di lavoro straordinario e a quelle premiali resta applicabile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 10 per cento prevista dal decreto-legge n. 93 del 2008, ferma restando la necessità che ricorrano le condizioni e i requisiti ivi previsti, da riferirsi al soggetto che ha prodotto il reddito (*de cuius*).

Esempio**Somme ad incremento della produttività corrisposti all'erede**

Si consideri ad esempio il caso in cui il sostituto d'imposta che debba erogare nel 2013 all'erede di un dipendente deceduto un compenso per incremento della produttività per una prestazione di lavoro resa dal *de cuius* pari a **3.000 euro** (al netto dei contributi obbligatori).

Nel CUD-770 2014 intestato all'erede occorrerà riportare:

- **nel punto 251**, comunque l'importo di 2.500 euro;
- **nel punto 252**, l'imposta sostitutiva pari a 250 euro se il premio è stato assoggettato a tale imposta.

Qualora, invece, il sostituto d'imposta non abbia applicato la tassazione sostitutiva, si ritiene che vada barrata la casella del punto 96 ancorché in tal caso ciò significherebbe aver applicato sul Premio erogato all'erede la tassazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir.

In entrambe le ipotesi sopra prospettate il punto 1 del CUD/770 intestato all'erede deve comunque comprendere l'ammontare di 500 euro (perché eccedenti il limite annuale di 2.500 euro). Resta fermo che, qualora la casella del punto 254 risulti barrata, l'intero importo di 3.000 euro (compensi per produttività al netto dei contributi obbligatori), integralmente indicato nel punto 1 della certificazione, sarà assoggettato a tassazione separata (23%) in capo all'erede.

Anticipazioni o acconti TFR erogati al dipendente prima del decesso ed erogazione del saldo agli eredi

Nella particolare ipotesi di erogazione di anticipazioni o acconti di TFR al dipendente prima del decesso ed erogazione del saldo agli eredi: relativamente alla **comunicazione intestata al dipendente deceduto**, riferita al CUD ad esso rilasciato,

- nel **punto 401** dovranno essere indicate le indennità (anticipazioni/acconti) corrisposte al soggetto prima del decesso,
- nel successivo **punto 404**, le relative ritenute operate;
- nei **punti 513 e 514** i codici fiscali degli eredi e la relativa quota;

nella **comunicazione intestata a ciascun erede**, in relazione al CUD a questi rilasciato,

- nel **punto 401** dovrà essere indicato l'ammontare delle indennità così come complessivamente maturate in capo al deceduto,
- nel **punto 404** le relative ritenute operate,
- nel successivo **punto 408**, la percentuale dell'indennità spettante all'avente diritto o erede oltre che tutte le informazioni necessarie, da riportare nei punti **da 414 a 511**, al fine di evidenziare la tassazione effettuata dal sostituto in capo al *de cuius* sulle somme complessivamente erogate allo stesso ed agli altri aventi diritto o eredi.

La comunicazione dati certificazione lavoro autonomo



Il modello di quest'anno porta nuove caselle per la rappresentazione dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per alcune tipologie di reddito legate all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Tale novità deriva dalle indicazioni fornite con la Risoluzione 106/2012 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale è stato precisato che sulla parte imponibile (quota eccedente nel periodo di imposta di € 7.500) delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche è dovuta una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (23%) maggiorata dell'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF.

Compensi e indennità

La comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi, deve essere utilizzata per indicare i percipienti cui sono stati corrisposti **nel 2013**:

- compensi per redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR;
- taluni redditi diversi di cui all'articolo 67, primo comma del TUIR, con assoggettamento a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 33 del D.P.R. n. 42/1988;
- provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Devono inoltre essere indicate le indennità corrisposte per:

- cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- cessazione da funzioni notarili;
- cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), c), e) e f), dell'art. 17, comma 1, del Tuir).

N.B.: Non devono essere indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Criteri generali di compilazione

Numero progressivo

Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d'imposta va indicato esclusivamente in caso di Operazioni societarie straordinarie e successioni.

Più compensi erogati ad uno stesso percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e **compilare un'unica comunicazione** qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- **compilare tante comunicazioni** quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole comunicazioni relative allo stesso percipiente;
- **indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente** ed il progressivo comunicazione ed **utilizzare più righe per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 19 a 43.**

Anche in caso di Operazioni societarie straordinarie comportanti l'estinzione dei precedenti sostituti e la prosecuzione dell'attività da parte del soggetto dichiarante, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di scegliere per l'esposizione dei dati una delle tre modalità sopra evidenziate avendo cura di tenere in ogni caso distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO

Sez. "Dati relativi al percipiente delle somme" (Punti da 1 a 14)

Punto 10 - Codice regione

Qualora il successivo **punto 19** (causale) della comunicazione fosse codificato per il tramite del codice **N** (Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici), indicare nel punto in commento il codice della regione relativa al domicilio fiscale del percipiente:

Tabella SF - Elenco regioni e province autonome

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Molise	20	Vale d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Vale d'Aosta R.S.S.

Punto 11 - Codice comune



Come anticipato, la nuova indicazione delle addizionali comunali, porta alla necessità di indicare il codice catastale del comune. Come per la precedente casella 10, qualora il **punto 19** (causale) della comunicazione fosse codificato per il tramite del codice **N** (Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici), indicare nel punto in commento il codice del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente.

Punto 13 - Erede

Il campo dovrà essere barrato in ipotesi di redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del TUIR a eredi dell'avente diritto. In tal caso i precedenti punti da 1 a 11 della comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dovranno recare i dati anagrafici dell'erede.

Punto 14 - Eventi eccezionali

In presenza di eventi eccezionali tali da determinare una sospensione della riscossione delle imposte, indicare, attraverso uno dei codici qui di seguito elencato, il codice identificativo dei predetti eventi ovvero:

Codici	Descrizione
1	per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
2	per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all'elenco approvato con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013.
3	per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art.1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n.147.
4	per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Sez. "Riservato ai percipienti esteri" (punti da 15 a 18)**Punto 15 - Codice di identificazione fiscale estero**

In caso di percipiente non residente, indicare nel punto in commento, sempre che previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza del percipiente medesimo.

Punto 16 - Località di residenza estera

In caso di percipiente non residente, indicare nel punto in commento la località di residenza estera del percipiente medesimo

Punto 17 - Via e numero civico

In caso di percipiente non residente, indicare nel punto in commento la via e il numero civico della residenza estera del percipiente medesimo.

Punto 18 - Codice Stato estero

In caso di percipiente non residente, indicare nel punto in commento il codice dello Stato estero di residenza del percipiente medesimo desumibile dalla tabella SG (Elenco dei Paesi e dei territori esteri) allegata alle istruzioni ministeriali alla compilazione del mod. 770/2011 semplificato.

Sez. "Dati relativi alle somme erogate" (Punti da 18 a 36)**Punto 19 - Causale**

Indicare nel punto in commento uno dei codici indicati nella seguente tabella di cui che identifica la causale del pagamento:

Cod.	Descrizione codice
A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
B	utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali
G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
L	utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere per le quali NON sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001) ¹¹
P	Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a Società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 26/10/04 (pubblicato in G.U. C.E. del 29/12/04 n. L 385/30)
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
S	provvigioni corrisposte a commissionario
T	provvigioni corrisposte a mediatore
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67)
W	Corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti di appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25 ter del DPR n. 600 del 1973
X	Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73 a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26 - quater, del DPR 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 maggio 2005 n. 143.
Y	Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73 a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26 - quater, del DPR 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 maggio 2005 n. 143.
Z	titolo diverso dai precedenti

¹¹ Si ricorda che nella predetta circolare è stato precisato che qualora i soggetti che hanno compiuto 65 anni durante il quinquennio decorso dal 1° aprile 1996 si siano avvalsi della facoltà di cancellarsi dalla Gestione, non sono tenuti ad iscriversi nuovamente, rimanendo valida a tutti gli effetti la scelta a suo tempo esercitata. Si rammenta infatti che il periodo transitorio di cinque anni durante il quale era consentito ai lavoratori parasubordinati ultra sessantacinquenni di non iscriversi ovvero di cancellarsi dalla gestione separata, è scaduto il 1° aprile 2001 per i soggetti privi di tutela previdenziale e il 29 giugno 2001 per coloro già iscritti o pensionati di forme pensionistiche obbligatorie. Successivamente a tali date gli ultra sessantacinquenni che non si sono iscritti alla gestione durante il periodo transitorio, non sono più tenuti a farlo, in quanto resta ferma l'opzione a suo tempo esercitata. Pertanto, in presenza di questi requisiti, nel caso in cui la corresponsione di redditi di lavoro autonomo occasionale riguardi tali soggetti, nel punto 18 "Causale" deve essere indicato il codice O. La conseguenza di tale indicazione è che **non devono essere compilati i punti 33 e 34.**

Punto 20 - Anno

Qualora il precedente punto 18 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei seguenti codici:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Indicare nel punto in commento l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle predette indennità. Qualora nell'anno in cui si riferisce la dichiarazione, le predette indennità fossero corrisposte a titolo di anticipazione, indicare nel punto in commento l'anno **2010** avendo cura di barrare la successiva casella 20.

Punto 21 - Anticipazione

Barrare il punto in commento ove le indennità di cui ai codici

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

fossero corrisposte nell'anno cui si riferisce la dichiarazione a titolo di anticipazione.

Punto 22 - Ammontare lordo corrisposto

Indicare l'ammontare lordo del compenso corrisposto nel corso dell'anno d'imposta 2013, al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Più precisamente:

- **le somme erogate** nel corso dell'anno **2013** riferibili ai **redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR**

- c. 1 (redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni compreso l'esercizio in forma associata da parte di associazioni senza personalità giuridica costituite da persone fisiche);
- c. 2, lettera b) (redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali);
- c. 2, lettera c) (partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) di cui all'articolo 44 del TUIR quando, nei contratti di associazione in partecipazione, l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro);
- c. 2, lettera d) (partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);
- c. 2, lettera f) (redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della Legge 349/73);
- c. 3, (redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla Legge 91/81);

- **le somme erogate** nel corso dell'anno **2013** riferibili ai **redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 del TUIR**,

- lettera g) (redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR);
- lettera l) (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere);
- lettera m) (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche o che da essi sia riconosciuto, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In relazione ai predetti redditi (cod. N nel p. 18, devono essere ricomprese nell'importo da indicare nel punto in commento anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito fino a € 7.500,00 ai sensi dell'art. 69 c. 2 del TUIR che devono inoltre essere riportate nel successivo punto 23.)

- **le provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari corrisposte nell'anno **2012**, nonché le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 114/98;

- **le indennità di cui all'articolo 17, comma 1 del TUIR**

- lettera d) (indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone);
- lettera e) (indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili);
- lettera f) (indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della Legge 91/81).

Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi a nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 L. 388/2000 nel punto in commento va indicato l'intero importo corrisposto anche se non assoggettato a ritenuta d'acconto. Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui all'art. 3 della L. 326/2003 nel punto in commento vanno indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare nel successivo p. 23.

Il contributo integrativo del 2% destinato alle Casse professionali non deve essere indicato nel punto in commento atteso che non fa parte del compenso. Parimenti non deve essere indicata neppure l'IVA (imposta sul valore aggiunto) corrisposta dal sostituto d'imposta al lavoratore autonomo non assumendo la stessa alcun rilievo rispetto all'oggetto di rilevazione della dichiarazione. Per contro, l'ammontare del compenso corrisposto deve essere comprensivo del contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dal lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS in quanto avente natura diversa rispetto al contributo integrativo del 2% oltre naturalmente alle spese sostenute dall'artista o professionista per conseguire il compenso medesimo quali, ad esempio, le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Come l'anno scorso, per la compilazione del punto 22 è necessario inserire anche i compensi non soggetti a ritenuta:

- compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 24.

- redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la Legge 30 dicembre 2010, n. 238, indicare al punto 21 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) da riportare nel successivo punto 24.

Punto 23 - Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale

Qualora il sostituto d'imposta abbia corrisposto compensi a percipienti **non residenti** nei confronti dei quali, per esplicita richiesta di quest'ultimi, si sia reso applicabile il regime previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, indicare nel punto in commento le somme non assoggettate a ritenuta. A tal proposito appare opportuno evidenziare come, in genere, le convenzioni contro le doppie imposizioni, con riferimento ai redditi di cui alla presente comunicazione, prevedano

- la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente estero
- oppure la tassazione concorrente dello Stato di residenza del percipiente estero e dello Stato della fonte ovvero dello Stato ove risiede il soggetto che eroga i compensi con applicazione, relativamente a tale ultimo stato (Stato della fonte), della relativa legislazione e assunzione, al verificarsi di talune condizioni peraltro precisate dalle convenzioni, di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista (nello Stato della fonte) e determinante, come noto, per l'Italia un prelievo, in genere, nella misura del 20% della base imponibile.

Nella prima delle ipotesi citate (tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente estero), il sostituto d'imposta italiano avrà cura di riportare nel punto in commento un valore tale da azzerare l'ammontare imponibile valore quest'ultimo, peraltro, desumibile dall'applicazione dell'algoritmo punto 23 = (punto 22 – punto 26).

Relativamente alla seconda delle ipotesi prima accennate (tassazione anche sulla base della legislazione applicata nello Stato della fonte ovvero nello Stato del soggetto che eroga i compensi con assunzione di un'aliquota ridotta), il sostituto d'imposta italiano avrà, invece, cura di identificare per il punto in commento un valore propedeutico alla definizione di una base imponibile atta a rilasciare il medesimo livello d'imposizione che si sarebbe ottenuto se alla medesima base imponibile, non decurtata del valore di cui al punto in commento, si fosse applicata direttamente la minor aliquota di cui alla Convenzione contro le doppie imposizioni. In pratica il sostituto d'imposta non potendo, per la struttura della comunicazione, esprimere la minore aliquota di cui alla convenzione contro le doppie imposizioni opera una riduzione dalla base imponibile nell'ambito del punto 22 della comunicazione.

Punto 24 - Codice

In questo punto va indicato uno dei seguenti codici per l'identificazione delle somme corrisposte al percipiente e non soggette a ritenuta:

- **codice 1** nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. n. 185/2008; vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- **codice 2** nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori, appartenenti alle categorie individuate con D.M. del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'articolo 3 della Legge n. 238/2010; vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- **codice 3** nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

Per ciascun codice deve essere poi riportato il corrispondente ammontare nel successivo punto 25 "Altre somme non soggette a ritenuta" dedicato proprio alle somme (diverse da quelle esposte nel punto 23) che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

Si ricorda inoltre che gli importi indicati nel punto 25 sono sempre ricompresi nel punto 22 "Ammontare lordo corrisposto".

Esempio n.1

Si ipotizzi il caso in cui ad un collaboratore di una rivista siano stati corrisposti compensi a titolo di diritto di autore e per il quale - per il periodo d'imposta 2013 - il reddito da lavoro autonomo di euro 12.000,00 concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF solo per il 75% del suo ammontare:

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
Causale 19 B	Anno 20 <input type="text"/>	Anticipazione 21 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 22 12.000,00	23 <input type="text"/>
Codice 24 3	Altre somme non soggette a ritenuta 25 3.000,00		Imponibile 26 9.000,00	Ritenute a titolo d'acconto 27 1.800,00

Esempio n. 2

Si ipotizzi il caso di un ricercatore (titolare di reddito di lavoro autonomo) rientrato in Italia e per il quale - per il periodo d'imposta 2013 - il relativo reddito di euro 55.000,00 concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF solo per il 10% del suo ammontare; allo stesso ricercatore nel corso del 2013 sono stati corrisposti rimborsi spese non tassati per euro 2.500,00:

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
Causale 19 A	Anno 20	Anticipazione 21 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 22 57.500,00	23
Codice 24 1	Altre somme non soggette a ritenuta 25 52.000,00		Imponibile 26 5.500,00	Ritenute a titolo d'acconto 27 1.100,00
Spese rimborsate 40 2.500,00			Ritenute rimborsate 41	

p. 22 : 57.500,00 (55.000,00 + 2.500,00);

p. 24 : 1 = redditi conseguiti dai **"Docenti e Ricercatori"**

p. 25: 52.000,00 (49.500,00 + 2.500,00)

p. 26: 5.500,00 (57.500,00 – 52.000,00);

p. 27 : 1.100,00 (20% di 5.500,00)

Punto 25 - Altre somme non soggette a ritenuta

Indicare nel punto in commento le somme non assoggettate a ritenuta in quanto non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, diverse da quelle indicate al punto 23 della comunicazione. Come già accennato in occasione della compilazione del punto 21 della comunicazione trattasi di tutte quelle somme non soggette a ritenuta delle quali il sostituto d'imposta deve tener conto ai fini della corretta identificazione della base imponibile di cui al punto 24 della comunicazione.

Vale a dire:

- le indennità di trasferta, il rimborso forfetario di spese, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nel limite, a decorrere dal 1° Gennaio 2004, di 7.500,00 euro;
- i compensi corrisposti ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della Legge 388/2000;
- i rimborsi delle spese sostenute dai percipienti per conto dei committenti, proponenti o mandanti (quali spese per pagamento di tasse, bolli, diritti di cancelleria, di visura ecc);
- la deduzione forfetaria delle spese, nella misura del 25% prevista in favore dei percettori di redditi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b) ovvero redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- la deduzione forfetaria delle spese, nella misura del 15%, prevista in favore dei percettori di redditi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera f) ovvero redditi derivanti dall'attività di levata dei prostesi esercitata dai segretari comunali (**codice E al p. 19**);
- i compensi d'importo inferiore a euro 25,82 di cui all'articolo 25, comma 3 del DPR 600/73 corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente a condizione che non costituiscano acconti di maggiori compensi;
- la quota di provvigione non soggetta a ritenuta in misura pari al 50% dell'ammontare della provvigione medesima elevata all'80% qualora il percipiente abbia dichiarato al proprio committente, proponente, o mandante di avvalersi nell'esercizio della propria attività in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi;
- la deduzione forfetaria del 22% a titolo di spese di produzione del reddito per le provvigioni corrisposte agli incaricati per le vendite a domicilio (**codice V al p. 19**);
- le somme che non hanno concorso alla formazione del reddito a seguito della normativa agevolativa per il rientro dei talenti.

Punto 26 - Imponibile

Indicare nel punto in commento la base imponibile relativa ai compensi precedentemente citati desumibile dall'esecuzione del seguente algoritmo:
punto 26 = punto 22 – punto 23 – punto 25).

Punto 27 - Ritenute a titolo d'acconto

Indicare nel punto in commento le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo d'acconto e pari, in genere, al 20% della base imponibile di cui al punto 26 della comunicazione. L'importo di cui al punto in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al punto 29 della comunicazione.

Con riferimento alle provvigioni in questione, indicare nel punto in commento la ritenuta a titolo d'acconto operata dal sostituto d'imposta, nella misura prevista per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR sull'ammontare imponibile di cui al punto 25 della comunicazione.

Punto 28 - Ritenute a titolo d'imposta

Indicare nel punto in commento le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo d'imposta.

Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice **N del punto 19** relativamente agli importi assoggettati a titolo d'imposta (oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28); le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 18 dai codici L e P corrisposte a soggetti non residenti. L'importo di cui al punto in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al punto 28 della comunicazione. Con riferimento alle provvigioni di cui al punto 19 della comunicazione codificato per il tramite del codice V, indicare nel punto in commento la ritenuta a titolo d'imposta operata dal sostituto d'imposta, nella misura prevista per il primo scaglione di reddito sull'ammontare imponibile di cui al punto 26 della comunicazione.

Punto 29 - Ritenute sospese

Indicare nel punto in commento le eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, già ricomprese nei punti 27 e 28 della comunicazione.

Punto 30 - Addizionale regionale a titolo d'acconto

Tale punto va compilato solo se nel p. 19 è stato indicato il codice "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). In tal caso, indicare l'importo dell'Addizionale regionale all'Irpef operata dal sostituto a titolo d'acconto (in base alle misure definite dalla Regione di domicilio fiscale del percipiente di cui al p. 10 della comunicazione) sull'ammontare imponibile di cui al p. 26 della comunicazione eccedente l'importo di euro 20.658,28. L'ammontare di cui al p. in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al p. 32 della comunicazione.

Punto 31- Addizionale regionale a titolo d'imposta

Tale punto va compilato solo se nel punto 19 è stato indicato il codice "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). In tal caso, indicare nel punto in commento l'importo dell'Addizionale regionale all'Irpef operata dal sostituto a titolo d'imposta (in base alle misure definite dalla Regione di domicilio fiscale del percipiente di cui al p. 10 della comunicazione) sull'ammontare imponibile di cui al punto 26 della comunicazione fino a euro 20.658,28. L'ammontare di cui al punto in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al successivo punto 32 della comunicazione.

Punto 33 - Addizionale comunale a titolo d'acconto



Tale punto va compilato solo se nel p. 19 è stato indicato il codice "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). In tal caso, indicare l'importo dell'Addizionale comunale all'Irpef operata dal sostituto a titolo d'acconto (in base alle misure definite dalla Comune di domicilio fiscale del percipiente di cui al p. 11 della comunicazione) sull'ammontare imponibile di cui al p. 26 della comunicazione eccedente l'importo di euro 20.658,28. L'ammontare di cui al p. in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al p. 35 della comunicazione.

Punto 34- Addizionale comunale a titolo d'imposta



Questo nuovo punto va compilato solo se nel punto 19 è stato indicato il codice "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). In tal caso, indicare nel punto in commento l'importo dell'Addizionale comunale all'Irpef operata dal sostituto a titolo d'imposta (in base alle misure definite dal Comune di domicilio fiscale del percipiente di cui al p. 11 della comunicazione) sull'ammontare imponibile di cui al punto 26 della comunicazione fino a euro 20.658,28. L'ammontare di cui al punto in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al successivo punto 35 della comunicazione.

Punto 36 - Imponibile anni precedenti

Qualora il precedente punto 19 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei codici di cui appresso:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notariali

indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare delle somme corrisposte **negli anni precedenti al 2013** a titolo di anticipazione delle predette indennità.

Punto 37 - Ritenute operate anni precedenti

Qualora il punto 19 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei codici di cui appresso:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notari

indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte **negli anni precedenti al 2013** a titolo di anticipazione delle predette indennità.

Punto 38 - Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante

Indicare l'importo dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante dovuti sui redditi contrassegnati al punto 18 "causale" dal codice "C" nonché sui redditi superiori a euro 5.000,00 derivanti dalle attività contrassegnate al p. 19 dai codici "M" e "V".

C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio

Nei confronti dei lavoratori esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura da indicare nel successivo **punto 39**.

Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (identificate dal codice C), sono imponibili ai fini previdenziali, secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 90 del 13 Luglio 2005, sulla base dei medesimi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando gli acconti percepiti dall'associato, nonché gli importi allo stesso eventualmente corrisposti, in sede di conguaglio, sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.

Per quanto superfluo si ritiene utile precisare che i contributi da indicare in tale punto devono essere troncati all'unità di euro e non arrotondati come previsto per i dati contributivi esposti nella parte C della Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente.

Punto 39 - Contributi previdenziali a carico del percipiente

Indicare l'importo dei contributi previdenziali a carico del percipiente dovuti sui redditi contrassegnati al punto 18 "causale" dal codice "C" nonché sui redditi superiori a euro 5.000,00 derivanti dalle attività contrassegnate al p. 19 dai codici "M" e "V".

C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio

Nei confronti dei lavoratori esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura da indicare nel successivo **punto 38**.

Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (identificate dal codice C), sono imponibili ai fini previdenziali, secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 90 del 13 Luglio 2005, sulla base dei medesimi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando gli acconti percepiti dall'associato, nonché gli importi allo stesso eventualmente corrisposti, in sede di conguaglio, sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.

Per quanto superfluo si ritiene utile precisare che i contributi da indicare in tale punto devono essere troncati all'unità di euro e non arrotondati come previsto per i dati contributivi esposti nella parte C della Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente.

Punto 40 - Spese rimborsate

In tale campo vanno indicate le eventuali spese rimborsate sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali superiori a 5.000,00 euro (presenza nel campo 19 causale del codice M).

Punto 41 - Ritenute rimborsate

In tale campo vanno indicate le ritenute rimborsate a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea che hanno versato ritenute su interessi e canoni corrisposti da società dell'Unione europea Consociate che appartengono allo stesso Gruppo della società Italiana che ha erogato i compensi. Il dato è presente se è evidenziato il codice X o Y nel p. 19 causale.

Sez. "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa" (punti 42 e 43)**Punto 42 - Somme corrisposte prima della data di fallimento**

Indicare, nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore, la quota dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare. Il punto in questione è, pertanto, determinando eseguendo l'algoritmo di cui appresso: punto 42 = (punto 26 – punto 43).

Punto 39 - Somme corrisposte dal curatore/commissario

Indicare, nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore, la quota dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. Il punto in questione è, pertanto, determinando eseguendo l'algoritmo di cui appresso: punto 43 = (punto 26 – punto 42).

Sez. "Redditi erogati da altri soggetti" (punti da 44 a 55)

Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte del soggetto subentrante

Tale sezione, introdotta lo scorso anno, **deve essere compilata esclusivamente dal soggetto che subentra** al/ai soggetti che si sono estinti a seguito di operazioni societarie straordinarie oppure in caso di mortis causa, **semprech  lo stesso abbia provveduto al rilascio delle certificazioni** dei compensi a terzi.

La modalit  di presentazione/compilazione alle Comunicazioni dati lavoro autonomo da parte del sostituto dichiarante, in luogo del soggetto estinto,   strettamente connessa al soggetto che ha rilasciato la certificazione dei compensi corrisposti ex art. 4 D.P.R. 322/98 da consegnare ai percettori entro il 28 febbraio dell'anno successivo:

- per le **certificazioni rilasciate dal soggetto estinto**, il sostituto d'imposta dichiarante, nella Comunicazione dati lavoro autonomo e redditi diversi,   tenuto ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonch  quello dell'estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta";
- per le **certificazioni rilasciate dal dichiarante**, questi dovr  presentare **una sola comunicazione Dati lavoro Autonomo** intestata al solo **soggetto dichiarante**, avendo cura di:
 - indicare:esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" (nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta" non va indicato nulla);
 - compilare, la sezione **"Redditi erogati da altri soggetti"** (punti da 40 a 48) con esposizione separata dei dati relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate dal soggetto estinto..

Il campo 40 avente per titolo **"Causale"**, richiede il codice identificativo del compenso erogato e ci  risulta in perfetta simmetria con quanto previsto per il punto 18 ("causale") della stessa comunicazione.

Esempio n. 1

La societ  Alfa S.p.a. ha incorporato, mediante fusione per incorporazione, la societ  Beta S.p.a. con decorrenza 1 settembre 2013.

La societ  Beta S.p.a. prima della fusione ha corrisposto compensi all'avvocato Rossi per i seguenti importi, senza tuttavia rilasciare alcuna certificazione:

-   10.000 redditi
-   2.000 ritenute

Nel periodo 1 settembre 2013 - 31 dicembre 2013, la societ  Alfa S.p.a. corrisponde al medesimo avvocato compensi per   5.000 applicando ritenute per   1.000.

Entro il 28 febbraio 2014 la Alfa S.p.a. rilascia una certificazione relativa ai compensi corrisposti nel 2013 all'avv. Rossi che riporta i seguenti dati:

- Reddito corrisposto   15.000
- Ritenute operate   3.000

In sede di presentazione del modello 770/14 la societ  Alfa per l'avvocato Rossi, presenta esclusivamente la seguente Comunicazione dati lav. Aut.:

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		
Causale 1	Anno 20	Anticipazione 21	Ammontare lordo corrisposto 22	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 23	
A		<input type="checkbox"/>	15.000		
Codice 24	Altre somme non soggette a ritenuta 25	Imponibile 26	15.000	Ritenute a titolo d'acconto 27	
				3.000	
	Ritenute a titolo d'imposta 28	Ritenute sospese 29		Addizionale Regionale a titolo d'acconto 30	
	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 31	Addizionale Regionale sospesa 32		Addizionale comunale a titolo d'acconto 33	
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 34	Addizionale comunale sospesa 35		Imponibile anni precedenti 36	
	Ritenute operate anni precedenti 37	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 38		Contributi previdenziali a carico del percipiente 39	
	Spese rimborsate 40	Ritenute rimborsate 41			
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA			FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA		
Somme corrisposte prima della data di fallimento 42			Somme corrisposte dal curatore/commissario 43		
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI			REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI		
Causale 44	Codice fiscale 45	Imponibile 46			
A	C.F. BETA SPA	10.000			
Ritenute a titolo d'acconto 47	Ritenute a titolo d'imposta 48	Ritenute sospese 49			
Addizionale Regionale a titolo d'acconto 50	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 51	Addizionale Regionale sospesa 52			
2.000					
Addizionale comunale a titolo d'acconto 53	Addizionale comunale a titolo d'imposta 54	Addizionale comunale sospesa 55			

Esempio n. 2

La società Alfa S.p.a. ha incorporato, mediante fusione per incorporazione, la società Beta S.p.a. e la società Gamma S.p.a. con decorrenza 1 settembre 2012.

La società Beta S.p.a. prima della fusione ha corrisposto compensi all'avvocato Rossi per i seguenti importi, senza tuttavia rilasciare alcuna certificazione:

- € 10.000 redditi
- € 2.000 ritenute

La società Gamma S.p.a. prima della fusione ha corrisposto compensi all'avvocato Rossi per i seguenti importi, senza tuttavia rilasciare alcuna certificazione:

- € 6.000 redditi
- € 1.200 ritenute

Nel periodo 1 settembre 2012 - 31 dicembre 2012, la società Alfa S.p.a. corrisponde al medesimo avvocato compensi per € 5.000 applicando ritenute per € 1.000.

Entro il 28 febbraio 2013 la Alfa S.p.a. rilascia una certificazione relativa ai complessivamente compensi corrisposti nel 2012 all'avv. Rossi che riporta i seguenti dati:

- Reddito corrisposto € 21.000
- Ritenute operate € 4.200

In sede di presentazione del modello 770/2014 la società Alfa per l'avvocato Rossi, presenta esclusivamente la seguente Comunicazione dati lav. Aut. composta da 2 righe:

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
Causale 10	Anno 20	Anticipazione 21	Ammontare lordo corrisposto 22	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 23
A		<input type="checkbox"/>	21.000	
Codice 24	Altre somme non soggette a ritenuta 25		Imponibile 26	Ritenute a titolo d'acconto 27
			21.000	4.200
	Ritenute a titolo d'imposta 28		Ritenute sospese 29	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 30
	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 31		Addizionale Regionale sospesa 32	Addizionale comunale a titolo d'acconto 33
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 34		Addizionale comunale sospesa 35	Imponibile anni precedenti 36
	Ritenute operate anni precedenti 37		Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 38	Contributi previdenziali a carico del percipiente 39
	Spese rimborsate 40		Ritenute rimborsate 41	
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA				
	Somme corrisposte prima della data di fallimento 42		Somme corrisposte dal curatore/commissario 43	
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI				
Causale 44		Codice fiscale 45	Imponibile 46	
A		C.F. BETA	10.000	
	Ritenute a titolo d'acconto 47	Ritenute a titolo d'imposta 48	Ritenute sospese 49	
	2.000			
	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 50	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 51	Addizionale Regionale sospesa 52	
	Addizionale comunale a titolo d'acconto 53	Addizionale comunale a titolo d'imposta 54	Addizionale comunale sospesa 55	

Seconda ciclicità:

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI		Causale	Codice fiscale	Imponibile	
44	A	45	C.F. GAMMA	46	6.000
Ritenute a titolo d'acconto		Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese	
47	1.200	48		49	
Addizionale Regionale a titolo d'acconto		Addizionale Regionale a titolo d'imposta		Addizionale Regionale sospesa	
50		51		52	
Addizionale comunale a titolo d'acconto		Addizionale comunale a titolo d'imposta		Addizionale comunale sospesa	
53		54		55	

Punto 44 - Causale

Deve essere indicata la causale del pagamento effettuato dal soggetto estinto già indicata nel punto 19 (*per le causali vedasi punto 19*).

Punto 45 - Codice fiscale

Va indicato il codice fiscale di altro sostituto (estinto) che ha corrisposto il reddito complessivo indicato nel successivo punto 46 e certificato dal sostituto dichiarante.

Punto 46 - Imponibile del soggetto/i estinto

Va indicato l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro sostituto (estinto) e certificato dal sostituto dichiarante.

Punto 47 – Ritenute a titolo d'acconto

Va indicato, l'importo complessivo delle ritenute a titolo d'acconto (comprensive anche di quelle indicate nel successivo punto 49), operate da altro sostituto sul reddito imponibile di cui al precedente punto 46 e certificato dal sostituto dichiarante.

Punto 48 – Ritenute a titolo d'imposta

Va indicato, l'importo complessivo delle ritenute a titolo d'imposta (comprensive anche di quelle indicate nel successivo punto 49), operate sul reddito imponibile di cui al precedente punto 46 e certificato dal sostituto dichiarante.

Punto 50 – Addizionale Regionale a titolo d'acconto

Va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 52.

Punto 51– Addizionale Regionale a titolo d'imposta

Va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 52.

Punto 53 – Addizionale Comunale a titolo d'acconto

Va indicato l'importo relativo all'Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 55.

Punto 54– Addizionale Regionale a titolo d'imposta

Va indicato l'importo relativo all'Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 55.

IL PROSPETTO SS - Dati riassuntivi

Il prospetto SS introdotto per la prima volta nel mod. 770/2008 va utilizzato per riepilogare i totali dei dati complessivamente esposti nel modello, o di parte del modello, presentato. Anche per tale prospetto è presente la casella "Mod. n°", da utilizzare qualora lo stesso soggetto proceda alla presentazione di più quadri (ad esempio, operazioni straordinarie).

Il prospetto è suddiviso in quattro sezioni:

- **SS1** per l'indicazione del codice fiscale del sostituto d'imposta;
- **SS2** per i dati riassuntivi riguardanti le **comunicazioni dati lavoro dipendente e assistenza fiscale**.
- **SS3** per i dati riassuntivi relativi alle **comunicazioni dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**.
- **SS4** in ipotesi di **operazioni societarie con prosecuzione del rapporto e senza estinzione del precedente sostituto da parte del sostituto cedente** per riepilogare l'**ammontare complessivo degli importi non prelevati** per effetto del passaggio dei dipendenti con riferimento sia alle **residue rate di addizionale regionale e/o comunale all'Irpef**, sia ai **tributi da assistenza fiscale 2010**

Sez. SS2 "Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale"

"Test" per i versamenti da Prospetto ST e SV

E' importante precisare che le ritenute e le addizionali Irpef da indicare nel **prospetto SS** si riferiscono a quelle effettivamente operate **dal solo sostituto dichiarante**. In altre parole, si tratta dei totali, per tutte le certificazioni che compongono la dichiarazione, dei corrispondenti dati **al netto** di quanto operato da altri sostituti. **La finalità sembra essere quella di avere un riscontro con i versamenti delle ritenute e delle addizionali Irpef indicate nei prospetti ST e SV**. I dati, dunque, richiesti dal prospetto riepilogativo richiedono, nei casi di conguaglio complessivo, una ricostruzione per differenza tra quanto indicato a livello complessivo nei punti delle singole comunicazioni con il dato di dettaglio riferibile ad altri sostituti.

Per queste ragioni le istruzioni ministeriali spiegano ad esempio che il dato da indicare al **punto 1** della sezione **SS2** è l'importo totale delle ritenute Irpef indicate al **punto 5** delle certificazioni lavoro dipendente da cui occorre tuttavia sottrarre quanto eventualmente riportato al **punto 211** (campo ripetibile) "**Ritenute**", vale a dire le ritenute operate da altri soggetti, oltre che gli importi eventualmente indicati nei punti 201 "Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio" e 2014 "Irpef da versare all'erario da parte del dipendente". Analogamente, il valore da riportare nel **punto 9** "Addizionale comunale acconto 2013", è il totale dei valori indicati al **punto 10** "Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2013" delle singole certificazioni di lavoro dipendente, al netto di quanto eventualmente indicato al **punto 217** (campo ripetibile) ossia l'acconto di addizionale comunale 2012 trattenuta da altro sostituto.

I dati del Prospetto che fanno invece riferimento a punti della Comunicazione non presenti nel modello CUD (ad esempio per i **punti 4** "Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013", **5** "Addizionale regionale 2013 rapporti cessati" e **8** "Addizionale comunale 2012 a saldo trattenuta nel 2013" si fa riferimento ai totali di cui ai **punti 7, 8 e 9** delle singole comunicazioni) sono sempre riferiti all'operato del solo sostituto dichiarante.

Novità prospetto "SS" 770/2014

La novità di quest'anno, in coerenza con quanto visto nella compilazione del prospetto lavoro autonomo, è dato di tre nuovi campi nel rigo SS3 (punti 7, 8 e 9) per rappresentare i totali dei punti 33, 34 e 35 delle comunicazioni di lavoro autonomo.

Più precisamente, nel rigo SS3:

- **punto 7 "Addizionale comunale a titolo d'acconto"**, va a totalizzarsi la somma dei valori espressi nei punti 33 al netto di quanto eventualmente indicato nei punti 53 delle Comunicazioni di lavoro autonomo;
- **punto 8 "Addizionale comunale a titolo d'imposta"**, va a totalizzarsi la somma dei valori espressi nei punti 34 al netto di quanto eventualmente indicato nei punti 54 delle Comunicazioni di lavoro autonomo;
- **punto 9 "Addizionale comunale sospesa"**, va a totalizzarsi la somma dei valori espressi nei punti 35 al netto di quanto eventualmente indicato nei punti 55 delle Comunicazioni di lavoro autonomo.

CORRELAZIONE TRA IL PROSPETTO "SS" E LA COMUNICAZIONE LAVORO DIPENDENTE

PROSPETTO SS	COMUNICAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Ritenute IRPEF – Crediti recuperati – Addizionali regionali e comunali all'Irpef – Dati relativi ai conguagli	
SS 2 – Punto 1 - Ritenute IRPEF (nella determinazione dell'importo da indicare nel punto 1, non va presa in considerazione l'imposta sostitutiva).	punto 5 "Ritenute Irpef" MENO punto 201 "Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio" MENO punto 203 "Irpef da versare all'erario da parte del dipendente", MENO punto 211 "Ritenute". <i>Nel caso in cui nei punti 204 e 205 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori le ritenute Irpef di cui al p. 5 NON devono essere considerate al netto di quanto indicato al p. 211</i>
SS 2 – Punto 2 - Ritenute IRPEF sospese (nella determinazione dell'importo da indicare nel punto 2, non va presa in considerazione l'imposta sostitutiva)	punto 14 "Ritenute Irpef sospese" MENO punto 212 "Ritenute sospese" <i>Nel caso in cui nei punti 204 e 205 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori le ritenute Irpef di cui al p. 14 NON devono essere considerate al netto di quanto indicato al p. 212</i>
SS2 – Punto 3 – Crediti recuperati	Punto 106 "Credito per famiglie numerose recuperato" + Punto 112 "Credito per canoni di locazione recuperato"
SS 2 – Punto 4 - Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013	punto 7 "Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013".
SS 2 – Punto 5 - Addizionale regionale 2013 rapporti cessati	punto 8 "Addizionale regionale 2013 rapporti cessati".
SS 2 – Punto 6 - Addizionale regionale sospesa	punto 16 "Addizionale regionale sospesa per trattenute 2013"
SS 2 – Punto 7 - IRPEF trattenuta dopo il 28 febbraio 2013	punto 202 "Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013"
SS 2 – Punto 8 - Addizionale comunale 2012 a saldo trattenuta nel 2013	punto 9 "Addizionale comunale all'irpef - Saldo 2013"
SS 2 – Punto 9 - Addizionale comunale acconto 2013	punto 10 "Addizionale comunale all'Irpef - Acconto 2013 MENO punto 217 "Addizionale comunale acconto 2013". <i>Nel caso in cui nei punti 204 e 205 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori l'acconto dell'addizionale comunale di cui al p. 10 NON devono essere considerate al netto di quanto indicato al p. 217</i>
SS 2 – Punto 10 - Addizionale comunale 2013 rapporti cessati	punto 12 "Addizionale comunale all'irpef – Rapporti cessati 2013"
SS 2 – Punto 11 - Addizionale comunale a saldo sospesa	punto 19 "Addizionale comunale all'irpef sospesa su trattenute 2013 a saldo".
SS 2 – Punto 12 - Addizionale comunale in acconto sospesa	punto 20 "addizionale comunale all'irpef sospesa su trattenute 2013 in acconto"
SS 2 Punto 13 – Totale contributo solidarietà	punto 137 "Contributo di solidarietà"
SS 2 Punto 14 – Totale contributo di solidarietà sospeso	punto 138 "Contributo di solidarietà sospeso"
Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro	
SS 2 - Punto 15 – Ritenute operate	punto 252 "Totale ritenute operate" MENO punto 258 "Ritenute operate" se compilato il punto 256 "Codice fiscale"
SS 2 - Punto 16 - Ritenute sospese	punto 253 "Ritenute sospese" MENO punto 259 "Ritenute sospese" se compilato il punto 256 "Codice fiscale"
Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta	
SS 2 – Punto 17 - Ritenute IRPEF	punto 302 "Totale ritenute Irpef" MENO punto 309 "Ritenute irpef", se compilato punto 316 "Codice fiscale del sostituto"
SS 2 – Punto 18 - Addizionale regionale IRPEF	punto 303 "Totale add. regionale all'irpef" MENO punto 310 "Addizionale regionale all'irpef" se compilato punto 313 "Codice fiscale del sostituto"
SS 2 – Punto 19 - Ritenute IRPEF sospese	punto 304 "Totale ritenute Irpef sospese" MENO punto 311 "Ritenute irpef sospese" se compilato punto 316
SS 2 – Punto 20 - Addizionale regionale IRPEF sospesa	punto 305 "Totale add. reg. all'Irpef sospesa" MENO punto 312 "Addizionale reg. all'irpef sospesa" se compilato punto 316 "Codice fiscale del sostituto"
Tassazione separata	
SS 2 – Punto 21 - Ritenute operate	punto 353 "Totale ritenute operate" MENO punto 358 "Ritenute operate" (se compilato punto 362 "Codice fiscale del sostituto")
SS 2 – Punto 22 - Ritenute sospese	punto 354 "Totale ritenute sospese" MENO punto 359 "Ritenute sospese" se compilato punto 362 "Codice fiscale del sostituto"
TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale	
SS 2 – Punto 23 - Ritenute operate nell'anno	punto 505 "Ritenute operate nel 2013"
SS 2 – Punto 24 - Ritenute sospese	punto 506 "Ritenute del 2013 sospese"

PROSPETTO SS	PARTE D ASSISTENZA 2013
	Assistenza 2013
SS 2 – Punto 25 - Saldo IRPEF 2012	Parte D - punto 5 "Saldo Irpef 2012 - Importo effettivamente trattenuto",
SS 2 – Punto 26- Interessi saldo IRPEF 2012	Parte D - punto 4 "Saldo IRPEF 2012 Dichiarante – Interessi" + punto 9 "Saldo IRPEF 2012 Coniuge Dichiarante – Interessi"
SS 2 – Punto 27 - Primo acconto IRPEF 2013	Parte D - punto 14 "Primo acconto Irpef per il 2013 - Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 28 - Interessi primo acconto IRPEF 2013	Parte D - punto 12, "Prima rata acconto irpef per il 2013 Dichiarante - Interessi" + punto 17 "Prima rata acconto irpef per il 2013 Coniuge Dichiarante - Interessi"
SS 2 – Punto 29 – Addizionale regionale 2012	Parte D - punto 23 "Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013 – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 30 - Interessi addizionale regionale 2013	Parte D - punto 22 "Addizionale regionale 2012 Dichiarante – Interessi" + punto 28 "Addizionale regionale 2012 Coniuge dichiarante – Interessi"
SS 2 – Punto 31 - Saldo addizionale comunale 2012	Parte D - punto 34 "Saldo addizionale comunale 2012 – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 32 - Interessi saldo addizionale comunale 2012	Parte D - punto 33 "Saldo Addizionale comunale 2012 Dichiarante – Interessi" + punto 39. "Saldo addizionale comunale 2012 Coniuge dichiarante – Interessi"
SS 2 – Punto 33 - Acconto addizionale comunale 2013	Parte D - punto 45 "Acconto addizionale comunale 2013 – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 34 - Interessi acconto addizionale comunale 2013	Parte D - punto 44 "Acconto addizionale comunale 2013 Dichiarante – Interessi" + punto 50. "Acconto addizionale comunale 2013 Coniuge dichiarante – Interessi"
SS 2 – Punto 35 - Secondo acconto IRPEF 2013	Parte D - punto 106 "Seconda o unica rata acconto Irpef per il 2013 – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 36 - Interessi secondo acconto IRPEF 2013	Parte D - punto 104 "Seconda rata acconto Irpef per il 2013 Dichiarante – Interessi per incapienza e rettifica" + punto 109 "Seconda rata acconto Irpef per il 2013 Coniuge Dichiarante – interessi per incapienza e rettifica"
SS 2 – Punto 37 – Acconto tassazione separata	Parte D - punto 56 "Acconto tassazione separata – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 38 - Interessi acconto tassazione separata	Parte D - punto 54 "Acconto tassazione separata Dichiarante – Interessi" + punto 59 "Acconto tassazione separata Coniuge Dichiarante – Interessi"
SS 2 – Punto 39 - Imposta sostitutiva premi di produttività	Parte D - punto 65 "Imposta sostitutiva premi di produttività – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 40 - Interessi imposta sostitutiva premi di produttività	Parte D - punto 64 "Imposta sostitutiva premi di produttività Dichiarante – Interessi" + punto 69 "Imposta sostitutiva premi di produttività Coniuge Dichiarante – Interessi"
SS 2 – Punto 41 – Cedolare secca 2012	Parte D - punto 74 "cedolare secca locazioni 2012 – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2- Punto 42 – Interessi cedolare secca 2012	Parte D - punto 72 "Cedolare secca locazioni 2012 Dichiarante – Interessi + punto 77 Cedolare secca locazioni 2012 Coniuge Dichiarante – Interessi"
SS 2 – Punto 43 – Prima rata acconto cedolare secca 2013	Parte D - punto 83 "Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 44 - Interessi prima rata acconto cedolare secca 2013	Parte D - punto 81 "Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 Dichiarante - Interessi + Punto 86 Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 Coniuge Dichiarante - Interessi"
SS 2 – Punto 45 Contributo di solidarietà	Parte D - punto 92 "Contributo di solidarietà" – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2 – Punto 46 "Interessi Contributo di solidarietà"	Parte D - punto 90 "Contributo di solidarietà Dichiarante – Interessi" + Punto 95 "Contributo di solidarietà Coniuge Dichiarante – Interessi" +
SS 2 – Punto 47 "Seconda rata acconto cedolare secca 2013"	Parte D - Punto 115 "Seconda o unica rata acconto cedolare secca Locazioni 2013 – Importo effettivamente trattenuto"
SS 2- Punto 48 – Interessi Seconda rata acconto cedolare secca 2013	Parte D – Punto 113 Seconda o unica rata acconto cedolare secca Locazioni 2013 Dichiarante - Interessi per Incapienaz e rettifica + Punto 118 Seconda o unica rata acconto cedolare secca Locazioni 2013 Coniuge Dichiarante - Interessi per Incapienaz e rettifica"

Sez. SS3 “Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi”

Redditi di lavoro autonomo corrisposti da soggetti terzi estinti a seguito di OSS con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto



occorre neutralizzare nel rigo SS3 del prospetto SS del subentrante quanto erogato dai soggetti estinti

L'introduzione della sezione “**Redditi erogati da altri soggetti**” nell'ambito della **comunicazione dei redditi di lavoro autonomo** ha comportato nuove precisazioni nelle istruzioni del rigo SS3. Laddove, infatti, siano presenti redditi di lavoro autonomo corrisposti da soggetti terzi (successivamente estintisi a seguito di operazioni straordinarie con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto), occorre neutralizzare nel rigo SS3 del prospetto SS del subentrante quanto erogato dai soggetti estinti, al fine di rendere comparabili i prospetti SS e ST intestati al soggetto subentrante. Pertanto nella determinazione degli importi da indicar nei **punti da 1 a 6** della sezione **SS3** occorre sottrarre i corrispondenti valori eventualmente indicati nella successiva **sezione SS4** con i dati relativi alle ritenute e alle addizionali regionali operate dal soggetto estinto in caso di operazioni societarie straordinarie e rilascio delle certificazioni da parte del soggetto subentrante

PROSPETTO SS	COMUNICAZIONI LAVORO AUTONOMO
SS3 - Punto 1 - Ritenute a titolo d'acconto	punto 27 “Ritenute a titolo d'acconto” MENO punto 47 “Ritenute a titolo d'acconto” (soggetto estinto)
SS3 - Punto 2 - Ritenute a titolo d'imposta	punto 28 “Ritenute a titolo d'imposta” MENO punto 48 “Ritenute a titolo d'imposta” (soggetto estinto)
SS3 - Punto 3 - Ritenute sospese	punto 29 “Ritenute sospese” MENO punto 49 “Ritenute sospese” (soggetto estinto)
SS3 - Punto 4 - Addizionale regionale a titolo d'acconto	punto 30 “Addizionale regionale a titolo d'acconto” MENO punto 50 “Addizionale Regionale a titolo d'acconto” (soggetto estinto)
SS3 - Punto 5 - Addizionale regionale a titolo d'imposta	punto 31 “Addizionale Regionale a titolo d'imposta” MENO punto 51 “Addizionale Regionale a titolo d'acconto” (soggetto estinto)
 SS3 - Punto 7 - Addizionale comunale a titolo d'acconto	punto 33 “Addizionale comunale a titolo d'acconto” MENO punto 53 “Addizionale Comunale a titolo d'acconto” (soggetto estinto)
 SS3 - Punto 8 - Addizionale comunale a titolo d'imposta	punto 34 “Addizionale comunale a titolo d'imposta” MENO punto 54 “Addizionale Comunale a titolo d'imposta” (soggetto estinto)
 SS3 - Punto 9 - Addizionale comunale sospesa	punto 35 “Addizionale comunale sospesa” MENO punto 55 “Addizionale comunale sospesa” (soggetto estinto)
SS3 - Punto 6 - Addizionale regionale sospesa	punto 32 “Addizionale Regionale sospesa” MENO punto 52 “Addizionale Regionale sospesa” (soggetto estinto)

Sez. SS4 “Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie”

L'inserimento della sezione SS4 è una conseguenza delle modalità di esposizione nei Prospetti ST e SV delle trattenute rateizzate in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro. E' previsto che il **sostituto cedente** è tenuto a riepilogare l'importo complessivo delle rate non trattenute **nel rigo SS4**.

In particolare:

- **nei punti 1, 2 e 3** della sezione, l'ammontare complessivo delle residue rate non prelevate, rispettivamente di:
 - addizionale regionale Irpef 2012 trattenuta nel 2013 (p. 1);
 - saldo dell'addizionale comunale 2012 trattenuta nel 2013 (p. 2);
 - acconto 2013 dell'addizionale comunale Irpef (p. 3).
- **nei successivi punti da 4 a 12** i tributi non prelevati derivanti da assistenza fiscale 2011 quali:
 - saldo Irpef 2012 (p. 4);
 - 1° acconto Irpef 2013 (p. 5);
 - addizionale regionale 2012 (p. 6);
 - saldo dell'addizionale comunale 2012 (p. 7);
 - acconto dell'addizionale comunale 2013 (p. 8);
 - 2° acconto Irpef 2013 (p. 9)
 - acconto 20% redditi soggetti a tassazione separata (p. 10);
 - imposta sostitutiva premi di produttività (p. 11);
 - Cedolare secca locazioni 2012 (p. 12);
 - Prima rata acconto Cedolare secca 2013 (p. 13)
 - Seconda rata acconto Cedolare secca 2013 (p. 14)
 - Contributo di solidarietà (p. 15)

Il **sostituto cessionario** è tenuto a riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura di riportare **al punto 10 del Prospetto ST/SV, il codice “N”**.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

In altre parole se il per il cessionario la compilazione del prospetto ST/SV avviene osservando le normali modalità, il cedente non è tenuto ad esporre gli importi non trattenuti a seguito dell'operazione nei prospetti ST/SV ma dovrà indicarli nell'apposito prospetto del rigo SS4 del quadro SS.

Si ricorda che nell'ipotesi in questione (passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto e senza estinzione del sostituto cedente), ciascun soggetto partecipante all'operazione straordinaria (ad esempio, cessione d'azienda o conferimento ramo d'azienda), è tenuto alla presentazione del proprio modello 770, in relazione alle ritenute operate nel corso del periodo d'imposta, in particolare:

il sostituto d'imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD), dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel **punto 207 (causa) della comunicazione lavoro dipendente**, il codice 8 - “passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente”; il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione (CUD), emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, **nei punti da 209 a 220**, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

PROSPETTO SS	IMPORTI NON PRELEVATI A SEGUITO DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE SENZA ESTINZIONE DEL SOGGETTO PREESISTENTE
DATI DELLE ADDIZIONALI IRPEF (DA PAGHE)	
SS4 - Punto 1 Addizionale regionale 2012 non trattenuta nel 2013	Addizionale regionale 2012 non trattenuta nel 2013
SS4 - Punto 2 Addizionale comunale 2012 a saldo non trattenuta nel 2013	Addizionale comunale 2012 a saldo non trattenuta nel 2013
SS4 - Punto 3 Addizionale comunale acconto 2013	Addizionale comunale acconto 2013
DATI DA ASSISTENZA FISCALE 2013	
SS4 - Punto 4 Saldo IRPEF 2012	Saldo IRPEF 2012
SS4 - Punto 5 Primo acconto IRPEF 2013	Prima rata acconto IRPEF 2013
SS4 - Punto 6 Addizionale regionale 2013	Addizionale regionale 2013
SS4 - Punto 7 Saldo addizionale comunale 2012	Saldo addizionale comunale 2012
SS4 - Punto 8 Acconto addizionale comunale 2013	Acconto addizionale comunale 2013
SS4 - Punto 9 Secondo acconto IRPEF 2013	Secondo acconto IRPEF 2013
SS4 - Punto 10 Acconto tassazione separata	Acconto tassazione separata
SS4 - Punto 11 Imposta sostitutiva premi di produttività	Imposta sostitutiva premi di produttività
SS4 - Punto 12 Cedolare secca locazioni 2012	Cedolare secca locazioni 2012
SS4 - Punto 13 Prima rata acconto Cedolare secca 2013	Prima rata acconto Cedolare secca locazioni 2013
SS4 - Punto 14 Seconda rata acconto Cedolare secca 2013	Seconda rata acconto Cedolare secca 2013
SS4 - Punto 15 Contributo di solidarietà	Contributo di solidarietà

IL PROSPETTO ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Dal punto di vista prettamente formale si segnala che il Prospetto “ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive” inserito nel modello 770/S 2014 non presenta alcuna novità rispetto allo stesso prospetto inserito nel modello 770/S 2013: non ci sono caselle di nuova introduzione e non risulta la soppressione di nessuna casella già presente nella versione dello scorso anno. Si segnala unicamente una variazione di carattere formale e che riguarda la descrizione di **col. 3**: da “crediti recuperati” in “**Versamento crediti recuperati**”.

Il **prospetto ST** attestante le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive è suddiviso in due sezioni:

- a) **la sezione I** per esporre i dati di tutte le **ritenute** ad eccezione di quelle relative alle addizionali IRPEF (da indicare nella sezione II del medesimo prospetto ST) e di quelle relative alle addizionali comunali (da esporre nel prospetto SV);
- b) **la sezione II**, per esporre i dati dei versamenti relativi alle **addizionali regionali IRPEF**, incluse quelle relative all'assistenza fiscale;

Dal punto di vista strutturale, la prima sezione del prospetto ST è pressoché identica alla seconda, salvo le seguenti differenze:

- nella **prima sezione** non è presente il **punto 13**, codice regione;
- nella **seconda sezione** non è presente il **punto 3**, crediti recuperati.

Le istruzioni per la compilazione del prospetto ST elencano dapprima i dati da inserire in ciascuna delle due sezioni per poi dettagliare, con indicazioni comuni per le due sezioni, le modalità di compilazione.



Univocità tra i righi del Prospetto ST con righi del mod. F24.

Viene precisato nelle istruzioni che il Prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24. Pertanto si deve utilizzare un distinto rigo del Prospetto ST per ciascun rigo compilato della delega di pagamento F24.

Dati specifici della prima sezione

- le ritenute alla fonte operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2013;
- le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti entro il 12/01/2014, se riferiti all'anno d'imposta 2013;
- le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2014 (28 febbraio 2014);
- le trattenute IRPEF effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF nonché di acconto 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2013 e i relativi versamenti;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 16/12/2013 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 17/02/2014 relativamente al saldo sulle rivalutazioni TFR;
- l'imposta sostitutiva 10% operata sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro, entro il 12/01/2014 riferite all'anno d'imposta 2013;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2013 effettuati entro i termini di presentazione (31 luglio 2014) della dichiarazione mod. 770/2014;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2013 e i relativi versamenti per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2012 (art. 23, c. 3 DPR 600/73);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel prospetto SY.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti, con prosecuzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, **il solo sostituto cessionario** (CODICE N) dovrà, invece, indicare i dati relativi alle residue rate da lui prelevate. Il sostituto cedente indicherà i dati relativi alle residue rate non prelevate nel rigo SS4 del prospetto SS.

Dati specifici della seconda sezione

- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF 2012 prelevate a rate (da gennaio a novembre) nel corso dell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012;
- le trattenute di addizionale regionale 2013 prelevate nel 2013 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato;
- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per l'attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF effettuate a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2013 con riferimento ai redditi dell'anno 2012;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2013 effettuati entro i termini di presentazione (31 luglio 2013) della dichiarazione mod. 770/2014.

Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate

Nelle ipotesi di Operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti e prosecuzione del rapporto di lavoro (senza estinzione del precedente sostituto d'imposta), **il solo sostituto cessionario** dovrà indicare i dati relativi alle residue rate da lui prelevate **indicando nel p. 10 (note) il cod. N.**

Si rammenta, come già detto, in occasione del commento al Prospetto SS, che in tale fattispecie il sostituto cedente è tenuto ad indicare i dati relativi alle residue rate NON prelevate nel rigo SS4 del Prospetto SS.

Come di consueto le istruzioni avvertono che non devono essere indicati le ritenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012.

Le compensazioni interne tra ritenute e addizionali regionali

La circostanza che la prima sezione del prospetto ST sia dedicata all'erario e che la seconda sezione sia dedicata all'addizionale regionale all'IRPEF significa che ciò che guida la compilazione delle due sezioni è il **punto 2** nel senso che:

- se si sta indicando il prelievo di una ritenuta IRPEF, è impegnata la prima sezione;
- qualora, invece, si stia indicando l'importo di una ritenuta a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, è impegnata la seconda sezione del prospetto ST.

Questo criterio guida non impedisce che nella sezione erario si evidenzii un versamento inferiore di ritenute operate per effetto del recupero di un credito di addizionale regionale o comunale all'IRPEF indicato nel punto 4. Allo stesso modo, è possibile evidenziare un versamento inferiore di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta per effetto del recupero di un credito IRPEF o di un credito di addizionale comunale indicato nel punto 4.

Ravvedimento

Poiché nel modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento, non è possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, le ritenute relative a più mesi.

Istruzioni comuni alla Sezione I e alla Sezione II

Le istruzioni ministeriali sono comuni alle due sezioni, posto che con i necessari adattamenti hanno le medesime modalità di compilazione; infatti:

- in linea di principio, tutte le fattispecie descritte (ad esempio, la modalità di esposizione delle ritenute per le quali era in corso una forma di rateizzazione in presenza di operazioni straordinarie) si rendono applicabili ad entrambe le sezioni;
- laddove necessario le istruzioni fanno riferimento alla fattispecie applicabile alla prima o seconda sezione.

Relativamente alle istruzioni comuni delle due sezioni si segnalano tuttavia alcune situazioni meritevoli di attenzione.

Guida alla compilazione del Prospetto ST

Rigo ST 1

Punto 1 – “Codice fiscale del sostituto d'imposta”

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza che le ritenute operate e i versamenti effettuati si riferiscono al soggetto estinto

Punto 2 – “Eventi eccezionali”

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza, con indicazione dell'eventuale codice dell'evento eccezionale che il sostituto estinto si è avvalso della sospensione dei tributi per il verificarsi di eventi eccezionali:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 per i contribuenti residenti alla data del 12 febbraio 2011 nell'isola di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- 4 Per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Sezione I – Erario

Righi da ST 2 a ST 13 (Punti da 1 a 14)

Punto 1 – “Periodo di riferimento (mese - anno)”

Indicare nella forma MM/AAAA il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte.

Viene ricordato dalle istruzioni che nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Periodo convenzionale “12 2013”. Si ricorda che:

- per i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12/1/2014 (nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati articoli 23 e 24 del DPR 600/73) e riferiti all'anno 2013 deve essere riportato il periodo “12 2013”, nonché l'indicazione al successivo punto 10 (Note) del codice B che indica che trattasi di versamento di ritenute operate ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 su somme e valori relativi all'anno 2013 e corrisposti entro il 12/1/2014.
- per le ritenute da conguaglio dei redditi effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2014 nel punto in commento si deve indicare il periodo convenzionale “12 2013” e nel punto 10 il codice D se il conguaglio è stato effettuato nel mese di **Gennaio 2014** e il codice E se il conguaglio è stato effettuato nel mese di **febbraio 2014**.
- I sostituti d'imposta che nel corso dell'anno 2013 hanno erogato compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando ritenute nel limite di euro 1.032,91 hanno la facoltà di raggruppare in 3 versamenti (in pratica uno per ogni quadrimestre), l'ammontare complessivo delle ritenute operate nell'ambito di ciascun quadrimestre. In tal caso compileranno un apposito rigo per ciascun versamento riportando nel punto in commento il periodo “12 2013”, nel successivo punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui si riferisce il versamento, nel punto 10 (Note) il codice “A”, a significare che il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'articolo 2, comma 1, del DPR 445/97, come sostituito dall'articolo 3, comma 2 del DPR 542/99 e nel punto 14, la data di versamento.
- tanto in occasione del versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR (avvenuto in data 16 Dicembre 2013 per il tramite del codice tributo 1712), quanto del saldo (avvenuto in data 17 Febbraio 2014 per il tramite del codice tributo 1713) bisognerà riportare in corrispondenza del punto in commento l'indicazione “12 2013”.

Punto 2 – “Ritenute operate”

Nel punto in commento vanno indicate, nell'ambito della **Sezione I (Erario)**:

- le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente dal sostituto d'imposta ivi compresi, gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo a carico del percipiente;
- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (compensi arretrati di lavoro dipendente, somme corrisposte agli eredi, TFR e altre indennità e somme, Indennità equipollenti al TFR e altre indennità e somme, Indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni in forma di capitale);
- l'imposta sostitutiva in acconto (11% del 90%) e a saldo sulle rivalutazioni di TFR, sui redditi emersi e sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro e altre agevolazioni;
- le trattenute operate dal sostituto d'imposta a seguito di **assistenza fiscale** (saldo e acconti Irpef, acconti su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, imposte su canoni di locazioni e contributo di solidarietà) ivi compresi gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica, per rateizzazione trattenuti a carico del medesimo soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Appare utile ricordare che per gli

interessi computati a seguito di rateizzazione, atteso lo specifico codice tributo utilizzato per il versamento degli stessi, **deve essere compilato un apposito rigo**;

- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui compensi di lavoro autonomo anche occasionale, nonché sulle provvigioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

Nella sezione II (addizionale regionale), vanno indicate:

- le addizionali regionali all'Irpef trattenute in forma rateizzata **nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012**;
- le trattenute relative alle addizionali regionali effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2013**;
- le trattenute relative all'addizionale regionale effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati nei L.S.U. in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel **2013** ivi compresi gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica, per rateizzazione trattenuti a carico del medesimo soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Appare utile ricordare che per gli interessi computati a seguito di rateizzazione, atteso lo specifico codice tributo utilizzato per il versamento degli stessi, deve essere compilato un apposito rigo;
- I versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2012 effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione mod. 770 (31 luglio 2013).

Ipotesi di restituzioni del credito

Restituzioni di ritenute Irpef operate in eccesso, a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno 2013 o di fine rapporto, - Qualora, a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno 2013 o di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilati (per cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2013), il sostituto abbia restituito le ritenute Irpef operate in eccesso:

- **anticipandone l'ammontare,**
- **attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale IRPEF,**
- **attingendo alle ritenute relative ad altre categorie di reddito**

devono sempre essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale Irpef nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati anche se non sono stati versati.

In termini più operativi, il sostituto, riporterà:

- nel punto 2 (ritenute operate), le ritenute o le trattenute effettivamente operate,
- nel punto 4 (importi utilizzati a scomputo) e/o 5 (utilizzo di versamenti in eccesso) l'importo utilizzato per la restituzione dell'Irpef operata in eccesso,
- nel punto 7 (importo versato) l'importo da versare anche se insussistente (cioè pari a zero).

Si riporta di seguito l'esempio proposto nelle istruzioni ministeriali:

Sostituto d'imposta che per l'esito delle operazioni di conguaglio di fine rapporto 2013 **restituisce un credito di ritenute IRPEF pari a 100 euro** utilizzando parte del monte trattenute di **addizionale regionale** (Campania) del mese di febbraio 2013 pari a **euro 440**.

Compilazione Prospetto ST (seconda sezione)

Punto 1: 02/2013

Punto 2, 440 (Trattenute di Addizionale regionale)

Punto 4, 100 (restituzione ritenute Irpef da conguaglio)

Punto 7, 340 (importo versato di addizionale regionale)

Punto 11, 3802 (codice tributo)

Punto 13, 05 (codice regione Campania)

Punto 14, 16/03/2013 (Data versamento).

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

L'importo restituito (100) deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni versate, nel rigo **SX4, colonna 4** del prospetto SX¹², mentre l'importo utilizzato per le restituzioni (100) deve essere indicato al rigo **SX4 colonna 5** "Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2010".

La medesima modalità di compilazione del prospetto ST dovrà essere osservata in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando il monte trattenute relativo alla medesima regione.

Si ritiene utile far osservare che in caso di restituzioni, a seguito di conguaglio derivante da assistenza fiscale, di crediti Irpef e/o di Addizionali all'Irpef, utilizzando il "monte ritenute" e/o le ritenute Irpef diverse dal monte ritenute e/o gli importi trattenuti a titolo di addizionali all'Irpef e/o le ritenute relative ad altre categorie reddituali, l'ammontare relativo alle predette restituzioni dovrà, altresì, essere riportato complessivamente oltre che in **colonna 4 rigo SX4** anche in corrispondenza del rigo **SX1, colonna 2** ("Credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale") che rappresenta sempre un "di cui" del valore indicato in **colonna 4 rigo SX4**.

Indicazione nel prospetto ST del CREDITO generatosi a seguito della restituzione, entro il termine di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del DPR 322/98 (CUD), delle ritenute Irpef e/o delle trattenute a titolo di addizionali regionali Irpef per errori materiali o versamenti rivelatisi in eccesso.

¹² L'ammontare relativo alle predette restituzioni dovrà, altresì, essere riportato complessivamente in corrispondenza del rigo **SX1, colonna 1** che, pertanto, rappresenta come un "di cui" del valore indicato al **rigo SX4, colonna 4** "Versamenti 2012 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto".

Ad esempio in caso di erogazione nell'anno di un'anticipazione e di un saldo TFR e restituzione di ritenute versate rivelatesi eccedentarie rispetto al dovute. In tale ipotesi il sostituto d'imposta dovendo evidenziare il credito a lui spettante per effetto di detta restituzione, specificherà nel rigo caratterizzato dal periodo di riferimento nel corso del quale si è verificato il versamento delle ritenute in eccesso:

- **nel punto 2** (ritenute operate), l'importo effettivamente dovuto dal sostituto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni) risultante dalle predette certificazioni,
- **nel punto 7** (importo versato), l'importo effettivamente versato

creando in tal modo le debite condizioni per l'evidenza e il successivo recupero del credito a lui spettante ed emergente dalla differenza tra il valore di cui al punto 7 e quello di cui al punto 2 (punto 7 – punto 2).

Va da sé che il sostituto **all'atto del recupero del suddetto credito**, sempre ai fini della compilazione del prospetto ST, avrà cura di esporre in appositi righe di detto prospetto gli importi relativi al "monte ritenute" e/o alle ritenute Irpef diverse dal "monte ritenute" e/o alle trattenute relative alle addizionali all'Irpef e/o alle ritenute relative ad altre categorie di reddito **ancorché non versati o parzialmente versati** per effetto del recupero del credito in questione. Il sostituto, pertanto, riporterà nel Prospetto ST:

- **nel punto 2** (ritenute operate), le ritenute o le trattenute effettivamente operate,
- **nel punto 5** (Utilizzo di versamenti in eccesso), l'importo utilizzato per il recupero del credito in parola,
- **nel punto 7** (importo versato) l'importo da versare anche se insussistente (cioè pari a zero).



Correlazioni con il prospetto SX

Il sostituto è tenuto a riportare l'ammontare complessivo di detto credito in corrispondenza del Rigo SX1 col. 4 (**Versamenti 2012 in eccesso**) e nel Rigo SX4 col.4 (**Versamenti 2012 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto**) ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali le medesime restituzioni e crediti si riferiscono, ripartito in corrispondenza della medesima colonna righe **da SX5 a SX30**).

Evidenziazione nel prospetto ST del CREDITO generatosi per l'imposta sostitutiva, relativa alla rivalutazione di TFR, versata in acconto (cod. tributo 1712) in misura eccedente rispetto a quella complessivamente dovuta

Qualora, il sostituto d'imposta abbia versato in sede di acconto un'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di TFR in misura superiore rispetto a quella complessivamente dovuta, per il sostituto medesimo si renderà necessario evidenziare il credito a lui spettante per effetto di detto versamento eccedente. A tal proposito, relativamente al rigo caratterizzato dal periodo di riferimento nel corso del quale si è verificato il versamento delle ritenute in eccesso, specificherà:

- **nel punto 2** (ritenute operate), l'importo effettivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva (ammontare dell'imposta originariamente conteggiata al netto della maggior imposta sostitutiva versata),
- **nel punto 7** (importo versato), l'importo effettivamente versato,
- **nel punto 10** (codice tributo) il codice tributo 1712

creando in tal modo le debite condizioni per l'evidenza e il successivo recupero del credito a lui spettante emergente appunto dalla differenza tra il valore di cui al punto 7 e quello di cui al punto 2 (punto 7 – punto 2) ovvero, ove fossero compilati anche i punti 3, 4 e 5, dalla differenza tra il valore di cui al punto 7 e il valore risultante dall'esecuzione dell'algoritmo $(2 + 3 - 4 - 5)$, quindi in ultima analisi $\text{punto 7} - [(\text{punto 2} + \text{punto 3}) - (\text{punto 4} + \text{punto 5})]$.

Va da sé che **all'atto del recupero del suddetto credito**, il sostituto, sempre ai fini della compilazione del prospetto ST, avrà cura di esporre in appositi righe di detto prospetto gli importi relativi al "monte ritenute" e/o alle ritenute Irpef diverse dal "monte ritenute" e/o alle trattenute di addizionali all'Irpef (regionale e comunale) e/o delle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto del recupero del credito di cui trattasi. Il sostituto, pertanto, riporterà:

- **nel punto 2** (ritenute operate), le ritenute o le trattenute effettivamente operate,
- **nel punto 3** (crediti recuperati) l'importo degli eventuali crediti per famiglie numerose o per canoni di locazione recuperati)
- **nel punto 5** (Utilizzo di versamenti in eccesso) il recupero del credito in parola utilizzato in compensazione interna qualora ciò sia avvenuto nell'ambito della ritenute dell'anno cui si riferisce la dichiarazione ¹³,
- **nel punto 7** (importo versato) l'importo da versare anche se insussistente (cioè pari a zero).



Correlazioni con il prospetto SX

Il sostituto è tenuto a riportare l'ammontare complessivo di detto credito in corrispondenza della **colonna 4 del rigo SX 1** (Versamenti 2013 in eccesso), della **colonna 4 del rigo SX4** e della **colonna 5 del rigo SX4** ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali le medesime restituzioni e crediti si riferiscono, ripartito in corrispondenza delle medesime colonne righe **da SX5 a SX30**.

Evidenziazione nel prospetto ST del CREDITO generatosi per il compenso spettante al sostituto d'imposta per l'assistenza fiscale prestata nell'anno 2013 in forma diretta

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia prestato nell'anno 2012 assistenza fiscale diretta maturando, pertanto, il diritto alla spettanza del compenso previsto per l'espletamento di tale attività, per il sostituto medesimo si renderà necessario evidenziare il credito a lui spettante per effetto di detta attività.

All'atto del recupero di detto credito, il sostituto avrà cura di esporre in appositi righe del prospetto ST gli importi relativi al "monte ritenute" e/o alle ritenute Irpef diverse dal "monte ritenute" e/o alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef e/o alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto del recupero del credito di cui trattasi.

In termini più operativi, il sostituto riporterà, ai fini della compilazione della prima sezione del prospetto ST (la medesima modalità di compilazione vale anche per la sezione II),

- **nel punto 2** (ritenute operate), le ritenute effettivamente operate,
- **nel punto 4** (importi utilizzati a scomputo), l'importo utilizzato per il recupero del credito in parola,
- **nel punto 7** (importo versato) l'importo da versare anche se insussistente (cioè pari a zero).

¹³ Qualora, invece, lo scomputo del predetto credito sia effettuato sulle ritenute dell'anno successivo, l'importo del credito dovrà essere indicato nel Prospetto SX e segnatamente nel rigo SX4, colonne 4 e 6 e nel rigo SX32. L'importo effettivamente recuperato dovrà essere indicato nel p. 4 del Prospetto ST della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo

**Correlazioni con il prospetto SX**

Il sostituto è tenuto a riportare l'ammontare complessivo di detto credito in corrispondenza della **colonna 4 rigo SX4, della colonna 5 del rigo SX4** ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali le medesime restituzioni e crediti si riferiscono, ripartito in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30. L'ammontare relativo al predetto credito dovrà, altresì, essere riportato in corrispondenza del rigo **SX1, colonna 3** che, pertanto, si rivela come un "di cui" del valore indicato in colonna 4 rigo SX4.

Evidenziazione nel prospetto ST del CREDITO generatosi per il rimborso delle imposte a credito scaturenti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale 2013

In caso di rimborso, in sede di conguaglio da assistenza fiscale al mod. 730/2013, di somme risultanti a credito, all'atto del recupero di detto credito, il sostituto dovrà esporre in appositi righe del prospetto ST gli importi relativi al "monte ritenute" (1001, 1002, 1004, 1012) e/o alle ritenute Irpef diverse dal "monte ritenute" (1040, 1038) e/o alle trattenute di addizionale regionale e/o comunale all'Irpef (3802, 3847, 3848) e/o alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto del recupero del credito di cui trattasi.

In termini più operativi, il sostituto riporterà, ai fini della compilazione della prima sezione del prospetto ST (la medesima modalità di compilazione vale anche per la sezione II),

- nel **punto 2** (ritenute operate), le ritenute effettivamente operate,
- nel **punto 4** (importi utilizzati a scomputo), l'importo utilizzato per il recupero del credito in parola,
- nel **punto 7** (importo versato) l'importo da versare anche se insussistente (cioè pari a zero).

**Correlazioni con il prospetto SX**

Il sostituto è tenuto a riportare nel Prospetto SX l'ammontare complessivo di detto credito in corrispondenza della **colonna 2 del rigo SX1, della colonna 4 del rigo SX4, della colonna 5 del rigo SX4** ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali le medesime restituzioni e crediti si riferiscono, ripartito in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30.

Evidenziazione nel prospetto ST del CREDITO generatosi per aver restituito l'imposta sostitutiva 10% sui compensi erogati per incremento della produttività del lavoro a seguito di mutamento in sede di conguaglio della tassazione da sostitutiva ad ordinaria

All'atto del recupero di detto credito il sostituto dovrà esporre in appositi righe del prospetto ST gli importi relativi al "monte ritenute" (1001, 1002, 1004, 1012) e/o alle ritenute Irpef diverse dal "monte ritenute" (1040, 1038) e/o alle trattenute di addizionale regionale e/o comunale all'Irpef (3802, 3847, 3848) e/o alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto del recupero del credito di cui trattasi.

In termini più operativi, il sostituto riporterà, ai fini della compilazione della prima sezione del prospetto ST (la medesima modalità di compilazione vale anche per la sezione II),

- nel **punto 2** (ritenute operate), le ritenute effettivamente operate,
- nel **punto 4** (importi utilizzati a scomputo), l'importo utilizzato per il recupero del credito in parola,
- nel **punto 7** (importo versato) l'importo da versare anche se insussistente (cioè pari a zero).

**Correlazioni con il prospetto SX**

Il sostituto è tenuto a riportare nel Prospetto SX l'ammontare complessivo di detto credito in corrispondenza della **colonna 5 del rigo SX1, della colonna 4 del rigo SX4, della colonna 5 del rigo SX4** ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali le medesime restituzioni e crediti si riferiscono, ripartito in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30.

Sussistenza di un credito risultante dalla dichiarazione modello 770/2013

Qualora il sostituto d'imposta abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione modello 770/2013 (relativa al 2012), il sostituto medesimo non è tenuto a evidenziarne l'ammontare in un apposito rigo del prospetto ST. Tuttavia, come si avrà modo di verificare poco più avanti, ciò determinerà, comunque, implicazioni in ordine alla compilazione del prospetto SX.

All'atto del recupero di detto credito (al netto di quanto compensato orizzontalmente, ai sensi dell'articolo 17 del D.lg. 241/97, nell'ambito del modello F24), il sostituto, avrà cura di esporre in appositi righe del prospetto in commento gli importi relativi al "monte ritenute" e/o alle ritenute diverse dal "monte ritenute" e/o alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef e/o alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto del recupero di cui trattasi. In termini più operativi, il sostituto riporterà, ai fini della compilazione della prima sezione del prospetto ST (la medesima modalità di compilazione vale anche per la sezione II),

- nel **punto 2** (ritenute operate) le ritenute effettivamente operate,
- nel **punto 4** (importi utilizzati a scomputo), l'importo utilizzato per il recupero del credito in parola,
- nel **punto 7** (importo versato) l'importo da versare anche se insussistente (cioè pari a zero).

**Correlazioni con il prospetto SX**

Il sostituto è tenuto a riportare l'ammontare complessivo di detto credito in corrispondenza della **colonna 2 rigo SX4, colonna 5 del rigo SX4** ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali le medesime restituzioni e crediti si riferiscono, ripartito in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30.

**ALTRE CORRELAZIONI CON IL PROSPETTO SX**

Relativamente ai crediti risultanti dalla precedente dichiarazione (colonna 6, "Crediti da utilizzare in compensazione" del rigo SX4 della dichiarazione modello 770/2013), il sostituto avrà cura di evidenziarli complessivamente in corrispondenza della **colonna 1 rigo SX4** ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali detti crediti si riferiscono, ripartiti in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30.

In caso di invio separato dei prospetti ST, SV e SX della dichiarazione modello 770/2014 semplificato e dei quadri ST, SV e SX della dichiarazione modello 770/2014 ordinario, la somma degli importi esposti nelle colonne 1 dei righe SX4 dei prospetti e dei quadri SX afferenti le predette dichiarazioni dovrà coincidere con l'importo di colonna 6 del rigo SX4 della dichiarazione modello 770/2013. I predetti crediti ove recuperati, a decorrere dal 1° Gennaio 2013, dal sostituto direttamente nel modello F24 ("compensazione orizzontale") dovranno, altresì, essere indicati dal sostituto d'imposta complessivamente in corrispondenza della colonna 3 rigo SX4 ed eventualmente, sulla base degli enti impositori relativamente ai quali detti crediti si riferiscono, ripartiti in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30. Qualora, invece, **recuperati in "compensazione verticale"**, troveranno esposizione, al netto delle quote eventualmente recuperate orizzontalmente, in misura complessiva in corrispondenza della colonna 5 rigo SX4 ed eventualmente, sulla base degli enti impositori precettori dei minori versamenti per effetto dei recuperi operati dal sostituto d'imposta, suddivisi in corrispondenza della medesima colonna righe da SX5 a SX30.

Punto 3 – "Versamento crediti recuperati"

Questo punto è presente nella sola prima sezione. Ciò significa che la tematica "crediti recuperati" (credito per famiglie numerose, credito per canoni di locazione) attiene al solo comparto Erario. Richiede l'indicazione dell'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare. Tale punto risulta dunque collegato ai **punti 106 e 112** della parte B della comunicazione dati certificazione lavoro dipendente.

In linea di principio, i crediti recuperati saranno gestiti con il codice tributo 1001 o 1004 a seconda che nel punto 2 siano indicate ritenute operate relative al codice tributo 1001 o 1004.

Punto 4 – "Importi utilizzati a scomputo"

Deve essere riportato l'importo che il sostituto ha utilizzato in **compensazione interna** a scomputo di quanto riportato nel punto 2 (o di quanto riportato nei punti 2 e 3 in caso di presenza di crediti recuperati) **per effetto di restituzioni effettuate o di crediti rimborsati**.

E' pertanto lecito effettuare, ad esempio, un versamento inferiore (di ritenute o di trattenute) in presenza di un credito da imposta sostitutiva (sui premi di produttività) scaturente dall'aver ricondotto alla tassazione ordinaria somme che nell'anno 2013 erano già state assoggettate a tassazione (da parte dello stesso sostituto o da parte di altro sostituto) con l'imposta sostitutiva del 10 per cento. Allo stesso modo, risulta lecito effettuare un versamento inferiore in presenza di somme erogate a titolo di credito per famiglie numerose, di credito per canoni di locazione. Quest'ultima modalità di scomputo interno è possibile solo nell'ambito della sezione Erario.

Si ritiene utile precisare che con l'istituzione, già dallo scorso anno, del punto 5 "Utilizzo di versamenti in eccesso", nel punto in commento non devono essere più indicati gli importi relativi alle eccedenze di versamento.

Riepiloghiamo, di seguito, i **crediti rimborsati dal sostituto** e/o le restituzioni effettuate che giustificano il MINOR VERSAMENTO di quanto evidenziato nei precedenti punti 2 e 3:

- i **crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto perché operati in eccesso, rimborsati dal sostituto** (da indicare nel rigo SX1, col. 1 del prospetto SX) utilizzando le **ritenute Irpef disponibili del mese, diverse da quelle sui redditi a tassazione ordinaria, le trattenute di addizionali regionali all'Irpef, gli importi anticipati dal sostituto stesso**;
- i **crediti di addizionali regionali e comunali all'Irpef, derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (perché operati in eccesso)** rimborsati dal sostituto (da indicare nel rigo SX 1, col. 1 del prospetto SX);
- i **crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, rimborsati dal sostituto** (da indicare nel rigo SX 1, col. 2 del prospetto SX);
- i **crediti a disposizione del sostituto derivanti dal compenso da assistenza fiscale diretta** (da indicare nel rigo SX 1, col. 3 del prospetto SX);
- il **credito a disposizione del sostituto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2012** (da indicare nel rigo SX 4, col. 2 del prospetto SX) al netto di quanto compensato in F 24 (da evidenziare nel rigo SX4 col. 3 del prospetto SX);
- il **credito di imposta a disposizione di imposta sostitutiva 10%** derivante dalle operazioni di conguaglio sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro nell'ipotesi in cui le stesse, precedentemente assoggettate ad imposta sostitutiva 10%, siano state successivamente riassoggettate a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX 1 col. 5 del prospetto SX);
- il **credito per famiglie numerose** di cui all'art. 12, c. 3 del TUIR rimborsato dal sostituto (da evidenziare nel rigo SX 38 col. 2);
- il **credito per canoni di locazione** di cui all'art. 16 c. 1 sexies del TUIR rimborsato dal sostituto (da evidenziare nel rigo SX 39, col. 2).

In tali ultime due ipotesi, nel successivo **punto 10** (Note) del prospetto ST dovrà essere indicato il **codice "T"**;

Due righe per la compilazione del punto 4, in caso di compensazione con crediti per famiglie numerose/canoni di locazione e crediti di vario genere.

Per la compilazione del **punto 4** dalla precedente dichiarazione, è stata introdotta una nuova modalità di esposizione dei dati nel caso in cui il sostituto effettui un versamento inferiore a quanto operato utilizzando in compensazione interna *contestualmente*:

- sia crediti a vario titolo rimborsati
- sia, nello specifico, **crediti da famiglie numerose o canoni di locazione**.

Nel modello 770/2014 semplificato è previsto che qualora le ritenute operate evidenziate nella prima sezione del Prospetto ST siano compensate internamente sia con il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir e/o per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir, sia con altri crediti diversi dai precedenti, occorre compilare due righe separati.

Questa nuova modalità di compilazione è prevista **solo** nel caso in cui le ritenute operate siano compensate anche (ma non solo) utilizzando i predetti crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione. Nel modello 770/2012, invece, in presenza della fattispecie sopra descritta andava compilato un unico rigo evidenziando nella col. 4 tutti i crediti utilizzati a scomputo delle ritenute operate (ossia i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione e gli altri crediti), evidenziando nella col. 10 il codice T.

Esempio

Si ipotizzi che il sostituto d'imposta, per il versamento di ritenute Irpef relative al mese di novembre 2013 (pari ad euro 1.000,00) abbia recuperato a scomputo:

- euro 100,00 relativi al credito derivante dalla restituzione di un credito relativo ad un conguaglio di fine rapporto;
- euro 250,00 relativi al credito derivante dal riconoscimento di un credito per famiglie numerose.

Compilazione del prospetto ST

Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento	Importi utilizzati	Utilizzo di	Crediti di imposta
Erario		mese	anno		crediti recuperati	a scomputo	versamenti in eccesso	utilizzati a scomputo
ST2	11	2013	2	750,00	3	100,00	5	6
	7	650,00	8		9	10	11	12
							13	14
							15	16
							17	18
							19	20
							21	22
							23	24
							25	26
							27	28
							29	30
							31	32
							33	34
							35	36
							37	38
							39	40
							41	42
							43	44
							45	46
							47	48
							49	50
							51	52
							53	54
							55	56
							57	58
							59	60
							61	62
							63	64
							65	66
							67	68
							69	70
							71	72
							73	74
							75	76
							77	78
							79	80
							81	82
							83	84
							85	86
							87	88
							89	90
							91	92
							93	94
							95	96
							97	98
							99	100
							101	102
							103	104
							105	106
							107	108
							109	110
							111	112
							113	114
							115	116
							117	118
							119	120
							121	122
							123	124
							125	126
							127	128
							129	130
							131	132
							133	134
							135	136
							137	138
							139	140
							141	142
							143	144
							145	146
							147	148
							149	150
							151	152
							153	154
							155	156
							157	158
							159	160
							161	162
							163	164
							165	166
							167	168
							169	170
							171	172
							173	174
							175	176
							177	178
							179	180
							181	182
							183	184
							185	186
							187	188
							189	190
							191	192
							193	194
							195	196
							197	198
							199	200
							201	202
							203	204
							205	206
							207	208
							209	210
							211	212
							213	214
							215	216
							217	218
							219	220
							221	222
							223	224
							225	226
							227	228
							229	230
							231	232
							233	234
							235	236
							237	238
							239	240
							241	242
							243	244
							245	246
							247	248
							249	250
							251	252
							253	254
							255	256
							257	258
							259	260
							261	262
							263	264
							265	266
							267	268
							269	270
							271	272
							273	274
							275	276
							277	278
							279	280
							281	282
							283	284
							285	286
							287	288
							289	290
							291	292
							293	294
							295	296
							297	298
							299	300
							301	302
							303	304
							305	306
							307	308
							309	310
							311	312
							313	314
							315	316
							317	318
							319	320
							321	322
							323	324
							325	326
							327	328
							329	330
							331	332
							333	334
							335	336
							337	338
							339	340
							341	342
							343	344
							345	346
							347	348
							349	350
							351	352
							353	354
							355	356
							357	358
							359	360
							361	362
							363	364
							365	366
							367	368
							369	370
							371	372
							373	374
							375	376
							377	378
							379	380
							381	382
							383	384
							385	386
							387	388
							389	390
							391	392
							393	394
							395	396
							397	398
							399	400
							401	402
							403	404
							405	406
							407	408
							409	410
							411	412

Punto 8 – “Interessi”

Nell'ipotesi di versamento di IRPEF, addizionali regionali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva in conseguenza dell'esercizio dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 472/97, nel punto in commento va riportato l'ammontare degli **interessi legali** computati sulla base dei giorni intercorsi tra la data di decorrenza dell'obbligo di versamento e quella dell'avvenuto versamento ivi compreso il giorno di versamento.

Punto 9 – “Ravvedimento”

Barrare il punto in commento qualora il versamento di cui al precedente punto 7 è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Punto 10 – “Note”

La compilazione di tale casella consente all'amministrazione finanziaria di comprendere i motivi per i quali si sono verificati scostamenti tra quanto trattenuto e quanto versato.

Codici soppressi

Codice “I”

Codice “O”

Codice “U”

Integrato il significato del codice “S”

Il Provvedimento di rettifica del 770/2013 aveva previsto che il codice “S” si riferiva, oltre che al versamento dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell'anno d'imposta corrente **anche agli importi dovuti a titolo di interessi determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente**. Tale dicitura però non indicava se gli interessi da inserire fossero solo quelli da rateizzazione o anche da incapienza.


Il dubbio viene sciolto dalle istruzioni del 770/2014, dove viene indicato che devono essere inclusi anche gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente.

Pertanto, il codice “S” va utilizzato:

- oltre che per le addizionali regionali di competenza dell'anno di imposta corrente
- anche per gli interessi da assistenza fiscale sulle somme rateizzate dovute in acconto e versate con il codice tributo “1630” (interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale).

Il codice “S” non deve pertanto essere utilizzato per indicare gli interessi dovuti per incapienza in quanto vanno versati in aggiunta alle somme cui si riferiscono.

Di seguito la tabella riepilogativa dei codici utilizzabili :

Cod.	Descrizione codice
A	se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997
B	se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, su somme e valori relativi al 2013 erogati entro il 12/1/2014
C	nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000 erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040
D	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2013 nel mese di gennaio 2014
E	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2013 nel mese di febbraio 2014
K	se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività. N.B.: si ritiene utile evidenziare che in presenza nel campo “Note” del codice K non possono essere presenti valori nei punti 4 “Importi utilizzati a scomputo”, 5 “Utilizzo versamenti in eccesso” e 6 “Crediti di imposta utilizzati a scomputo”.
L	se nel rigo sono riportati i dati del versamento effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto
N	se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata, del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
P	nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
Q	se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009
S	 se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza del- l'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
T	Nel caso di utilizzo in compensazione interna (esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto) del credito: <ul style="list-style-type: none"> • per famiglie numerose di cui all'art. 12, c. 3 del Tuir; • per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1- sexies del Tuir
Z	Nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte

Nota Bene: ricorrendone i presupposti, il punto in commento può accogliere anche più di un codice tra quelli prima elencati.

Punto 11 – “Codice tributo/Capitolo ”

Indicare nel punto in commento il codice relativo al tributo utilizzato per il versamento delle ritenute, delle addizionali regionali e delle imposte sostitutive evidenziate nel punto 2 delle sezioni I e II del prospetto ST.

Punto 12 - "Tesoreria"

Barrare il punto in commento, se il versamento è stato effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale. In tale ipotesi, va indicato nel p. 2 l'importo delle ritenute operate; nei punti 4 e 5 l'importo eventualmente utilizzato a scomputo; nel p. 7 l'importo delle ritenute versate; nel p. 11 il capitolo; nel p. 14 la data di versamento. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel mod. F24 (es. 3802). Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendolo in un solo rigo.

Punto 14 - "Data di versamento (giorno, mese, anno)"

Indicare nel punto in commento la data di versamento.

Rilessi sul prospetto ST e SX del ravvedimento operoso per applicazione impropria della detassazione 2013

I limiti per l'applicazione nell'anno 2013 del regime agevolato (detassazione al 10%) sulle somme erogate per l'incremento della produttività sono stati fissati con DPCM 22/01/2013 (in G.U. n. 75 del 29/03/2013):

Tetto agevolabile = € 2.500

Reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2012 = € 40.000.

L'agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 in materia di imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività, ha precisato che:

- I datori di lavoro che hanno applicato l'imposta sostitutiva sulle retribuzioni erogate nel corso del 2013 prima dell'entrata in vigore del Decreto (13 aprile 2013), ma nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Decreto, si sono comportati correttamente e non hanno nulla da regolarizzare.
- I datori di lavoro che, invece, per motivi di prudenza, hanno deciso di assoggettare a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva le retribuzioni agevolabili potevano applicare l'imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare il versamento di ritenute alla fonte operate in misura superiore, scomputando l'eccedenza nei versamenti successivi, secondo le modalità indicate nel d.P.R. n. 445 del 1997;
- I datori di lavoro che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni in tutto o in parte non rientranti nei presupposti e nei limiti stabili dal decreto dovranno versare la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie con applicazione di sanzioni e interessi.

Compilazione prospetti ST / SX in caso di ravvedimento operoso per differenze da detassazione" (ipotesi c)

Si supponga che nel mese di gennaio 2013 l'azienda abbia detassato un premio di € 1.000 in assenza di accordo collettivo e versata con il cod. 1053 l'imposta sostitutiva di € 100.

Entro il 16 luglio 2013 l'azienda regolarizza la tassazione su tale premio.

A tale proposito l'azienda:

- ricalcola e trattiene al dipendente sul premio erogato **nel mese di gennaio**: le ritenute dovute (€ 230) applicando le normali aliquote Irpef, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale
- restituisce l'imposta sostitutiva (€ 100) precedentemente trattenuta e versata
- versa la differenza di ritenute (€ 130) tra quanto dovuto (€ 230) e quanto versato con imposta sostitutiva (€ 100) più gli interessi (€ 2).

Riteniamo corretta la seguente modalità di esposizione sul prospetto ST:

- Dare evidenza dell'erroneo versamento dell'imposta sostitutiva cod. tributo 1053 compilando un apposito rigo da cui far emergere il credito di € 100.

Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
	mese	anno					
ST2	1	01	2	3	4	5	6
		2013	zero				
	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
	7	100	8	9	10	11	12
						1053	
	Data di versamento						
							14
							giorno mese anno
							16 02 2013

- Compensare il versamento delle maggiori somme conseguenti all'applicazione della tassazione ordinaria con il credito derivante dall'errato versamento di 1053 esposto nel rigo precedente:

Sez. I (Erario)

Punto 1	periodo rif.	=	01/2013
Punto 2	ritenute operate	=	€ 230
Punto 4	importi utilizzati a scomputo	=	€ 100
Punto 7	importo versato	=	€ 132
Punto 8	Interessi	=	€ 2
Punto 9	Ravvedimento	=	barrare la casella
Punto 10	Note	=	nulla
Punto 11	codice tributo	=	1001
Punto 14	data versamento	=	16/07/2013

Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo		
Erario		1	2	3	4	5	6			
ST2		01 2013	230		100					
		7	8	9	10	11	12	Data di versamento		
		Importo versato	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	giorno	mese	anno
		132	2	<input checked="" type="checkbox"/>		1001	<input type="checkbox"/>	16	07	2013

Il credito generatosi per il versamento dell'imposta sostitutiva va considerato come un versamento in eccesso da riportare nel campo 4 del rigo SX1 e non nel punto 5 dello stesso rigo in quanto le istruzioni ministeriali alla compilazione di tale punto 5 del rigo SX1 prevedono esclusivamente che vada qui inserito "l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di operazioni di conguaglio ... assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria."

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da compenso per assistenza fiscale	Versamenti 2013 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008	
	1	2	3	4	5	
				100		
Importo complessivo SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24	Crediti maturati nel 2013	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2013	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
			100	100		
	Codice					
Erario SX5			100	100		
Addizionale comunale 2007 SX6						
Ente impositore SX7	1					

Sezione II – Addizionale regionale

Righi da ST 14 a ST 25 (Punti da 1 a 14)

La compilazione dei punti della sezione II Addizionale Regionale (punti da 1 a 14) va effettuata osservando le medesime modalità previste per la compilazione della sezione I Erario. L'unica particolarità è rappresentata dalla presenza del punto 13 "Codice regione" presente per ovvi motivi solo in questa sezione.

Punto 13 – "Codice regione"

Deve essere indicato il codice della regione. Le istruzioni avvertono che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento oppure in caso di assenza di versamento dalla **tabella SF** – Elenco Regioni e Province posta nell'appendice delle istruzioni ministeriali e che qui di seguito si riporta:

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Molise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle D'Aosta R.S.S.

Casi particolari di compilazione del Prospetto "ST"

OPERAZIONI STRAORDINARIE SENZA ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO E PASSAGGIO DI DIPENDENTI CON PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Residue "rate" non prelevate dal sostituto cedente, ma trattenute e versate dal sostituto subentrante

Già dallo scorso anno in caso di passaggio di dipendenti nel corso dell'anno a seguito di operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione giuridica del sostituto d'imposta cedente (ad esempio in caso di cessione di ramo d'azienda o di scissione parziale), per le residue "rate" non trattenute dal sostituto cedente, ma prelevate dal sostituto subentrante, i sostituti interessati si dovranno comportare nel seguente modo:

- Il sostituto cedente non evidenzia nulla nei prospetti ST/SV e si limita alla compilazione del rigo SS4 (per gli approfondimenti in proposito si rimanda all'apposito paragrafo in questa dispensa);
- Il sostituto subentrante (cessionario) si comporterà, invece, come di consueto riportando per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio dei dipendenti con le ordinarie modalità e avendo cura di indicare al punto 10 il codice "N". Per quanto riguarda gli altri dipendenti già in forza, occorre procedere alla compilazione di un distinto rigo senza indicare il codice N nel punto 10.

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE CON ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO D'IMPOSTA E PASSAGGIO DI DIPENDENTI VERSO IL NUOVO SOSTITUTO

Ritenute operate dall'estinto, ma versate dal subentrante

Risultano confermate le istruzioni da seguire qualora, a seguito di un'operazione societaria straordinaria comportante l'estinzione di un precedente sostituto e il contestuale passaggio di lavoratori dipendenti, le ritenute siano state operate dal soggetto estinto e versate dal/i soggetto/i subentrante/i. Il soggetto incorporante che prosegue l'attività è tenuto infatti ad evidenziare i dati:

- sia nel Prospetto ST riferito al soggetto estinto
- sia nel Prospetto ST relativo alla società incorporante.

Più precisamente:

nel prospetto ST (prima sezione) intestato al soggetto estinto occorrerà compilare esclusivamente:

- il punto 1 (periodo di riferimento),
- il punto 2 (ritenute operate),
- il punto 10 con il codice **K** (note) avente il significato di "ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, il cui versamento è stato esposto nel prospetto ST che prosegue l'attività";
- il punto 11 (codice tributo);


nel prospetto ST riferito al soggetto incorporante occorrerà compilare i dati secondo le consuete modalità ma con le seguenti eccezioni:

- il punto 2, **NON VA COM PILATO**
- Il punto 10, con il **codice L**

In tale ipotesi il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante.

Le medesime modalità devono essere seguite anche relativamente alle trattenute di **addizionale regionale** prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante. In tale ipotesi nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

TRASMISSIONE SEPARATA DELLE COMUNICAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE E DELLE COMUNICAZIONI DI LAVORO AUTONOMO



Ravvedimento operoso: corrispondenza tra i righi del prospetto ST e quelli del modello F24

Le istruzioni precisano che in ipotesi di versamento eseguito avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 di ritenute relativi a più adempimenti risultanti dal prospetto ST, il sostituto d'imposta è tenuto **a compilare nel modello F24 tanti righi quanti sono i righi del prospetto ST impegnati per l'indicazione dei versamenti oggetto di ravvedimento**. Alla luce di tale indicazione deve, pertanto, registrarsi una piena corrispondenza tra i movimenti risultanti dal prospetto ST e quelli di cui al modello F24.

Errata indicazione nel mod. F 24 del codice tributo e/o del codice regione

Nell'ipotesi di errata indicazione del codice tributo la regolarizzazione deve avvenire con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità, riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti.

Istanza per la correzione di errori nel modello F24

All'Ufficio locale di.....

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24.

Il/La sottoscritto/a

residente in..... Via.....

Codice Fiscale.....

Comunica che

in data..... ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a, riportando erroneamente il codice tributo: e/o l'anno di riferimento:, in luogo del codice tributo: e dell'anno di riferimento:, in quanto trattasi di versamento relativo a

Ovvero ha versato erroneamente

invece di

Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

FIRMA

Tipo Documento.....n.....

rilasciato il.....da.....

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Modalità di esposizione del versamento

Al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo 12/2013, evidenziando al punto 11:

- il codice tributo 1712, per il versamento dell'acconto effettuato entro il 16 dicembre 2013 ed
- il codice tributo 1713 per il versamento del saldo effettuato entro il 17 febbraio 2014.

Versamenti in eccesso

Nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 è stato precisato che **"in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal DPR n. 445 del 1997"**. Tale possibilità è, ovviamente, consentita anche in caso di versamento eccessivo del saldo della medesima imposta. Il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto a evidenziare il credito spettante nel prospetto ST (prima sezione) del modello 770 Semplificato indicando:

- nel punto 2 (ritenute operate), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente dovuta;
- nel punto 7 (importo versato), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente versata;
- nel punto 11 (codice tributo), il codice tributo 1712 ovvero il codice tributo 1713 a seconda che il versamento si riferisca, rispettivamente, all'acconto ovvero al saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.

Il sostituto d'imposta può recuperare il credito così evidenziato (inteso come differenza tra il punto 7 e il punto 2) attraverso il meccanismo del D.P.R. n. 445 del 1997 e successive modificazioni ovvero, in alternativa, tramite il modello di pagamento unificato F24. In tale ultimo caso, utilizzerà il codice

tributo 1713 a credito per l'importo corrispondente anche qualora fosse stato effettuato esclusivamente il versamento dell'acconto in misura superiore all'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R. complessivamente dovuta per l'anno 2010.

Interessi a seguito di rateizzazione da 730/2013

Va compilato uno specifico rigo per evidenziare gli importi relativi ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione.

Esempio - In presenza di un saldo IRPEF di € 6.000 si è proceduto a rateizzare il versamento in due rate:

RATA	INTERESSI	TOTALE
3000	0	3000
3000	15	3015

In tal caso l'esposizione del versamento relativo alla seconda rata andrà effettuato come segue:

rigo 1 punto 1 – periodo riferimento = 08/2013 punto 2- ritenute operate = 3000 punto 7 – importo versato = 3000 punto 11 – codice tributo = 4731 punto 14 - data di versamento = 16/09/2013	rigo 2 punto 1 – periodo riferimento = 08/2013 punto 2- ritenute operate = 15 punto 7 – importo versato = 15 punto 11 – codice tributo = 1668 punto 14 - data di versamento = 16/09/2013
--	--

II PROSPETTO SV – Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Anche per quanto riguarda il prospetto SV non si rileva nessuna modifica sulla modulistica se non la modifica formale dell'intestazione del punto 5 in "Utilizzo di versamenti in eccesso".

Il prospetto SV deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi alle trattenute di **addizionali comunali all'Irpef** effettuate anche per assistenza fiscale al mod. 730 (ad esempio, codici tributo 3845, 3846, 3847, 3848). In particolare, i dati devono riferirsi:


- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012 (saldo 2012 versato in 11 rate da gennaio a novembre 2013);
- alle trattenute e ai relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2013 (9 rate da marzo a novembre);
- alle trattenute e relativi versamenti, in unica soluzione, dell'addizionale comunale 2013 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- alle trattenute e relativi versamenti di addizionale comunale a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2013.

Dati aggregati per "data di versamento"

Di particolare rilievo risulta il criterio che è stato previsto per l'esposizione dei dati relativi al versamento delle addizionali comunali. Infatti, sebbene, sul mod. F24 siano stati compilati tanti rigi quanti sono stati i codici catastali coinvolti, nel prospetto in questione **deve essere impegnato un solo rigo** con riferimento a tutte le addizionali comunali versate nella stessa data posto che non è previsto alcun campo per l'indicazione del codice catastale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è dunque quello di prendere a riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Tale modalità di compilazione non è tuttavia possibile in presenza di difformità di periodi di riferimento, di codici tributo, di codici nel punto 10 (note) nonché in presenza di versamenti per ravvedimento e di versamenti effettuati in tesoreria. Pertanto nelle suddette ipotesi in caso di difformità di anche un solo di tali punti, è necessario esporre i versamenti su più rigi.



Particolarità

Relativamente al prospetto SV valgono, in linea di massima, le specificità già commentate con riferimento alla seconda sezione del prospetto ST.

In particolare:

- deve essere seguita la specifica modalità di esposizione dei dati, con il codice "N" (sostituto cessionario che prosegue il prelievo delle residue rate), nelle ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del sostituto d'imposta;
- in caso di rateazione del prelievo dell'addizionale comunale a seguito di assistenza fiscale, gli interessi si cumulano con il tributo rateizzato;
- è assente il punto 3 (crediti recuperati), presente invece nel Prospetto ST;
- è possibile (confermato anche nell'ambito delle specifiche tecniche) effettuare un minor versamento di addizionale comunale **per recuperare in compensazione interna il credito di imposta sostitutiva sui premi di produttività** (con indicazione del codice "P" nel punto 10);
- non è possibile effettuare un minor versamento (punto 4) di addizionale comunale per erogare il credito per famiglie numerose o per canoni di locazioni. **Le specifiche tecniche, infatti, non prevedono l'indicazione del codice "T" nel punto 10 del prospetto SV;**
- è presente lo sdoppiamento (punti 4 e 5) degli importi utilizzati a scomputo delle trattenute di addizionale comunale indicate nel punto 2;
- non appare significativa la presenza del punto 6;
- in caso di **operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e di trattenute di addizionale comunale prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante** occorrerà compilare i punti 1, 2, 11 e indicare il codice "K" nel punto 10 (nel prospetto SV intestato alla società estinta) nonché tutti i punti necessari, tranne il punto 2, ed indicare il codice "L" nel punto 10, nel prospetto SV intestato al dichiarante. Si ritiene utile evidenziare che in presenza nel campo Note del codice K non possono essere presenti valori nei punti 4 "Importi utilizzati a scomputo", 5 "versamenti in eccesso" e 6 "Crediti di imposta utilizzati a scomputo".
- è possibile evidenziare un versamento inferiore di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta per effetto del recupero di un credito IRPEF o di un credito di addizionale regionale indicato nel punto 4.
- assumono significato anche per il prospetto SV i codici da indicare al punto 10 (note) quali: il codice "B" (versamento relativo a trattenute di addizionale comunale su somme e valori relativi all'anno 2013 ed erogati entro il 12 gennaio 2014), il codice "D" (conguaglio effettuato nel mese di gennaio 2014), il codice "E" (conguaglio effettuato nel mese di febbraio 2014) e il codice "Q" (versamento, a seguito della ripresa della riscossione, di importi sospesi a causa del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009).

Si ritiene utile precisare che **nel campo 10 "Note"**, il codice "S" equivale a significare che nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, vale a dire il Saldo dell'addizionale comunale relativo all'anno 2013 (lavoratori cessati) da versare con il codice tributo 3748 e ciò al fine della distinzione con il Saldo di addizionale comunale anno 2012 (trattenuto ai medesimi lavoratori cessati all'atto della cessazione).

Il PROSPETTO SX - Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

I dati richiesti dal Prospetto SX

Nel prospetto SX "Riepilogo dei crediti e delle compensazioni" vanno indicati, nei rigi SX1 e SX4, i dati riepilogativi riguardanti:

- **il credito 2012 derivante dalla precedente dichiarazione mod. 770/2013 relativa al 2012** (Rigo SX4 col.2) e del suo utilizzo mediante:
 - compensazione esterna (c.d. orizzontale), tramite mod. F24, ai sensi del D.L.vo 241/97, entro la data di presentazione del mod. 770 semplificato (31 luglio 2014) (Rigo SX4 col. 3);
 - compensazione interna (c.d. verticale), mediante utilizzo a scomputo nel p. 4 del Prospetto ST, e nel p. 4 del prospetto SV ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/97.
- **i crediti generatisi nel corso del periodo d'imposta 2013 e del loro utilizzo mediante:**
 - compensazione interna nei p. 4 e 5 del prospetto ST e nei p. 4 e 5 del prospetto SV, ai sensi dell'art. 1 DPR 445/97.

In particolare, nel rigo SX1 vanno indicati:

- **i crediti di ritenute e/o addizionali regionali o comunali derivanti dalle operazioni di conguaglio** restituiti utilizzando ritenute diverse da tassazione ordinaria (1002, 1012, 1040), trattenute di addizionali regionali o comunali, importi anticipati dal sostituto stesso (col. 1);
- **i crediti rimborsati da assistenza fiscale mod. 730/2013** (col. 2);
- **il credito derivante dai compensi da assistenza fiscale 2011 prestata in forma diretta** (col. 3)
- **i crediti derivanti dai versamenti in eccesso effettuati nel 2013, anche per errore** (col. 4)
- **i crediti da imposta sostitutiva 10%** sulle somme erogate da parte dello stesso sostituto o da parte di altro sostituto per incremento della produttività del lavoro di cui al decreto n. 93/2008 e restituiti in conseguenza della riliquidazione operata dal sostituto d'imposta sulle medesime somme da sostitutiva a **tassazione ordinaria** (col. 5).

I suddetti importi confluiscono in colonna 4 del Rigo SX4.

Nei **punti 6 e 7** del Rigo SX4 vanno indicati rispettivamente il Credito da utilizzare in compensazione, **a decorrere dall'1.1.2014** o, in alternativa, da chiedere a rimborso.

Il prospetto richiede altresì di dare evidenza nell'ambito della sezione "Riepilogo altri crediti" di altre informazioni come ad esempio:

- il credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 (SX37);
- il credito riconosciuto per famiglie numerose (SX38);
- il credito riconosciuto per canoni di locazione (SX39);
- **il credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale (SX40).**

I crediti da totalizzare negli appositi rigi da **SX 35 a SX 40** della sezione "Riepilogo altri crediti" non sono presenti tra le fattispecie che alimentano il rigo RX4, col. 4 (somma importi **colonne da 1 a 5 del rigo SX1**);

Infine si rammenta che il prospetto SX ha anche la finalità di evidenziare nei rigi **da SX5 a SX30** le compensazioni interne effettuate dal sostituto d'imposta tra Enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso l'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari Enti impositori.

Codici tributo per la compensazione in F24 dei crediti scaturenti dal mod. 770

Si ricorda che la risoluzione n° 9 del 18/01/2005, ha istituito i seguenti nuovi codici tributi da utilizzare ai fini della compensazione nel modello F24 dei crediti scaturenti dal modello 770:

"6781" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 semplificato";

"6782" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 semplificato";

"6783" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 ordinario".

Altre particolarità

Il credito da utilizzare in compensazione indicato nel rigo **SX 4 col. 6** del mod. 770/2014 è suddiviso nei rigi **SX 32 col. 2 e SX 33 col. 2**, per evidenziare rispettivamente:

- la quota di credito riferibile al lavoro dipendente
- la quota di credito riferibile al lavoro autonomo

al fine di consentire, in caso di invio separato delle Comunicazioni dei dati di lavoro dipendente e relativi prospetti SS, ST, SV, SX, SY e di lavoro autonomo con i relativi prospetti SS, ST, SX, SY del mod. 770/2011 semplificato, il corretto utilizzo in compensazione con i versamenti relativi alla medesima categoria reddituale.


Di conseguenza, quando si riporta il credito da precedente dichiarazione:

- in caso di **trasmissione integrale del mod. 770/2014** (sezione I del riquadro "Redazione della Dichiarazione" del Frontespizio), l'ammontare del credito da riportare nel **rigo SX 4 col. 2** "Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013" **del mod. 770/2014** si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2013: **SX 32 (col. 2 – col. 1) + SX 33 (col. 2 meno col. 1)**

RIGO SX 4 col. 6 <i>“Credito da utilizzare in compensazione”</i> mod. 770/2013	=	RIGO SX 32 (col. 2 - col. 1) mod. 770/2013	+	RIGO SX 33 (col. 2 – col 1) mod. 770/2013
---	----------	---	----------	--

RIGO SX 4 Col. 2 (MOD. 770/2014)
“Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013”

- in caso di **trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente** (sezione III del riquadro “Redazione della dichiarazione” del Frontespizio) l'ammontare del credito da riportare **nel rigo SX 4 col. 2 del mod. 770/2014** è pari a quanto riportato nel Prospetto SX del mod. 770/2013 rigo SX 32 (col. 2 meno col. 1)



- in caso di **trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo** (sezione IV del riquadro “Redazione della dichiarazione” del Frontespizio) l'ammontare del credito da riportare **nel rigo SX 4 col. 2 del mod. 770/2014** è pari a quanto riportato nel Prospetto SX del mod. 770/2013 rigo SX 33 (col. 2 meno col. 1)



Guida alla compilazione del prospetto SX



N.B. : in caso di compilazione di più prospetti SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i punti relativi ai rigi da SX1 a SX5 e da SX31 a SX40 possono essere presente solo sul 1° modulo, viceversa, i rigi da SX7 a SX30 “ciclano” sui moduli successivi al primo.

Casella “Mod. N.”

L'istituzione della casella “Mod. N.” posta in alto a destra del prospetto SX scaturisce dalla modalità di versamento diretto ai comuni e, di conseguenza, dall'esigenza di impegnare uno specifico rigo per ciascun comune. Secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche: i rigi SX1, SX4, SX5, e da SX31 a SX40, possono essere presenti solo sul primo modulo. I rigi da SX7 a SX30, possono essere presenti anche sui moduli successivi che vanno numerati mediante l'utilizzo dell'apposito campo “Mod. N.”

Le colonne da 1 a 5 del Rigo SX 1 consentono la generazione di un credito da portare in compensazione o da chiedere a rimborso

Rigo SX 1 col. 1 - Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno

Nel punto in commento va indicato:

- l'importo complessivo dei **crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio** di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno che il sostituto d'imposta ha **restituito (rimborsato) utilizzando**:
 - **somme anticipate dal sostituto stesso;**
 - **ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente** o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (es. ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);
 - **trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef** effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio. Tale punto deve comprendere anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi 2 mesi del 2009;
- l'importo complessivo dei **crediti di addizionali all'Irpef restituiti (rimborsati)** ai dipendenti **a seguito di conguaglio** di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.



Correlazioni della col 1 : Il valore costituisce un “di cui” dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del **rigo SX4 col. 4.**

Rigo SX 1 col. 2 - Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale

Va esposto l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale che il sostituto ha effettivamente rimborsato.



Correlazioni della col.2: Il valore costituisce un “di cui” dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del **SX4 col. 4.**

Rigo SX 1 col. 3 - Credito derivante da compenso per assistenza fiscale

Va indicato il **credito derivante dal compenso per assistenza fiscale** prestata direttamente dal sostituto.



Correlazioni della col.3: Il valore costituisce un “di cui” dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del **rigo SX4 col. 4.**

Rigo SX 1 col. 4 - Versamenti 2012 in eccesso

Nella colonna 4 del rigo SX1 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso (crediti) utilizzati in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3 del prospetti ST e punti 2 del prospetto SV. Il valore di cui al punto in commento rappresenta la **sommatoria dei punti 5 della sez. I e II del prospetto ST nonché del punto 5 del prospetto SV.**

Per versamenti in eccesso devono intendersi tutti quei **versamenti effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto** e rilevabili dai prospetti ST e SV operando, in genere, la differenza tra

- l'ammontare effettivamente versato indicato al punto 7 dei rigi di cui si compone il medesimo prospetto
- e quanto effettivamente dovuto indicato al punto 2 dei medesimi rigi.

Rientrano nel novero dei versamenti in eccesso, ad esempio,

- le ritenute Irpef e/o le trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef che il sostituto, entro il termine di consegna della certificazione (CUD e/o certificazione compensi a terzi), abbia restituito al sostituto in quanto non dovute in tutto o in parte;
- l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR versata dal sostituto, a titolo acconto, in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta;
- le imposte, in genere, versate dal sostituto per errore in misura superiore al dovuto.



Correlazioni della col.4: Il valore costituisce un “di cui” dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del **rigo SX4 col. 4.**

Rigo SX 1 col. 5 – Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008

Va indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva 10% determinatosi a seguito dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulle somme erogate per incremento del produttività del lavoro assoggettate sia da parte di un precedente sostituto d'imposta, sia dallo stesso sostituto ad imposta sostitutiva 10% e successivamente, in sede di conguaglio, a tassazione ordinaria con applicazione delle aliquote progressive.

Il punto in commento è collegato alle seguenti fattispecie:

Caso 1: applicazione dell'imposta sostitutiva ad opera di un precedente sostituto; tale ipotesi si ritiene pertanto connessa ai **punti 210 e 213** della parte B della comunicazione dati certificazione lavoro dipendente;

Caso 2: applicazione dell'imposta sostitutiva ad opera del sostituto dichiarante; in tale ipotesi, le somme "potenzialmente agevolabili", sono indicate **nel punto 251 ed è stata barrata la casella 254.**

Il valore di cui al punto in commento è esposto nei prospetti ST e SV e segnatamente al **punto 4 "Importi utilizzati a scomputo"** nel cui rigo è indicato il **codice P nel punto 10 "Note"**. Si ricorda infatti che le istruzioni del punto 4 dei prospetti ST e SV prevedono che il sostituto ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore anche nell'ipotesi in cui abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX). Pertanto nell'ipotesi descritta, l'importo di cui al punto 4 nel cui rigo del prospetto ST e/o SV è stato indicato il codice P, va riportato in colonna 5 del rigo SX1, che a sua volta concorre alla determinazione dell'importo da indicare in colonna 4 del rigo SX4.

Il credito di sostitutiva è assimilabile, da un certo punto di vista, a un credito emergente dalle operazioni di conguaglio. Così inteso deve essere immediatamente restituito effettuando un minore versamento di ritenute (punto 4 della prima sezione del prospetto ST), di addizionale regionale all'IRPEF (punto 4 della seconda sezione del prospetto ST) e di addizionale comunale all'IRPEF (punto 4 del prospetto SV) ovvero, per la parte non coperta da tali ritenute e trattenute, anticipandone il relativo importo.

Indipendentemente dall'eventuale anticipo da parte del sostituto d'imposta l'importo del credito di sostitutiva deve essere indicato interamente nella colonna 5.



Correlazioni della col.5: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo **SX4 col. 4.**

Rigo SX 4 col. 2 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012

La colonna accoglie l'importo risultante a credito dalla precedente dichiarazione modello 770/13 (col. 6 del rigo SX4 della dichiarazione mod. 770/13). Al fine di operare il corretto raccordo del credito risultante dalla precedente dichiarazione con il credito da riportare nella dichiarazione modello 770/2014 semplificato oggetto di trasmissione, le istruzioni opportunamente precisano che:

- ove il sostituto d'imposta provveda alla integrale trasmissione della dichiarazione modello 770/14 semplificato (con conseguente compilazione della sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio della medesima dichiarazione), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato operando la somma dei valori di cui alle seguenti colonne della dichiarazione modello 770/13

SX 32 (colonna 2 – colonna 1) + SX 33 (colonna 2 – colonna 1);

- ove, invece, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente, (con conseguente compilazione della sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2013.

SX 32 (colonna 2 – colonna 1);

- ove, ancora, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, (con conseguente compilazione della sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2013

SX 33 (colonna 2 – colonna 1).

Il valore di cui al punto in commento deve coincidere con la somma per tutti moduli delle col. 2 dei successivi rigi da SX5 a SX 30.

Rigo SX 4 col. 3 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24

Indicare l'importo del credito di cui alla precedente colonna (rigo SX4, col. 2) che, a partire dal **1° Gennaio 2012** ed entro il termine di presentazione del Mod. 770/2014 semplificato (31 luglio 2014), si è deciso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, di utilizzare in compensazione orizzontale tramite F24. Va da sé che la sommatoria dei rigi da SX5 a SX30 di col. 3 deve coincidere con il valore di cui al precedente rigo SX4 della medesima colonna. Il valore di cui al punto in commento deve coincidere con la somma per tutti moduli delle col. 3 dei successivi rigi da SX5 a SX 30.

Rigo SX 4 col. 4 - Versamenti 2013 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto

Con riferimento all'anno d'imposta 2012, indicare la somma delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente rigo SX1. Pertanto: SX 4 col. 4 = SX 1 col 1 + SX1 col. 2 + SX 1 col. 3+ SX 1 col. 4 + SX 1 col. 5.

Più precisamente trattasi dell'ammontare relativo:

- alle **restituzioni (rimborsi) di ritenute IRPEF** effettuate dal sostituto utilizzando ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute" e/o importi trattenuti a titolo di addizionali all'IRPEF e/o ritenute relative ad altre categorie reddituali (SX1, col. 1);
- al **credito** generatosi, a seguito delle operazioni di conguaglio, **per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione (rimborso) di ritenute IRPEF operate in eccesso**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e delle ritenute relative ad altre categorie di reddito. **Viene, altresì, considerata anticipazione** da parte del sostituto d'imposta, e come tale da riportare nel punto in commento **la restituzione delle ritenute IRPEF operate in eccesso in conseguenza delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014** utilizzando il "monte ritenute", le ritenute IRPEF diverse dal monte ritenute, le trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e le ritenute ad altre categorie di reddito operate nei predetti mesi e ciò per la semplice ragione che tale restituzione si è resa possibile attingendo a ritenute e trattenute di pertinenza dell'anno 2013 le quali, pertanto, troveranno adeguata registrazione nei prospetti ST e SV relativi alla dichiarazione Mod. 770/2015 (riferito all'anno d'imposta 2014) e non nella presente dichiarazione 770/14 (SX 1, col.1);

- alle **restituzioni (rimborsi)**, a seguito delle operazioni di conguaglio, **delle trattenute di addizionali all'IRPEF** utilizzando gli importi relativi al "monte ritenute" e/o le ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute" e/o le trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF e/o le ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1 col. 1);
- al **credito** generatosi a seguito delle operazioni di conguaglio **per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione delle addizionali all'IRPEF operate in eccesso**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e delle ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1, col.1);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CUD) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle ritenute IRPEF operate in eccesso** (SX1 col. 4);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, delle ritenute IRPEF operate in eccesso **su emolumenti soggetti a tassazione separata** (SX1 col. 4);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CUD) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle ritenute IRPEF operate in eccesso su compensi di lavoro autonomo anche occasionale nonché sulle provvigioni** (SX1 col. 4);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CUD) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle trattenute a titolo di Addizionali all'IRPEF operate in eccesso** (SX1 col. 1);
- alle **restituzioni (rimborsi)**, a seguito di conguaglio derivante da assistenza fiscale, di **crediti IRPEF e/o di Addizionali all'IRPEF**, utilizzando il "monte ritenute" e/o le ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute" e/o gli importi trattenuti a titolo di addizionali all'IRPEF e/o le ritenute relative ad altre categorie reddituali (SX1 col.2);
- al **credito** generatosi, **a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione dei crediti IRPEF, dei crediti di addizionali all'IRPEF**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF, delle ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1 col. 2);
- al **credito** generatosi **per l'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di TFR, versata in acconto in misura eccedente** rispetto a quella complessivamente dovuta (SX1 col.4);
- più in generale, ai crediti prodottisi, a seguito di **versamenti relativi all'anno 2013** effettuati dal sostituto d'imposta anche per errore, **in misura eccessiva rispetto al dovuto** utilizzati in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3 del prospetti ST e punti 2 del prospetto SV. (SX1, col. 4);
- al **credito** generatosi **per il compenso spettante al sostituto d'imposta per l'assistenza fiscale prestata** nell'anno 2013 in forma diretta (SX1, col.3);
- al **credito** generatosi **per l'imposta sostitutiva 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro per incremento della produttività** oggetto di riliquidazione a tassazione ordinaria in sede di conguaglio (SX1, col. 5).

Il valore di cui al punto in commento deve inoltre coincidere con la somma per tutti i moduli delle col. 4 dei successivi righi da SX5 a SX30

Rigo SX 4 col.5 - Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2013

In questa colonna sono usualmente indicati i **minori versamenti di ritenute e trattenute in dipendenza della restituzione nell'anno 2012 dei seguenti crediti**.

- crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto perché operati in eccesso, rimborsati dal sostituto utilizzando le ritenute Irpef disponibili del mese (diverse da quelle sui redditi a tassazione ordinaria), trattenute di addizionali regionali all'Irpef, importi anticipati dal sostituto stesso, le somme trattenute a titolo di addizionali comunali all'Irpef;
- crediti di addizionali regionali e comunali all'Irpef, derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (perché operati in eccesso) rimborsati dal sostituto;
- crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, rimborsati dal sostituto ;
- crediti a disposizione del sostituto derivanti dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale ;
- credito a disposizione del sostituto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno **2012** al netto di quanto compensato in F 24);
- credito di imposta sostitutiva 10% derivante dalle operazioni di conguaglio sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro nell'ipotesi in cui le stesse, precedentemente assoggettate ad imposta sostitutiva 10%, siano state successivamente riassoggettate a tassazione ordinaria;

Il valore da indicare in col. 5:

- deve essere pari alla somma delle colonne 4 **"Importi utilizzati a scomputo"** e 5 **"Utilizzo di versamenti in eccesso"** della prima e della seconda sezione dei diversi rigi del prospetto ST e delle colonne 4 e 5 dei diversi rigi del prospetto SV **al netto** degli importi indicati:
 - al rigo SX 38 colonna 1 (credito riconosciuto per famiglie numerose – **anno 2013**);
 - al rigo SX 39 colonna 1 (credito riconosciuto per canoni di locazione – **anno 2013**);
 - al rigo SX 40 colonna 2 (credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale – **credito utilizzato**).

Gli importi di cui ai rigi SX 38 e SX 39 sono rilevabili anche dai rigi del prospetto ST, sez. I, dove oltre al punto 4 è stato indicato il **codice T nel campo 10 "note"**.

- non può eccedere l'importo scaturente dalla somma algebrica dei seguenti elementi: (rigo SX4, col. 2 – rigo SX4, col. 3 + rigo SX4, col. 4)
- deve anche coincidere con la sommatoria delle col. 5 dei rigi da SX5 a SX30.

Rigo SX 4 col. 6 - Credito da utilizzare in compensazione

Indicare il credito residuo pari all'importo di col. 2 meno col. 3 più col. 4 meno col. 5 (Rigo SX4) che, a decorrere dal 1/1/2014 sarà utilizzato o è già stato utilizzato:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 tramite Mod. F24 (compensazione orizzontale);
- ovvero, ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/97 come modificato dal DPR 542/99, per diminuire i versamenti d'imposta relativi all'anno 2011 senza, quindi, effettuare la compensazione sul mod. F24.

Il valore di cui alla presente col. 6 del rigo SX4 è determinato dando esecuzione all'algoritmo di cui appresso:

$$(SX4, \text{col. 2} - SX4, \text{col. 3} + SX4, \text{col. 4} - SX4, \text{col. 5} - SX4, \text{col. 7}).$$

Il valore di cui al punto in commento deve inoltre coincidere con la somma per tutti i moduli delle col. 6 dei successivi rigi da SX5 a SX30

Rigo SX 4 col. 7 - Credito di cui si chiede il rimborso

Indicare il credito residuo di cui, alternativamente o congiuntamente al credito da utilizzare in compensazione di cui al rigo SX4, col. 6, si chiede il rimborso dello stesso. Il valore di cui alla presente col. del rigo SX4 è determinato dando esecuzione all'algoritmo di cui appresso:

(SX4, col. 2 – SX4, col. 3 + SX4, col. 4 – SX4, col. 5 – SX4, col. 6)

Coloro che nella dichiarazione dello scorso anno mod. 770/2012 hanno indicato in col. 6 del rigo SX4 il credito da utilizzare in compensazione sono comunque tenuti a presentare il Mod. 770/2014 semplificato, compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso del 2013 non hanno operato ritenute alla fonte. Ciò al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del credito residuo.

Il valore di cui al punto in commento deve inoltre coincidere con la somma per tutti i moduli delle col. 7 dei successivi rigi da SX5 a SX30

Righi SX5 (Erario), SX6 (Addizionale comunale 2007), SX7 - SX30 (Ente impositore)

Per i sostituti che hanno effettuato compensazioni verticali ai sensi dell'art. 1 DPR 445/97 e per i sostituti che hanno effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 DPR 445/97 esclusivamente nell'ambito degli stessi enti destinatari del tributo ma con crediti residui da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso, verso enti diversi dall'erario) si rende necessaria la compilazione dei righi da SX5 a SX30. Per effetto del decreto 5 ottobre 2007 che ha introdotto l'obbligo di versamento delle addizionali comunali per comune di riferimento mediante indicazione del relativo codice catastale, è stata inserita la **colonna 1 dei righi da SX7 a SX30 per l'indicazione del codice catastale** in caso di addizionale comunale all'IRPEF e del **codice regione** in caso di addizionale regionale all'IRPEF.

Le conseguenze operative sono le seguenti:

- a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore del predetto decreto 5 ottobre 2007, **dal 1 gennaio 2008** la compensazione tra addizionali comunali IRPEF, aventi diverso codice catastale (fino al 31/12/2007, versate con l'unico codice raggruppamento "99"), genera compensazioni tra enti impositori diversi;
- ogni singolo comune, con il relativo codice catastale, costituisce pertanto un autonomo "ente impositore" per i quale occorre evidenziare il riporto credito da anno precedente, il sorgere di nuovi crediti, gli utilizzi e la destinazione dell'eventuale residuo, nei righi da SX7 a SX30;
- in caso di necessità i righi da SX7 a SX30, possono essere utilizzati in "N" ciclicità successive.

Nel **rigo SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'ERARIO

Nel **rigo SX6** deve essere riportato, con riferimento all'addizionale comunale Irpef 2007, l'ammontare del credito maturato a fronte di versamenti effettuati con il codice 99 prima dell'entrata in vigore dell'obbligo del versamento diretto ai comuni con codice catastale di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007. Tale rigo è istituito per gestire la fase transitoria di passaggio all'obbligo di versamento delle addizionali comunali IRPEF per singolo codice catastale. La riconferma di tale rigo può scaturire da una stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate dalla quale risulterebbe che vi siano ancora dei sostituti d'imposta che non hanno esaurito il credito di addizionale comunale 2007 sorto in relazione al previgente regime.

Nei righi da **SX7 a SX30** va esposta la quota di competenza delle singole regioni e comuni

Righi SX 5 – SX 30 - col. 2 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012

Indicare distintamente per Ente impositore (SX5 = Erario; SX6 = Add.com.2007; SX7-SX30=Add.Reg/Com.), l'ammontare a credito risultante dalla precedente dichiarazione Mod. 770/2011 (col. 6 dei righi da SX5 a SX30).

Righi SX 5 – SX 30 - col. 3 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato nel Mod. F24

Indicare, distintamente per Ente impositore, l'ammontare del credito di cui ai righi da SX5 a SX30, col. 2 che, a partire dal 1° Gennaio 2013 ed entro il termine di presentazione del Mod. 770/2014 semplificato (31 luglio 2014), si è deciso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, di utilizzare in compensazione orizzontale tramite il Mod. di pagamento unificato F24.

Righi SX 5 – SX 30 - col. 4 - Versamenti 2012 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto

Indicare, sulla base degli enti impositori cui si riferiscono i versamenti in eccesso e le restituzioni effettuate dal sostituto prima elencati in col. 4 rigo SX4, l'ammontare di dette restituzioni e crediti.

Righi SX 5 – SX 30 - col. 5 - Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2013

Indicare, sulla base degli enti impositori percettori dei minori versamenti, l'ammontare degli importi riferiti al "monte ritenute", alle trattenute di addizionali all'IRPEF, nonché alle ritenute relative ad altre categorie reddituali utilizzate dai sostituti d'imposta per effettuare le restituzioni e il recupero dei crediti.

Righi SX 5 – SX 30 - col. 6 - Credito da utilizzare in compensazione

Indicare, sulla base degli enti impositori cui si riferisce il credito residuo, l'ammontare di detto credito residuo che, a decorrere dal 1/1/2014, sarà utilizzato o è già stato utilizzato:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 **tramite Mod. F24** (compensazione orizzontale);
- ovvero, ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/97 come modificato dal DPR 542/99, per diminuire i versamenti d'imposta relativi all'anno 2012 senza, quindi, effettuare la compensazione nel Mod. F24.

Righi SX 5 – SX 30 - col. 7 - Credito di cui si chiede il rimborso

Indicare, sulla base degli enti impositori cui si riferisce il credito residuo, l'ammontare di detto credito residuo di cui si chiede il rimborso.

Righi SX 7 – SX 30 - col. 1 - Codice

In col. 1 dei righi da SX7 a SX 30 deve essere indicato il **codice catastale** nel caso di addizionale comunale e il **codice regione** nel caso di addizionale regionale.

- **Codice regione:**

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Molise	20	Vale d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Vale d'Aosta R.S.S.

- **codice catastale comuni.** Occorre fare riferimento ad uno dei codici comuni presenti nella tabella Codici catastali comunali

In relazione alla predetta colonna le specifiche tecniche fanno ritenere che:

- una volta dedicato un rigo ad un determinato codice non devono esistere altri rigi da destinare al medesimo ente, che deve pertanto essere unico in tutto il prospetto;
- l'indicazione del codice è obbligatorio, sempreché ovviamente esista anche solo un dato da indicare nelle successive colonne da 2 a 7.

Esempio

Il sostituto d'imposta nel mese di settembre 2013 ha operato trattenute di **addizionale regionale** (regione Lombardia) per 200 euro (codice tributo 3802); tali trattenute, per un importo di 30 euro, sono state utilizzate per restituire un credito da addizionale Comunale IRPEF Bergamo generatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro

Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare **la seconda sezione del prospetto ST e il prospetto SX** nel seguente modo:

- **Prospetto ST, Sezione II – Addizionale regionale**

- punto 1 = 9/2013
- punto 2 = 200
- punto 4 = 30
- punto 7 = 170
- punto 11 = 3802
- punto 13 = il codice 10 (regione Lombardia)
- punto 14, 16/10/2013

- **Prospetto SX:**

- rigo SX1, col. 1 = 30
- rigo SX4, col. 4 = 30
- rigo SX4, col. 5 = 30
- rigo SX7 col. 1 = 10 (codice regione Lombardia); col. 5 = 30
- rigo SX8 col. 1 = A794 (codice catastale Bergamo); col. 4 = 30

Sez. Regioni a statuto speciale (Rigo SX 31)

Rigo SX 31 – P. 1 - Regioni a statuto speciale VA

Barrare il punto , se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 6 della L. 690/81 inerente le entrate spettanti alla Valle d'Aosta:

- Sostituti con domicilio fiscale fuori dalla valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività in Valle d'Aosta;
- Sostituti con domicilio fiscale in Valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività fuori dalla valle d'Aosta.

Rigo SX 31 – P. 2 - Regioni a statuto speciale SA

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 1, lett. d, della legge 122/83 inerente le entrate spettanti alla Regione Sardegna:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sardegna;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sardegna.

Rigo SX 31 – P. 3 - Regioni a statuto speciale SI

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 7 lett. del DPR 1074/65 inerente le entrate spettanti alla Regione Sicilia:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sicilia;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sicilia.

Sez. "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" (Righi SX 32 e SX 33)

La compilazione di tale sezione è obbligatoria se dalla presente dichiarazione risulta un credito richiesto in compensazione (rigo SX4 c. 6). La sezione consente un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto d'imposta intenda avvalersi della facoltà di trasmettere separatamente in 2 parti la dichiarazione **mod. 770/2014**. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di

ciascun prospetto ST e SV (in caso di trasmissione delle sole comunicazioni lavoro dipendente), di ciascun prospetto ST (in caso di trasmissione delle sole comunicazioni lavoro autonomo) ai sensi del DPR 445/97, utilizzando esclusivamente i crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.



In caso di compilazione di più prospetti SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i righi da SX32 a SX33 devono essere presenti solo sul 1° modulo

Rigo SX 32 - col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781)
(di cui trasferito al consolidato)

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato di cui all'art. 117 e ss. del Tuir. Tali sostituti possono cedere, in tutto o in parte, de credito di col. 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il credito residuo, dato dalla differenza tra col. 2 e col. 1, potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo Mod. F24 con il codice tributo 6781. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per la trasmissione separata dei dati relativi al lavoro dipendente, potrà utilizzare esclusivamente tale credito per effettuare le compensazioni interne con i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Rigo SX 32, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781)

Va indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, col. 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, nonché dall'assistenza fiscale prestata. In pratica: SX4 col. 6 meno SX33, col. 2. Tale importo comprende anche quello eventualmente esposto in col. 1.

Rigo SX 33, col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782)
(di cui trasferito al consolidato)

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato nazionale. Possono dunque cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in col. 2 ai fini della compensazione IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il codice tributo da utilizzare è 6782. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per l'invio separato del Mod. semplificato, potrà utilizzare il credito residuo solo per effettuare compensazioni interne con i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Rigo SX 33, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782)

Deve essere indicata la quota di credito compensabile esposta nel rigo SX4, col. 6, derivante dalle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In pratica: SX4 col. 6 meno SX32, col. 2. Si precisa che l'importo di col. 2 è comprensivo anche dell'eventuale importo indicato in col. 1.

Sez. "Riepilogo altri crediti" (Righi da SX 35 a SX 40)



In caso di compilazione di più prospetti SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i rigi da SX35 a SX40 devono essere presenti solo sul 1° modulo

RIGO SX 35 - CREDITO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L.vo 143/2005 (CANONI)

In tale rigo va indicato il credito corrispondente alle ritenute restituite ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 143/2005 da utilizzare in compensazione esclusivamente tramite e mod. F24.

Si tratta del credito derivante dal rimborso di ritenute (non dovute) sui canoni pagati a **società residenti in Stati membri dell'Unione europea** per l'uso o la concessione in uso:

- 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
- 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
- 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Rigo SX 35, col. 1 - Credito maturato nel 2013

Va indicato l'importo a credito risultante dalla col. 3 del rigo SX 35 della precedente dichiarazione, nonché il credito maturato nel 2012 a seguito del rimborso nell'anno 2012 delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del DPR n. 600 del 1973.

Rigo SX 35, col. 2 - Credito utilizzato in F24

Deve essere indicato il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2012 mediante Mod. F24 per il tramite del codice tributo 6788;

Rigo SX 35, col. 3 - Ammontare credito residuo

Riguarda l'indicazione del credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2 (colonna 3 = colonna 1 – colonna 2). Se il risultato dell'operazione è negativo va indicato zero.

RIGO SX 37 - CREDITO PER ANTICIPO SUL TFR VERSATO NEGLI ANNI 1997 E 1998

Per effetto dell'introduzione del presente rigo, l'Amministrazione finanziaria attua un monitoraggio dell'evoluzione del credito derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto e per il quale il sostituto avrà cura di riportare nel prospetto SX della dichiarazione modello **770/2014** semplificato.

Le istruzioni precisano che il predetto credito non può essere compensato con imposte diverse da quelle prima indicate (imposte sul TFR e imposte sostitutive sulla rivalutazione del TFR).

Non trascurabile, infine, l'indicazione contenuta a conclusione delle predette istruzioni secondo la quale il sostituto d'imposta che vanti al 1° Gennaio 2013 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione della dichiarazione modello 770/2013 semplificato sempreché non sia tenuto per altri motivi alla presentazione della dichiarazione.

Rigo SX 37, col.1 - Credito spettante nel 2013

L'importo del **credito residuo rivalutato** utilizzabile alla data del 1 gennaio 2012. Trattasi dell'importo risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione mod. 770/2013 aumentato della rivalutazione.

Rigo SX 37, col. 2 - Credito acquisito

Va indicato l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel corso dell'anno 2013 (ad esempio cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta

Rigo SX 37, col. 3 - Credito ceduto

Va indicato l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel 2013 (es. cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta

Rigo SX 37, col. 4 - Credito utilizzato in F24

L'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 (Credito spettante nel 2013) e 2 (Credito acquisito) **utilizzato nel mod. F24** (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

- **a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato** (anticipazione, acconto, saldo) e versate con il codice tributo 1012 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e/o
- **a compensazione della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versata, a titolo di saldo 2013**, entro il 17 Febbraio 2014 con il codice tributo 1713 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e, **a titolo di acconto 2013**, entro il 16 Dicembre 2013 con il codice tributo 1712 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24.

Rigo SX 37, col. 5 - Credito utilizzato a scomputo

L'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 (Credito spettante nel 2013) e 2 (Credito acquisito) **utilizzato nel punto 6 del prospetto ST (prima sezione)** della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato.

Rigo SX 37, col. 6 - Ammontare credito residuo

Il credito residuo risultante alla data del 31/12/2012 dall'esecuzione della seguente operazione: Col. 6 = (col. 1 + col. 2 – col. 3 – col. 4 – col. 5).

Tale credito **non può essere utilizzato** ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

Il sostituto d'imposta che vanti al 1° Gennaio 2013 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR **non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2014 semplificato sempreché non si tenuto per altri motivi a tale adempimento.**

RIGO SX 38 - CREDITO RICONOSCIUTO PER FAMIGLIE NUMEROSE

Il rigo SX 38 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12 c. 3 del TUIR relativo all'anno d'imposta **2013**.

Rigo SX 38, col. 1 – Anno 2013

Va indicato l'ammontare del credito per famiglie numerose riconosciuto, relativo all'anno d'imposta 2013.

Si ritiene che il **valore da indicare in tale punto sia deputato al controllo del prospetto ST e che pertanto sia richiesta l'indicazione dell'ammontare che il sostituto ha riconosciuto a titolo di credito per famiglie numerose e utilizzato a scomputo dei versamenti nei vari mesi dell'anno (punto 4 del prospetto ST con cod. 10 nel campo "Note")**.

Esempio

Crediti per famiglie numerose erogati nel corso dell'anno 2013 = 100

Crediti per famiglie numerose riconosciuti = 30

Crediti recuperati = 70

Rigo SX 38, col. 1 = 100

Rigo SX 38 Col. 2 = 70

Un aspetto degno di nota, che confermerebbe quanto sopra asserito, riguarda l'esatto importo da indicare nella colonna 5 del rigo SX4. Le istruzioni a tale riguardo precisano che "nella colonna 5, deve essere riportata:

- la somma delle colonne 4 e 5 della sezione I e II dei diversi rigi del prospetto ST,
- la somma delle colonne 4 e 5 dei diversi rigi del prospetto SV
- al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1 e al rigo SX39 colonna 1"

Tralasciando per semplicità i canoni di locazione, ridurre la colonna 5 del rigo SX4 di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1 significa tener conto di quanto evidenziato ad esempio nei punti 4 del prospetto ST in corrispondenza dei periodi di riferimento in cui il beneficio alle famiglie numerose è stato riconosciuto sotto forma di credito e ciò riguarda quanto accaduto in corso d'anno piuttosto che quanto rideterminato in sede di conguaglio. Da ultimo, non deve stupire la circostanza che il credito per famiglie numerose riconosciuto in corso d'anno non debba essere rappresentato fra i crediti utilizzati (rigo SX4 colonna 5). Non avrebbe alcun significato infatti, ragionando in termini di rigo SX4, includere nella citata colonna 5 l'utilizzo del credito in parola quando nella colonna 4 non è stato evidenziato il credito sorto.

Rigo SX 38, col. 2 – Credito recuperato

Va indicato l'ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio. Deve corrispondere alla somma per tutte le certificazioni lavoro dipendente del **campo 106**.

RIGO SX 39 - CREDITO RICONOSCIUTO PER CANONI DI LOCAZIONE

Il rigo SX 39 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, c. 1-sexies del Tuir relativo all'anno 2011.

Rigo SX 39, col. 1 – anno 2013

Va indicato l'ammontare del credito per canoni di locazione riconosciuto (in sede di conguaglio), relativo all'anno d'imposta **2012**. Tale valore deve essere uguale alla somma, per tutte le certificazioni, del **campo 112** delle comunicazioni lavoro dipendente

Rigo SX 39, col. 2 – credito recuperato

Va indicato l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione, successivamente recuperato dal sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una **pluralità di rapporti**

RIGO SX 40 – CREDITO SCATURITO DALLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELLA PRESTAZIONE IN FORMA DI CAPITALE**Rigo SX 40 : col. 1 – Credito spettante nel 2013 ; col. 2 – Credito utilizzato; col. 3 – Credito residuo**

In col.1 deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata allo stesso soggetto. In **col. 2** deve essere indicato l'importo del credito di cui alla precedente col. 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi dell'art. 1, DPR 445/97. In **col. 3** va indicato l'importo del credito residuo.

II PROSPETTO SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010

Dal punto di vista prettamente formale si segnala che il Prospetto "SY – Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute art. 25 D.L. n. 78/2010" inserito nel modello 770/S 2014 non presenta alcuna novità rispetto allo stesso prospetto inserito nel modello 770/S 2013: non ci sono caselle di nuova introduzione e non risulta la soppressione di nessuna casella già presente nella versione dello scorso anno.

Le istruzioni danno evidenza all'interno di un box "Attenzione" che in caso di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge se il soggetto terzo erogatore è a conoscenza della natura delle somme erogate (ad esempio in quanto il datore di lavoro del coniuge debitore), **il terzo erogatore** si limiterà ad applicare le normali ritenute per tale tipologia di reddito e nessun dato dovrà essere riportato nel Prospetto SY. Ciò in quanto tutti i dati della tassazione sono indicati nella comunicazione Lavoro dipendente intestata al coniuge. In questa Comunicazione occorrerà riportare nel punto 10 della Parte A il codice "ZZ"

**Pignoramento per
assegno mantenimento
al coniuge**



Il datore di lavoro del coniuge creditore:

- **applica le normali ritenute sull'assegno di mantenimento (reddito)**
- **rilascia la certificazione CUD al coniuge creditore**
- **non compila il Prospetto SY**

I **Prospetto SY** è stato istituito per dare evidenza:

- dei dati relativi alle somme liquidate e alle ritenute a titolo d'acconto Irpef operate (nella misura del 20%) a seguito di pignoramento presso terzi;
- delle ritenute (nella misura del 10%) operate a titolo d'acconto dell'Irpef da Banche e Poste sui bonifici disposti a favore delle imprese che hanno eseguito opere di ristrutturazione per recupero del patrimonio edilizio oppure interventi di risparmio energetico

Struttura del Prospetto SY

Tale nuovo prospetto si suddivide in tre sezioni:

- **Sezione I:** Riservata al soggetto erogatore delle somme (**deve essere sempre sostituto d'imposta**)
- **Sezione II:** Riservata al debitore principale (**va compilata dal debitore se è un sostituto d'imposta**)
- **Sezione III:** Dati relativi alle ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010 (**Banche e Poste**).

Le prime due sezioni si riferiscono agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi**.

La terza sezione si riferisce agli adempimenti a carico di banche e poste, per la dichiarazione delle ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

Cenni di carattere normativo

L'art. 15 c. 2 del D.L. 78/2009 modificando la disposizioni di cui all'art. 21 c. 15 L. 449/97 ha previsto che in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal terzo erogatore che riveste la qualità di sostituto d'imposta. Tale ritenuta deve essere effettuata con una aliquota pari al 20%.

Il decreto 3 marzo 2010 di attuazione della suddetta disposizione e la successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 hanno stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.

Nel richiamare le norme civilistiche in materia, il Decreto spiega che in base all'art. 2740 c.c. **il debitore** risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salvo le limitazioni poste dalla Legge.

Se il debitore non vi provvede spontaneamente, **il creditore** può agire in giudizio. In caso di pronuncia favorevole passata in giudicato, il creditore può intraprendere l'azione di pignoramento dei beni del debitore ai sensi degli artt. 491 e seguenti c.p.c. Il pignoramento può essere eseguito presso un soggetto terzo e può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore in possesso di terzi.

Il decreto 3 marzo ha stabilito che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, qualora il terzo erogatore rivesta la qualifica di sostituto d'imposta è tenuto ad operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'irpef dovuta dal creditore (creditore pignoratizio).

Il soggetto terzo non è tenuto ad effettuare indagini sulla tipologia del reddito erogato e se tale reddito è soggetto o meno a ritenuta. Sarà onere del creditore eventualmente dimostrare che le somme dovute non sono soggette a ritenuta. In mancanza, il terzo erogatore deve provvedere ad applicarla.

L'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- **le somme siano soggette a ritenuta** in base al DPR 600/73, art. 11 cc 5,6,7; L. 413/91; art. 33 c. 4 DPR 42/1988;
- il creditore pignoratizio sia **un soggetto Irpef (cioè, persona fisica)**;
- il terzo erogatore sia **un sostituto d'imposta**.



Il venir meno a anche di uno solo dei suddetti requisiti fa decadere dall'obbligo di assoggettamento alla ritenuta d'acconto le somme pignorate.



Il terzo erogatore è obbligato ad effettuare la ritenuta del 20% anche quando il debitore pignorato non rivesta la qualifica del sostituto d'imposta.

Terzo erogatore delle somme = SOSTITUTO D'IMPOSTA

Creditore pignoratizio



Soggetto Irpef
(Persona fisica/ società di persone)

OBBLIGO RITENUTA 20% nei confronti del creditore pignoratizio


Creditore pignoratizio



No soggetto Irpef
(Soggetto IRES)

NO RITENUTA 20% nei confronti del creditore pignoratizio

Obbligo ritenuta 20% da parte del terzo erogatore



somme erogate = soggette a ritenuta in base a disposizioni di legge



Creditore pignoratizio = soggetto Irpef

Terzo erogatore = sostituto d'imposta

anche se il debitore pignorato non riveste la qualifica del sostituto d'imposta.

Casi in cui non si applica la ritenuta 20%

Se il terzo erogatore corrisponde somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte. Il terzo erogatore, inoltre, non è tenuto al prelievo alla fonte quando **le somme erogate non hanno natura reddituale** oppure quando **le somme erogate non scontano ritenute alla fonte** in base alle disposizioni richiamate. In ogni caso resta a carico del terzo erogatore l'obbligo di indicare i dati sul mod. 770.

**Esempi applicazione della ritenuta 20%**

Un professionista (creditore pignoratizio) vanta un credito nei confronti di un suo cliente, persona fisica non imprenditore (debitore pignorato) e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito.

Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito (terzo, erogatore delle somme, sostituto d'imposta), quest'ultimo, rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista, anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore.

Se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore pignorato) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l'istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all'atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell'art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

Esempi di NON applicazione della ritenuta 20%

Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore pignorato) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell'inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest'ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Analogamente, la ritenuta non andrà effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d'impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (articolo 25-bis del DPR 600 del 1973) o di corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo. 25-ter del medesimo decreto). La ritenuta non deve essere, altresì, operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, co. 2, del Tuir).

Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore

Nella circolare 8/E/2011 viene ribadito come, a carico del terzo erogatore, non è posto alcun obbligo di indagine in merito alla qualificazione reddituale delle somme; la previsione di una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Provvedimento, infatti, *"Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte....."*.

Viene quindi espresso il seguente importante assunto:

In un'ottica di semplificazione e al fine di agevolare l'applicazione della ritenuta, **il terzo è tenuto ad applicarla sempre**, poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento.

Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta

Viene precisato che, qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 l'insussistenza, in tutto o in parte, di tali condizioni, il terzo erogatore è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta. Pertanto, con la suddetta dichiarazione, il creditore pignoratizio comunica al terzo anche l'ammontare eventualmente corrispondente all'imposta sul valore aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta. L'Amministrazione Finanziaria potrà riscontrare la correttezza di quanto dichiarato dal creditore pignoratizio atteso che il terzo erogatore è tenuto a indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al pagamento effettuato anche nell'ipotesi in cui non abbia operato la ritenuta in argomento.

In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che il creditore non indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in sede di accertamento dovrà essere valutata come circostanza aggravante ai fini dell'applicazione delle correlate sanzioni.

Applicazione "parziale" della ritenuta

Inoltre, viene chiarito che qualora la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in parte, **il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile** che il creditore pignoratizio indica nella dichiarazione di cui sopra. In tale ipotesi il terzo erogatore sarà tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura.

Esempio

Nella somma da corrispondere pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro (20% di 70) e
- spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente pari a 16 euro.

La ritenuta deve essere effettuata solo sui compensi, pari a 70 euro, in quanto le restanti somme non scontano prelievo fiscale.

Se, invece, nella somma da corrispondere, pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro e
- interessi moratori o dilatori pari a 16 euro,

le ritenute devono essere applicate sui compensi, pari a 70 euro, e altresì sugli interessi, pari a 16 euro, posto che questi ultimi, a mente dell'art. 6, comma 2, del Tuir, costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Esempio

Se l'ordinanza di assegnazione dispone che le somme (crediti di lavoro) pignorate dal dipendente (creditore pignoratizio) presso la banca (terzo pignorato) del datore di lavoro (debitore) sono già al netto delle ritenute di legge, il dipendente, per non subire l'ulteriore decurtazione del 20 per cento (ritenuta che deve applicare la banca/terzo pignorato), deve dimostrare che il datore di lavoro ha già applicato sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il pignoramento le ritenute di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.

Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo del terzo erogatore di riportare nel proprio modello 770 le somme erogate con indicazione o meno della avvenuta effettuazione della ritenuta del 20 per cento.

Doppia ritenuta

Nella circolare 8/E/2011 viene esaminata l'ipotesi in cui, le somme da corrispondere al creditore pignoratizio possono scontare una ulteriore ritenuta rispetto a quella che il terzo erogatore è tenuto ad effettuare in base alla nuova disciplina (art. 21, comma 15, legge n. 449/1997). Tale ipotesi può verificarsi, quanto il terzo erogatore sia anche sostituto d'imposta nei confronti del debitore (per esempio, in qualità di suo datore di lavoro).

In caso di pignoramenti presso terzi, infatti, coesistono e rilevano due distinti rapporti obbligatori:

- il primo è quello fra il debitore e il creditore pignoratizio, che sfocia nella procedura esecutiva;
- il secondo è quello fra il debitore e il terzo erogatore, a sua volta debitore del primo, che giustifica l'esecuzione presso il terzo medesimo.

I crediti oggetto di pignoramento, infatti, sono quelli che il debitore vanta nei confronti del terzo esecutato e che quest'ultimo estingue effettuando il pagamento, anziché nelle mani del proprio creditore (il debitore nel meccanismo del pignoramento), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti liberatori nei confronti del primo (il debitore). Stante quanto sopra, ne consegue che la somma oggetto di pignoramento potrebbe avere una duplice rilevanza da un punto di vista fiscale ed obbligare il terzo esecutato ad un duplice prelievo alla fonte.

In questa ipotesi, dunque, la somma oggetto di pignoramento dovrà essere già al netto del prelievo alla fonte.

Esempio

Un professionista vanta un credito nei confronti di un suo cliente e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest'ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte:

- quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 23 del DPR n. 600/1973;
- quella di cui all'articolo 21, comma 15, della L. n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009.

In tali casi, possono verificarsi le due seguenti ipotesi.

Se il pignoramento ha per oggetto somme considerate al netto della ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore e debitore (nell'esempio, quella relativa al reddito di lavoro dipendente), non si pongono particolari problemi, in quanto il terzo (che nell'esempio è anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta ordinariamente prevista (nell'esempio, per il reddito di lavoro dipendente).

Se il pignoramento ha ad oggetto somme considerate al lordo della prima ritenuta, quella cioè, relativa, nell'esempio, al reddito di lavoro dipendente possono sorgere le seguenti problematiche.

In tal caso, infatti, posto che:

- sulla base del provvedimento di assegnazione del giudice, il terzo è tenuto a corrispondere al creditore l'esatto ammontare delle somme assegnate, al netto della ritenuta prevista dalla nuova disposizione,
- il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente prevista per il reddito di lavoro dipendente, qualora le somme disponibili presso il terzo esecutato non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l'effettuazione di entrambe le ritenute, il debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituito) le somme necessarie al versamento, fermo restando che il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al pagamento (Circ. n. 326 del 1997, paragrafo n. 3.2).

Peraltro, posto che in sede di espropriazione forzata, assume un ruolo fondamentale l'udienza in cui il terzo è chiamato a comparire e ad asseverare l'esistenza e l'ammontare del debito ai sensi dell'art. 547 del c.p.c., sarebbe opportuno che in detta sede il terzo esecutato rappresenti di essere il soggetto tenuto alla effettuazione anche del prelievo alla fonte in qualità di datore di lavoro, in modo che la somma che costituirà oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.

Adempimenti a carico del terzo erogatore

L'art. 2 del Provvedimento prevede che il **terzo erogatore**:

1. operi e versi la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme pignorate utilizzando l'apposito codice tributo;
2. comunichi al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;
3. certifichi al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998;
4. indichi nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.

1. Misura e versamento della ritenuta

In relazione al punto n. 1, al fine di semplificare l'adempimento del terzo, è previsto che l'importo della ritenuta è sempre pari al 20 per cento e prescinde dalla categoria reddituale cui è riconducibile la somma erogata o parte di essa.

Il versamento della ritenuta deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta ai sensi degli artt. 8 del DPR n. 602/1973 e 18 del DLgs n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo n. 1049**, istituito mediante Risoluzione n. 18/E del 9 marzo 2010.

Per le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29, commi 1 e 3, del DPR n. 600 del 1973, che non utilizzano il Modello F-24 per il versamento delle ritenute, continueranno ad applicarsi le disposizioni specifiche relative al versamento della ritenuta diretta.

2. Comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore pignoratizio

Nonostante il Provvedimento non preveda particolari termini e formalità per la comunicazione che il terzo erogatore deve inviare al debitore, viene precisato che la predetta comunicazione debba essere effettuata nei termini utili affinché il **debitore** possa riportare i dati nella propria dichiarazione di sostituto d'imposta. In tal senso i dati possono essere comunicati al debitore anche in un'unica volta in relazione all'intero periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati, in assenza di indicazioni al riguardo, si ritiene che gli stessi possano essere inviati in forma libera, anche mediante sistemi telematici, purché se ne possa riscontrare l'avvenuto invio. Viene chiarito che tale comunicazione deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il debitore non rivesta la qualità di sostituto di imposta e nell'ipotesi in cui il terzo erogatore non abbia operato le ritenute.

3. Certificazione della ritenuta nei confronti del creditore pignoratizio

In relazione al punto n. 3, si osserva che l'obbligo di certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate di cui questi deve tener conto in sede di dichiarazione, deve essere osservato entro l'ordinario termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

La certificazione non è soggetta a particolari formalità e deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate.

Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio.

Se l'ordinanza di assegnazione del giudice è riferita a più creditori, il terzo erogatore dovrà rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari del provvedimento di assegnazione.

4. Obblighi dichiarativi del terzo erogatore in qualità di sostituto d'imposta

In relazione al punto n. 4, infine, il **terzo erogatore** deve indicare nella propria dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detto adempimento deve essere effettuato anche se il terzo non ha applicato alcuna ritenuta, ad esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale. La necessità di espletare tale adempimento, a cura del terzo, anche in mancanza di ritenuta, consente all'amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli, anche incrociati, al fine di recuperare a tassazione eventuali imponibili non dichiarati dal creditore.

Compilazione del Prospetto SY

Rigo SY1

SY1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1 <input type="text"/>	Eventi eccezionali	2 <input type="text"/>
------------	--	------------------------	--------------------	------------------------

Per il rigo SY1, relativo ai soggetti estinti nell'ipotesi di operazioni straordinarie, si applicano le medesime modalità di compilazione previste per gli altri prospetti che presentano il medesimo rigo.

Sezione I – Riservata al soggetto erogatore delle somme

Sezione I Riservata al soggetto erogatore delle somme		Codice fiscale debitore principale	Codice fiscale creditore pignoratizio
	SY2	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
	Somme erogate	Ritenute operate	Ritenute non operate
	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="checkbox"/>

Ricorrendo i presupposti precedentemente descritti, il soggetto erogatore delle somme dovrà indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L'adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute. Come previsto dalle istruzioni ministeriali, pertanto, il soggetto terzo erogatore dovrà indicare nel rigo SY 2:

- al **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- al **punti 2** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- al **punto 3** le somme erogate;
- al **punto 4** l'importo delle ritenute a titolo d'acconto del venti per cento effettuate.
- al **punto 5** deve essere barrata la casella nel caso di ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte.

Sezione II – Riservata al debitore principale

Sezione II Riservata al debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio	Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia
	SY7	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
	Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia
	6 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>

Il debitore pignorato tenuto alla presentazione della dichiarazione mod. 770 deve indicare nell'ambito della sez. II del **prospetto SY** i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore. Le istruzioni ministeriali prevedono che il debitore debba indicare nel **rigo SY7**:

- al punto 1, il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- ai punti 2, 4, 6, 8 e 10 le somme erogate
- ai punti 3, 5, 7, 9 e 11 la tipologia delle somme liquidate. In particolare vanno indicati uno dei seguenti codici:
 - **A** - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di pensione assoggettati a tassazione ordinaria;
 - **B** - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
 - **C** - arretrati di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti assoggettati a tassazione separata;
 - **D** - trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
 - **E** - redditi di lavoro autonomo;
 - **F** - redditi diversi;
 - **G** - redditi d'impresa;
 - **H** - redditi di capitale;
 - **I** - redditi fondiari.

Riguardo alla compilazione delle sezioni, si può inoltre affermare che le medesime possono costituire oggetto di contemporanea compilazione nell'ambito del medesimo modello 770, in quanto, in linea teorica il dichiarante può essere sia terzo erogatore e debitore principale.

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione:

- terzo erogatore Banca alfa SPA
- debitore principale Beta SRL
- creditore principale Mario Rossi, percettore di redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria (ad esempio, stipendi).

Ipotizzando che il **terzo erogatore** abbia proceduto ad erogare nel 2010, € 50.000 al creditore Mario Rossi, applicando la prevista ritenuta del 20%, i predetti soggetti sono tenuti ai seguenti adempimenti.

Terzo erogatore

Presenta nell'ambito del modello 770 semplificato 2014 il quadro SY, in cui compilerà la sezione I come segue:

- Punto 1 - CF. Beta SRL
- Punto 2 - CF. Mario Rossi
- Punto 3 - 50.000 Euro
- Punto 4 - 10.000 Euro

Tale ritenuta versata con il codice 1049, sarà evidentemente anche esposta nella sezione I del quadro ST.

Sezione I		Codice fiscale debitore principale	Codice fiscale creditore pignoratizio	
Riservata al soggetto erogatore delle somme	1	CF. Beta SRL	2	CF. Mario Rossi
	3	Somme erogate	4	Ritenute operate
	5	50000	10000	Ritenute non operate

Debitore principale

Presenta nell'ambito del modello 770 semplificato 2014 (se tenuto alla presentazione del modello 770) il quadro SY, in cui compilerà la sezione II come segue:

- Punto 1 - CF Mario Rossi
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - codice A.
-

Sezione II		Codice fiscale creditore pignoratizio	Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia		
Riservata al debitore principale	1	CF. Mario Rossi	2	50000	4	5		
	6	Somme erogate	7	Tipologia	8	Somme erogate	9	Tipologia
	10	Somme erogate	11	Tipologia				

Il creditore Mario Rossi, sarà tenuto ad indicare tali somme nella dichiarazione dei redditi relativi al 2012.

Sezione III - Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010

Sezione III		Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12	1	2	3
	SY13	1	2	3
	SY14	1	2	3
	SY15	1	2	3

La presente sezione va compilata a cura dei soggetti tenuti all'effettuazione delle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010. Tale provvedimento dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta."

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010 n. 94288, sono state fissate le relative modalità applicative; in particolare, la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- **spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio**, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- **spese per interventi di risparmio energetico** ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Stante quanto sopra pertanto, a partire dalla predetta data, le banche e le Poste Italiane SPA:

- operano, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti nei confronti delle imprese beneficiarie che hanno eseguito lavori, una ritenute d'acconto del 10%, con obbligo di rivalsa;
- effettuano il relativo versamento con mod. F24 mediante utilizzo del nuovo **codice tributo "1039"**
- rilasciano la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicano nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati (cfr. il quadro SY del modello 770 Semplificato 2011).

Somme già assoggettate a ritenuta

Si ricorda che con la circolare 40/2010 è stato precisato che nell'ipotesi in cui per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (ad esempio, ritenuta 4% art. 25-ter D.P.R. 600/73 condomini in qualità di sostituti di imposta) in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, **dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010**. I sostituti d'imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.

Righi da SY12 a SY15

Al riguardo le istruzioni ministeriali prevedono che nei righi da SY12 a SY15 devono essere indicati in:

- colonna 1, il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- colonna 2, l'ammontare del bonifico;
- colonna 3, le ritenute operate.

Esempio

La banca Alfa SPA provvede al pagamento delle somme dovute per lavori di ristrutturazione a favore della società di costruzione Beta SRL, dovute dal committente Verdi (cliente di Beta SRL), pari ad € 50.000; in tal sede trattiene la ritenuta a titolo d'acconto del 10%, pari ad € 5.000 ex art. 25 D.L. 78/2010.

La banca Alfa SPA, è pertanto tenuta alla compilazione della sezione III del quadro SY, **rigo SY 12**, come segue:

- Punto 1 - CF Beta SRL
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - 5.000 Euro
-

Sezione III			
	Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12 ¹ CF. Beta SRL	2 50000	3 5000
	SY13 ¹	2	3
	SY14 ¹	2	3
	SY15 ¹	2	3

Resta inteso che, l'importo della ritenuta d'acconto pari ad €. 5.000, e versata dalla banca mediante utilizzo del **codice tributo 1039**, troverà **esposizione nel quadro ST, sez. I.**

Anche in tal caso si può presumere in linea teorica, **la contemporanea presenza delle tre sezioni.**

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione in capo alla banca Alfa SPA:

- risulta terzo erogatore di somme a seguito di procedura di pignoramento promossa dal dipendente della Beta SRL, Mario Rossi che riceve redditi di lavoro dipendente previa trattenuta di ritenuta del 20%;
- risulta debitore principale in una esecuzione promossa da un proprio dipendente;
- è tenuta ad evidenziare le ritenute operate del 10 % ex art. 25 D.L. 78/2010.

LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Per quanto riguarda gli obblighi e le modalità di presentazione della Dichiarazione mod. 770/2011 semplificato in presenza di Operazioni societarie straordinarie occorre distinguere tra:

- a) Operazioni societarie straordinarie con estinzione del precedente sostituto e in tale fattispecie, senza prosecuzione o con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto;
- b) Operazioni societarie straordinarie senza estinzione del precedente sostituto.

Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto

Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto
(successioni mortis causa, liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa),



In tali ipotesi la dichiarazione **deve essere presentata da uno degli eredi**, dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

Nel **FRONTESPIZIO** del modello, nel riquadro *"dati relativi al sostituto"* e nelle **COMUNICAZIONI e PROSPETTI** che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; l'erede, il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del **FRONTESPIZIO** *"Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"*.

CURATORE FALLIMENTARE O IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Le medesime modalità di compilazione devono essere osservate anche in presenza di compensi direttamente erogati dal **curatore fallimentare o commissario liquidatore**¹⁴.

Conseguentemente, sulle somme corrisposte, tanto il curatore fallimentare quanto il commissario liquidatore sono tenuti ad operare le relative ritenute alla fonte che avranno cura di versare successivamente nei tempi e nelle modalità ordinarie entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute medesime. Inoltre, per effetto dell'attribuzione della predetta qualifica di sostituti d'imposta, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono, altresì adempiere agli obblighi di certificazione (tra cui il rilascio della certificazione unica modello CUD ai soggetti interessati) e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta.

Mod. 770/2014 semplificato

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente

il curatore fallimentare o il commissario liquidatore dovrà trasmettere, per ciascun percipiente, un'unica comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati recante i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta avendo cura di **evidenziare nei punti 207** (Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1) **e 208** (Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2) della comunicazione i **redditi erogati dal medesimo curatore fallimentare o commissario liquidatore**,

Con riferimento ai redditi di lavoro autonomo

il curatore fallimentare o il commissario liquidatore dovrà evidenziare nella comunicazione dati **certificazioni lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi, **distintamente nei punti 42 e 43 della comunicazione le quote imponibili rispettivamente erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal medesimo curatore fallimentare o commissario liquidatore** dove la somma delle quote imponibili di cui i predetti **punti 42** (Somme corrisposte prima della data di fallimento) **e 43** (Somme corrisposte dal curatore/commissario) risulterà coincidente con il valore riportato al precedente **punto 26** (Imponibile) della medesima comunicazione.

¹⁴ Precisazione conseguente alle modifiche apportate dall'articolo 37, comma 1 del Decreto Legge n. 223/2006 - Decreto Visco/Bersani - successivamente convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, all'art. 23, comma 1 del Dpr 600/1973 in base alle quali si attribuisce anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, la qualifica di sostituto d'imposta

Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

(successioni mortis causa, fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale in una società di persone o di capitali)



In tali fattispecie, **chi succede** nei precedenti rapporti è **tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta** che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Se più soggetti succedono nei rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (**es. scissione totale**), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione:

- delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie;
- delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso
- del Prospetto SS dei dati riassuntivi,
- dei Prospetti ST e SV relativi ai versamenti effettuati dal soggetto estinto,
- **del Prospetto SY** dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010



I Prospetti e le Comunicazioni devono essere integralmente inviati **soltanto da uno dei soggetti coobbligati** al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le operazioni straordinarie sono avvenute nel corso del **2013 o del 2014**, prima della presentazione della dichiarazione, **il soggetto dichiarante** deve procedere alla **compilazione** ed all'**invio**:

- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;
- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dei dati riassuntivi di cui al prospetto SS
- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST, SV e SX se presentati (**il prospetto SX è unico** e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti);
- dei dati relativi alle somme liquidate a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 di cui al **Prospetto SY**.

Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto

Il dichiarante dovrà trasmettere:

- **UN'UNICA COMUNICAZIONE LAVORO DIPENDENTE** per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "*Codice fiscale del sostituto d'imposta*". I dati della comunicazione saranno tutti riferiti al soggetto estinto. Per quanto ovvio, i **punti da 204 a 220 (redditi erogati da altri soggetti) non vanno compilati**.
- **DISTINTI PROSPETTI SS e SY** per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, sia del dichiarante, sia del soggetto estinto;
- **DISTINTI PROSPETTI ST e SV** per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute e alle addizionali all'Irpef operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine, nel redigere i prospetti ST e SV, il sostituto dichiarante avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "*Codice fiscale*", in alto a destra, il proprio codice fiscale mentre, **nei soli prospetti ST e SV riferibili al soggetto estinto** (per quanto concerne le ritenute operate, le trattenute di addizionali regionali e comunali all'Irpef ed i versamenti effettuati dal sostituto estinto), oltre a riportare nello spazio contrassegnato dalla dicitura "*Codice fiscale*" il proprio codice fiscale, provvederà ad evidenziare nei rigi ST1 col. 1 e SV col. 1 "*Codice fiscale del sostituto d'imposta*", il codice fiscale del sostituto estinto. In presenza di eventi eccezionali riporterà in **colonna 2, Eventi eccezionali**, degli stessi rigi, l'eventuale codice dell'evento eccezionale riferibile al sostituto estinto, rilevabile dai codici previsti per la compilazione della casella "Eventi eccezionali".

Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto dichiarante

Quest'ultimo dovrà trasmettere:

- **UN'UNICA COMUNICAZIONE LAVORO DIPENDENTE** nella quale indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "*Codice fiscale*" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, **nei punti da 204 a 220**, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Ciò anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e riassunzione dal sostituto subentrante nel corso dello stesso periodo d'imposta.
- **DISTINTI PROSPETTI SS e SY** per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, sia del dichiarante, sia del soggetto estinto; in tale fattispecie, **nel prospetto SS riferito ai dati riassuntivi del sostituto estinto** si dovrà fare riferimento ai soli dati contenuti **nei punti da 204 a 220** della Comunicazione considerato che quanto corrisposto dal sostituto estinto è certificato nei predetti punti; in pratica i punti del prospetto SS da compilare saranno, in questa ipotesi, **il punto 1 "Ritenute Irpef", il punto 2 "Ritenute Irpef sospese" e il punto 9 "Addizionale comunale acconto 2013"**,
- **DISTINTI PROSPETTI "ST" e "SV"** per esporre distintamente le situazioni riferibili al dichiarante ed all'estinto secondo le modalità precedentemente illustrate in occasione del conguaglio eseguito dal soggetto estinto.

PARTICOLARITA' PROSPETTI ST e SV

Qualora per talune mensilità le **ritenute siano state operate dalla società estinta ma il versamento sia stato eseguito dalla società subentrante**, quest'ultima compilerà il Prospetto ST intestato alla società estinta indicando esclusivamente:

- il punto 1 (Sez. I e II)
- il punto 2 (Sez. I e II)
- il punto 10 (Sez. I e II), con il **codice K**
- il punto 11 (Sez. I e II);
- il punto 13 (Sez. II).

Nei prospetti ST e SV intestati alla società subentrante i punti vanno compilati secondo le consuete modalità, ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato e indicando nel punto 10, il **codice L**.

COMUNICAZIONE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Con riferimento ai soggetti che hanno percepito compensi dal sostituto estinto, il sostituto dichiarante dovrà compilare la comunicazione con modalità diverse a seconda che le certificazioni ex art. 4 DPR 322/98 siano state rilasciate dal sostituto estinto oppure dal sostituto dichiarante.

- per le **certificazioni rilasciate dal sostituto estinto**, il dichiarante indicherà il doppio codice fiscale: il proprio nello spazio "Codice fiscale" nonché quello dell'estinto nello spazio "Codice fiscale del sostituto d'imposta";
- per le **certificazioni rilasciate dal sostituto dichiarante**, questi indicherà nella comunicazione esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio "codice fiscale" e indicherà nella sezione **"Redditi erogati da altri soggetti"** (punti da 44 a 55), **separatamente per ciascun sostituto estinto e per "causale" pagamento (punto 44)**, i redditi e le ritenute corrisposte dal soggetto estinto

UNICO PROSPETTO SX

In ogni caso di operazione societaria con estinzione del precedente soggetto IL PROSPETTO SX È UNICO, a meno che il dichiarante non abbia optato per la trasmissione separata del 770 semplificato.

Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (**trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società, cessione d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima, ecc.**) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

In caso di passaggio di personale dipendente (anche per cessione del relativo contratto), il **sostituto d'imposta cedente**, non tenuto al rilascio delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dovrà indicare nella propria comunicazione dei dati di lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di **inserire nel punto 207 "Causa"** delle Comunicazioni lavoro dipendente, il **codice 8**. Il **sostituto d'imposta subentrante** tenuto al rilascio delle certificazioni CUD, emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, **nei punti da 204 a 220**, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

N. B: Per quanto concerne le particolari modalità di compilazione delle **Comunicazioni dati lavoro dipendente** nei casi di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione del sostituto d'imposta in ipotesi di anticipazione e/o acconti erogati dal precedente sostituto in anni precedenti o nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, si rimanda a quanto precedentemente precisato nel paragrafo **"Casi Particolari di compilazione della Comunicazione Lavoro dipendente – Operazioni Societarie straordinarie"**

Il sostituto cedente presenta per i lavoratori "passati"

COMUNICAZIONE LAV. DIP.

con indicazione delle retribuzioni erogate fino al momento della cessione inserendo nel **punto 207 "Causa"**, il codice **"8"**

PROSPETTO SS, SEZIONE "SS4"

Indicherà, a livello complessivo, nella sez. SS4 **gli importi non prelevati** a seguito di operazioni straordinarie delle residue rate di addizionale regionale Irpef 2012, del saldo di addizionale comunale 2012, acconto addizionale comunale 2013 nonché dei tributi da assistenza fiscale 2013 (saldo irpef 2012, 1° acconto Irpef 2013, addizionale regionale 2012, saldo addizionale comunale 2012, acconto addizionale comunale 2013, 2° acconto Irpef 2013, acconto a tassazione separata, Imposta sostitutiva premi di produttività, **imposta sostitutiva locazioni** non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti nella sezione SS4 (punti da 1 a 15) del Prospetto SS.

Il sostituto subentrante (cessionario) presenta**COMUNICAZIONE LAV. DIP.****Percipienti "acquisiti"**

Comunicazioni lavoro dipendente comprensiva di tutti i redditi percepiti, evidenziando nei punti da 207 a 220 le somme e valori corrisposti dal precedente sostituto.

PROSPETTO ST**SEZIONE I (ERARIO)****Dipendenti "acquisiti"**

Per le residue rate da assistenza fiscale 2013 (Saldo Irpef 2012, 1° acconto Irpef 2013, 2° acconto Irpef 2013, acconto a tassazione separata, imposta sostitutiva premi di produttività, **imposta sostitutiva locazioni** prelevate per effetto del passaggio di dipendenti si dovranno riportare i dati dei relativi importi secondo le consuete modalità indicando nel punto 10 "Note" il codice "N"

Altri dipendenti "non acquisiti"

Si dovrà procedere alla compilazione secondo le ordinarie modalità senza l'indicazione del codice "N" nel punto 10

SEZIONE II (ADDIZIONALE REGIONALE)**Dipendenti "acquisiti"**

Per le residue rate di addizionale regionale 2012 nonché quelle da assistenza fiscale 2013 di addizionale regionale 2012, prelevate per effetto del passaggio di dipendenti si dovranno riportare i dati dei relativi importi secondo le consuete modalità indicando nel punto 10 "Note" il codice "N"

Altri dipendenti "non acquisiti"

Si dovrà procedere alla compilazione secondo le ordinarie modalità senza l'indicazione del codice "N" nel punto 10

PROSPETTO SV**Dipendenti "acquisiti"**

Per le residue rate di saldo addizionale comunale 2012, acconto addizionale comunale 2013 nonché quelle da assistenza fiscale 2013 di saldo addizionale comunale 2012 e acconto addizionale comunale 2013 prelevate per effetto del passaggio di dipendenti si dovranno riportare i dati dei relativi importi secondo le consuete modalità indicando nel punto 10 "Note" il codice "N"

Altri dipendenti "non acquisiti"

Si dovrà procedere alla compilazione secondo le ordinarie modalità senza l'indicazione del codice "N" nel punto 10

NOVITÀ FISCALI 2014: IL DECRETO 66/2014

Il Decreto 66/2013 del 24 aprile 2014, porta diverse novità che attengono il rapporto di lavoro, in particolare dal punto di vista fiscale. Di particolare interesse le novità in materia di riduzione del cuneo fiscale, per lavoratori e imprese.

Dal punto di vista della diminuzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendente, viene introdotto un nuovo credito irpef per i percettori di redditi da lavoro dipendente, e alcuni redditi assimilati (come per i collaboratori). Per quanto attiene la riduzione del cuneo fiscale per le imprese, invece, l'art. 2 del provvedimento prevede una riduzione delle aliquote dell'IRAP a partire dal 2014.

Di seguito riportiamo gli articoli che prevedono queste misure.

Estratto DL 66/2014

Art. 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro."

2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e' indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualita' di sostituto d'imposta.

7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentire la corretta rappresentazione contabile.

Art. 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali".

4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo.

Credito IRPEF: la circolare 8/E dell' Agenzia delle Entrate

Il 28 aprile 2014, con tempi rapidissimi rispetto all'entrata in vigore del Decreto Legge 66/2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni che permettono ai sostituti di imposta di applicare il bonus a partire dal periodo di paga di maggio 2014.

Destinatari del beneficio

L'Agenzia, nella formulazione delle circolari, sintetizza i tre presupposti, stabiliti dal Decreto, che il contribuente deve possedere contemporaneamente per fruire del credito, che devono coesistere:

- tipologia del reddito: il soggetto deve percepire uno dei redditi indicati nel nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR, tra cui compaiono i redditi da lavoro dipendente e i principali redditi assimilati (collaboratori, stagisti, etc), con esclusione dei redditi da pensione (si veda il testo del Decreto per un'elencazione completa)
- sussistenza di un debito di imposta: il lavoratore deve avere un'imposta lorda maggiore della detrazione sulla produzione del reddito, di cui al comma 1 dell'art. 13 del TUIR. Sul punto specifica l'Agenzia che il dipendente potrebbe avere l'imposta azzerata da altri tipi di detrazione, l'importante è che l'azzeramento non derivi dall'applicazione della detrazione da produzione del reddito;
- Reddito: il reddito del lavoratore per l'anno 2014 deve essere inferiore a euro 26.000,00 (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

Pertanto, evidenzia l'Agenzia, che restano esclusi i contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR;
- che non hanno un'imposta lorda generata da redditi specificati superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all'art. 13, comma 1, del TUIR;
- che sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Importo del credito

Come specificato dal Legislatore, il credito per l'anno 2014 è pari a euro 640, e compete per redditi fino a euro 24.000 per intero, mentre per redditi superiori a 24.000 euro e fino a 26.000 euro va riproporzionato.

Il riproporzionamento si attua tramite la seguente formula

$$\text{Credito spettante} = 640 \times [(26000 - \text{Reddito}) / 2000]$$

Il coefficiente di riproporzionamento, che viene moltiplicato per l'importo del credito, nel silenzio dell'agenzia, si ritiene che debba essere preso nel valore delle prime 4 cifre decimali, arrotondate per troncamento (così come avviene per le detrazioni).

Come detto, il credito compete per l'intero anno 2014, e quindi sarà necessario calcolare la spettanza in base ai giorni di durata del rapporto di lavoro nell'anno 2014, se questo è di durata inferiore all'anno.

Per esempio: un dipendente con un reddito di euro 22.500, che ha un rapporto di lavoro a partire dal 1 marzo 2014, che si presume prosegue per l'intero anno 2014, ha un credito spettante pari a:

Credito annuo: 640,00

Giorni durata rapporto di lavoro: 306 (dal 01/03/2014 al 31/12/2014)

Credito spettante = $640 / 365 \times 306 = 536,55$

Erogazione e recupero del credito

Il sostituto di imposta a partire dal mese di maggio 2014, deve riconoscere in quote mensili il credito spettante automaticamente, senza necessità di richiesta da parte del dipendente, ma verificando esclusivamente la spettanza, secondo i dati in suo possesso.

Rileva l'Agenzia che solo nel caso in cui il riconoscimento del credito non fosse possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.

Il sostituto di imposta, una volta erogato il credito al dipendente, lo recupera dal complesso delle ritenute da versare all'erario, comprese a titolo esemplificativo: ritenute Irpef, addizionali regionali, addizionali comunali, imposta sostitutiva sui premi di risultato, etc.

Nel caso in cui il monte complessivo delle ritenute sia incapiente per la compensazione, il sostituto di imposta potrà procedere alla compensazione con i contributi previdenziali dovuti nel periodo di paga.

Contribuenti senza sostituto di imposta

I contribuenti che hanno diritto al credito, ma ricevono le somme da un soggetto che non rientra nel novero dei sostituti di imposta (come a esempio i datori di lavoro domestico), potranno richiedere il credito di loro spettanza in sede di dichiarazione dei redditi.

Anche i dipendenti, che pur ricevendo somme da un soggetto che è sostituto di imposta, ma non hanno avuto riconosciuto il credito dal sostituto, a esempio perché hanno cessato il rapporto prima del maggio 2014, possono richiedere il credito in sede di dichiarazione.